

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1846

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(AGNELLI)

di concerto col Ministro dell'interno

(CORONAS)

col Ministro di grazia e giustizia

(MANCUSO)

col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(MASERA)

col Ministro delle finanze

(FANTOZZI)

col Ministro del tesoro

(DINI)

col Ministro della difesa

(CORCIONE)

col Ministro dei trasporti e della navigazione

(CARAVALI)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero

(CLÒ)

col Ministro della sanità

(GUZZANTI)

e col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

(SALVINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 1995

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993

INDICE

| | | |
|--|------|-----|
| Relazione | Pag. | 3 |
| Relazione tecnica | » | 6 |
| Disegno di legge | » | 7 |
| Testo della Convenzione, con annessi | » | 13 |
| Annessi | » | 61 |
| Traduzione non ufficiale | » | 187 |

ONOREVOLI SENATORI. - Il 13 gennaio 1993, l'Italia ha firmato a Parigi, assieme ad altri 130 Paesi, la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, della produzione, dell'immagazzinaggio e dell'uso delle armi chimiche e sulla loro distruzione. Sono stati così coronati da successo i complessi negoziati iniziati nel 1968 nel contesto nei lavori della Conferenza del disarmo.

Scopo della Convenzione è quello di completare le disposizioni internazionali già esistenti relative alle armi chimiche, al fine di mettere definitivamente al bando tale tipo di armamenti.

Le armi chimiche avevano infatti già fatto oggetto di un accordo internazionale con il Protocollo di Ginevra per la proibizione dell'uso in guerra batteriologica, del 17 giugno 1925. Si trattava di una reazione agli orrori ed alle sofferenze che tali armamenti avevano causato nel corso della I Guerra mondiale. La normativa internazionale, tuttavia, proibiva solo l'uso in guerra di tali armi, che potevano peraltro legittimamente essere prodotte, sviluppate e detenute.

La Convenzione firmata recentemente a Parigi intende pertanto riparare a tale carenza, bandendo completamente le armi chimiche, e predisponendo strumenti atti a verificare che queste non vengano sviluppate, prodotte ed immagazzinate.

Si tratta quindi di un accordo senza precedenti, perchè è il primo a vocazione universale che prevede l'abolizione di un'intera categoria di armi di distruzione di massa, e la creazione di un'Organizzazione internazionale dotata di efficaci poteri di sovranazionalità per l'attuazione di un regime di verifiche particolarmente intrusivo.

Nel corso dei negoziati, l'Italia ha sempre svolto un ruolo particolarmente attivo e propulsivo in linea con la radicata convinzione di dover perseguire con determina-

zione la causa della pace e del disarmo. Ripetutamente, i Ministri degli esteri italiani sono intervenuti alla Conferenza del disarmo per perorare una rapida conclusione dei negoziati.

Di particolare significato politico, fu l'intervento ministeriale congiunto italo-tedesco del febbraio del 1988 a Ginevra, mirante al rilancio dei negoziati. A conferma del costante impegno italiano, è da rilevare come la finalizzazione della Convenzione sia avvenuta nel corso dell'anno in cui la Delegazione italiana a Ginevra assicurava il ruolo di coordinamento e portavoce del Gruppo dei Paesi occidentali.

La Convenzione impone una serie di obblighi agli Stati aderenti. Questi sono innanzitutto tenuti a non sviluppare, produrre ed immagazzinare armi chimiche ed a non usarle. Inoltre, ai Paesi possessori di tali tipi di armamenti viene fatto obbligo di distruggerli entro un determinato limite temporale.

Al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni della Convenzione, viene altresì previsto un dettagliato sistema di verifiche cosiddette di *routine* ovvero «su sfida». Le prime riguardano impianti dichiarati ai sensi della Convenzione come centri produttori di determinati precursori chimici, ovvero con capacità potenziali di produzione. Le seconde possono riguardare qualsiasi impianto ed installazione dello Stato membro anche al di fuori del settore chimico.

Infine, dovrà essere comunicata su base periodica una serie di dati relativi all'utilizzazione di determinati agenti chimici ed alla loro circolazione. Al fine di assicurare il rispetto degli obblighi che derivano dalla Convenzione, verrà istituita una Organizzazione internazionale con sede a L'Aja, composta da tre organi: la Conferenza degli

Stati Parte, il Consiglio esecutivo ed il Segretariato tecnico.

La Conferenza degli Stati Parte sarà composta da un rappresentante per ciascuno Stato aderente alla Convenzione, mentre il Consiglio esecutivo sarà formato da 41 Stati eletti secondo il principi della votazione, per un termine biennale, e scelti tra i cinque gruppi geopolitici in cui sono attualmente suddivise le Nazioni Unite (Africa, Asia, Europa dell'Est, America Latina, Europa Occidentale ed altri Stati).

Il Segretariato tecnico si occuperà di tutte le questioni connesse con le attività di verifica.

A tale Organizzazione internazionale dovrà corrispondere in ciascuno Stato membro una Autorità nazionale che dovrà occuparsi di raccogliere ed inviare tutti i dati la cui comunicazione è prevista dalla Convenzione, di assistere le missioni ispettive che effettueranno verifiche sul territorio nazionale, nonché di presentare richieste per l'avvio della procedura prevista per le ispezioni «su sfida» in altri Paesi.

La preparazione e poi l'entrata in vigore della Convenzione sul bando delle armi chimiche ha comportato e comporterà naturalmente per gli Stati firmatari oneri finanziari notevoli, in ragione della complessità della struttura che verrà costituita per presiedere al controllo degli obblighi internazionali sottoscritti.

Va, infatti, ricordato che l'Italia ha partecipato nel 1993 e 1994 ai lavori della Commissione preparatoria, contribuendo alle spese relative per la sua quota-parte che è stata di lire 480 milioni nel 1993 e di lire 1.182 milioni nel 1994.

Quando, poi, la Convenzione sarà entrata in vigore, e cioè dopo 180 giorni dalla 65ª ratifica, diventerà operante l'Organizzazione internazionale per la proibizione delle armi chimiche, e cioè una struttura che potrebbe comportare, secondo uno studio statunitense, un organico di circa 1.200 unità, gran parte delle quali saranno impegnate nei cinque continenti ad effettuare le ispezioni ed a definire gli accordi ad esse inerenti con gli Stati membri. Le previsioni del

bilancio di tale struttura lasciano ragionevolmente prevedere che la quota a carico dell'Italia sarà di circa 7 miliardi di lire all'anno.

Con il presente disegno di legge si chiede al Parlamento l'autorizzazione alla ratifica e si dettano le norme di adeguamento dell'ordinamento interno per fare fronte agli obblighi derivanti dalla Convenzione.

In particolare:

a) si prevede il divieto di qualsiasi operazione riguardante i prodotti della Tabella A (produzione, detenzione, importazione esportazione), salvo le deroghe consentite per usi specifici (sanità, ricerca, protezione) e per limitati quantitativi dalla parte VI dell'Annesso.

Le autorizzazioni alle deroghe sono rilasciate, per le attività interne al territorio nazionale, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e per quelle di trasferimento verso o dagli Stati Parte, dal Ministero del commercio estero. Nel primo caso deve essere acquisito il parere di un Comitato consultivo istituito *ad hoc* ai sensi dell'articolo 5; nel secondo caso il parere obbligatorio va richiesto al Comitato già previsto dalla legge 27 febbraio 1992, n. 222, sull'esportazione dei materiali ad alta tecnologia, considerato che numerosi prodotti (precursori) figurano contemporaneamente nella citata Tabella 1 allegata alla Convenzione e nell'elenco della citata legge n. 222 del 1992;

b) con l'articolo 4 si attribuisce al Ministero del commercio estero la competenza a rilasciare le autorizzazioni all'importazione e all'esportazione di prodotti delle tabelle 2 e 3 verso gli Stati non Parte per usi non vietati dalla Convenzione come prevedono le Parti VII e VIII dell'Annesso sulle verifiche;

c) gli articoli 6 e 7 stabiliscono alcuni obblighi a carico degli operatori (fornire dati e informazioni al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e consentire l'accesso nei luoghi di propria pertinenza agli ispettori incaricati delle verifiche);

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) l'articolo 8 prevede la designazione di un'autorità nazionale incaricata degli adempimenti previsti dalla Convenzione, e cioè il Ministero degli affari esteri, che potrà avvalersi della collaborazione delle

altre Amministrazioni competenti di settore;

e) gli articoli 9, 10, 11 e 12 fissano le sanzioni penali per le violazioni degli obblighi stabiliti dalla legge in misura graduata in relazione alla gravità dei reati.

RELAZIONE TECNICA

L'applicazione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione comporta per gli Stati aderenti l'obbligo (articolo VIII della Convenzione) di costituire l'Organizzazione internazionale per la proibizione delle armi chimiche, composta dalla Conferenza degli Stati Parte, dal Consiglio esecutivo e dal Segretariato tecnico, che dovrà effettuare le verifiche in cinque continenti, nei centri di produzione di determinati precursori chimici, nonché presso qualsiasi impianto ed installazione anche al di fuori del settore chimico negli Stati membri.

L'articolo VIII, paragrafo 7, della Convenzione pone a carico degli Stati ratificanti l'impegno di partecipare in via continuativa ai costi per la realizzazione delle attività e per il sostegno delle spese del bilancio amministrativo.

A tal fine, viene previsto un onere complessivo per gli Stati aderenti di 147 milioni di fiorini olandesi, corrispondenti a 164,6 miliardi di lire, in relazione al rapporto di cambio di lire 1.120 per un fiorino.

Di detto importo: 118,6 miliardi di lire vengono richieste per l'assunzione, la formazione di duecentodieci ispettori, nonché per l'acquisto delle attrezzature da utilizzare nelle verifiche; la residua quota di 46 miliardi di lire è necessaria per finanziare le spese del bilancio amministrativo dell'Organismo.

La ripartizione degli oneri a carico degli Stati aderenti viene calcolata in conformità alla scala dei contributi fissata nell'ambito delle Nazioni Unite. Tenuto conto della percentuale del 4,29 per cento assegnata all'Italia, la spesa a nostro carico, a decorrere dall'esercizio 1995, viene così prevista: fiorini $147.000.000 \times 4,29$ per cento = 6.306.300 fiorini, corrispondenti a 7,062 miliardi di lire, in cifra tonda lire 7,1 miliardi di lire.

Un ulteriore onere deriva dalla costituzione, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Comitato consultivo in sede nazionale (articolo 5, comma 3, del disegno di legge) che può avvalersi della collaborazione di tre esperti del settore, estranei all'Amministrazione. Nella ipotesi di dodici riunioni annue di detto Comitato e di un compenso di lire 100.000 giornaliera per ogni riunione, da corrispondere a ciascuno dei tre esperti, l'onere annuo viene così quantificato: lire 100.000×12 riunioni $\times 3$ persone = lire 3.600.000. Occorre, inoltre, corrispondere: l'indennità di missione per tre componenti residenti fuori Roma: lire 250.000×12 riunioni $\times 3$ persone = lire 9.000.000; la prevista diaria giornaliera di lire 46.700 ridotta a un terzo: (lire 16.000×12 riunioni $\times 3$ persone) = lire 576.000; le spese di trasporto sul territorio nazionale: lire 200.000×12 riunioni $\times 3$ persone = lire 7.200.000. Pertanto, la spesa complessiva è di lire 20.376.000, in cifra tonda lire 21.000.000.

Detto onere, di limitata entità, viene compreso nell'arrotondamento precedentemente indicato.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XXI della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. Sono vietati la produzione, la cessione o la ricezione a qualsiasi titolo, l'acquisto, l'importazione, l'esportazione, il transito, la detenzione e l'uso dei composti chimici della Tabella 1, salvo nei casi di cui al comma 2.

2. Le attività che si svolgono sul territorio nazionale e quelle di trasferimento nei confronti degli Stati Parte, consentite ai sensi della Parte VI dell'Annesso sulle verifiche, sono soggette ad autorizzazione, rispettivamente, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rilascia, nell'ambito delle proprie competenze, le predette autorizzazioni previo espletamento dell'istruttoria su conforme parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 5.

4. Il Ministero del commercio con l'estero rilascia le prescritte autorizzazioni, previo parere del Comitato previsto dall'articolo 5

della legge 27 febbraio 1992, n. 222, e successive modificazioni, con le modalità e nelle forme ivi stabilite. A tali fini il Comitato, quando è chiamato ad esprimere il suo parere su domande di autorizzazione presentate ai sensi della presente legge, è integrato da un rappresentante del Ministero della sanità e può avvalersi di esperti in materia di difesa, sanità e ricerca.

Art. 4.

1. L'importazione e l'esportazione nei confronti dei Paesi non Parte della Convenzione dei composti chimici elencati nelle Tabelle 2 e 3 dell'Annesso della Convenzione sono soggetti ad autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero, in conformità a quanto disposto dalle Parti VII e VIII dell'Annesso sulle verifiche della Convenzione stessa, previo parere del Comitato di cui all'articolo 3, comma 4.

Art. 5.

1. È istituito presso il Ministero dell'industria un Comitato consultivo cui spetta esprimere pareri al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste dall'articolo 3, comma 3.

2. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composto da un rappresentante del Ministero dell'industria, di qualifica dirigenziale, che lo presiede, e da un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: Affari esteri, Interno, Difesa, Sanità e Università e ricerca scientifica e tecnologica. Nello stesso decreto sono nominati i supplenti di tutti i componenti effettivi.

3. Il Comitato si avvale della consulenza tecnica di tre esperti del settore designati dai Ministri della difesa, della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nominati dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con decreto del Ministro degli affari

esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato l'importo del gettone di presenza per la partecipazione di detti esperti alle riunioni del Comitato.

4. Il Comitato è validamente costituito con la presenza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 6.

1. Hanno l'obbligo di fornire, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i dati e le informazioni richiesti dall'articolo VI e dall'Annesso sulle verifiche della Convenzione di cui all'articolo 1 tutti i soggetti che:

a) producono, lavorano e impiegano per la trasformazione i composti chimici elencati nelle Tabelle 1 e 2 dell'Annesso sui composti chimici della Convenzione;

b) producono i composti chimici elencati nella Tabella 3 dell'Annesso sui composti chimici della Convenzione;

c) svolgono le attività elencate nella parte IX dell'Annesso sulle verifiche della Convenzione stessa.

Art. 7.

1. Le persone fisiche, gli enti o le società titolari di un immobile o di un'area sottoposta ad ispezione sono tenuti a consentire l'accesso del nucleo ispettivo e dell'eventuale nucleo di scorta nei luoghi da ispezionare in esecuzione degli obblighi previsti dalla Convenzione, nonchè ad agevolare la conduzione dell'ispezione e a fornire, su richiesta, tutte le informazioni che si rendano necessarie per il buon esito dell'ispezione stessa.

Art. 8.

1. Ai sensi dell'articolo VII, paragrafo 4, della Convenzione, il Ministero degli affari

esteri è designato come Autorità nazionale. Esso si avvale, per gli adempimenti di rispettiva competenza, della collaborazione del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero. Per gli adempimenti di rispettiva competenza, può essere richiesta altresì la collaborazione di altri Ministeri interessati.

Art. 9.

1. Chiunque produce, cede o riceve a qualsiasi titolo, importa, esporta, fa transitare nel territorio dello Stato, detiene o comunque usa i composti chimici di cui alla *Tabella 1 allegata alla Convenzione*, in violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 1, o senza l'autorizzazione di cui al medesimo articolo 3, comma 2, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire 800.000 a lire 4.000.000.

2. Chiunque importa o esporta i composti chimici di cui alle *Tabelle 2 e 3 allegata alla Convenzione* senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4 è punito con la reclusione da due a sei anni o con la multa da lire 50 milioni a 500 milioni.

3. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di cui alle leggi 2 ottobre 1967, n. 895, 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, 9 luglio 1990, n. 185, e 27 febbraio 1992, n. 222, e successive modificazioni.

Art. 10.

1. Chiunque omette o fornisce in modo non veritiero le informazioni di cui all'articolo 6 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire 2 milioni.

Art. 11.

1. Chiunque impedisce l'esecuzione della ispezione di cui all'articolo 7 o comunque ne ostacola l'effettuazione è punito con la

reclusione fino a cinque anni ovvero con la multa da lire 50 milioni a lire 250 milioni.

Art. 12.

1. È punito con le sanzioni di cui all'articolo 9 il cittadino italiano che commette all'estero una delle violazioni ivi previste.

Art. 13.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 7.100 milioni annui, a decorrere dall'anno 1995 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto interministeriale, adottato di concerto tra i Ministeri degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, della difesa, dell'interno, della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per disciplinare, in particolare, le procedure e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione di cui agli articoli 3 e 4, gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 6 nonché i soggetti, le forme e le modalità per l'esercizio del controllo e delle verifiche previsti dall'articolo VI della Convenzione e relativi annessi.

Art. 15.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 e 13 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della Convenzione di cui all'articolo 1.

**CONVENTION ON THE PROHIBITION OF THE
DEVELOPMENT, PRODUCTION, STOCKPILING
AND USE OF CHEMICAL WEAPONS
AND ON THEIR DESTRUCTION**



UNITED NATIONS

1993

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PREAMBLE

The States Parties to this Convention,

Determined to act with a view to achieving effective progress towards general and complete disarmament under strict and effective international control, including the prohibition and elimination of all types of weapons of mass destruction,

Desiring to contribute to the realization of the purposes and principles of the Charter of the United Nations,

Recalling that the General Assembly of the United Nations has repeatedly condemned all actions contrary to the principles and objectives of the Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare, signed at Geneva on 17 June 1925 (the Geneva Protocol of 1925),

Recognizing that this Convention reaffirms principles and objectives of and obligations assumed under the Geneva Protocol of 1925, and the Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction signed at London, Moscow and Washington on 10 April 1972,

Bearing in mind the objective contained in Article IX of the Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction,

Determined for the sake of all mankind, to exclude completely the possibility of the use of chemical weapons, through the implementation of the provisions of this Convention, thereby complementing the obligations assumed under the Geneva Protocol of 1925,

Recognizing the prohibition, embodied in the pertinent agreements and relevant principles of international law, of the use of herbicides as a method of warfare,

Considering that achievements in the field of chemistry should be used exclusively for the benefit of mankind,

Desiring to promote free trade in chemicals as well as international cooperation and exchange of scientific and technical information in the field of chemical activities for purposes not prohibited under this Convention in order to enhance the economic and technological development of all States Parties,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Convinced that the complete and effective prohibition of the development, production, acquisition, stockpiling, retention, transfer and use of chemical weapons, and their destruction, represent a necessary step towards the achievement of these common objectives,

Have agreed as follows:

ARTICLE I

GENERAL OBLIGATIONS

1. Each State Party to this Convention undertakes never under any circumstances:
 - (a) To develop, produce, otherwise acquire, stockpile or retain chemical weapons, or transfer, directly or indirectly, chemical weapons to anyone;
 - (b) To use chemical weapons;
 - (c) To engage in any military preparations to use chemical weapons;
 - (d) To assist, encourage or induce, in any way, anyone to engage in any activity prohibited to a State Party under this Convention.
2. Each State Party undertakes to destroy chemical weapons it owns or possesses, or that are located in any place under its jurisdiction or control, in accordance with the provisions of this Convention.
3. Each State Party undertakes to destroy all chemical weapons it abandoned on the territory of another State Party, in accordance with the provisions of this Convention.
4. Each State Party undertakes to destroy any chemical weapons production facilities it owns or possesses, or that are located in any place under its jurisdiction or control, in accordance with the provisions of this Convention.
5. Each State Party undertakes not to use riot control agents as a method of warfare.

ARTICLE II

DEFINITIONS AND CRITERIA

For the purposes of this Convention:

1. "Chemical Weapons" means the following, together or separately:

(a) Toxic chemicals and their precursors, except where intended for purposes not prohibited under this Convention, as long as the types and quantities are consistent with such purposes;

(b) Munitions and devices, specifically designed to cause death or other harm through the toxic properties of those toxic chemicals specified in subparagraph (a), which would be released as a result of the employment of such munitions and devices;

(c) Any equipment specifically designed for use directly in connection with the employment of munitions and devices specified in subparagraph (b).

2. "Toxic Chemical" means:

Any chemical which through its chemical action on life processes can cause death, temporary incapacitation or permanent harm to humans or animals. This includes all such chemicals, regardless of their origin or of their method of production, and regardless of whether they are produced in facilities, in munitions or elsewhere.

(For the purpose of implementing this Convention, toxic chemicals which have been identified for the application of verification measures are listed in Schedules contained in the Annex on Chemicals.)

3. "Precursor" means:

Any chemical reactant which takes part at any stage in the production by whatever method of a toxic chemical. This includes any key component of a binary or multicomponent chemical system.

(For the purpose of implementing this Convention, precursors which have been identified for the application of verification measures are listed in Schedules contained in the Annex on Chemicals.)

4. "Key Component of Binary or Multicomponent Chemical Systems" (hereinafter referred to as "key component") means:

The precursor which plays the most important role in determining the toxic properties of the final product and reacts rapidly with other chemicals in the binary or multicomponent system.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. "Old Chemical Weapons" means:

- (a) Chemical weapons which were produced before 1925; or
- (b) Chemical weapons produced in the period between 1925 and 1946 that have deteriorated to such extent that they can no longer be used as chemical weapons.

6. "Abandoned Chemical Weapons" means:

Chemical weapons, including old chemical weapons, abandoned by a State after 1 January 1925 on the territory of another State without the consent of the latter.

7. "Riot Control Agent" means:

Any chemical not listed in a Schedule, which can produce rapidly in humans sensory irritation or disabling physical effects which disappear within a short time following termination of exposure.

8. "Chemical Weapons Production Facility":

(a) Means any equipment, as well as any building housing such equipment, that was designed, constructed or used at any time since 1 January 1946:

- (i) As part of the stage in the production of chemicals ("final technological stage") where the material flows would contain, when the equipment is in operation:
 - (1) Any chemical listed in Schedule 1 in the Annex on Chemicals; or
 - (2) Any other chemical that has no use, above 1 tonne per year on the territory of a State Party or in any other place under the jurisdiction or control of a State Party, for purposes not prohibited under this Convention, but can be used for chemical weapons purposes;

or

- (ii) For filling chemical weapons, including, inter alia, the filling of chemicals listed in Schedule 1 into munitions, devices or bulk storage containers; the filling of chemicals into containers that form part of assembled binary munitions and devices or into chemical submunitions that form part of assembled unitary munitions and devices, and the loading of the containers and chemical submunitions into the respective munitions and devices;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(b) Does not mean:

- (i) Any facility having a production capacity for synthesis of chemicals specified in subparagraph (a) (i) that is less than 1 tonne;
- (ii) Any facility in which a chemical specified in subparagraph (a) (i) is or was produced as an unavoidable by-product of activities for purposes not prohibited under this Convention, provided that the chemical does not exceed 3 per cent of the total product and that the facility is subject to declaration and inspection under the Annex on Implementation and Verification (hereinafter referred to as "Verification Annex"); or
- (iii) The single small-scale facility for production of chemicals listed in Schedule 1 for purposes not prohibited under this Convention as referred to in Part VI of the Verification Annex.

9. "Purposes Not Prohibited Under this Convention" means:

- (a) Industrial, agricultural, research, medical, pharmaceutical or other peaceful purposes;
- (b) Protective purposes, namely those purposes directly related to protection against toxic chemicals and to protection against chemical weapons;
- (c) Military purposes not connected with the use of chemical weapons and not dependent on the use of the toxic properties of chemicals as a method of warfare;
- (d) Law enforcement including domestic riot control purposes.

10. "Production Capacity" means:

The annual quantitative potential for manufacturing a specific chemical based on the technological process actually used or, if the process is not yet operational, planned to be used at the relevant facility. It shall be deemed to be equal to the nameplate capacity or, if the nameplate capacity is not available, to the design capacity. The nameplate capacity is the product output under conditions optimized for maximum quantity for the production facility, as demonstrated by one or more test-runs. The design capacity is the corresponding theoretically calculated product output.

11. "Organization" means the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons established pursuant to Article VIII of this Convention.

12. For the purposes of Article VI:

(a) "Production" of a chemical means its formation through chemical reaction;

(b) "Processing" of a chemical means a physical process, such as formulation, extraction and purification, in which a chemical is not converted into another chemical;

(c) "Consumption" of a chemical means its conversion into another chemical via a chemical reaction.

ARTICLE III

DECLARATIONS

1. Each State Party shall submit to the Organization, not later than 30 days after this Convention enters into force for it, the following declarations, in which it shall:

(a) With respect to chemical weapons:

- (i) Declare whether it owns or possesses any chemical weapons, or whether there are any chemical weapons located in any place under its jurisdiction or control;
- (ii) Specify the precise location, aggregate quantity and detailed inventory of chemical weapons it owns or possesses, or that are located in any place under its jurisdiction or control, in accordance with Part IV (A), paragraphs 1 to 3, of the Verification Annex, except for those chemical weapons referred to in sub-subparagraph (iii);
- (iii) Report any chemical weapons on its territory that are owned and possessed by another State and located in any place under the jurisdiction or control of another State, in accordance with Part IV (A), paragraph 4, of the Verification Annex;
- (iv) Declare whether it has transferred or received, directly or indirectly, any chemical weapons since 1 January 1946 and specify the transfer or receipt of such weapons, in accordance with Part IV (A), paragraph 5, of the Verification Annex;
- (v) Provide its general plan for destruction of chemical weapons that it owns or possesses, or that are located in any place under its jurisdiction or control, in accordance with Part IV (A), paragraph 6, of the Verification Annex;

(b) With respect to old chemical weapons and abandoned chemical weapons:

- (i) Declare whether it has on its territory old chemical weapons and provide all available information in accordance with Part IV (B), paragraph 3, of the Verification Annex;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (ii) Declare whether there are abandoned chemical weapons on its territory and provide all available information in accordance with Part IV (B), paragraph 8, of the Verification Annex;
 - (iii) Declare whether it has abandoned chemical weapons on the territory of other States and provide all available information in accordance with Part IV (B), paragraph 10, of the Verification Annex;
- (c) With respect to chemical weapons production facilities:
- (i) Declare whether it has or has had any chemical weapons production facility under its ownership or possession, or that is or has been located in any place under its jurisdiction or control at any time since 1 January 1946;
 - (ii) Specify any chemical weapons production facility it has or has had under its ownership or possession or that is or has been located in any place under its jurisdiction or control at any time since 1 January 1946, in accordance with Part V, paragraph 1, of the Verification Annex, except for those facilities referred to in sub-subparagraph (iii);
 - (iii) Report any chemical weapons production facility on its territory that another State has or has had under its ownership and possession and that is or has been located in any place under the jurisdiction or control of another State at any time since 1 January 1946, in accordance with Part V, paragraph 2, of the Verification Annex;
 - (iv) Declare whether it has transferred or received, directly or indirectly, any equipment for the production of chemical weapons since 1 January 1946 and specify the transfer or receipt of such equipment, in accordance with Part V, paragraphs 3 to 5, of the Verification Annex;
 - (v) Provide its general plan for destruction of any chemical weapons production facility it owns or possesses, or that is located in any place under its jurisdiction or control, in accordance with Part V, paragraph 6, of the Verification Annex;
 - (vi) Specify actions to be taken for closure of any chemical weapons production facility it owns or possesses, or that is located in any place under its jurisdiction or control, in accordance with Part V, paragraph 1 (i), of the Verification Annex;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(vii) Provide its general plan for any temporary conversion of any chemical weapons production facility it owns or possesses, or that is located in any place under its jurisdiction or control, into a chemical weapons destruction facility, in accordance with Part V, paragraph 7, of the Verification Annex;

(d) With respect to other facilities:

Specify the precise location, nature and general scope of activities of any facility or establishment under its ownership or possession, or located in any place under its jurisdiction or control, and that has been designed, constructed or used since 1 January 1946 primarily for development of chemical weapons. Such declaration shall include, inter alia, laboratories and test and evaluation sites;

(e) With respect to riot control agents: Specify the chemical name, structural formula and Chemical Abstracts Service (CAS) registry number, if assigned, of each chemical it holds for riot control purposes. This declaration shall be updated not later than 30 days after any change becomes effective.

2. The provisions of this Article and the relevant provisions of Part IV of the Verification Annex shall not, at the discretion of a State Party, apply to chemical weapons buried on its territory before 1 January 1977 and which remain buried, or which had been dumped at sea before 1 January 1985.

ARTICLE IV

CHEMICAL WEAPONS

1. The provisions of this Article and the detailed procedures for its implementation shall apply to all chemical weapons owned or possessed by a State Party, or that are located in any place under its jurisdiction or control, except old chemical weapons and abandoned chemical weapons to which Part IV (B) of the Verification Annex applies.

2. Detailed procedures for the implementation of this Article are set forth in the Verification Annex.

3. All locations at which chemical weapons specified in paragraph 1 are stored or destroyed shall be subject to systematic verification through on-site inspection and monitoring with on-site instruments, in accordance with Part IV (A) of the Verification Annex.

4. Each State Party shall, immediately after the declaration under Article III, paragraph 1 (a), has been submitted, provide access to chemical weapons specified in paragraph 1 for the purpose of systematic verification of the declaration through on-site inspection. Thereafter, each State Party shall not remove any of these chemical weapons, except to a chemical weapons destruction facility. It shall provide access to such chemical weapons, for the purpose of systematic on-site verification.

5. Each State Party shall provide access to any chemical weapons destruction facilities and their storage areas, that it owns or possesses, or that are located in any place under its jurisdiction or control, for the purpose of systematic verification through on-site inspection and monitoring with on-site instruments.

6. Each State Party shall destroy all chemical weapons specified in paragraph 1 pursuant to the Verification Annex and in accordance with the agreed rate and sequence of destruction (hereinafter referred to as "order of destruction"). Such destruction shall begin not later than two years after this Convention enters into force for it and shall finish not later than 10 years after entry into force of this Convention. A State Party is not precluded from destroying such chemical weapons at a faster rate.

7. Each State Party shall:

(a) Submit detailed plans for the destruction of chemical weapons specified in paragraph 1 not later than 60 days before each annual destruction period begins, in accordance with Part IV (A), paragraph 29, of the Verification Annex; the detailed plans shall encompass all stocks to be destroyed during the next annual destruction period;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(b) Submit declarations annually regarding the implementation of its plans for destruction of chemical weapons specified in paragraph 1, not later than 60 days after the end of each annual destruction period; and

(c) Certify, not later than 30 days after the destruction process has been completed, that all chemical weapons specified in paragraph 1 have been destroyed.

8. If a State ratifies or accedes to this Convention after the 10-year period for destruction set forth in paragraph 6, it shall destroy chemical weapons specified in paragraph 1 as soon as possible. The order of destruction and procedures for stringent verification for such a State Party shall be determined by the Executive Council.

9. Any chemical weapons discovered by a State Party after the initial declaration of chemical weapons shall be reported, secured and destroyed in accordance with Part IV (A) of the Verification Annex.

10. Each State Party, during transportation, sampling, storage and destruction of chemical weapons, shall assign the highest priority to ensuring the safety of people and to protecting the environment. Each State Party shall transport, sample, store and destroy chemical weapons in accordance with its national standards for safety and emissions.

11. Any State Party which has on its territory chemical weapons that are owned or possessed by another State, or that are located in any place under the jurisdiction or control of another State, shall make the fullest efforts to ensure that these chemical weapons are removed from its territory not later than one year after this Convention enters into force for it. If they are not removed within one year, the State Party may request the Organization and other States Parties to provide assistance in the destruction of these chemical weapons.

12. Each State Party undertakes to cooperate with other States Parties that request information or assistance on a bilateral basis or through the Technical Secretariat regarding methods and technologies for the safe and efficient destruction of chemical weapons.

13. In carrying out verification activities pursuant to this Article and Part IV (A) of the Verification Annex, the Organization shall consider measures to avoid unnecessary duplication of bilateral or multilateral agreements on verification of chemical weapons storage and their destruction among States Parties.

To this end, the Executive Council shall decide to limit verification to measures complementary to those undertaken pursuant to such a bilateral or multilateral agreement, if it considers that:

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(a) Verification provisions of such an agreement are consistent with the verification provisions of this Article and Part IV (A) of the Verification Annex;

(b) Implementation of such an agreement provides for sufficient assurance of compliance with the relevant provisions of this Convention; and

(c) Parties to the bilateral or multilateral agreement keep the Organization fully informed about their verification activities.

14. If the Executive Council takes a decision pursuant to paragraph 13, the Organization shall have the right to monitor the implementation of the bilateral or multilateral agreement.

15. Nothing in paragraphs 13 and 14 shall affect the obligation of a State Party to provide declarations pursuant to Article III, this Article and Part IV (A) of the Verification Annex.

16. Each State Party shall meet the costs of destruction of chemical weapons it is obliged to destroy. It shall also meet the costs of verification of storage and destruction of these chemical weapons unless the Executive Council decides otherwise. If the Executive Council decides to limit verification measures of the Organization pursuant to paragraph 13, the costs of complementary verification and monitoring by the Organization shall be paid in accordance with the United Nations scale of assessment, as specified in Article VIII, paragraph 7.

17. The provisions of this Article and the relevant provisions of Part IV of the Verification Annex shall not, at the discretion of a State Party, apply to chemical weapons buried on its territory before 1 January 1977 and which remain buried, or which had been dumped at sea before 1 January 1985.

ARTICLE V

CHEMICAL WEAPONS PRODUCTION FACILITIES

1. The provisions of this Article and the detailed procedures for its implementation shall apply to any and all chemical weapons production facilities owned or possessed by a State Party, or that are located in any place under its jurisdiction or control.
2. Detailed procedures for the implementation of this Article are set forth in the Verification Annex.
3. All chemical weapons production facilities specified in paragraph 1 shall be subject to systematic verification through on-site inspection and monitoring with on-site instruments in accordance with Part V of the Verification Annex.
4. Each State Party shall cease immediately all activity at chemical weapons production facilities specified in paragraph 1, except activity required for closure.
5. No State Party shall construct any new chemical weapons production facilities or modify any existing facilities for the purpose of chemical weapons production or for any other activity prohibited under this Convention.
6. Each State Party shall, immediately after the declaration under Article III, paragraph 1 (c), has been submitted, provide access to chemical weapons production facilities specified in paragraph 1, for the purpose of systematic verification of the declaration through on-site inspection.
7. Each State Party shall:
 - (a) Close, not later than 90 days after this Convention enters into force for it, all chemical weapons production facilities specified in paragraph 1, in accordance with Part V of the Verification Annex, and give notice thereof; and
 - (b) Provide access to chemical weapons production facilities specified in paragraph 1, subsequent to closure, for the purpose of systematic verification through on-site inspection and monitoring with on-site instruments in order to ensure that the facility remains closed and is subsequently destroyed.
8. Each State Party shall destroy all chemical weapons production facilities specified in paragraph 1 and related facilities and equipment, pursuant to the Verification Annex and in accordance with an agreed rate and sequence of destruction (hereinafter referred to as "order of destruction"). Such destruction shall begin not later than

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

one year after this Convention enters into force for it, and shall finish not later than 10 years after entry into force of this Convention. A State Party is not precluded from destroying such facilities at a faster rate.

9. Each State Party shall:

(a) Submit detailed plans for destruction of chemical weapons production facilities specified in paragraph 1, not later than 180 days before the destruction of each facility begins;

(b) Submit declarations annually regarding the implementation of its plans for the destruction of all chemical weapons production facilities specified in paragraph 1, not later than 90 days after the end of each annual destruction period; and

(c) Certify, not later than 30 days after the destruction process has been completed, that all chemical weapons production facilities specified in paragraph 1 have been destroyed.

10. If a State ratifies or accedes to this Convention after the 10-year period for destruction set forth in paragraph 8, it shall destroy chemical weapons production facilities specified in paragraph 1 as soon as possible. The order of destruction and procedures for stringent verification for such a State Party shall be determined by the Executive Council.

11. Each State Party, during the destruction of chemical weapons production facilities, shall assign the highest priority to ensuring the safety of people and to protecting the environment. Each State Party shall destroy chemical weapons production facilities in accordance with its national standards for safety and emissions.

12. Chemical weapons production facilities specified in paragraph 1 may be temporarily converted for destruction of chemical weapons in accordance with Part V, paragraphs 18 to 25, of the Verification Annex. Such a converted facility must be destroyed as soon as it is no longer in use for destruction of chemical weapons but, in any case, not later than 10 years after entry into force of this Convention.

13. A State Party may request, in exceptional cases of compelling need, permission to use a chemical weapons production facility specified in paragraph 1 for purposes not prohibited under this Convention. Upon the recommendation of the Executive Council, the Conference of the States Parties shall decide whether or not to approve the request and shall establish the conditions upon which approval is contingent in accordance with Part V, Section D, of the Verification Annex.

14. The chemical weapons production facility shall be converted in such a manner that the converted facility is not more capable of being reconverted into a chemical weapons production facility than any other facility used for industrial, agricultural, research, medical, pharmaceutical or other peaceful purposes not involving chemicals listed in Schedule 1.

15. All converted facilities shall be subject to systematic verification through on-site inspection and monitoring with on-site instruments in accordance with Part V, Section D, of the Verification Annex.

16. In carrying out verification activities pursuant to this Article and Part V of the Verification Annex, the Organization shall consider measures to avoid unnecessary duplication of bilateral or multilateral agreements on verification of chemical weapons production facilities and their destruction among States Parties.

To this end, the Executive Council shall decide to limit the verification to measures complementary to those undertaken pursuant to such a bilateral or multilateral agreement, if it considers that:

(a) Verification provisions of such an agreement are consistent with the verification provisions of this Article and Part V of the Verification Annex;

(b) Implementation of the agreement provides for sufficient assurance of compliance with the relevant provisions of this Convention; and

(c) Parties to the bilateral or multilateral agreement keep the Organization fully informed about their verification activities.

17. If the Executive Council takes a decision pursuant to paragraph 16, the Organization shall have the right to monitor the implementation of the bilateral or multilateral agreement.

18. Nothing in paragraphs 16 and 17 shall affect the obligation of a State Party to make declarations pursuant to Article III, this Article and Part V of the Verification Annex.

19. Each State Party shall meet the costs of destruction of chemical weapons production facilities it is obliged to destroy. It shall also meet the costs of verification under this Article unless the Executive Council decides otherwise. If the Executive Council decides to limit verification measures of the Organization pursuant to paragraph 16, the costs of complementary verification and monitoring by the Organization shall be paid in accordance with the United Nations scale of assessment, as specified in Article VIII, paragraph 7.

ARTICLE VI

ACTIVITIES NOT PROHIBITED UNDER THIS CONVENTION

1. Each State Party has the right, subject to the provisions of this Convention, to develop, produce, otherwise acquire, retain, transfer and use toxic chemicals and their precursors for purposes not prohibited under this Convention.
2. Each State Party shall adopt the necessary measures to ensure that toxic chemicals and their precursors are only developed, produced, otherwise acquired, retained, transferred, or used within its territory or in any other place under its jurisdiction or control for purposes not prohibited under this Convention. To this end, and in order to verify that activities are in accordance with obligations under this Convention, each State Party shall subject toxic chemicals and their precursors listed in Schedules 1, 2 and 3 of the Annex on Chemicals, facilities related to such chemicals, and other facilities as specified in the Verification Annex, that are located on its territory or in any other place under its jurisdiction or control, to verification measures as provided in the Verification Annex.
3. Each State Party shall subject chemicals listed in Schedule 1 (hereinafter referred to as "Schedule 1 chemicals") to the prohibitions on production, acquisition, retention, transfer and use as specified in Part VI of the Verification Annex. It shall subject Schedule 1 chemicals and facilities specified in Part VI of the Verification Annex to systematic verification through on-site inspection and monitoring with on-site instruments in accordance with that Part of the Verification Annex.
4. Each State Party shall subject chemicals listed in Schedule 2 (hereinafter referred to as "Schedule 2 chemicals") and facilities specified in Part VII of the Verification Annex to data monitoring and on-site verification in accordance with that Part of the Verification Annex.
5. Each State Party shall subject chemicals listed in Schedule 3 (hereinafter referred to as "Schedule 3 chemicals") and facilities specified in Part VIII of the Verification Annex to data monitoring and on-site verification in accordance with that Part of the Verification Annex.
6. Each State Party shall subject facilities specified in Part IX of the Verification Annex to data monitoring and eventual on-site verification in accordance with that Part of the Verification Annex unless decided otherwise by the Conference of the States Parties pursuant to Part IX, paragraph 22, of the Verification Annex.

7. Not later than 30 days after this Convention enters into force for it, each State Party shall make an initial declaration on relevant chemicals and facilities in accordance with the Verification Annex.

8. Each State Party shall make annual declarations regarding the relevant chemicals and facilities in accordance with the Verification Annex.

9. For the purpose of on-site verification, each State Party shall grant to the inspectors access to facilities as required in the Verification Annex.

10. In conducting verification activities, the Technical Secretariat shall avoid undue intrusion into the State Party's chemical activities for purposes not prohibited under this Convention and, in particular, abide by the provisions set forth in the Annex on the Protection of Confidential Information (hereinafter referred to as "Confidentiality Annex").

11. The provisions of this Article shall be implemented in a manner which avoids hampering the economic or technological development of States Parties, and international cooperation in the field of chemical activities for purposes not prohibited under this Convention including the international exchange of scientific and technical information and chemicals and equipment for the production, processing or use of chemicals for purposes not prohibited under this Convention.

ARTICLE VII

NATIONAL IMPLEMENTATION MEASURES

General undertakings

1. Each State Party shall, in accordance with its constitutional processes, adopt the necessary measures to implement its obligations under this Convention. In particular, it shall:

(a) Prohibit natural and legal persons anywhere on its territory or in any other place under its jurisdiction as recognized by international law from undertaking any activity prohibited to a State Party under this Convention, including enacting penal legislation with respect to such activity;

(b) Not permit in any place under its control any activity prohibited to a State Party under this Convention; and

(c) Extend its penal legislation enacted under subparagraph (a) to any activity prohibited to a State Party under this Convention undertaken anywhere by natural persons, possessing its nationality, in conformity with international law.

2. Each State Party shall cooperate with other States Parties and afford the appropriate form of legal assistance to facilitate the implementation of the obligations under paragraph 1.

3. Each State Party, during the implementation of its obligations under this Convention, shall assign the highest priority to ensuring the safety of people and to protecting the environment, and shall cooperate as appropriate with other States Parties in this regard.

Relations between the State Party and the Organization

4. In order to fulfil its obligations under this Convention, each State Party shall designate or establish a National Authority to serve as the national focal point for effective liaison with the Organization and other States Parties. Each State Party shall notify the Organization of its National Authority at the time that this Convention enters into force for it.

5. Each State Party shall inform the Organization of the legislative and administrative measures taken to implement this Convention.

6. Each State Party shall treat as confidential and afford special handling to information and data that it receives in confidence from the Organization in connection with the implementation of this Convention.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

It shall treat such information and data exclusively in connection with its rights and obligations under this Convention and in accordance with the provisions set forth in the Confidentiality Annex.

7. Each State Party undertakes to cooperate with the Organization in the exercise of all its functions and in particular to provide assistance to the Technical Secretariat.

ARTICLE VIII

THE ORGANIZATION

A. GENERAL PROVISIONS

1. The States Parties to this Convention hereby establish the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons to achieve the object and purpose of this Convention, to ensure the implementation of its provisions, including those for international verification of compliance with it, and to provide a forum for consultation and cooperation among States Parties.
2. All States Parties to this Convention shall be members of the Organization. A State Party shall not be deprived of its membership in the Organization.
3. The seat of the Headquarters of the Organization shall be The Hague, Kingdom of the Netherlands.
4. There are hereby established as the organs of the Organization: the Conference of the States Parties, the Executive Council, and the Technical Secretariat.
5. The Organization shall conduct its verification activities provided for under this Convention in the least intrusive manner possible consistent with the timely and efficient accomplishment of their objectives. It shall request only the information and data necessary to fulfil its responsibilities under this Convention. It shall take every precaution to protect the confidentiality of information on civil and military activities and facilities coming to its knowledge in the implementation of this Convention and, in particular, shall abide by the provisions set forth in the Confidentiality Annex.
6. In undertaking its verification activities the Organization shall consider measures to make use of advances in science and technology.
7. The costs of the Organization's activities shall be paid by States Parties in accordance with the United Nations scale of assessment adjusted to take into account differences in membership between the United Nations and this Organization, and subject to the provisions of Articles IV and V. Financial contributions of States Parties to the Preparatory Commission shall be deducted in an appropriate way from their contributions to the regular budget. The budget of the Organization shall comprise two separate chapters, one relating to administrative and other costs, and one relating to verification costs.
8. A member of the Organization which is in arrears in the payment of its financial contribution to the Organization shall have no vote in the Organization if the amount of its arrears equals or exceeds the amount

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

of the contribution due from it for the preceding two full years. The Conference of the States Parties may, nevertheless, permit such a member to vote if it is satisfied that the failure to pay is due to conditions beyond the control of the member.

B. THE CONFERENCE OF THE STATES PARTIES**Composition, procedures and decision-making**

9. The Conference of the States Parties (hereinafter referred to as "the Conference") shall be composed of all members of this Organization. Each member shall have one representative in the Conference, who may be accompanied by alternates and advisers.
10. The first session of the Conference shall be convened by the depositary not later than 30 days after the entry into force of this Convention.
11. The Conference shall meet in regular sessions which shall be held annually unless it decides otherwise.
12. Special sessions of the Conference shall be convened:
- (a) When decided by the Conference;
 - (b) When requested by the Executive Council;
 - (c) When requested by any member and supported by one third of the members; or
 - (d) In accordance with paragraph 22 to undertake reviews of the operation of this Convention.
- Except in the case of subparagraph (d), the special session shall be convened not later than 30 days after receipt of the request by the Director-General of the Technical Secretariat, unless specified otherwise in the request.
13. The Conference shall also be convened in the form of an Amendment Conference in accordance with Article XV, paragraph 2.
14. Sessions of the Conference shall take place at the seat of the Organization unless the Conference decides otherwise.
15. The Conference shall adopt its rules of procedure. At the beginning of each regular session, it shall elect its Chairman and such other officers as may be required. They shall hold office until a new Chairman and other officers are elected at the next regular session.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

16. A majority of the members of the Organization shall constitute a quorum for the Conference.

17. Each member of the Organization shall have one vote in the Conference.

18. The Conference shall take decisions on questions of procedure by a simple majority of the members present and voting. Decisions on matters of substance should be taken as far as possible by consensus. If consensus is not attainable when an issue comes up for decision, the Chairman shall defer any vote for 24 hours and during this period of deferment shall make every effort to facilitate achievement of consensus, and shall report to the Conference before the end of this period. If consensus is not possible at the end of 24 hours, the Conference shall take the decision by a two-thirds majority of members present and voting unless specified otherwise in this Convention. When the issue arises as to whether the question is one of substance or not, that question shall be treated as a matter of substance unless otherwise decided by the Conference by the majority required for decisions on matters of substance.

Powers and functions

19. The Conference shall be the principal organ of the Organization. It shall consider any questions, matters or issues within the scope of this Convention, including those relating to the powers and functions of the Executive Council and the Technical Secretariat. It may make recommendations and take decisions on any questions, matters or issues related to this Convention raised by a State Party or brought to its attention by the Executive Council.

20. The Conference shall oversee the implementation of this Convention, and act in order to promote its object and purpose. The Conference shall review compliance with this Convention. It shall also oversee the activities of the Executive Council and the Technical Secretariat and may issue guidelines in accordance with this Convention to either of them in the exercise of their functions.

21. The Conference shall:

(a) Consider and adopt at its regular sessions the report, programme and budget of the Organization, submitted by the Executive Council, as well as consider other reports;

(b) Decide on the scale of financial contributions to be paid by States Parties in accordance with paragraph 7;

(c) Elect the members of the Executive Council;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (d) Appoint the Director-General of the Technical Secretariat (hereinafter referred to as "the Director-General");
- (e) Approve the rules of procedure of the Executive Council submitted by the latter;
- (f) Establish such subsidiary organs as it finds necessary for the exercise of its functions in accordance with this Convention;
- (g) Foster international cooperation for peaceful purposes in the field of chemical activities;
- (h) Review scientific and technological developments that could affect the operation of this Convention and, in this context, direct the Director-General to establish a Scientific Advisory Board to enable him, in the performance of his functions, to render specialized advice in areas of science and technology relevant to this Convention, to the Conference, the Executive Council or States Parties. The Scientific Advisory Board shall be composed of independent experts appointed in accordance with terms of reference adopted by the Conference;
- (i) Consider and approve at its first session any draft agreements, provisions and guidelines developed by the Preparatory Commission;
- (j) Establish at its first session the voluntary fund for assistance in accordance with Article X;
- (k) Take the necessary measures to ensure compliance with this Convention and to redress and remedy any situation which contravenes the provisions of this Convention, in accordance with Article XII.

22. The Conference shall not later than one year after the expiry of the fifth and the tenth year after the entry into force of this Convention, and at such other times within that time period as may be decided upon, convene in special sessions to undertake reviews of the operation of this Convention. Such reviews shall take into account any relevant scientific and technological developments. At intervals of five years thereafter, unless otherwise decided upon, further sessions of the Conference shall be convened with the same objective.

C. THE EXECUTIVE COUNCIL

Composition, procedure and decision-making

23. The Executive Council shall consist of 41 members. Each State Party shall have the right, in accordance with the principle of rotation, to serve on the Executive Council. The members of the Executive Council shall be elected by the Conference for a term of two

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

years. In order to ensure the effective functioning of this Convention, due regard being specially paid to equitable geographical distribution, to the importance of chemical industry, as well as to political and security interests, the Executive Council shall be composed as follows:

(a) Nine States Parties from Africa to be designated by States Parties located in this region. As a basis for this designation it is understood that, out of these nine States Parties, three members shall, as a rule, be the States Parties with the most significant national chemical industry in the region as determined by internationally reported and published data; in addition, the regional group shall agree also to take into account other regional factors in designating these three members;

(b) Nine States Parties from Asia to be designated by States Parties located in this region. As a basis for this designation it is understood that, out of these nine States Parties, four members shall, as a rule, be the States Parties with the most significant national chemical industry in the region as determined by internationally reported and published data; in addition, the regional group shall agree also to take into account other regional factors in designating these four members;

(c) Five States Parties from Eastern Europe to be designated by States Parties located in this region. As a basis for this designation it is understood that, out of these five States Parties, one member shall, as a rule, be the State Party with the most significant national chemical industry in the region as determined by internationally reported and published data; in addition, the regional group shall agree also to take into account other regional factors in designating this one member;

(d) Seven States Parties from Latin America and the Caribbean to be designated by States Parties located in this region. As a basis for this designation it is understood that, out of these seven States Parties, three members shall, as a rule, be the States Parties with the most significant national chemical industry in the region as determined by internationally reported and published data; in addition, the regional group shall agree also to take into account other regional factors in designating these three members;

(e) Ten States Parties from among Western European and other States to be designated by States Parties located in this region. As a basis for this designation it is understood that, out of these 10 States Parties, 5 members shall, as a rule, be the States Parties with the most significant national chemical industry in the region as determined by internationally reported and published data; in addition, the regional group shall agree also to take into account other regional factors in designating these five members;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(f) One further State Party to be designated consecutively by States Parties located in the regions of Asia and Latin America and the Caribbean. As a basis for this designation it is understood that this State Party shall be a rotating member from these regions.

24. For the first election of the Executive Council 20 members shall be elected for a term of one year, due regard being paid to the established numerical proportions as described in paragraph 23.

25. After the full implementation of Articles IV and V the Conference may, upon the request of a majority of the members of the Executive Council, review the composition of the Executive Council taking into account developments related to the principles specified in paragraph 23 that are governing its composition.

26. The Executive Council shall elaborate its rules of procedure and submit them to the Conference for approval.

27. The Executive Council shall elect its Chairman from among its members.

28. The Executive Council shall meet for regular sessions. Between regular sessions it shall meet as often as may be required for the fulfilment of its powers and functions.

29. Each member of the Executive Council shall have one vote. Unless otherwise specified in this Convention, the Executive Council shall take decisions on matters of substance by a two-thirds majority of all its members. The Executive Council shall take decisions on questions of procedure by a simple majority of all its members. When the issue arises as to whether the question is one of substance or not, that question shall be treated as a matter of substance unless otherwise decided by the Executive Council by the majority required for decisions on matters of substance.

Powers and functions

30. The Executive Council shall be the executive organ of the Organization. It shall be responsible to the Conference. The Executive Council shall carry out the powers and functions entrusted to it under this Convention, as well as those functions delegated to it by the Conference. In so doing, it shall act in conformity with the recommendations, decisions and guidelines of the Conference and assure their proper and continuous implementation.

31. The Executive Council shall promote the effective implementation of, and compliance with, this Convention. It shall supervise the activities of the Technical Secretariat, cooperate with the National Authority of each State Party and facilitate consultations and cooperation among States Parties at their request.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

32. The Executive Council shall:

(a) Consider and submit to the Conference the draft programme and budget of the Organization;

(b) Consider and submit to the Conference the draft report of the Organization on the implementation of this Convention, the report on the performance of its own activities and such special reports as it deems necessary or which the Conference may request;

(c) Make arrangements for the sessions of the Conference including the preparation of the draft agenda.

33. The Executive Council may request the convening of a special session of the Conference.

34. The Executive Council shall:

(a) Conclude agreements or arrangements with States and international organizations on behalf of the Organization, subject to prior approval by the Conference;

(b) Conclude agreements with States Parties on behalf of the Organization in connection with Article X and supervise the voluntary fund referred to in Article X;

(c) Approve agreements or arrangements relating to the implementation of verification activities, negotiated by the Technical Secretariat with States Parties.

35. The Executive Council shall consider any issue or matter within its competence affecting this Convention and its implementation, including concerns regarding compliance, and cases of non-compliance, and, as appropriate, inform States Parties and bring the issue or matter to the attention of the Conference.

36. In its consideration of doubts or concerns regarding compliance and cases of non-compliance, including, inter alia, abuse of the rights provided for under this Convention, the Executive Council shall consult with the States Parties involved and, as appropriate, request the State Party to take measures to redress the situation within a specified time. To the extent that the Executive Council considers further action to be necessary, it shall take, inter alia, one or more of the following measures:

(a) Inform all States Parties of the issue or matter;

(b) Bring the issue or matter to the attention of the Conference;

(c) Make recommendations to the Conference regarding measures to redress the situation and to ensure compliance.

The Executive Council shall, in cases of particular gravity and urgency, bring the issue or matter, including relevant information and conclusions, directly to the attention of the United Nations General Assembly and the United Nations Security Council. It shall at the same time inform all States Parties of this step.

D. THE TECHNICAL SECRETARIAT

37. The Technical Secretariat shall assist the Conference and the Executive Council in the performance of their functions. The Technical Secretariat shall carry out the verification measures provided for in this Convention. It shall carry out the other functions entrusted to it under this Convention as well as those functions delegated to it by the Conference and the Executive Council.

38. The Technical Secretariat shall:

(a) Prepare and submit to the Executive Council the draft programme and budget of the Organization;

(b) Prepare and submit to the Executive Council the draft report of the Organization on the implementation of this Convention and such other reports as the Conference or the Executive Council may request;

(c) Provide administrative and technical support to the Conference, the Executive Council and subsidiary organs;

(d) Address and receive communications on behalf of the Organization to and from States Parties on matters pertaining to the implementation of this Convention;

(e) Provide technical assistance and technical evaluation to States Parties in the implementation of the provisions of this Convention, including evaluation of scheduled and unscheduled chemicals.

39. The Technical Secretariat shall:

(a) Negotiate agreements or arrangements relating to the implementation of verification activities with States Parties, subject to approval by the Executive Council;

(b) Not later than 180 days after entry into force of this Convention, coordinate the establishment and maintenance of permanent stockpiles of emergency and humanitarian assistance by States Parties in accordance with Article X, paragraphs 7 (b) and (c). The Technical Secretariat may inspect the items maintained for serviceability. Lists

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

of items to be stockpiled shall be considered and approved by the Conference pursuant to paragraph 21 (i) above;

(c) Administer the voluntary fund referred to in Article X, compile declarations made by the States Parties and register, when requested, bilateral agreements concluded between States Parties or between a State Party and the Organization for the purposes of Article X.

40. The Technical Secretariat shall inform the Executive Council of any problem that has arisen with regard to the discharge of its functions, including doubts, ambiguities or uncertainties about compliance with this Convention that have come to its notice in the performance of its verification activities and that it has been unable to resolve or clarify through its consultations with the State Party concerned.

41. The Technical Secretariat shall comprise a Director-General, who shall be its head and chief administrative officer, inspectors and such scientific, technical and other personnel as may be required.

42. The Inspectorate shall be a unit of the Technical Secretariat and shall act under the supervision of the Director-General.

43. The Director-General shall be appointed by the Conference upon the recommendation of the Executive Council for a term of four years, renewable for one further term, but not thereafter.

44. The Director-General shall be responsible to the Conference and the Executive Council for the appointment of the staff and the organization and functioning of the Technical Secretariat. The paramount consideration in the employment of the staff and in the determination of the conditions of service shall be the necessity of securing the highest standards of efficiency, competence and integrity. Only citizens of States Parties shall serve as the Director-General, as inspectors or as other members of the professional and clerical staff. Due regard shall be paid to the importance of recruiting the staff on as wide a geographical basis as possible. Recruitment shall be guided by the principle that the staff shall be kept to a minimum necessary for the proper discharge of the responsibilities of the Technical Secretariat.

45. The Director-General shall be responsible for the organization and functioning of the Scientific Advisory Board referred to in paragraph 21 (h). The Director-General shall, in consultation with States Parties, appoint members of the Scientific Advisory Board, who shall serve in their individual capacity. The members of the Board shall be appointed on the basis of their expertise in the particular scientific fields relevant to the implementation of this Convention. The Director-General may also, as appropriate, in consultation with members of the Board, establish temporary working groups of scientific experts to provide recommendations on specific issues. In regard to the

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

above, States Parties may submit lists of experts to the Director-General.

46. In the performance of their duties, the Director-General, the inspectors and the other members of the staff shall not seek or receive instructions from any Government or from any other source external to the Organization. They shall refrain from any action that might reflect on their positions as international officers responsible only to the Conference and the Executive Council.

47. Each State Party shall respect the exclusively international character of the responsibilities of the Director-General, the inspectors and the other members of the staff and not seek to influence them in the discharge of their responsibilities.

E. PRIVILEGES AND IMMUNITIES

48. The Organization shall enjoy on the territory and in any other place under the jurisdiction or control of a State Party such legal capacity and such privileges and immunities as are necessary for the exercise of its functions.

49. Delegates of States Parties, together with their alternates and advisers, representatives appointed to the Executive Council together with their alternates and advisers, the Director-General and the staff of the Organization shall enjoy such privileges and immunities as are necessary in the independent exercise of their functions in connection with the Organization.

50. The legal capacity, privileges, and immunities referred to in this Article shall be defined in agreements between the Organization and the States Parties as well as in an agreement between the Organization and the State in which the headquarters of the Organization is seated. These agreements shall be considered and approved by the Conference pursuant to paragraph 21 (i).

51. Notwithstanding paragraphs 48 and 49, the privileges and immunities enjoyed by the Director-General and the staff of the Technical Secretariat during the conduct of verification activities shall be those set forth in Part II, Section B, of the Verification Annex.

ARTICLE IX

CONSULTATIONS, COOPERATION AND FACT-FINDING

1. States Parties shall consult and cooperate, directly among themselves, or through the Organization or other appropriate international procedures, including procedures within the framework of the United Nations and in accordance with its Charter, on any matter which may be raised relating to the object and purpose, or the implementation of the provisions, of this Convention.
2. Without prejudice to the right of any State Party to request a challenge inspection, States Parties should, whenever possible, first make every effort to clarify and resolve, through exchange of information and consultations among themselves, any matter which may cause doubt about compliance with this Convention, or which gives rise to concerns about a related matter which may be considered ambiguous. A State Party which receives a request from another State Party for clarification of any matter which the requesting State Party believes causes such a doubt or concern shall provide the requesting State Party as soon as possible, but in any case not later than 10 days after the request, with information sufficient to answer the doubt or concern raised along with an explanation of how the information provided resolves the matter. Nothing in this Convention shall affect the right of any two or more States Parties to arrange by mutual consent for inspections or any other procedures among themselves to clarify and resolve any matter which may cause doubt about compliance or gives rise to a concern about a related matter which may be considered ambiguous. Such arrangements shall not affect the rights and obligations of any State Party under other provisions of this Convention.

Procedure for requesting clarification

3. A State Party shall have the right to request the Executive Council to assist in clarifying any situation which may be considered ambiguous or which gives rise to a concern about the possible non-compliance of another State Party with this Convention. The Executive Council shall provide appropriate information in its possession relevant to such a concern.
4. A State Party shall have the right to request the Executive Council to obtain clarification from another State Party on any situation which may be considered ambiguous or which gives rise to a concern about its possible non-compliance with this Convention. In such a case, the following shall apply:
 - (a) The Executive Council shall forward the request for clarification to the State Party concerned through the Director-General not later than 24 hours after its receipt;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(b) The requested State Party shall provide the clarification to the Executive Council as soon as possible, but in any case not later than 10 days after the receipt of the request;

(c) The Executive Council shall take note of the clarification and forward it to the requesting State Party not later than 24 hours after its receipt;

(d) If the requesting State Party deems the clarification to be inadequate, it shall have the right to request the Executive Council to obtain from the requested State Party further clarification;

(e) For the purpose of obtaining further clarification requested under subparagraph (d), the Executive Council may call on the Director-General to establish a group of experts from the Technical Secretariat, or if appropriate staff are not available in the Technical Secretariat, from elsewhere, to examine all available information and data relevant to the situation causing the concern. The group of experts shall submit a factual report to the Executive Council on its findings;

(f) If the requesting State Party considers the clarification obtained under subparagraphs (d) and (e) to be unsatisfactory, it shall have the right to request a special session of the Executive Council in which States Parties involved that are not members of the Executive Council shall be entitled to take part. In such a special session, the Executive Council shall consider the matter and may recommend any measure it deems appropriate to resolve the situation.

5. A State Party shall also have the right to request the Executive Council to clarify any situation which has been considered ambiguous or has given rise to a concern about its possible non-compliance with this Convention. The Executive Council shall respond by providing such assistance as appropriate.

6. The Executive Council shall inform the States Parties about any request for clarification provided in this Article.

7. If the doubt or concern of a State Party about a possible non-compliance has not been resolved within 60 days after the submission of the request for clarification to the Executive Council, or it believes its doubts warrant urgent consideration, notwithstanding its right to request a challenge inspection, it may request a special session of the Conference in accordance with Article VIII, paragraph 12 (c). At such a special session, the Conference shall consider the matter and may recommend any measure it deems appropriate to resolve the situation.

Procedures for challenge inspections

8. Each State Party has the right to request an on-site challenge inspection of any facility or location in the territory or in any other place under the jurisdiction or control of any other State Party for the sole purpose of clarifying and resolving any questions concerning possible non-compliance with the provisions of this Convention, and to have this inspection conducted anywhere without delay by an inspection team designated by the Director-General and in accordance with the Verification Annex.

9. Each State Party is under the obligation to keep the inspection request within the scope of this Convention and to provide in the inspection request all appropriate information on the basis of which a concern has arisen regarding possible non-compliance with this Convention as specified in the Verification Annex. Each State Party shall refrain from unfounded inspection requests, care being taken to avoid abuse. The challenge inspection shall be carried out for the sole purpose of determining facts relating to the possible non-compliance.

10. For the purpose of verifying compliance with the provisions of this Convention, each State Party shall permit the Technical Secretariat to conduct the on-site challenge inspection pursuant to paragraph 8.

11. Pursuant to a request for a challenge inspection of a facility or location, and in accordance with the procedures provided for in the Verification Annex, the inspected State Party shall have:

(a) The right and the obligation to make every reasonable effort to demonstrate its compliance with this Convention and, to this end, to enable the inspection team to fulfil its mandate;

(b) The obligation to provide access within the requested site for the sole purpose of establishing facts relevant to the concern regarding possible non-compliance; and

(c) The right to take measures to protect sensitive installations, and to prevent disclosure of confidential information and data, not related to this Convention.

12. With regard to an observer, the following shall apply:

(a) The requesting State Party may, subject to the agreement of the inspected State Party, send a representative who may be a national either of the requesting State Party or of a third State Party, to observe the conduct of the challenge inspection.

(b) The inspected State Party shall then grant access to the observer in accordance with the Verification Annex.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(c) The inspected State Party shall, as a rule, accept the proposed observer, but if the inspected State Party exercises a refusal, that fact shall be recorded in the final report.

13. The requesting State Party shall present an inspection request for an on-site challenge inspection to the Executive Council and at the same time to the Director-General for immediate processing.

14. The Director-General shall immediately ascertain that the inspection request meets the requirements specified in Part X, paragraph 4, of the Verification Annex, and, if necessary, assist the requesting State Party in filing the inspection request accordingly. When the inspection request fulfils the requirements, preparations for the challenge inspection shall begin.

15. The Director-General shall transmit the inspection request to the inspected State Party not less than 12 hours before the planned arrival of the inspection team at the point of entry.

16. After having received the inspection request, the Executive Council shall take cognizance of the Director-General's actions on the request and shall keep the case under its consideration throughout the inspection procedure. However, its deliberations shall not delay the inspection process.

17. The Executive Council may, not later than 12 hours after having received the inspection request, decide by a three-quarter majority of all its members against carrying out the challenge inspection, if it considers the inspection request to be frivolous, abusive or clearly beyond the scope of this Convention as described in paragraph 8. Neither the requesting nor the inspected State Party shall participate in such a decision. If the Executive Council decides against the challenge inspection, preparations shall be stopped, no further action on the inspection request shall be taken, and the States Parties concerned shall be informed accordingly.

18. The Director-General shall issue an inspection mandate for the conduct of the challenge inspection. The inspection mandate shall be the inspection request referred to in paragraphs 8 and 9 put into operational terms, and shall conform with the inspection request.

19. The challenge inspection shall be conducted in accordance with Part X or, in the case of alleged use, in accordance with Part XI of the Verification Annex. The inspection team shall be guided by the principle of conducting the challenge inspection in the least intrusive manner possible, consistent with the effective and timely accomplishment of its mission.

20. The inspected State Party shall assist the inspection team throughout the challenge inspection and facilitate its task. If the

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

inspected State Party proposes, pursuant to Part X, Section C, of the Verification Annex, arrangements to demonstrate compliance with this Convention, alternative to full and comprehensive access, it shall make every reasonable effort, through consultations with the inspection team, to reach agreement on the modalities for establishing the facts with the aim of demonstrating its compliance.

21. The final report shall contain the factual findings as well as an assessment by the inspection team of the degree and nature of access and cooperation granted for the satisfactory implementation of the challenge inspection. The Director-General shall promptly transmit the final report of the inspection team to the requesting State Party, to the inspected State Party, to the Executive Council and to all other States Parties. The Director-General shall further transmit promptly to the Executive Council the assessments of the requesting and of the inspected States Parties, as well as the views of other States Parties which may be conveyed to the Director-General for that purpose, and then provide them to all States Parties.

22. The Executive Council shall, in accordance with its powers and functions, review the final report of the inspection team as soon as it is presented, and address any concerns as to:

(a) Whether any non-compliance has occurred;

(b) Whether the request had been within the scope of this Convention; and

(c) Whether the right to request a challenge inspection had been abused.

23. If the Executive Council reaches the conclusion, in keeping with its powers and functions, that further action may be necessary with regard to paragraph 22, it shall take the appropriate measures to redress the situation and to ensure compliance with this Convention, including specific recommendations to the Conference. In the case of abuse, the Executive Council shall examine whether the requesting State Party should bear any of the financial implications of the challenge inspection.

24. The requesting State Party and the inspected State Party shall have the right to participate in the review process. The Executive Council shall inform the States Parties and the next session of the Conference of the outcome of the process.

25. If the Executive Council has made specific recommendations to the Conference, the Conference shall consider action in accordance with Article XII.

ARTICLE X

ASSISTANCE AND PROTECTION AGAINST CHEMICAL WEAPONS

1. For the purposes of this Article, "Assistance" means the coordination and delivery to States Parties of protection against chemical weapons, including, *inter alia*, the following: detection equipment and alarm systems; protective equipment; decontamination equipment and decontaminants; medical antidotes and treatments; and advice on any of these protective measures.
2. Nothing in this Convention shall be interpreted as impeding the right of any State Party to conduct research into, develop, produce, acquire, transfer or use means of protection against chemical weapons, for purposes not prohibited under this Convention.
3. Each State Party undertakes to facilitate, and shall have the right to participate in, the fullest possible exchange of equipment, material and scientific and technological information concerning means of protection against chemical weapons.
4. For the purposes of increasing the transparency of national programmes related to protective purposes, each State Party shall provide annually to the Technical Secretariat information on its programme, in accordance with procedures to be considered and approved by the Conference pursuant to Article VIII, paragraph 21 (i).
5. The Technical Secretariat shall establish, not later than 180 days after entry into force of this Convention and maintain, for the use of any requesting State Party, a data bank containing freely available information concerning various means of protection against chemical weapons as well as such information as may be provided by States Parties.

The Technical Secretariat shall also, within the resources available to it, and at the request of a State Party, provide expert advice and assist the State Party in identifying how its programmes for the development and improvement of a protective capacity against chemical weapons could be implemented.
6. Nothing in this Convention shall be interpreted as impeding the right of States Parties to request and provide assistance bilaterally and to conclude individual agreements with other States Parties concerning the emergency procurement of assistance.
7. Each State Party undertakes to provide assistance through the Organization and to this end to elect to take one or more of the following measures:
 - (a) To contribute to the voluntary fund for assistance to be established by the Conference at its first session;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(b) To conclude, if possible not later than 180 days after this Convention enters into force for it, agreements with the Organization concerning the procurement, upon demand, of assistance;

(c) To declare, not later than 180 days after this Convention enters into force for it, the kind of assistance it might provide in response to an appeal by the Organization. If, however, a State Party subsequently is unable to provide the assistance envisaged in its declaration, it is still under the obligation to provide assistance in accordance with this paragraph.

8. Each State Party has the right to request and, subject to the procedures set forth in paragraphs 9, 10 and 11, to receive assistance and protection against the use or threat of use of chemical weapons if it considers that:

(a) Chemical weapons have been used against it;

(b) Riot control agents have been used against it as a method of warfare; or

(c) It is threatened by actions or activities of any State that are prohibited for States Parties by Article I.

9. The request, substantiated by relevant information, shall be submitted to the Director-General, who shall transmit it immediately to the Executive Council and to all States Parties. The Director-General shall immediately forward the request to States Parties which have volunteered, in accordance with paragraphs 7 (b) and (c), to dispatch emergency assistance in case of use of chemical weapons or use of riot control agents as a method of warfare, or humanitarian assistance in case of serious threat of use of chemical weapons or serious threat of use of riot control agents as a method of warfare to the State Party concerned not later than 12 hours after receipt of the request. The Director-General shall initiate, not later than 24 hours after receipt of the request, an investigation in order to provide foundation for further action. He shall complete the investigation within 72 hours and forward a report to the Executive Council. If additional time is required for completion of the investigation, an interim report shall be submitted within the same time-frame. The additional time required for investigation shall not exceed 72 hours. It may, however, be further extended by similar periods. Reports at the end of each additional period shall be submitted to the Executive Council. The investigation shall, as appropriate and in conformity with the request and the information accompanying the request, establish relevant facts related to the request as well as the type and scope of supplementary assistance and protection needed.

10. The Executive Council shall meet not later than 24 hours after receiving an investigation report to consider the situation and shall

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

take a decision by simple majority within the following 24 hours on whether to instruct the Technical Secretariat to provide supplementary assistance. The Technical Secretariat shall immediately transmit to all States Parties and relevant international organizations the investigation report and the decision taken by the Executive Council. When so decided by the Executive Council, the Director-General shall provide assistance immediately. For this purpose, the Director-General may cooperate with the requesting State Party, other States Parties and relevant international organizations. The States Parties shall make the fullest possible efforts to provide assistance.

11. If the information available from the ongoing investigation or other reliable sources would give sufficient proof that there are victims of use of chemical weapons and immediate action is indispensable, the Director-General shall notify all States Parties and shall take emergency measures of assistance, using the resources the Conference has placed at his disposal for such contingencies. The Director-General shall keep the Executive Council informed of actions undertaken pursuant to this paragraph.

ARTICLE XI

ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT

1. The provisions of this Convention shall be implemented in a manner which avoids hampering the economic or technological development of States Parties, and international cooperation in the field of chemical activities for purposes not prohibited under this Convention including the international exchange of scientific and technical information and chemicals and equipment for the production, processing or use of chemicals for purposes not prohibited under this Convention.

2. Subject to the provisions of this Convention and without prejudice to the principles and applicable rules of international law, the States Parties shall:

(a) Have the right, individually or collectively, to conduct research with, to develop, produce, acquire, retain, transfer, and use chemicals;

(b) Undertake to facilitate, and have the right to participate in, the fullest possible exchange of chemicals, equipment and scientific and technical information relating to the development and application of chemistry for purposes not prohibited under this Convention;

(c) Not maintain among themselves any restrictions, including those in any international agreements, incompatible with the obligations undertaken under this Convention, which would restrict or impede trade and the development and promotion of scientific and technological knowledge in the field of chemistry for industrial, agricultural, research, medical, pharmaceutical or other peaceful purposes;

(d) Not use this Convention as grounds for applying any measures other than those provided for, or permitted, under this Convention nor use any other international agreement for pursuing an objective inconsistent with this Convention;

(e) Undertake to review their existing national regulations in the field of trade in chemicals in order to render them consistent with the object and purpose of this Convention.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ARTICLE XII

MEASURES TO REDRESS A SITUATION AND TO ENSURE COMPLIANCE,
INCLUDING SANCTIONS

1. The Conference shall take the necessary measures, as set forth in paragraphs 2, 3 and 4, to ensure compliance with this Convention and to redress and remedy any situation which contravenes the provisions of this Convention. In considering action pursuant to this paragraph, the Conference shall take into account all information and recommendations on the issues submitted by the Executive Council.
2. In cases where a State Party has been requested by the Executive Council to take measures to redress a situation raising problems with regard to its compliance, and where the State Party fails to fulfil the request within the specified time, the Conference may, *inter alia*, upon the recommendation of the Executive Council, restrict or suspend the State Party's rights and privileges under this Convention until it undertakes the necessary action to conform with its obligations under this Convention.
3. In cases where serious damage to the object and purpose of this Convention may result from activities prohibited under this Convention, in particular by Article I, the Conference may recommend collective measures to States Parties in conformity with international law.
4. The Conference shall, in cases of particular gravity, bring the issue, including relevant information and conclusions, to the attention of the United Nations General Assembly and the United Nations Security Council.

ARTICLE XIII

RELATION TO OTHER INTERNATIONAL AGREEMENTS

Nothing in this Convention shall be interpreted as in any way limiting or detracting from the obligations assumed by any State under the Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare, signed at Geneva on 17 June 1925, and under the Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction, signed at London, Moscow and Washington on 10 April 1972.

ARTICLE XIV

SETTLEMENT OF DISPUTES

1. Disputes that may arise concerning the application or the interpretation of this Convention shall be settled in accordance with the relevant provisions of this Convention and in conformity with the provisions of the Charter of the United Nations.
2. When a dispute arises between two or more States Parties, or between one or more States Parties and the Organization, relating to the interpretation or application of this Convention, the parties concerned shall consult together with a view to the expeditious settlement of the dispute by negotiation or by other peaceful means of the parties' choice, including recourse to appropriate organs of this Convention and, by mutual consent, referral to the International Court of Justice in conformity with the Statute of the Court. The States Parties involved shall keep the Executive Council informed of actions being taken.
3. The Executive Council may contribute to the settlement of a dispute by whatever means it deems appropriate, including offering its good offices, calling upon the States Parties to a dispute to start the settlement process of their choice and recommending a time-limit for any agreed procedure.
4. The Conference shall consider questions related to disputes raised by States Parties or brought to its attention by the Executive Council. The Conference shall, as it finds necessary, establish or entrust organs with tasks related to the settlement of these disputes in conformity with Article VIII, paragraph 21 (f).
5. The Conference and the Executive Council are separately empowered, subject to authorization from the General Assembly of the United Nations, to request the International Court of Justice to give an advisory opinion on any legal question arising within the scope of the activities of the Organization. An agreement between the Organization and the United Nations shall be concluded for this purpose in accordance with Article VIII, paragraph 34 (a).
6. This Article is without prejudice to Article IX or to the provisions on measures to redress a situation and to ensure compliance, including sanctions.

ARTICLE XV

AMENDMENTS

1. Any State Party may propose amendments to this Convention. Any State Party may also propose changes, as specified in paragraph 4, to the Annexes of this Convention. Proposals for amendments shall be subject to the procedures in paragraphs 2 and 3. Proposals for changes, as specified in paragraph 4, shall be subject to the procedures in paragraph 5.

2. The text of a proposed amendment shall be submitted to the Director-General for circulation to all States Parties and to the Depository. The proposed amendment shall be considered only by an Amendment Conference. Such an Amendment Conference shall be convened if one third or more of the States Parties notify the Director-General not later than 30 days after its circulation that they support further consideration of the proposal. The Amendment Conference shall be held immediately following a regular session of the Conference unless the requesting States Parties ask for an earlier meeting. In no case shall an Amendment Conference be held less than 60 days after the circulation of the proposed amendment.

3. Amendments shall enter into force for all States Parties 30 days after deposit of the instruments of ratification or acceptance by all the States Parties referred to under subparagraph (b) below:

(a) When adopted by the Amendment Conference by a positive vote of a majority of all States Parties with no State Party casting a negative vote; and

(b) Ratified or accepted by all those States Parties casting a positive vote at the Amendment Conference.

4. In order to ensure the viability and the effectiveness of this Convention, provisions in the Annexes shall be subject to changes in accordance with paragraph 5, if proposed changes are related only to matters of an administrative or technical nature. All changes to the Annex on Chemicals shall be made in accordance with paragraph 5. Sections A and C of the Confidentiality Annex, Part X of the Verification Annex, and those definitions in Part I of the Verification Annex which relate exclusively to challenge inspections, shall not be subject to changes in accordance with paragraph 5.

5. Proposed changes referred to in paragraph 4 shall be made in accordance with the following procedures:

(a) The text of the proposed changes shall be transmitted together with the necessary information to the Director-General. Additional information for the evaluation of the proposal may be provided by any

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

State Party and the Director-General. The Director-General shall promptly communicate any such proposals and information to all States Parties, the Executive Council and the Depositary;

(b) Not later than 60 days after its receipt, the Director-General shall evaluate the proposal to determine all its possible consequences for the provisions of this Convention and its implementation and shall communicate any such information to all States Parties and the Executive Council;

(c) The Executive Council shall examine the proposal in the light of all information available to it, including whether the proposal fulfils the requirements of paragraph 4. Not later than 90 days after its receipt, the Executive Council shall notify its recommendation, with appropriate explanations, to all States Parties for consideration. States Parties shall acknowledge receipt within 10 days;

(d) If the Executive Council recommends to all States Parties that the proposal be adopted, it shall be considered approved if no State Party objects to it within 90 days after receipt of the recommendation. If the Executive Council recommends that the proposal be rejected, it shall be considered rejected if no State Party objects to the rejection within 90 days after receipt of the recommendation;

(e) If a recommendation of the Executive Council does not meet with the acceptance required under subparagraph (d), a decision on the proposal, including whether it fulfils the requirements of paragraph 4, shall be taken as a matter of substance by the Conference at its next session;

(f) The Director-General shall notify all States Parties and the Depositary of any decision under this paragraph;

(g) Changes approved under this procedure shall enter into force for all States Parties 180 days after the date of notification by the Director-General of their approval unless another time period is recommended by the Executive Council or decided by the Conference.

ARTICLE XVI

DURATION AND WITHDRAWAL

1. This Convention shall be of unlimited duration.
2. Each State Party shall, in exercising its national sovereignty, have the right to withdraw from this Convention if it decides that extraordinary events, related to the subject-matter of this Convention, have jeopardized the supreme interests of its country. It shall give notice of such withdrawal 90 days in advance to all other States Parties, the Executive Council, the Depositary and the United Nations Security Council. Such notice shall include a statement of the extraordinary events it regards as having jeopardized its supreme interests.
3. The withdrawal of a State Party from this Convention shall not in any way affect the duty of States to continue fulfilling the obligations assumed under any relevant rules of international law, particularly the Geneva Protocol of 1925.

ARTICLE XVII

STATUS OF THE ANNEXES

The Annexes form an integral part of this Convention. Any reference to this Convention includes the Annexes.

ARTICLE XVIII

SIGNATURE

This Convention shall be open for signature for all States before its entry into force.

ARTICLE XIX

RATIFICATION

This Convention shall be subject to ratification by States Signatories according to their respective constitutional processes.

ARTICLE XX

ACCESSION

Any State which does not sign this Convention before its entry into force may accede to it at any time thereafter.

ARTICLE XXI

ENTRY INTO FORCE

1. This Convention shall enter into force 180 days after the date of the deposit of the 65th instrument of ratification, but in no case earlier than two years after its opening for signature.
2. For States whose instruments of ratification or accession are deposited subsequent to the entry into force of this Convention, it shall enter into force on the 30th day following the date of deposit of their instrument of ratification or accession.

ARTICLE XXII

RESERVATIONS

The Articles of this Convention shall not be subject to reservations. The Annexes of this Convention shall not be subject to reservations incompatible with its object and purpose.

ARTICLE XXIII

DEPOSITARY

The Secretary-General of the United Nations is hereby designated as the Depositary of this Convention and shall, inter alia:

(a) Promptly inform all signatory and acceding States of the date of each signature, the date of deposit of each instrument of ratification or accession and the date of the entry into force of this Convention, and of the receipt of other notices;

(b) Transmit duly certified copies of this Convention to the Governments of all signatory and acceding States; and

(c) Register this Convention pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.

ARTICLE XXIV

AUTHENTIC TEXTS

This Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized to that effect, have signed this Convention.

Done at Paris on the thirteenth day of January, one thousand nine hundred and ninety-three.

ANNEX ON CHEMICALS

CONTENTS

| | <u>Page</u> |
|--|-------------|
| A. GUIDELINES FOR SCHEDULES OF CHEMICALS | 48 |
| B. SCHEDULES OF CHEMICALS | 50 |

A. GUIDELINES FOR SCHEDULES OF CHEMICALS

Guidelines for Schedule 1

1. The following criteria shall be taken into account in considering whether a toxic chemical or precursor should be included in Schedule 1:

(a) It has been developed, produced, stockpiled or used as a chemical weapon as defined in Article II;

(b) It poses otherwise a high risk to the object and purpose of this Convention by virtue of its high potential for use in activities prohibited under this Convention because one or more of the following conditions are met:

- (i) It possesses a chemical structure closely related to that of other toxic chemicals listed in Schedule 1, and has, or can be expected to have, comparable properties;
- (ii) It possesses such lethal or incapacitating toxicity as well as other properties that would enable it to be used as a chemical weapon;
- (iii) It may be used as a precursor in the final single technological stage of production of a toxic chemical listed in Schedule 1, regardless of whether this stage takes place in facilities, in munitions or elsewhere;

(c) It has little or no use for purposes not prohibited under this Convention.

Guidelines for Schedule 2

2. The following criteria shall be taken into account in considering whether a toxic chemical not listed in Schedule 1 or a precursor to a Schedule 1 chemical or to a chemical listed in Schedule 2, part A, should be included in Schedule 2:

(a) It poses a significant risk to the object and purpose of this Convention because it possesses such lethal or incapacitating toxicity as well as other properties that could enable it to be used as a chemical weapon;

(b) It may be used as a precursor in one of the chemical reactions at the final stage of formation of a chemical listed in Schedule 1 or Schedule 2, part A;

(c) It poses a significant risk to the object and purpose of this Convention by virtue of its importance in the production of a chemical listed in Schedule 1 or Schedule 2, part A;

(d) It is not produced in large commercial quantities for purposes not prohibited under this Convention.

Guidelines for Schedule 3

3. The following criteria shall be taken into account in considering whether a toxic chemical or precursor, not listed in other Schedules, should be included in Schedule 3:

(a) It has been produced, stockpiled or used as a chemical weapon;

(b) It poses otherwise a risk to the object and purpose of this Convention because it possesses such lethal or incapacitating toxicity as well as other properties that might enable it to be used as a chemical weapon;

(c) It poses a risk to the object and purpose of this Convention by virtue of its importance in the production of one or more chemicals listed in Schedule 1 or Schedule 2, part B;

(d) It may be produced in large commercial quantities for purposes not prohibited under this Convention.

B. SCHEDULES OF CHEMICALS

The following Schedules list toxic chemicals and their precursors. For the purpose of implementing this Convention, these Schedules identify chemicals for the application of verification measures according to the provisions of the Verification Annex. Pursuant to Article II, subparagraph 1 (a), these Schedules do not constitute a definition of chemical weapons.

(Whenever reference is made to groups of dialkylated chemicals, followed by a list of alkyl groups in parentheses, all chemicals possible by all possible combinations of alkyl groups listed in the parentheses are considered as listed in the respective Schedule as long as they are not explicitly exempted. A chemical marked "*" on Schedule 2, part A, is subject to special thresholds for declaration and verification, as specified in Part VII of the Verification Annex.)

Schedule 1

| | (CAS registry number) |
|--|-----------------------|
| A. Toxic chemicals: | |
| (1) O-Alkyl ($\leq C_{10}$, incl. cycloalkyl) alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-phosphonofluoridates | |
| e.g. Sarin: O-Isopropyl methylphosphonofluoridate | (107-44-8) |
| Soman: O-Pinacolyl methylphosphonofluoridate | (96-64-0) |
| (2) O-Alkyl ($\leq C_{10}$, incl. cycloalkyl) N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphoramidocyanidates | |
| e.g. Tabun: O-Ethyl N,N-dimethyl phosphoramidocyanidate | (77-81-6) |
| (3) O-Alkyl (H or $\leq C_{10}$, incl. cycloalkyl) S-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethyl alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonothiolates and corresponding alkylated or protonated salts | |
| e.g. VX: O-Ethyl S-2-diisopropylaminoethyl methyl phosphonothiolate | (50782-69-9) |

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(4) Sulfur mustards:

| | |
|---|---------------|
| 2-Chloroethylchloromethylsulfide | (2625-76-5) |
| Mustard gas: Bis(2-chloroethyl)sulfide | (505-60-2) |
| Bis(2-chloroethylthio)methane | (63869-13-6) |
| Sesquimustard: 1,2-Bis(2-chloroethylthio)ethane | (3563-36-8) |
| 1,3-Bis(2-chloroethylthio)-n-propane | (63905-10-2) |
| 1,4-Bis(2-chloroethylthio)-n-butane | (142868-93-7) |
| 1,5-Bis(2-chloroethylthio)-n-pentane | (142868-94-8) |
| Bis(2-chloroethylthiomethyl)ether | (63918-90-1) |
| O-Mustard: Bis(2-chloroethylthioethyl)ether | (63918-89-8) |

(5) Lewisites:

| | |
|--|--------------|
| Lewisite 1: 2-Chlorovinylchloroarsine | (541-25-3) |
| Lewisite 2: Bis(2-chlorovinyl)chloroarsine | (40334-69-8) |
| Lewisite 3: Tris(2-chlorovinyl)arsine | (40334-70-1) |

(6) Nitrogen mustards:

| | |
|------------------------------------|------------|
| HN1: Bis(2-chloroethyl)ethylamine | (538-07-8) |
| HN2: Bis(2-chloroethyl)methylamine | (51-75-2) |
| HN3: Tris(2-chloroethyl)amine | (555-77-1) |

(7) Saxitoxin (35523-89-8)

(8) Ricin (9009-86-3)

B. Precursors:

(9) Alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonyl difluorides

e.g. DF: Methylphosphonyldifluoride (676-99-3)

(10) O-Alkyl (H or $\leq C_{10}$, incl. cycloalkyl) O-2-dialkyl
(Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethyl alkyl
(Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonites
and corresponding alkylated or protonated saltse.g. QL: O-Ethyl O-2-diisopropylaminoethyl
methylphosphonite (57856-11-8)

(11) Chlorosarin: O-Isopropyl methylphosphonochloridate (1445-76-7)

(12) Chlorosoman: O-Pinacolyl methylphosphonochloridate (7040-57-5)

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Schedule 2

A. Toxic chemicals:

- (1) Amiton: O,O-Diethyl S-[2-(diethylamino)ethyl] phosphorothiolate (78-53-5)
and corresponding alkylated or protonated salts
- (2) PFIB: 1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-(trifluoromethyl)-1-propene (382-21-8)
- (3) BZ: 3-Quinuclidinyl benzilate (*) (6581-06-2)

B. Precursors:

- (4) Chemicals, except for those listed in Schedule 1, containing a phosphorus atom to which is bonded one methyl, ethyl or propyl (normal or iso) group but not further carbon atoms,

e.g. Methylphosphonyl dichloride (676-97-1)
Dimethyl methylphosphonate (756-79-6)
- Exemption: Fonofos: O-Ethyl S-phenyl ethylphosphonothiolothionate (944-22-9)
- (5) N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphoramidic dihalides
- (6) Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-phosphoramidates
- (7) Arsenic trichloride (7784-34-1)
- (8) 2,2-Diphenyl-2-hydroxyacetic acid (76-93-7)
- (9) Quinuclidin -3-ol (1619-34-7)
- (10) N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) aminoethyl-2-chlorides and corresponding protonated salts
- (11) N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) aminoethane-2-ols and corresponding protonated salts
- Exemptions: N,N-Dimethylaminoethanol (108-01-0)
and corresponding protonated salts
N,N-Diethylaminoethanol (100-37-8)
and corresponding protonated salts

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (12) N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) aminoethane-2-thiols
and corresponding protonated salts
- (13) Thiodiglycol: Bis(2-hydroxyethyl)sulfide (111-48-8)
- (14) Pinacolyl alcohol: 3,3-Dimethylbutan -2-ol (464-07-3)

Schedule 3

A. Toxic chemicals:

- (1) Phosgene: Carbonyl dichloride (75-44-5)
- (2) Cyanogen chloride (506-77-4)
- (3) Hydrogen cyanide (74-90-8)
- (4) Chloropicrin: Trichloronitromethane (76-06-2)

B. Precursors:

- (5) Phosphorus oxychloride (10025-87-3)
- (6) Phosphorus trichloride (7719-12-2)
- (7) Phosphorus pentachloride (10026-13-8)
- (8) Trimethyl phosphite (121-45-9)
- (9) Triethyl phosphite (122-52-1)
- (10) Dimethyl phosphite (868-85-9)
- (11) Diethyl phosphite (762-04-9)
- (12) Sulfur monochloride (10025-67-9)
- (13) Sulfur dichloride (10545-99-0)
- (14) Thionyl chloride (7719-09-7)
- (15) Ethyldiethanolamine (139-87-7)
- (16) Methyl-diethanolamine (105-59-9)
- (17) Triethanolamine (102-71-6)

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ANNEX ON IMPLEMENTATION AND VERIFICATION
("VERIFICATION ANNEX")

CONTENTS

| | <u>Page</u> |
|--|-------------|
| PART I: DEFINITIONS | 61 |
| PART II: GENERAL RULES OF VERIFICATION | |
| A. DESIGNATION OF INSPECTORS AND INSPECTION ASSISTANTS | 66 |
| B. PRIVILEGES AND IMMUNITIES | 67 |
| C. STANDING ARRANGEMENTS | 69 |
| Points of entry | 69 |
| Arrangements for use of non-scheduled aircraft | 70 |
| Administrative arrangements | 71 |
| Approved equipment | 71 |
| D. PRE-INSPECTION ACTIVITIES | 72 |
| Notification | 72 |
| Entry into the territory of the inspected State Party or Host State and transfer to the inspection site . | 73 |
| Pre-inspection briefing | 73 |
| E. CONDUCT OF INSPECTIONS | 73 |
| General rules | 73 |
| Safety | 74 |
| Communications | 74 |
| Inspection team and inspected State Party rights | 74 |
| Collection, handling and analysis of samples..... | 75 |
| Extension of inspection duration | 77 |
| Debriefing | 77 |
| F. DEPARTURE | 77 |
| G. REPORTS | 77 |
| H. APPLICATION OF GENERAL PROVISIONS | 78 |

CONTENTS (continued)

| | <u>Page</u> |
|---|-------------|
| PART III: GENERAL PROVISIONS FOR VERIFICATION MEASURES PURSUANT TO ARTICLES IV, V AND VI, PARAGRAPH 3 | |
| A. INITIAL INSPECTIONS AND FACILITY AGREEMENTS | 79 |
| B. STANDING ARRANGEMENTS | 80 |
| C. PRE-INSPECTION ACTIVITIES | 81 |
| PART IV (A): DESTRUCTION OF CHEMICAL WEAPONS AND ITS VERIFICATION PURSUANT TO ARTICLE IV | |
| A. DECLARATIONS | 82 |
| Chemical weapons | 82 |
| Declarations of chemical weapons pursuant to Article III, paragraph 1 (a) (iii) | 84 |
| Declarations of past transfers and receipts | 84 |
| Submission of the general plan for destruction of chemical weapons | 85 |
| B. MEASURES TO SECURE THE STORAGE FACILITY AND STORAGE FACILITY PREPARATION | 85 |
| C. DESTRUCTION | 86 |
| Principles and methods for destruction of chemical weapons | 86 |
| Order of destruction | 86 |
| Modification of intermediate destruction deadlines .. | 88 |
| Extension of the deadline for completion of destruction | 89 |
| Detailed annual plans for destruction | 90 |
| Annual reports on destruction | 92 |
| D. VERIFICATION | 92 |
| Verification of declarations of chemical weapons through on-site inspection | 92 |
| Systematic verification of storage facilities | 92 |
| Inspections and visits | 93 |
| Systematic verification of the destruction of chemical weapons | 94 |
| Chemical weapons storage facilities at chemical weapons destruction facilities | 97 |
| Systematic on-site verification measures at chemical weapons destruction facilities | 97 |

CONTENTS (continued)

| | <u>Page</u> |
|--|-------------|
| PART IV (B): OLD CHEMICAL WEAPONS AND ABANDONED CHEMICAL WEAPONS | |
| A. GENERAL | 99 |
| B. REGIME FOR OLD CHEMICAL WEAPONS | 99 |
| C. REGIME FOR ABANDONED CHEMICAL WEAPONS | 100 |
| PART V: DESTRUCTION OF CHEMICAL WEAPONS PRODUCTION FACILITIES AND ITS VERIFICATION PURSUANT TO ARTICLE V | |
| A. DECLARATIONS | 103 |
| Declarations of chemical weapons production facilities | 103 |
| Declarations of chemical weapons production facilities pursuant to Article III, paragraph 1 (c) (iii) | 105 |
| Declarations of past transfers and receipts | 105 |
| Submission of general plans for destruction | 106 |
| Submission of annual plans for destruction and annual reports on destruction | 106 |
| B. DESTRUCTION | 107 |
| General principles for destruction of chemical weapons production facilities | 107 |
| Principles and methods for closure of a chemical weapons production facility | 107 |
| Technical maintenance of chemical weapons production facilities prior to their destruction | 108 |
| Principles and methods for temporary conversion of chemical weapons production facilities into chemical weapons destruction facilities | 108 |
| Principles and methods related to destruction of a chemical weapons production facility | 110 |
| Order of destruction | 110 |
| Detailed plans for destruction | 111 |
| Review of detailed plans | 113 |
| C. VERIFICATION | 114 |
| Verification of declarations of chemical weapons production facilities through on-site inspection .. | 114 |

CONTENTS (continued)

| | <u>Page</u> |
|---|-------------|
| C. VERIFICATION (continued) | |
| Systematic verification of chemical weapons production facilities and cessation of their activities | 115 |
| Verification of destruction of chemical weapons production facilities | 116 |
| Verification of temporary conversion of a chemical weapons production facility into a chemical weapons destruction facility | 116 |
| D. CONVERSION OF CHEMICAL WEAPONS PRODUCTION FACILITIES TO PURPOSES NOT PROHIBITED UNDER THIS CONVENTION | 117 |
| Procedures for requesting conversion | 117 |
| Actions pending a decision | 119 |
| Conditions for conversion | 120 |
| Decisions by the Executive Council and the Conference | 120 |
| Detailed plans for conversion | 121 |
| Review of detailed plans | 122 |
| PART VI: ACTIVITIES NOT PROHIBITED UNDER THIS CONVENTION IN ACCORDANCE WITH ARTICLE VI: | |
| REGIME FOR SCHEDULE 1 CHEMICALS AND FACILITIES RELATED TO SUCH CHEMICALS | |
| A. GENERAL PROVISIONS | 124 |
| B. TRANSFERS | 124 |
| C. PRODUCTION | 125 |
| General principles for production | 125 |
| Single small-scale facility | 125 |
| Other facilities | 125 |
| D. DECLARATIONS | 126 |
| Single small-scale facility | 126 |
| Other facilities referred to in paragraphs 10 and 11 | 127 |
| E. VERIFICATION | 129 |
| Single small-scale facility | 129 |
| Other facilities referred to in paragraphs 10 and 11 | 129 |

CONTENTS (continued)

| | <u>Page</u> |
|--|-------------|
| PART VII: ACTIVITIES NOT PROHIBITED UNDER THIS CONVENTION IN ACCORDANCE WITH ARTICLE VI: | |
| REGIME FOR SCHEDULE 2 CHEMICALS AND FACILITIES RELATED TO SUCH CHEMICALS | |
| A. DECLARATIONS | 131 |
| Declarations of aggregate national data | 131 |
| Declarations of plant sites producing, processing or consuming Schedule 2 chemicals | 131 |
| Declarations on past production of Schedule 2 chemicals for chemical weapons purposes | 133 |
| Information to States Parties | 134 |
| B. VERIFICATION | 134 |
| General | 134 |
| Inspection aims | 135 |
| Initial inspections | 135 |
| Inspections | 136 |
| Inspection procedures | 136 |
| Notification of inspection | 137 |
| C. TRANSFERS TO STATES NOT PARTY TO THIS CONVENTION | 138 |
| PART VIII: ACTIVITIES NOT PROHIBITED UNDER THIS CONVENTION IN ACCORDANCE WITH ARTICLE VI: | |
| REGIME FOR SCHEDULE 3 CHEMICALS AND FACILITIES RELATED TO SUCH CHEMICALS | |
| A. DECLARATIONS | 139 |
| Declarations of aggregate national data | 139 |
| Declarations of plant sites producing Schedule 3 chemicals | 139 |
| Declarations on past production of Schedule 3 chemicals for chemical weapons purposes | 141 |
| Information to States Parties | 141 |
| B. VERIFICATION | 141 |
| General | 141 |
| Inspection aims | 142 |
| Inspection procedures | 142 |
| Notification of inspection | 143 |
| C. TRANSFERS TO STATES NOT PARTY TO THIS CONVENTION | 144 |

CONTENTS (continued)

| | <u>Page</u> |
|---|-------------|
| PART IX: ACTIVITIES NOT PROHIBITED UNDER THIS CONVENTION IN ACCORDANCE WITH ARTICLE VI: | |
| REGIME FOR OTHER CHEMICAL PRODUCTION FACILITIES | |
| A. DECLARATIONS | 145 |
| List of other chemical production facilities | 145 |
| Assistance by the Technical Secretariat | 146 |
| Information to States Parties | 146 |
| B. VERIFICATION | 146 |
| General | 146 |
| Inspection aims | 147 |
| Inspection procedures | 147 |
| Notification of inspection | 148 |
| C. IMPLEMENTATION AND REVIEW OF SECTION B | 148 |
| Implementation | 148 |
| Review | 149 |
| PART X: CHALLENGE INSPECTIONS PURSUANT TO ARTICLE IX | |
| A. DESIGNATION AND SELECTION OF INSPECTORS AND INSPECTION ASSISTANTS | 150 |
| B. PRE-INSPECTION ACTIVITIES | 150 |
| Notification | 150 |
| Entry into the territory of the inspected State Party or the Host State | 152 |
| Alternative determination of final perimeter | 153 |
| Verification of location | 154 |
| Securing the site, exit monitoring | 154 |
| Pre-inspection briefing and inspection plan | 155 |
| Perimeter activities | 156 |
| C. CONDUCT OF INSPECTIONS | 156 |
| General rules | 156 |
| Managed access | 158 |
| Observer | 159 |
| Duration of inspection | 160 |

CONTENTS (continued)

| | <u>Page</u> |
|---|-------------|
| D. POST-INSPECTION ACTIVITIES | 160 |
| Departure | 160 |
| Reports | 160 |
| PART XI: INVESTIGATIONS IN CASES OF ALLEGED USE OF CHEMICAL WEAPONS | |
| A. GENERAL | 162 |
| B. PRE-INSPECTION ACTIVITIES | 162 |
| Request for an investigation | 162 |
| Notification | 162 |
| Assignment of inspection team | 163 |
| Dispatch of inspection team | 163 |
| Briefings | 163 |
| C. CONDUCT OF INSPECTIONS | 164 |
| Access | 164 |
| Sampling | 164 |
| Extension of inspection site | 164 |
| Extension of inspection duration | 165 |
| Interviews | 165 |
| D. REPORTS | 165 |
| Procedures | 165 |
| Contents | 165 |
| E. STATES NOT PARTY TO THIS CONVENTION..... | 166 |

PART I

DEFINITIONS

1. "Approved Equipment" means the devices and instruments necessary for the performance of the inspection team's duties that have been certified by the Technical Secretariat in accordance with regulations prepared by the Technical Secretariat pursuant to Part II, paragraph 27 of this Annex. Such equipment may also refer to the administrative supplies or recording materials that would be used by the inspection team.

2. "Building" as referred to in the definition of chemical weapons production facility in Article II comprises specialized buildings and standard buildings.

(a) "Specialized Building" means:

(i) Any building, including underground structures, containing specialized equipment in a production or filling configuration;

(ii) Any building, including underground structures, which has distinctive features which distinguish it from buildings normally used for chemical production or filling activities not prohibited under this Convention.

(b) "Standard Building" means any building, including underground structures, constructed to prevailing industry standards for facilities not producing any chemical specified in Article II, paragraph 8 (a) (i), or corrosive chemicals.

3. "Challenge Inspection" means the inspection of any facility or location in the territory or in any other place under the jurisdiction or control of a State Party requested by another State Party pursuant to Article IX, paragraphs 8 to 25.

4. "Discrete Organic Chemical" means any chemical belonging to the class of chemical compounds consisting of all compounds of carbon except for its oxides, sulfides and metal carbonates, identifiable by chemical name, by structural formula, if known, and by Chemical Abstracts Service registry number, if assigned.

5. "Equipment" as referred to in the definition of chemical weapons production facility in Article II comprises specialized equipment and standard equipment.

(a) "Specialized Equipment" means:

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (i) The main production train, including any reactor or equipment for product synthesis, separation or purification, any equipment used directly for heat transfer in the final technological stage, such as in reactors or in product separation, as well as any other equipment which has been in contact with any chemical specified in Article II, paragraph 8 (a) (i), or would be in contact with such a chemical if the facility were operated;
 - (ii) Any chemical weapon filling machines;
 - (iii) Any other equipment specially designed, built or installed for the operation of the facility as a chemical weapons production facility, as distinct from a facility constructed according to prevailing commercial industry standards for facilities not producing any chemical specified in Article II, paragraph 8 (a) (i), or corrosive chemicals, such as: equipment made of high-nickel alloys or other special corrosion-resistant material; special equipment for waste control, waste treatment, air filtering, or solvent recovery; special containment enclosures and safety shields; non-standard laboratory equipment used to analyse toxic chemicals for chemical weapons purposes; custom-designed process control panels; or dedicated spares for specialized equipment.
- (b) "Standard Equipment" means:
- (i) Production equipment which is generally used in the chemical industry and is not included in the types of specialized equipment;
 - (ii) Other equipment commonly used in the chemical industry, such as: fire-fighting equipment; guard and security/safety surveillance equipment; medical facilities, laboratory facilities; or communications equipment.

6. "Facility" in the context of Article VI means any of the industrial sites as defined below ("plant site", "plant" and "unit").

(a) "Plant Site" (Works, Factory) means the local integration of one or more plants, with any intermediate administrative levels, which are under one operational control, and includes common infrastructure, such as:

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (i) Administration and other offices;
- (ii) Repair and maintenance shops;
- (iii) Medical centre;
- (iv) Utilities;
- (v) Central analytical laboratory;
- (vi) Research and development laboratories;
- (vii) Central effluent and waste treatment area; and
- (viii) Warehouse storage.

(b) "Plant" (Production facility, Workshop) means a relatively self-contained area, structure or building containing one or more units with auxiliary and associated infrastructure, such as:

- (i) Small administrative section;
- (ii) Storage/handling areas for feedstock and products;
- (iii) Effluent/waste handling/treatment area;
- (iv) Control/analytical laboratory;
- (v) First aid service/related medical section; and
- (vi) Records associated with the movement into, around and from the site, of declared chemicals and their feedstock or product chemicals formed from them, as appropriate.

(c) "Unit" (Production unit, Process unit) means the combination of those items of equipment, including vessels and vessel set up, necessary for the production, processing or consumption of a chemical.

7. "Facility Agreement" means an agreement or arrangement between a State Party and the Organization relating to a specific facility subject to on-site verification pursuant to Articles IV, V and VI.

8. "Host State" means the State on whose territory lie facilities or areas of another State, Party to this Convention, which are subject to inspection under this Convention.

9. "In-Country Escort" means individuals specified by the inspected State Party and, if appropriate, by the Host State, if they so wish, to accompany and assist the inspection team during the in-country period.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

10. "In-Country Period" means the period from the arrival of the inspection team at a point of entry until its departure from the State at a point of entry.

11. "Initial Inspection" means the first on-site inspection of facilities to verify declarations submitted pursuant to Articles III, IV, V and VI and this Annex.

12. "Inspected State Party" means the State Party on whose territory or in any other place under its jurisdiction or control an inspection pursuant to this Convention takes place, or the State Party whose facility or area on the territory of a Host State is subject to such an inspection; it does not, however, include the State Party specified in Part II, paragraph 21 of this Annex.

13. "Inspection Assistant" means an individual designated by the Technical Secretariat as set forth in Part II, Section A, of this Annex to assist inspectors in an inspection or visit, such as medical, security and administrative personnel and interpreters.

14. "Inspection Mandate" means the instructions issued by the Director-General to the inspection team for the conduct of a particular inspection.

15. "Inspection Manual" means the compilation of additional procedures for the conduct of inspections developed by the Technical Secretariat.

16. "Inspection Site" means any facility or area at which an inspection is carried out and which is specifically defined in the respective facility agreement or inspection request or mandate or inspection request as expanded by the alternative or final perimeter.

17. "Inspection Team" means the group of inspectors and inspection assistants assigned by the Director-General to conduct a particular inspection.

18. "Inspector" means an individual designated by the Technical Secretariat according to the procedures as set forth in Part II, Section A, of this Annex, to carry out an inspection or visit in accordance with this Convention.

19. "Model Agreement" means a document specifying the general form and content for an agreement concluded between a State Party and the Organization for fulfilling the verification provisions specified in this Annex.

20. "Observer" means a representative of a requesting State Party or a third State Party to observe a challenge inspection.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

21. "Perimeter" in case of challenge inspection means the external boundary of the inspection site, defined by either geographic coordinates or description on a map.

(a) "Requested Perimeter" means the inspection site perimeter as specified in conformity with Part X, paragraph 8, of this Annex;

(b) "Alternative Perimeter" means the inspection site perimeter as specified, alternatively to the requested perimeter, by the inspected State Party; it shall conform to the requirements specified in Part X, paragraph 17, of this Annex;

(c) "Final Perimeter" means the final inspection site perimeter as agreed in negotiations between the inspection team and the inspected State Party, in accordance with Part X, paragraphs 16 to 21, of this Annex;

(d) "Declared Perimeter" means the external boundary of the facility declared pursuant to Articles III, IV, V and VI.

22. "Period of Inspection", for the purposes of Article IX, means the period of time from provision of access to the inspection team to the inspection site until its departure from the inspection site, exclusive of time spent on briefings before and after the verification activities.

23. "Period of Inspection", for the purposes of Articles IV, V and VI, means the period of time from arrival of the inspection team at the inspection site until its departure from the inspection site, exclusive of time spent on briefings before and after the verification activities.

24. "Point of Entry"/"Point of Exit" means a location designated for the in-country arrival of inspection teams for inspections pursuant to this Convention or for their departure after completion of their mission.

25. "Requesting State Party" means a State Party which has requested a challenge inspection pursuant to Article IX.

26. "Tonne" means metric ton, i.e. 1,000 kg.

PART II

GENERAL RULES OF VERIFICATION

A. DESIGNATION OF INSPECTORS AND INSPECTION ASSISTANTS

1. Not later than 30 days after entry into force of this Convention the Technical Secretariat shall communicate, in writing, to all States Parties the names, nationalities and ranks of the inspectors and inspection assistants proposed for designation, as well as a description of their qualifications and professional experiences.

2. Each State Party shall immediately acknowledge receipt of the list of inspectors and inspection assistants, proposed for designation communicated to it. The State Party shall inform the Technical Secretariat in writing of its acceptance of each inspector and inspection assistant, not later than 30 days after acknowledgement of receipt of the list. Any inspector and inspection assistant included in this list shall be regarded as designated unless a State Party, not later than 30 days after acknowledgement of receipt of the list, declares its non-acceptance in writing. The State Party may include the reason for the objection.

In the case of non-acceptance, the proposed inspector or inspection assistant shall not undertake or participate in verification activities on the territory or in any other place under the jurisdiction or control of the State Party which has declared its non-acceptance. The Technical Secretariat shall, as necessary, submit further proposals in addition to the original list.

3. Verification activities under this Convention shall only be performed by designated inspectors and inspection assistants.

4. Subject to the provisions of paragraph 5, a State Party has the right at any time to object to an inspector or inspection assistant who has already been designated. It shall notify the Technical Secretariat of its objection in writing and may include the reason for the objection. Such objection shall come into effect 30 days after receipt by the Technical Secretariat. The Technical Secretariat shall immediately inform the State Party concerned of the withdrawal of the designation of the inspector or inspection assistant.

5. A State Party that has been notified of an inspection shall not seek to have removed from the inspection team for that inspection any of the designated inspectors or inspection assistants named in the inspection team list.

6. The number of inspectors or inspection assistants accepted by and designated to a State Party must be sufficient to allow for availability and rotation of appropriate numbers of inspectors and inspection assistants.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7. If, in the opinion of the Director-General, the non-acceptance of proposed inspectors or inspection assistants impedes the designation of a sufficient number of inspectors or inspection assistants or otherwise hampers the effective fulfilment of the tasks of the Technical Secretariat, the Director-General shall refer the issue to the Executive Council.

8. Whenever amendments to the above-mentioned lists of inspectors and inspection assistants are necessary or requested, replacement inspectors and inspection assistants shall be designated in the same manner as set forth with respect to the initial list.

9. The members of the inspection team carrying out an inspection of a facility of a State Party located on the territory of another State Party shall be designated in accordance with the procedures set forth in this Annex as applied both to the inspected State Party and the Host State Party.

B. PRIVILEGES AND IMMUNITIES

10. Each State Party shall, not later than 30 days after acknowledgement of receipt of the list of inspectors and inspection assistants or of changes thereto, provide multiple entry/exit and/or transit visas and other such documents to enable each inspector or inspection assistant to enter and to remain on the territory of that State Party for the purpose of carrying out inspection activities. These documents shall be valid for at least two years after their provision to the Technical Secretariat.

11. To exercise their functions effectively, inspectors and inspection assistants shall be accorded privileges and immunities as set forth in subparagraphs (a) to (i). Privileges and immunities shall be granted to members of the inspection team for the sake of this Convention and not for the personal benefit of the individuals themselves. Such privileges and immunities shall be accorded to them for the entire period between arrival on and departure from the territory of the inspected State Party or Host State, and thereafter with respect to acts previously performed in the exercise of their official functions.

(a) The members of the inspection team shall be accorded the inviolability enjoyed by diplomatic agents pursuant to Article 29 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961.

(b) The living quarters and office premises occupied by the inspection team carrying out inspection activities pursuant to this Convention shall be accorded the inviolability and protection accorded to the premises of diplomatic agents pursuant to Article 30, paragraph 1, of the Vienna Convention on Diplomatic Relations.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(c) The papers and correspondence, including records, of the inspection team shall enjoy the inviolability accorded to all papers and correspondence of diplomatic agents pursuant to Article 30, paragraph 2, of the Vienna Convention on Diplomatic Relations. The inspection team shall have the right to use codes for their communications with the Technical Secretariat.

(d) Samples and approved equipment carried by members of the inspection team shall be inviolable subject to provisions contained in this Convention and exempt from all customs duties. Hazardous samples shall be transported in accordance with relevant regulations.

(e) The members of the inspection team shall be accorded the immunities accorded to diplomatic agents pursuant to Article 31, paragraphs 1, 2 and 3, of the Vienna Convention on Diplomatic Relations.

(f) The members of the inspection team carrying out prescribed activities pursuant to this Convention shall be accorded the exemption from dues and taxes accorded to diplomatic agents pursuant to Article 34 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations.

(g) The members of the inspection team shall be permitted to bring into the territory of the inspected State Party or Host State Party, without payment of any customs duties or related charges, articles for personal use, with the exception of articles the import or export of which is prohibited by law or controlled by quarantine regulations.

(h) The members of the inspection team shall be accorded the same currency and exchange facilities as are accorded to representatives of foreign Governments on temporary official missions.

(i) The members of the inspection team shall not engage in any professional or commercial activity for personal profit on the territory of the inspected State Party or the Host State.

12. When transiting the territory of non-inspected States Parties, the members of the inspection team shall be accorded the privileges and immunities enjoyed by diplomatic agents pursuant to Article 40, paragraph 1, of the Vienna Convention on Diplomatic Relations. Papers and correspondence, including records, and samples and approved equipment, carried by them, shall be accorded the privileges and immunities set forth in paragraph 11 (c) and (d).

13. Without prejudice to their privileges and immunities the members of the inspection team shall be obliged to respect the laws and regulations of the inspected State Party or Host State and, to the extent that is consistent with the inspection mandate, shall be obliged not to interfere in the internal affairs of that State. If the inspected State Party or Host State Party considers that there has been an abuse of privileges and immunities specified in this Annex, consultations shall

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

be held between the State Party and the Director-General to determine whether such an abuse has occurred and, if so determined, to prevent a repetition of such an abuse.

14. The immunity from jurisdiction of members of the inspection team may be waived by the Director-General in those cases when the Director-General is of the opinion that immunity would impede the course of justice and that it can be waived without prejudice to the implementation of the provisions of this Convention. Waiver must always be express.

15. Observers shall be accorded the same privileges and immunities accorded to inspectors pursuant to this section, except for those accorded pursuant to paragraph 11 (d).

C. STANDING ARRANGEMENTS

Points of entry

16. Each State Party shall designate the points of entry and shall supply the required information to the Technical Secretariat not later than 30 days after this Convention enters into force for it. These points of entry shall be such that the inspection team can reach any inspection site from at least one point of entry within 12 hours. Locations of points of entry shall be provided to all States Parties by the Technical Secretariat.

17. Each State Party may change the points of entry by giving notice of such change to the Technical Secretariat. Changes shall become effective 30 days after the Technical Secretariat receives such notification to allow appropriate notification to all States Parties.

18. If the Technical Secretariat considers that there are insufficient points of entry for the timely conduct of inspections or that changes to the points of entry proposed by a State Party would hamper such timely conduct of inspections, it shall enter into consultations with the State Party concerned to resolve the problem.

19. In cases where facilities or areas of an inspected State Party are located on the territory of a Host State Party or where the access from the point of entry to the facilities or areas subject to inspection requires transit through the territory of another State Party, the inspected State Party shall exercise the rights and fulfil the obligations concerning such inspections in accordance with this Annex. The Host State Party shall facilitate the inspection of those facilities or areas and shall provide for the necessary support to enable the inspection team to carry out its tasks in a timely and effective manner. States Parties through whose territory transit is required to inspect facilities or areas of an inspected State Party shall facilitate such transit.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

20. In cases where facilities or areas of an inspected State Party are located on the territory of a State not Party to this Convention, the inspected State Party shall take all necessary measures to ensure that inspections of those facilities or areas can be carried out in accordance with the provisions of this Annex. A State Party that has one or more facilities or areas on the territory of a State not Party to this Convention shall take all necessary measures to ensure acceptance by the Host State of inspectors and inspection assistants designated to that State Party. If an inspected State Party is unable to ensure access, it shall demonstrate that it took all necessary measures to ensure access.

21. In cases where the facilities or areas sought to be inspected are located on the territory of a State Party, but in a place under the jurisdiction or control of a State not Party to this Convention, the State Party shall take all necessary measures as would be required of an inspected State Party and a Host State Party to ensure that inspections of such facilities or areas can be carried out in accordance with the provisions of this Annex. If the State Party is unable to ensure access to those facilities or areas, it shall demonstrate that it took all necessary measures to ensure access. This paragraph shall not apply where the facilities or areas sought to be inspected are those of the State Party.

Arrangements for use of non-scheduled aircraft

22. For inspections pursuant to Article IX and for other inspections where timely travel is not feasible using scheduled commercial transport, an inspection team may need to utilize aircraft owned or chartered by the Technical Secretariat. Not later than 30 days after this Convention enters into force for it, each State Party shall inform the Technical Secretariat of the standing diplomatic clearance number for non-scheduled aircraft transporting inspection teams and equipment necessary for inspection into and out of the territory in which an inspection site is located. Aircraft routings to and from the designated point of entry shall be along established international airways that are agreed upon between the States Parties and the Technical Secretariat as the basis for such diplomatic clearance.

23. When a non-scheduled aircraft is used, the Technical Secretariat shall provide the inspected State Party with a flight plan, through the National Authority, for the aircraft's flight from the last airfield prior to entering the airspace of the State in which the inspection site is located to the point of entry, not less than six hours before the scheduled departure time from that airfield. Such a plan shall be filed in accordance with the procedures of the International Civil Aviation Organization applicable to civil aircraft. For its owned or chartered flights, the Technical Secretariat shall include in the remarks section of each flight plan the standing diplomatic clearance number and the appropriate notation identifying the aircraft as an inspection aircraft.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

24. Not less than three hours before the scheduled departure of the inspection team from the last airfield prior to entering the airspace of the State in which the inspection is to take place, the inspected State party or Host State Party shall ensure that the flight plan filed in accordance with paragraph 23 is approved so that the inspection team may arrive at the point of entry by the estimated arrival time.

25. The inspected State Party shall provide parking, security protection, servicing and fuel as required by the Technical Secretariat for the aircraft of the inspection team at the point of entry when such aircraft is owned or chartered by the Technical Secretariat. Such aircraft shall not be liable for landing fees, departure tax, and similar charges. The Technical Secretariat shall bear the cost of such fuel, security protection and servicing.

Administrative arrangements

26. The inspected State Party shall provide or arrange for the amenities necessary for the inspection team such as communication means, interpretation services to the extent necessary for the performance of interviewing and other tasks, transportation, working space, lodging, meals and medical care. In this regard, the inspected State Party shall be reimbursed by the Organization for such costs incurred by the inspection team.

Approved equipment

27. Subject to paragraph 29, there shall be no restriction by the inspected State Party on the inspection team bringing onto the inspection site such equipment, approved in accordance with paragraph 28, which the Technical Secretariat has determined to be necessary to fulfil the inspection requirements. The Technical Secretariat shall prepare and, as appropriate, update a list of approved equipment, which may be needed for the purposes described above, and regulations governing such equipment which shall be in accordance with this Annex. In establishing the list of approved equipment and these regulations, the Technical Secretariat shall ensure that safety considerations for all the types of facilities at which such equipment is likely to be used, are taken fully into account. A list of approved equipment shall be considered and approved by the Conference pursuant to Article VIII, paragraph 21 (i).

28. The equipment shall be in the custody of the Technical Secretariat and be designated, calibrated and approved by the Technical Secretariat. The Technical Secretariat shall, to the extent possible, select that equipment which is specifically designed for the specific kind of inspection required. Designated and approved equipment shall be specifically protected against unauthorized alteration.

29. The inspected State Party shall have the right, without prejudice to the prescribed time-frames, to inspect the equipment in the presence of inspection team members at the point of entry, i.e., to check the identity of the equipment brought in or removed from the territory of the inspected State Party or the Host State. To facilitate such identification, the Technical Secretariat shall attach documents and devices to authenticate its designation and approval of the equipment. The inspection of the equipment shall also ascertain to the satisfaction of the inspected State Party that the equipment meets the description of the approved equipment for the particular type of inspection. The inspected State Party may exclude equipment not meeting that description or equipment without the above-mentioned authentication documents and devices. Procedures for the inspection of equipment shall be considered and approved by the Conference pursuant to Article VIII, paragraph 21 (i).

30. In cases where the inspection team finds it necessary to use equipment available on site not belonging to the Technical Secretariat and requests the inspected State Party to enable the team to use such equipment, the inspected State Party shall comply with the request to the extent it can.

D. PRE-INSPECTION ACTIVITIES

Notification

31. The Director-General shall notify the State Party before the planned arrival of the inspection team at the point of entry and within the prescribed time-frames, where specified, of its intention to carry out an inspection.

32. Notifications made by the Director-General shall include the following information:

- (a) The type of inspection;
- (b) The point of entry;
- (c) The date and estimated time of arrival at the point of entry;
- (d) The means of arrival at the point of entry;
- (e) The site to be inspected;
- (f) The names of inspectors and inspection assistants;
- (g) If appropriate, aircraft clearance for special flights.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

33. The inspected State Party shall acknowledge the receipt of a notification by the Technical Secretariat of an intention to conduct an inspection, not later than one hour after receipt of such notification.

34. In the case of an inspection of a facility of a State Party located on the territory of another State Party, both States Parties shall be simultaneously notified in accordance with paragraphs 31 and 32.

Entry into the territory of the inspected State Party or Host State and transfer to the inspection site

35. The inspected State Party or Host State Party which has been notified of the arrival of an inspection team, shall ensure its immediate entry into the territory and shall through an in-country escort or by other means do everything in its power to ensure the safe conduct of the inspection team and its equipment and supplies, from its point of entry to the inspection site(s) and to a point of exit.

36. The inspected State Party or Host State Party shall, as necessary, assist the inspection team in reaching the inspection site not later than 12 hours after the arrival at the point of entry.

Pre-inspection briefing

37. Upon arrival at the inspection site and before the commencement of the inspection, the inspection team shall be briefed by facility representatives, with the aid of maps and other documentation as appropriate, on the facility, the activities carried out there, safety measures and administrative and logistic arrangements necessary for the inspection. The time spent for the briefing shall be limited to the minimum necessary and in any event not exceed three hours.

E. CONDUCT OF INSPECTIONS

General rules

38. The members of the inspection team shall discharge their functions in accordance with the provisions of this Convention, as well as rules established by the Director-General and facility agreements concluded between States Parties and the Organization.

39. The inspection team shall strictly observe the inspection mandate issued by the Director-General. It shall refrain from activities going beyond this mandate.

40. The activities of the inspection team shall be so arranged as to ensure the timely and effective discharge of its functions and the least possible inconvenience to the inspected State Party or Host State and disturbance to the facility or area inspected. The inspection team shall avoid unnecessarily hampering or delaying the operation of a

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

facility and avoid affecting its safety. In particular, the inspection team shall not operate any facility. If inspectors consider that, to fulfil their mandate, particular operations should be carried out in a facility, they shall request the designated representative of the inspected facility to have them performed. The representative shall carry out the request to the extent possible.

41. In the performance of their duties on the territory of an inspected State Party or Host State, the members of the inspection team shall, if the inspected State Party so requests, be accompanied by representatives of the inspected State Party, but the inspection team must not thereby be delayed or otherwise hindered in the exercise of its functions.

42. Detailed procedures for the conduct of inspections shall be developed for inclusion in the inspection manual by the Technical Secretariat, taking into account guidelines to be considered and approved by the Conference pursuant to Article VIII, paragraph 21 (i).

Safety

43. In carrying out their activities, inspectors and inspection assistants shall observe safety regulations established at the inspection site, including those for the protection of controlled environments within a facility and for personal safety. In order to implement these requirements, appropriate detailed procedures shall be considered and approved by the Conference pursuant to Article VIII, paragraph 21 (i).

Communications

44. Inspectors shall have the right throughout the in-country period to communicate with the Headquarters of the Technical Secretariat. For this purpose they may use their own, duly certified, approved equipment and may request that the inspected State Party or Host State Party provide them with access to other telecommunications. The inspection team shall have the right to use its own two-way system of radio communications between personnel patrolling the perimeter and other members of the inspection team.

Inspection team and inspected State Party rights

45. The inspection team shall, in accordance with the relevant Articles and Annexes of this Convention as well as with facility agreements and procedures set forth in the inspection manual, have the right to unimpeded access to the inspection site. The items to be inspected will be chosen by the inspectors.

46. Inspectors shall have the right to interview any facility personnel in the presence of representatives of the inspected State Party with the purpose of establishing relevant facts. Inspectors shall only request

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

information and data which are necessary for the conduct of the inspection, and the inspected State Party shall furnish such information upon request. The inspected State Party shall have the right to object to questions posed to the facility personnel if those questions are deemed not relevant to the inspection. If the head of the inspection team objects and states their relevance, the questions shall be provided in writing to the inspected State Party for reply. The inspection team may note any refusal to permit interviews or to allow questions to be answered and any explanations given, in that part of the inspection report that deals with the cooperation of the inspected State Party.

47. Inspectors shall have the right to inspect documentation and records they deem relevant to the conduct of their mission.

48. Inspectors shall have the right to have photographs taken at their request by representatives of the inspected State Party or of the inspected facility. The capability to take instant development photographic prints shall be available. The inspection team shall determine whether photographs conform to those requested and, if not, repeat photographs shall be taken. The inspection team and the inspected State Party shall each retain one copy of every photograph.

49. The representatives of the inspected State Party shall have the right to observe all verification activities carried out by the inspection team.

50. The inspected State Party shall receive copies, at its request, of the information and data gathered about its facility(ies) by the Technical Secretariat.

51. Inspectors shall have the right to request clarifications in connection with ambiguities that arise during an inspection. Such requests shall be made promptly through the representative of the inspected State Party. The representative of the inspected State Party shall provide the inspection team, during the inspection, with such clarification as may be necessary to remove the ambiguity. If questions relating to an object or a building located within the inspection site are not resolved, the object or building shall, if requested, be photographed for the purpose of clarifying its nature and function. If the ambiguity cannot be removed during the inspection, the inspectors shall notify the Technical Secretariat immediately. The inspectors shall include in the inspection report any such unresolved question, relevant clarifications, and a copy of any photographs taken.

Collection, handling and analysis of samples

52. Representatives of the inspected State Party or of the inspected facility shall take samples at the request of the inspection team in the presence of inspectors. If so agreed in advance with the representatives of the inspected State Party or of the inspected facility, the inspection team may take samples itself.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

53. Where possible, the analysis of samples shall be performed on-site. The inspection team shall have the right to perform on-site analysis of samples using approved equipment brought by it. At the request of the inspection team, the inspected State Party shall, in accordance with agreed procedures, provide assistance for the analysis of samples on-site. Alternatively, the inspection team may request that appropriate analysis on-site be performed in its presence.

54. The inspected State Party has the right to retain portions of all samples taken or take duplicate samples and be present when samples are analysed on-site.

55. The inspection team shall, if it deems it necessary, transfer samples for analysis off-site at laboratories designated by the Organization.

56. The Director-General shall have the primary responsibility for the security, integrity and preservation of samples and for ensuring that the confidentiality of samples transferred for analysis off-site is protected. The Director-General shall do so in accordance with procedures, to be considered and approved by the Conference pursuant to Article VIII, paragraph 21 (i), for inclusion in the inspection manual. He shall:

(a) Establish a stringent regime governing the collection, handling, transport and analysis of samples;

(b) Certify the laboratories designated to perform different types of analysis;

(c) Oversee the standardization of equipment and procedures at these designated laboratories, mobile analytical equipment and procedures, and monitor quality control and overall standards in relation to the certification of these laboratories, mobile equipment and procedures; and

(d) Select from among the designated laboratories those which shall perform analytical or other functions in relation to specific investigations.

57. When off-site analysis is to be performed, samples shall be analysed in at least two designated laboratories. The Technical Secretariat shall ensure the expeditious processing of the analysis. The samples shall be accounted for by the Technical Secretariat and any unused samples or portions thereof shall be returned to the Technical Secretariat.

58. The Technical Secretariat shall compile the results of the laboratory analysis of samples relevant to compliance with this Convention and include them in the final inspection report. The

Technical Secretariat shall include in the report detailed information concerning the equipment and methodology employed by the designated laboratories.

Extension of inspection duration

59. Periods of inspection may be extended by agreement with the representative of the inspected State Party.

Debriefing

60. Upon completion of an inspection the inspection team shall meet with representatives of the inspected State Party and the personnel responsible for the inspection site to review the preliminary findings of the inspection team and to clarify any ambiguities. The inspection team shall provide to the representatives of the inspected State Party its preliminary findings in written form according to a standardized format, together with a list of any samples and copies of written information and data gathered and other material to be taken off-site. The document shall be signed by the head of the inspection team. In order to indicate that he has taken notice of the contents of the document, the representative of the inspected State Party shall countersign the document. This meeting shall be completed not later than 24 hours after the completion of the inspection.

F. DEPARTURE

61. Upon completion of the post-inspection procedures, the inspection team shall leave, as soon as possible, the territory of the inspected State Party or the Host State.

G. REPORTS

62. Not later than 10 days after the inspection, the inspectors shall prepare a factual, final report on the activities conducted by them and on their findings. It shall only contain facts relevant to compliance with this Convention, as provided for under the inspection mandate. The report shall also provide information as to the manner in which the State Party inspected cooperated with the inspection team. Differing observations made by inspectors may be attached to the report. The report shall be kept confidential.

63. The final report shall immediately be submitted to the inspected State Party. Any written comments, which the inspected State Party may immediately make on its findings shall be annexed to it. The final report together with annexed comments made by the inspected State Party shall be submitted to the Director-General not later than 30 days after the inspection.

64. Should the report contain uncertainties, or should cooperation between the National Authority and the inspectors not measure up to the standards required, the Director-General shall approach the State Party for clarification.

65. If the uncertainties cannot be removed or the facts established are of a nature to suggest that obligations undertaken under this Convention have not been met, the Director-General shall inform the Executive Council without delay.

H. APPLICATION OF GENERAL PROVISIONS

66. The provisions of this Part shall apply to all inspections conducted pursuant to this Convention, except where the provisions of this Part differ from the provisions set forth for specific types of inspections in Parts III to XI of this Annex, in which case the latter provisions shall take precedence.

PART III

GENERAL PROVISIONS FOR VERIFICATION MEASURES PURSUANT
TO ARTICLES IV, V AND VI, PARAGRAPH 3

A. INITIAL INSPECTIONS AND FACILITY AGREEMENTS

1. Each declared facility subject to on-site inspection pursuant to Articles IV, V, and VI, paragraph 3, shall receive an initial inspection promptly after the facility is declared. The purpose of this inspection of the facility shall be to verify information provided and to obtain any additional information needed for planning future verification activities at the facility, including on-site inspections and continuous monitoring with on-site instruments, and to work on the facility agreements.
2. States Parties shall ensure that the verification of declarations and the initiation of the systematic verification measures can be accomplished by the Technical Secretariat at all facilities within the established time-frames after this Convention enters into force for them.
3. Each State Party shall conclude a facility agreement with the Organization for each facility declared and subject to on-site inspection pursuant to Articles IV, V, and VI, paragraph 3.
4. Facility agreements shall be completed not later than 180 days after this Convention enters into force for the State Party or after the facility has been declared for the first time, except for a chemical weapons destruction facility to which paragraphs 5 to 7 shall apply.
5. In the case of a chemical weapons destruction facility that begins operations more than one year after this Convention enters into force for the State Party, the facility agreement shall be completed not less than 180 days before the facility begins operation.
6. In the case of a chemical weapons destruction facility that is in operation when this Convention enters into force for the State Party, or begins operation not later than one year thereafter, the facility agreement shall be completed not later than 210 days after this Convention enters into force for the State Party, except that the Executive Council may decide that transitional verification arrangements, approved in accordance with Part IV (A), paragraph 51, of this Annex and including a transitional facility agreement, provisions for verification through on-site inspection and monitoring with on-site instruments, and the time-frame for application of the arrangements, are sufficient.
7. In the case of a facility, referred to in paragraph 6, that will cease operations not later than two years after this Convention enters into force for the State Party, the Executive Council may decide that

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

transitional verification arrangements, approved in accordance with Part IV (A), paragraph 51, of this Annex and including a transitional facility agreement, provisions for verification through on-site inspection and monitoring with on-site instruments, and the time-frame for application of the arrangements, are sufficient.

8. Facility agreements shall be based on models for such agreements and provide for detailed arrangements which shall govern inspections at each facility. The model agreements shall include provisions to take into account future technological developments and shall be considered and approved by the Conference pursuant to Article VIII, paragraph 21 (i).

9. The Technical Secretariat may retain at each site a sealed container for photographs, plans and other information that it may wish to refer to in the course of subsequent inspections.

B. STANDING ARRANGEMENTS

10. Where applicable, the Technical Secretariat shall have the right to have continuous monitoring instruments and systems and seals installed and to use them, in conformity with the relevant provisions in this Convention and the facility agreements between States Parties and the Organization.

11. The inspected State Party shall, in accordance with agreed procedures, have the right to inspect any instrument used or installed by the inspection team and to have it tested in the presence of representatives of the inspected State Party. The inspection team shall have the right to use the instruments that were installed by the inspected State Party for its own monitoring of the technological process of the destruction of chemical weapons. To this end, the inspection team shall have the right to inspect those instruments that it intends to use for purposes of verification of the destruction of chemical weapons and to have them tested in its presence.

12. The inspected State Party shall provide the necessary preparation and support for the establishment of continuous monitoring instruments and systems.

13. In order to implement paragraphs 11 and 12, appropriate detailed procedures shall be considered and approved by the Conference pursuant to Article VIII, paragraph 21 (i).

14. The inspected State Party shall immediately notify the Technical Secretariat if an event occurs or may occur at a facility where monitoring instruments are installed, which may have an impact on the monitoring system. The inspected State Party shall coordinate subsequent actions with the Technical Secretariat with a view to restoring the operation of the monitoring system and establishing interim measures, if necessary, as soon as possible.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

15. The inspection team shall verify during each inspection that the monitoring system functions correctly and that emplaced seals have not been tampered with. In addition, visits to service the monitoring system may be required to perform any necessary maintenance or replacement of equipment, or to adjust the coverage of the monitoring system as required.

16. If the monitoring system indicates any anomaly, the Technical Secretariat shall immediately take action to determine whether this resulted from equipment malfunction or activities at the facility. If, after this examination, the problem remains unresolved, the Technical Secretariat shall immediately ascertain the actual situation, including through immediate on-site inspection of, or visit to, the facility if necessary. The Technical Secretariat shall report any such problem immediately after its detection to the inspected State Party which shall assist in its resolution.

C. PRE-INSPECTION ACTIVITIES

17. The inspected State Party shall, except as specified in paragraph 18, be notified of inspections not less than 24 hours in advance of the planned arrival of the inspection team at the point of entry.

18. The inspected State Party shall be notified of initial inspections not less than 72 hours in advance of the estimated time of arrival of the inspection team at the point of entry.

PART IV (A)

DESTRUCTION OF CHEMICAL WEAPONS AND ITS VERIFICATION
PURSUANT TO ARTICLE IV

A. DECLARATIONS

Chemical weapons

1. The declaration of chemical weapons by a State Party pursuant to Article III, paragraph 1 (a) (ii), shall include the following:

- (a) The aggregate quantity of each chemical declared;
- (b) The precise location of each chemical weapons storage facility, expressed by:
 - (i) Name;
 - (ii) Geographical coordinates; and
 - (iii) A detailed site diagram, including a boundary map and the location of bunkers/storage areas within the facility.
- (c) The detailed inventory for each chemical weapons storage facility including:
 - (i) Chemicals defined as chemical weapons in accordance with Article II;
 - (ii) Unfilled munitions, sub-munitions, devices and equipment defined as chemical weapons;
 - (iii) Equipment specially designed for use directly in connection with the employment of munitions, sub-munitions, devices or equipment specified in sub-subparagraph (ii);
 - (iv) Chemicals specifically designed for use directly in connection with the employment of munitions, sub-munitions, devices or equipment specified in sub-subparagraph (ii).

2. For the declaration of chemicals referred to in paragraph 1 (c) (1) the following shall apply:

- (a) Chemicals shall be declared in accordance with the Schedules specified in the Annex on Chemicals;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(b) For a chemical not listed in the Schedules in the Annex on Chemicals the information required for possible assignment of the chemical to the appropriate Schedule shall be provided, including the toxicity of the pure compound. For a precursor, the toxicity and identity of the principal final reaction product(s) shall be provided;

(c) Chemicals shall be identified by chemical name in accordance with current International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) nomenclature, structural formula and Chemical Abstracts Service registry number, if assigned. For a precursor, the toxicity and identity of the principal final reaction product(s) shall be provided;

(d) In cases involving mixtures of two or more chemicals, each chemical shall be identified and the percentage of each shall be provided, and the mixture shall be declared under the category of the most toxic chemical. If a component of a binary chemical weapon consists of a mixture of two or more chemicals, each chemical shall be identified and the percentage of each provided;

(e) Binary chemical weapons shall be declared under the relevant end product within the framework of the categories of chemical weapons referred to in paragraph 16. The following supplementary information shall be provided for each type of binary chemical munition/device:

- (i) The chemical name of the toxic end-product;
- (ii) The chemical composition and quantity of each component;
- (iii) The actual weight ratio between the components;
- (iv) Which component is considered the key component;
- (v) The projected quantity of the toxic end-product calculated on a stoichiometric basis from the key component, assuming 100 per cent yield. A declared quantity (in tonnes) of the key component intended for a specific toxic end-product shall be considered equivalent to the quantity (in tonnes) of this toxic end-product calculated on a stoichiometric basis assuming 100 per cent yield.

(f) For multicomponent chemical weapons, the declaration shall be analogous to that envisaged for binary chemical weapons;

(g) For each chemical the form of storage, i.e. munitions, sub-munitions, devices, equipment or bulk containers and other containers shall be declared. For each form of storage the following shall be listed:

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (i) Type;
- (ii) Size or calibre;
- (iii) Number of items; and
- (iv) Nominal weight of chemical fill per item.

(h) For each chemical the total weight present at the storage facility shall be declared;

(i) In addition, for chemicals stored in bulk, the percentage purity shall be declared, if known.

3. For each type of unfilled munitions, sub-munitions, devices or equipment, referred to in paragraph 1 (c) (ii), the information shall include:

- (a) The number of items;
- (b) The nominal fill volume per item;
- (c) The intended chemical fill.

Declarations of chemical weapons pursuant to Article III, paragraph 1 (a) (iii)

4. The declaration of chemical weapons pursuant to Article III, paragraph 1 (a) (iii), shall contain all information specified in paragraphs 1 to 3 above. It is the responsibility of the State Party on whose territory the chemical weapons are located to make appropriate arrangements with the other State to ensure that the declarations are made. If the State Party on whose territory the chemical weapons are located is not able to fulfil its obligations under this paragraph, it shall state the reasons therefor.

Declarations of past transfers and receipts

5. A State Party that has transferred or received chemical weapons since 1 January 1946 shall declare these transfers or receipts pursuant to Article III, paragraph 1 (a) (iv), provided the amount transferred or received exceeded 1 tonne per chemical per year in bulk and/or munition form. This declaration shall be made according to the inventory format specified in paragraphs 1 and 2. This declaration shall also indicate the supplier and recipient countries, the dates of the transfers or receipts and, as precisely as possible, the current location of the transferred items. When not all the specified information is available for transfers or receipts of chemical weapons for the period between 1 January 1946 and 1 January 1970, the State Party shall declare whatever information is still available to it and provide an explanation as to why it cannot submit a full declaration.

Submission of the general plan for destruction of chemical weapons

6. The general plan for destruction of chemical weapons submitted pursuant to Article III, paragraph 1 (a) (v), shall provide an overview of the entire national chemical weapons destruction programme of the State Party and information on the efforts of the State Party to fulfil the destruction requirements contained in this Convention. The plan shall specify:

(a) A general schedule for destruction, giving types and approximate quantities of chemical weapons planned to be destroyed in each annual destruction period for each existing chemical weapons destruction facility and, if possible, for each planned chemical weapons destruction facility;

(b) The number of chemical weapons destruction facilities existing or planned to be operated over the destruction period;

(c) For each existing or planned chemical weapons destruction facility:

(i) Name and location; and

(ii) The types and approximate quantities of chemical weapons, and the type (for example, nerve agent or blister agent) and approximate quantity of chemical fill, to be destroyed;

(d) The plans and programmes for training personnel for the operation of destruction facilities;

(e) The national standards for safety and emissions that the destruction facilities must satisfy;

(f) Information on the development of new methods for destruction of chemical weapons and on the improvement of existing methods;

(g) The cost estimates for destroying the chemical weapons; and

(h) Any issues which could adversely impact on the national destruction programme.

B. MEASURES TO SECURE THE STORAGE FACILITY AND STORAGE FACILITY PREPARATION

7. Not later than when submitting its declaration of chemical weapons, a State Party shall take such measures as it considers appropriate to secure its storage facilities and shall prevent any movement of its chemical weapons out of the facilities, except their removal for destruction.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

8. A State Party shall ensure that chemical weapons at its storage facilities are configured to allow ready access for verification in accordance with paragraphs 37 to 49.

9. While a storage facility remains closed for any movement of chemical weapons out of the facility other than their removal for destruction, a State Party may continue at the facility standard maintenance activities, including standard maintenance of chemical weapons; safety monitoring and physical security activities; and preparation of chemical weapons for destruction.

10. Maintenance activities of chemical weapons shall not include:

(a) Replacement of agent or of munition bodies;

(b) Modification of the original characteristics of munitions, or parts or components thereof.

11. All maintenance activities shall be subject to monitoring by the Technical Secretariat.

C. DESTRUCTION

Principles and methods for destruction of chemical weapons

12. "Destruction of chemical weapons" means a process by which chemicals are converted in an essentially irreversible way to a form unsuitable for production of chemical weapons, and which in an irreversible manner renders munitions and other devices unusable as such.

13. Each State Party shall determine how it shall destroy chemical weapons, except that the following processes may not be used: dumping in any body of water, land burial or open-pit burning. It shall destroy chemical weapons only at specifically designated and appropriately designed and equipped facilities.

14. Each State Party shall ensure that its chemical weapons destruction facilities are constructed and operated in a manner to ensure the destruction of the chemical weapons; and that the destruction process can be verified under the provisions of this Convention.

Order of destruction

15. The order of destruction of chemical weapons is based on the obligations specified in Article I and the other Articles, including obligations regarding systematic on-site verification. It takes into account interests of States Parties for undiminished security during the destruction period; confidence-building in the early part of the destruction stage; gradual acquisition of experience in the course of destroying chemical weapons; and applicability irrespective of the

actual composition of the stockpiles and the methods chosen for the destruction of the chemical weapons. The order of destruction is based on the principle of levelling out.

16. For the purpose of destruction, chemical weapons declared by each State Party shall be divided into three categories:

- Category 1: Chemical weapons on the basis of Schedule 1 chemicals and their parts and components;
- Category 2: Chemical weapons on the basis of all other chemicals and their parts and components;
- Category 3: Unfilled munitions and devices, and equipment specifically designed for use directly in connection with employment of chemical weapons.

17. A State Party shall start:

(a) The destruction of Category 1 chemical weapons not later than two years after this Convention enters into force for it, and shall complete the destruction not later than 10 years after entry into force of this Convention. A State Party shall destroy chemical weapons in accordance with the following destruction deadlines:

- (i) Phase 1: Not later than two years after entry into force of this Convention, testing of its first destruction facility shall be completed. Not less than 1 per cent of the Category 1 chemical weapons shall be destroyed not later than three years after the entry into force of this Convention;
- (ii) Phase 2: Not less than 20 per cent of the Category 1 chemical weapons shall be destroyed not later than five years after the entry into force of this Convention;
- (iii) Phase 3: Not less than 45 per cent of the Category 1 chemical weapons shall be destroyed not later than seven years after the entry into force of this Convention;
- (iv) Phase 4: All Category 1 chemical weapons shall be destroyed not later than 10 years after the entry into force of this Convention.

(b) The destruction of Category 2 chemical weapons not later than one year after this Convention enters into force for it and shall complete the destruction not later than five years after the entry into force of this Convention. Category 2 chemical weapons shall be destroyed in equal annual increments throughout the destruction period. The comparison factor for such weapons is the weight of the chemicals within Category 2; and

(c) The destruction of Category 3 chemical weapons not later than one year after this Convention enters into force for it, and shall complete the destruction not later than five years after the entry into force of this Convention. Category 3 chemical weapons shall be destroyed in equal annual increments throughout the destruction period. The comparison factor for unfilled munitions and devices is expressed in nominal fill volume (m^3) and for equipment in number of items.

18. For the destruction of binary chemical weapons the following shall apply:

(a) For the purposes of the order of destruction, a declared quantity (in tonnes) of the key component intended for a specific toxic end-product shall be considered equivalent to the quantity (in tonnes) of this toxic end-product calculated on a stoichiometric basis assuming 100 per cent yield.

(b) A requirement to destroy a given quantity of the key component shall entail a requirement to destroy a corresponding quantity of the other component, calculated from the actual weight ratio of the components in the relevant type of binary chemical munition/device.

(c) If more of the other component is declared than is needed, based on the actual weight ratio between components, the excess shall be destroyed over the first two years after destruction operations begin.

(d) At the end of each subsequent operational year a State Party may retain an amount of the other declared component that is determined on the basis of the actual weight ratio of the components in the relevant type of binary chemical munition/device.

19. For multicomponent chemical weapons the order of destruction shall be analogous to that envisaged for binary chemical weapons.

Modification of intermediate destruction deadlines

20. The Executive Council shall review the general plans for destruction of chemical weapons, submitted pursuant to Article III, paragraph 1 (a) (v), and in accordance with paragraph 6, inter alia, to assess their conformity with the order of destruction set forth in paragraphs 15 to 19. The Executive Council shall consult with any State Party whose plan does not conform, with the objective of bringing the plan into conformity.

21. If a State Party, due to exceptional circumstances beyond its control, believes that it cannot achieve the level of destruction specified for Phase 1, Phase 2 or Phase 3 of the order of destruction of Category 1 chemical weapons, it may propose changes in those levels. Such a proposal must be made not later than 120 days after the entry into force of this Convention and shall contain a detailed explanation of the reasons for the proposal.

22. Each State Party shall take all necessary measures to ensure destruction of Category 1 chemical weapons in accordance with the destruction deadlines set forth in paragraph 17 (a) as changed pursuant to paragraph 21. However, if a State Party believes that it will be unable to ensure the destruction of the percentage of Category 1 chemical weapons required by an intermediate destruction deadline, it may request the Executive Council to recommend to the Conference to grant an extension of its obligation to meet that deadline. Such a request must be made not less than 180 days before the intermediate destruction deadline and shall contain a detailed explanation of the reasons for the request and the plans of the State Party for ensuring that it will be able to fulfil its obligation to meet the next intermediate destruction deadline.

23. If an extension is granted, the State Party shall still be under the obligation to meet the cumulative destruction requirements set forth for the next destruction deadline. Extensions granted pursuant to this Section shall not, in any way, modify the obligation of the State Party to destroy all Category 1 chemical weapons not later than 10 years after the entry into force of this Convention.

Extension of the deadline for completion of destruction

24. If a State Party believes that it will be unable to ensure the destruction of all Category 1 chemical weapons not later than 10 years after the entry into force of this Convention, it may submit a request to the Executive Council for an extension of the deadline for completing the destruction of such chemical weapons. Such a request must be made not later than nine years after the entry into force of this Convention.

25. The request shall contain:

- (a) The duration of the proposed extension;
- (b) A detailed explanation of the reasons for the proposed extension; and
- (c) A detailed plan for destruction during the proposed extension and the remaining portion of the original 10-year period for destruction.

26. A decision on the request shall be taken by the Conference at its next session, on the recommendation of the Executive Council. Any extension shall be the minimum necessary, but in no case shall the deadline for a State Party to complete its destruction of all chemical weapons be extended beyond 15 years after the entry into force of this Convention. The Executive Council shall set conditions for the granting of the extension, including the specific verification measures deemed necessary as well as specific actions to be taken by the State Party to overcome problems in its destruction programme. Costs of verification during the extension period shall be allocated in accordance with Article IV, paragraph 16.

27. If an extension is granted, the State Party shall take appropriate measures to meet all subsequent deadlines.

28. The State Party shall continue to submit detailed annual plans for destruction in accordance with paragraph 29 and annual reports on the destruction of Category 1 chemical weapons in accordance with paragraph 36, until all Category 1 chemical weapons are destroyed. In addition, not later than at the end of each 90 days of the extension period, the State Party shall report to the Executive Council on its destruction activity. The Executive Council shall review progress towards completion of destruction and take the necessary measures to document this progress. All information concerning the destruction activities during the extension period shall be provided by the Executive Council to States Parties, upon request.

Detailed annual plans for destruction

29. The detailed annual plans for destruction shall be submitted to the Technical Secretariat not less than 60 days before each annual destruction period begins pursuant to Article IV, paragraph 7 (a), and shall specify:

(a) The quantity of each specific type of chemical weapon to be destroyed at each destruction facility and the inclusive dates when the destruction of each specific type of chemical weapon will be accomplished;

(b) The detailed site diagram for each chemical weapons destruction facility and any changes to previously submitted diagrams; and

(c) The detailed schedule of activities for each chemical weapons destruction facility for the upcoming year, identifying time required for design, construction or modification of the facility, installation of equipment, equipment check-out and operator training, destruction operations for each specific type of chemical weapon, and scheduled periods of inactivity.

30. A State Party shall provide, for each of its chemical weapons destruction facilities, detailed facility information to assist the Technical Secretariat in developing preliminary inspection procedures for use at the facility.

31. The detailed facility information for each destruction facility shall include the following information:

(a) Name, address and location;

(b) Detailed, annotated facility drawings;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (c) Facility design drawings, process drawings, and piping and instrumentation design drawings;
- (d) Detailed technical descriptions, including design drawings and instrument specifications, for the equipment required for: removing the chemical fill from the munitions, devices, and containers; temporarily storing the drained chemical fill; destroying the chemical agent; and destroying the munitions, devices, and containers;
- (e) Detailed technical descriptions of the destruction process, including material flow rates, temperatures and pressures, and designed destruction efficiency;
- (f) Design capacity for each specific type of chemical weapon;
- (g) A detailed description of the products of destruction and the method of their ultimate disposal;
- (h) A detailed technical description of measures to facilitate inspections in accordance with this Convention;
- (i) A detailed description of any temporary holding area at the destruction facility that will be used to provide chemical weapons directly to the destruction facility, including site and facility drawings and information on the storage capacity for each specific type of chemical weapon to be destroyed at the facility;
- (j) A detailed description of the safety and medical measures in force at the facility;
- (k) A detailed description of the living quarters and working premises for the inspectors; and
- (l) Suggested measures for international verification.

32. A State Party shall provide, for each of its chemical weapons destruction facilities, the plant operations manuals, the safety and medical plans, the laboratory operations and quality assurance and control manuals, and the environmental permits that have been obtained, except that this shall not include material previously provided.

33. A State Party shall promptly notify the Technical Secretariat of any developments that could affect inspection activities at its destruction facilities.

34. Deadlines for submission of the information specified in paragraphs 30 to 32 shall be considered and approved by the Conference pursuant to Article VIII, paragraph 21 (i).

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

35. After a review of the detailed facility information for each destruction facility, the Technical Secretariat, if the need arises, shall enter into consultation with the State Party concerned in order to ensure that its chemical weapons destruction facilities are designed to assure the destruction of chemical weapons, to allow advanced planning on how verification measures may be applied and to ensure that the application of verification measures is consistent with proper facility operation, and that the facility operation allows appropriate verification.

Annual reports on destruction

36. Information regarding the implementation of plans for destruction of chemical weapons shall be submitted to the Technical Secretariat pursuant to Article IV, paragraph 7 (b), not later than 60 days after the end of each annual destruction period and shall specify the actual amounts of chemical weapons which were destroyed during the previous year at each destruction facility. If appropriate, reasons for not meeting destruction goals should be stated.

D. VERIFICATION

Verification of declarations of chemical weapons through on-site inspection

37. The purpose of the verification of declarations of chemical weapons shall be to confirm through on-site inspection the accuracy of the relevant declarations made pursuant to Article III.

38. The inspectors shall conduct this verification promptly after a declaration is submitted. They shall, inter alia, verify the quantity and identity of chemicals, types and number of munitions, devices and other equipment.

39. The inspectors shall employ, as appropriate, agreed seals, markers or other inventory control procedures to facilitate an accurate inventory of the chemical weapons at each storage facility.

40. As the inventory progresses, inspectors shall install such agreed seals as may be necessary to clearly indicate if any stocks are removed, and to ensure the securing of the storage facility during the inventory. After completion of the inventory, such seals will be removed unless otherwise agreed.

Systematic verification of storage facilities

41. The purpose of the systematic verification of storage facilities shall be to ensure that no undetected removal of chemical weapons from such facilities takes place.

42. The systematic verification shall be initiated as soon as possible after the declaration of chemical weapons is submitted and shall continue until all chemical weapons have been removed from the storage facility. It shall in accordance with the facility agreement, combine on-site inspection and monitoring with on-site instruments.

43. When all chemical weapons have been removed from the storage facility, the Technical Secretariat shall confirm the declaration of the State Party to that effect. After this confirmation, the Technical Secretariat shall terminate the systematic verification of the storage facility and shall promptly remove any monitoring instruments installed by the inspectors.

Inspections and visits

44. The particular storage facility to be inspected shall be chosen by the Technical Secretariat in such a way as to preclude the prediction of precisely when the facility is to be inspected. The guidelines for determining the frequency of systematic on-site inspections shall be elaborated by the Technical Secretariat, taking into account the recommendations to be considered and approved by the Conference pursuant to Article VIII, paragraph 21 (i).

45. The Technical Secretariat shall notify the inspected State Party of its decision to inspect or visit the storage facility 48 hours before the planned arrival of the inspection team at the facility for systematic inspections or visits. In cases of inspections or visits to resolve urgent problems, this period may be shortened. The Technical Secretariat shall specify the purpose of the inspection or visit.

46. The inspected State Party shall make any necessary preparations for the arrival of the inspectors and shall ensure their expeditious transportation from their point of entry to the storage facility. The facility agreement will specify administrative arrangements for inspectors.

47. The inspected State Party shall provide the inspection team upon its arrival at the chemical weapons storage facility to carry out an inspection, with the following data on the facility:

- (a) The number of storage buildings and storage locations;
- (b) For each storage building and storage location, the type and the identification number or designation, shown on the site diagram; and
- (c) For each storage building and storage location at the facility, the number of items of each specific type of chemical weapon, and, for containers that are not part of binary munitions, the actual quantity of chemical fill in each container.

48. In carrying out an inventory, within the time available, inspectors shall have the right:

- (a) To use any of the following inspection techniques:
 - (i) inventory all the chemical weapons stored at the facility;
 - (ii) inventory all the chemical weapons stored in specific buildings or locations at the facility, as chosen by the inspectors; or
 - (iii) inventory all the chemical weapons of one or more specific types stored at the facility, as chosen by the inspectors; and
- (b) To check all items inventoried against agreed records.

49. Inspectors shall, in accordance with facility agreements:

- (a) Have unimpeded access to all parts of the storage facilities including any munitions, devices, bulk containers, or other containers therein. While conducting their activity, inspectors shall comply with the safety regulations at the facility. The items to be inspected will be chosen by the inspectors; and
- (b) Have the right, during the first and any subsequent inspection of each chemical weapons storage facility, to designate munitions, devices, and containers from which samples are to be taken, and to affix to such munitions, devices, and containers a unique tag that will indicate an attempt to remove or alter the tag. A sample shall be taken from a tagged item at a chemical weapons storage facility or a chemical weapons destruction facility as soon as it is practically possible in accordance with the corresponding destruction programmes, and, in any case, not later than by the end of the destruction operations.

Systematic verification of the destruction of chemical weapons

50. The purpose of verification of destruction of chemical weapons shall be:

- (a) To confirm the identity and quantity of the chemical weapons stocks to be destroyed; and
- (b) To confirm that these stocks have been destroyed.

51. Chemical weapons destruction operations during the first 390 days after the entry into force of this Convention shall be governed by transitional verification arrangements. Such arrangements, including a transitional facility agreement, provisions for verification through on-site inspection and monitoring with on-site instruments, and the

time-frame for application of the arrangements, shall be agreed between the Organization and the inspected State Party. These arrangements shall be approved by the Executive Council not later than 60 days after this Convention enters into force for the State Party, taking into account the recommendations of the Technical Secretariat, which shall be based on an evaluation of the detailed facility information provided in accordance with paragraph 31 and a visit to the facility. The Executive Council shall, at its first session, establish the guidelines for such transitional verification arrangements, based on recommendations to be considered and approved by the Conference pursuant to Article VIII, paragraph 21 (i). The transitional verification arrangements shall be designed to verify, throughout the entire transitional period, the destruction of chemical weapons in accordance with the purposes set forth in paragraph 50, and to avoid hampering ongoing destruction operations.

52. The provisions of paragraphs 53 to 61 shall apply to chemical weapons destruction operations that are to begin not earlier than 390 days after the entry into force of this Convention.

53. On the basis of this Convention and the detailed destruction facility information, and as the case may be, on experience from previous inspections, the Technical Secretariat shall prepare a draft plan for inspecting the destruction of chemical weapons at each destruction facility. The plan shall be completed and provided to the inspected State Party for comment not less than 270 days before the facility begins destruction operations pursuant to this Convention. Any differences between the Technical Secretariat and the inspected State Party should be resolved through consultations. Any unresolved matter shall be forwarded to the Executive Council for appropriate action with a view to facilitating the full implementation of this Convention.

54. The Technical Secretariat shall conduct an initial visit to each chemical weapons destruction facility of the inspected State Party not less than 240 days before each facility begins destruction operations pursuant to this Convention, to allow it to familiarize itself with the facility and assess the adequacy of the inspection plan.

55. In the case of an existing facility where chemical weapons destruction operations have already been initiated, the inspected State Party shall not be required to decontaminate the facility before the Technical Secretariat conducts an initial visit. The duration of the visit shall not exceed five days and the number of visiting personnel shall not exceed 15.

56. The agreed detailed plans for verification, with an appropriate recommendation by the Technical Secretariat, shall be forwarded to the Executive Council for review. The Executive Council shall review the plans with a view to approving them, consistent with verification objectives and obligations under this Convention. It should also

confirm that verification schemes for destruction are consistent with verification aims and are efficient and practical. This review should be completed not less than 180 days before the destruction period begins.

57. Each member of the Executive Council may consult with the Technical Secretariat on any issues regarding the adequacy of the plan for verification. If there are no objections by any member of the Executive Council, the plan shall be put into action.

58. If there are any difficulties, the Executive Council shall enter into consultations with the State Party to reconcile them. If any difficulties remain unresolved they shall be referred to the Conference.

59. The detailed facility agreements for chemical weapons destruction facilities shall specify, taking into account the specific characteristics of the destruction facility and its mode of operation:

(a) Detailed on-site inspection procedures; and

(b) Provisions for verification through continuous monitoring with on-site instruments and physical presence of inspectors.

60. Inspectors shall be granted access to each chemical weapons destruction facility not less than 60 days before the commencement of the destruction, pursuant to this Convention, at the facility. Such access shall be for the purpose of supervising the installation of the inspection equipment, inspecting this equipment and testing its operation, as well as for the purpose of carrying out a final engineering review of the facility. In the case of an existing facility where chemical weapons destruction operations have already been initiated, destruction operations shall be stopped for the minimum amount of time required, not to exceed 60 days, for installation and testing of the inspection equipment. Depending on the results of the testing and review, the State Party and the Technical Secretariat may agree on additions or changes to the detailed facility agreement for the facility.

61. The inspected State Party shall notify, in writing, the inspection team leader at a chemical weapons destruction facility not less than four hours before the departure of each shipment of chemical weapons from a chemical weapons storage facility to that destruction facility. This notification shall specify the name of the storage facility, the estimated times of departure and arrival, the specific types and quantities of chemical weapons being transported, whether any tagged items are being moved, and the method of transportation. This notification may include notification of more than one shipment. The inspection team leader shall be promptly notified, in writing, of any changes in this information.

Chemical weapons storage facilities at chemical weapons destruction facilities

62. The inspectors shall verify the arrival of the chemical weapons at the destruction facility and the storing of these chemical weapons. The inspectors shall verify the inventory of each shipment, using agreed procedures consistent with facility safety regulations, prior to the destruction of the chemical weapons. They shall employ, as appropriate, agreed seals, markers or other inventory control procedures to facilitate an accurate inventory of the chemical weapons prior to destruction.

63. As soon and as long as chemical weapons are stored at chemical weapons storage facilities located at chemical weapons destruction facilities, these storage facilities shall be subject to systematic verification in conformity with the relevant facility agreements.

64. At the end of an active destruction phase, inspectors shall make an inventory of the chemical weapons, that have been removed from the storage facility, to be destroyed. They shall verify the accuracy of the inventory of the chemical weapons remaining, employing inventory control procedures as referred to in paragraph 62.

Systematic on-site verification measures at chemical weapons destruction facilities

65. The inspectors shall be granted access to conduct their activities at the chemical weapons destruction facilities and the chemical weapons storage facilities located at such facilities during the entire active phase of destruction.

66. At each chemical weapons destruction facility, to provide assurance that no chemical weapons are diverted and that the destruction process has been completed, inspectors shall have the right to verify through their physical presence and monitoring with on-site instruments:

- (a) The receipt of chemical weapons at the facility;
- (b) The temporary holding area for chemical weapons and the specific type and quantity of chemical weapons stored in that area;
- (c) The specific type and quantity of chemical weapons being destroyed;
- (d) The process of destruction;
- (e) The end-product of destruction;
- (f) The mutilation of metal parts; and

(g) The integrity of the destruction process and of the facility as a whole.

67. Inspectors shall have the right to tag, for sampling, munitions, devices, or containers located in the temporary holding areas at the chemical weapons destruction facilities.

68. To the extent that it meets inspection requirements, information from routine facility operations, with appropriate data authentication, shall be used for inspection purposes.

69. After the completion of each period of destruction, the Technical Secretariat shall confirm the declaration of the State Party, reporting the completion of destruction of the designated quantity of chemical weapons.

70. Inspectors shall, in accordance with facility agreements:

(a) Have unimpeded access to all parts of the chemical weapons destruction facilities and the chemical weapons storage facilities located at such facilities, including any munitions, devices, bulk containers, or other containers, therein. The items to be inspected shall be chosen by the inspectors in accordance with the verification plan that has been agreed to by the inspected State Party and approved by the Executive Council;

(b) Monitor the systematic on-site analysis of samples during the destruction process; and

(c) Receive, if necessary, samples taken at their request from any devices, bulk containers and other containers at the destruction facility or the storage facility thereat.

PART IV (B)

OLD CHEMICAL WEAPONS AND ABANDONED CHEMICAL WEAPONS

A. GENERAL

1. Old chemical weapons shall be destroyed as provided for in Section B.
2. Abandoned chemical weapons, including those which also meet the definition of Article II, paragraph 5 (b), shall be destroyed as provided for in Section C.

B. REGIME FOR OLD CHEMICAL WEAPONS

3. A State Party which has on its territory old chemical weapons as defined in Article II, paragraph 5 (a), shall, not later than 30 days after this Convention enters into force for it, submit to the Technical Secretariat all available relevant information, including, to the extent possible, the location, type, quantity and the present condition of these old chemical weapons.

In the case of old chemical weapons as defined in Article II, paragraph 5 (b), the State Party shall submit to the Technical Secretariat a declaration pursuant to Article III, paragraph 1 (b) (i), including, to the extent possible, the information specified in Part IV (A), paragraphs 1 to 3, of this Annex.

4. A State Party which discovers old chemical weapons after this Convention enters into force for it shall submit to the Technical Secretariat the information specified in paragraph 3 not later than 180 days after the discovery of the old chemical weapons.
5. The Technical Secretariat shall conduct an initial inspection, and any further inspections as may be necessary, in order to verify the information submitted pursuant to paragraphs 3 and 4 and in particular to determine whether the chemical weapons meet the definition of old chemical weapons as specified in Article II, paragraph 5. Guidelines to determine the usability of chemical weapons produced between 1925 and 1946 shall be considered and approved by the Conference pursuant to Article VIII, paragraph 21 (i).
6. A State Party shall treat old chemical weapons that have been confirmed by the Technical Secretariat as meeting the definition in Article II, paragraph 5 (a), as toxic waste. It shall inform the Technical Secretariat of the steps being taken to destroy or otherwise dispose of such old chemical weapons as toxic waste in accordance with its national legislation.

7. Subject to paragraphs 3 to 5, a State Party shall destroy old chemical weapons that have been confirmed by the Technical Secretariat as meeting the definition in Article II, paragraph 5 (b), in accordance with Article IV and Part IV (A) of this Annex. Upon request of a State Party, the Executive Council may, however, modify the provisions on time-limit and order of destruction of these old chemical weapons, if it determines that doing so would not pose a risk to the object and purpose of this Convention. The request shall contain specific proposals for modification of the provisions and a detailed explanation of the reasons for the proposed modification.

C. REGIME FOR ABANDONED CHEMICAL WEAPONS

8. A State Party on whose territory there are abandoned chemical weapons (hereinafter referred to as the "Territorial State Party") shall, not later than 30 days after this Convention enters into force for it, submit to the Technical Secretariat all available relevant information concerning the abandoned chemical weapons. This information shall include, to the extent possible, the location, type, quantity and the present condition of the abandoned chemical weapons as well as information on the abandonment.

9. A State Party which discovers abandoned chemical weapons after this Convention enters into force for it shall, not later than 180 days after the discovery, submit to the Technical Secretariat all available relevant information concerning the discovered abandoned chemical weapons. This information shall include, to the extent possible, the location, type, quantity and the present condition of the abandoned chemical weapons as well as information on the abandonment.

10. A State Party which has abandoned chemical weapons on the territory of another State Party (hereinafter referred to as the "Abandoning State Party") shall, not later than 30 days after this Convention enters into force for it, submit to the Technical Secretariat all available relevant information concerning the abandoned chemical weapons. This information shall include, to the extent possible, the location, type, quantity as well as information on the abandonment, and the condition of the abandoned chemical weapons.

11. The Technical Secretariat shall conduct an initial inspection, and any further inspections as may be necessary, in order to verify all available relevant information submitted pursuant to paragraphs 8 to 10 and determine whether systematic verification in accordance with Part IV (A), paragraphs 41 to 43, of this Annex is required. It shall, if necessary, verify the origin of the abandoned chemical weapons and establish evidence concerning the abandonment and the identity of the Abandoning State.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

12. The report of the Technical Secretariat shall be submitted to the Executive Council, the Territorial State Party, and to the Abandoning State Party or the State Party declared by the Territorial State Party or identified by the Technical Secretariat as having abandoned the chemical weapons. If one of the States Parties directly concerned is not satisfied with the report it shall have the right to settle the matter in accordance with provisions of this Convention or bring the issue to the Executive Council with a view to settling the matter expeditiously.
13. Pursuant to Article I, paragraph 3, the Territorial State Party shall have the right to request the State Party which has been established as the Abandoning State Party pursuant to paragraphs 8 to 12 to enter into consultations for the purpose of destroying the abandoned chemical weapons in cooperation with the Territorial State Party. It shall immediately inform the Technical Secretariat of this request.
14. Consultations between the Territorial State Party and the Abandoning State Party with a view to establishing a mutually agreed plan for destruction shall begin not later than 30 days after the Technical Secretariat has been informed of the request referred to in paragraph 13. The mutually agreed plan for destruction shall be transmitted to the Technical Secretariat not later than 180 days after the Technical Secretariat has been informed of the request referred to in paragraph 13. Upon the request of the Abandoning State Party and the Territorial State Party, the Executive Council may extend the time-limit for transmission of the mutually agreed plan for destruction.
15. For the purpose of destroying abandoned chemical weapons, the Abandoning State Party shall provide all necessary financial, technical, expert, facility as well as other resources. The Territorial State Party shall provide appropriate cooperation.
16. If the Abandoning State cannot be identified or is not a State Party, the Territorial State Party, in order to ensure the destruction of these abandoned chemical weapons, may request the Organization and other States Parties to provide assistance in the destruction of these abandoned chemical weapons.
17. Subject to paragraphs 8 to 16, Article IV and Part IV (A) of this Annex shall also apply to the destruction of abandoned chemical weapons. In the case of abandoned chemical weapons which also meet the definition of old chemical weapons in Article II, paragraph 5 (b), the Executive Council, upon the request of the Territorial State Party, individually or together with the Abandoning State Party, may modify or in exceptional cases suspend the application of provisions on destruction, if it determines that doing so would not pose a risk to the object and purpose of this Convention. In the case of abandoned chemical weapons which do not meet the definition of old chemical weapons in Article II, paragraph 5 (b), the Executive Council, upon the

request of the Territorial State Party, individually or together with the Abandoning State Party, may in exceptional circumstances modify the provisions on the time-limit and the order of destruction, if it determines that doing so would not pose a risk to the object and purpose of this Convention. Any request as referred to in this paragraph shall contain specific proposals for modification of the provisions and a detailed explanation of the reasons for the proposed modification.

18. States Parties may conclude between themselves agreements or arrangements concerning the destruction of abandoned chemical weapons. The Executive Council may, upon request of the Territorial State Party, individually or together with the Abandoning State Party, decide that selected provisions of such agreements or arrangements take precedence over provisions of this Section, if it determines that the agreement or arrangement ensures the destruction of the abandoned chemical weapons in accordance with paragraph 17.

PART V

DESTRUCTION OF CHEMICAL WEAPONS PRODUCTION FACILITIES
AND ITS VERIFICATION PURSUANT TO ARTICLE V

A. DECLARATIONS

Declarations of chemical weapons production facilities

1. The declaration of chemical weapons production facilities by a State Party pursuant to Article III, paragraph 1 (c) (ii), shall contain for each facility:

(a) The name of the facility, the names of the owners, and the names of the companies or enterprises operating the facility since 1 January 1946;

(b) The precise location of the facility, including the address, location of the complex, location of the facility within the complex including the specific building and structure number, if any;

(c) A statement whether it is a facility for the manufacture of chemicals that are defined as chemical weapons or whether it is a facility for the filling of chemical weapons, or both;

(d) The date when the construction of the facility was completed and the periods during which any modifications to the facility were made, including the installation of new or modified equipment, that significantly changed the production process characteristics of the facility;

(e) Information on the chemicals defined as chemical weapons that were manufactured at the facility; the munitions, devices, and containers that were filled at the facility; and the dates of the beginning and cessation of such manufacture or filling:

- (i) For chemicals defined as chemical weapons that were manufactured at the facility, such information shall be expressed in terms of the specific types of chemicals manufactured, indicating the chemical name in accordance with the current International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) nomenclature, structural formula, and the Chemical Abstracts Service registry number, if assigned, and in terms of the amount of each chemical expressed by weight of chemical in tonnes;
- (ii) For munitions, devices and containers that were filled at the facility, such information shall be expressed in terms of the specific type of chemical weapons filled and the weight of the chemical fill per unit;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (f) The production capacity of the chemical weapons production facility:
- (i) For a facility where chemical weapons were manufactured, production capacity shall be expressed in terms of the annual quantitative potential for manufacturing a specific substance on the basis of the technological process actually used or, in the case of processes not actually used, planned to be used at the facility;
 - (ii) For a facility where chemical weapons were filled, production capacity shall be expressed in terms of the quantity of chemical that the facility can fill into each specific type of chemical weapon a year;
- (g) For each chemical weapons production facility that has not been destroyed, a description of the facility including:
- (i) A site diagram;
 - (ii) A process flow diagram of the facility; and
 - (iii) An inventory of buildings at the facility, and specialized equipment at the facility and of any spare parts for such equipment;
- (h) The present status of the facility, stating:
- (i) The date when chemical weapons were last produced at the facility;
 - (ii) Whether the facility has been destroyed, including the date and manner of its destruction; and
 - (iii) Whether the facility has been used or modified before entry into force of this Convention for an activity not related to the production of chemical weapons, and if so, information on what modifications have been made, the date such non-chemical weapons related activity began and the nature of such activity, indicating, if applicable, the kind of product;
- (i) A specification of the measures that have been taken by the State Party for closure of, and a description of the measures that have been or will be taken by the State Party to inactivate the facility;
- (j) A description of the normal pattern of activity for safety and security at the inactivated facility; and

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(k) A statement as to whether the facility will be converted for the destruction of chemical weapons and, if so, the dates for such conversions.

Declarations of chemical weapons production facilities pursuant to Article III, paragraph 1 (c) (iii)

2. The declaration of chemical weapons production facilities pursuant to Article III, paragraph 1 (c) (iii), shall contain all information specified in paragraph 1 above. It is the responsibility of the State Party on whose territory the facility is or has been located to make appropriate arrangements with the other State to ensure that the declarations are made. If the State Party on whose territory the facility is or has been located is not able to fulfil this obligation, it shall state the reasons therefor.

Declarations of past transfers and receipts

3. A State Party that has transferred or received chemical weapons production equipment since 1 January 1946 shall declare these transfers and receipts pursuant to Article III, paragraph 1 (c) (iv), and in accordance with paragraph 5 below. When not all the specified information is available for transfer and receipt of such equipment for the period between 1 January 1946 and 1 January 1970, the State Party shall declare whatever information is still available to it and provide an explanation as to why it cannot submit a full declaration.

4. Chemical weapons production equipment referred to in paragraph 3 means:

(a) Specialized equipment;

(b) Equipment for the production of equipment specifically designed for use directly in connection with chemical weapons employment; and

(c) Equipment designed or used exclusively for producing non-chemical parts for chemical munitions.

5. The declaration concerning transfer and receipt of chemical weapons production equipment shall specify:

(a) Who received/transferred the chemical weapons production equipment;

(b) The identity of such equipment;

(c) The date of transfer or receipt;

(d) Whether the equipment was destroyed, if known; and

- (e) Current disposition, if known.

Submission of general plans for destruction

6. For each chemical weapons production facility, a State Party shall supply the following information:

- (a) Envisaged time-frame for measures to be taken; and
- (b) Methods of destruction.

7. For each chemical weapons production facility that a State Party intends to convert temporarily into a chemical weapons destruction facility, the State Party shall supply the following information:

- (a) Envisaged time-frame for conversion into a destruction facility;
- (b) Envisaged time-frame for utilizing the facility as a chemical weapons destruction facility;
- (c) Description of the new facility;
- (d) Method of destruction of special equipment;
- (e) Time-frame for destruction of the converted facility after it has been utilized to destroy chemical weapons; and
- (f) Method of destruction of the converted facility.

Submission of annual plans for destruction and annual reports on destruction

8. The State Party shall submit an annual plan for destruction not less than 90 days before the beginning of the coming destruction year. The annual plan shall specify:

- (a) Capacity to be destroyed;
- (b) Name and location of the facilities where destruction will take place;
- (c) List of buildings and equipment that will be destroyed at each facility; and
- (d) Planned method(s) of destruction.

9. A State Party shall submit an annual report on destruction not later than 90 days after the end of the previous destruction year. The annual report shall specify:

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (a) Capacity destroyed;
- (b) Name and location of each facility where destruction took place;
- (c) List of buildings and equipment that were destroyed at each facility;
- (d) Methods of destruction.

10. For a chemical weapons production facility declared pursuant to Article III, paragraph 1 (c) (iii), it is the responsibility of the State Party on whose territory the facility is or has been located to make appropriate arrangements to ensure that the declarations specified in paragraphs 6 to 9 above are made. If the State Party on whose territory the facility is or has been located is not able to fulfil this obligation, it shall state the reasons therefor.

B. DESTRUCTION

General principles for destruction of chemical weapons production facilities

11. Each State Party shall decide on methods to be applied for the destruction of chemical weapons production facilities, according to the principles laid down in Article V and in this Part.

Principles and methods for closure of a chemical weapons production facility

12. The purpose of the closure of a chemical weapons production facility is to render it inactive.

13. Agreed measures for closure shall be taken by a State Party with due regard to the specific characteristics of each facility. Such measures shall include, inter alia:

- (a) Prohibition of occupation of the specialized buildings and standard buildings of the facility except for agreed activities;
- (b) Disconnection of equipment directly related to the production of chemical weapons, including, inter alia, process control equipment and utilities;
- (c) Decommissioning of protective installations and equipment used exclusively for the safety of operations of the chemical weapons production facility;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(d) Installation of blind flanges and other devices to prevent the addition of chemicals to, or the removal of chemicals from, any specialized process equipment for synthesis, separation or purification of chemicals defined as a chemical weapon, any storage tank, or any machine for filling chemical weapons, the heating, cooling, or supply of electrical or other forms of power to such equipment, storage tanks, or machines; and

(e) Interruption of rail, road and other access routes for heavy transport to the chemical weapons production facility except those required for agreed activities.

14. While the chemical weapons production facility remains closed, a State Party may continue safety and physical security activities at the facility.

Technical maintenance of chemical weapons production facilities prior to their destruction

15. A State Party may carry out standard maintenance activities at chemical weapons production facilities only for safety reasons, including visual inspection, preventive maintenance, and routine repairs.

16. All planned maintenance activities shall be specified in the general and detailed plans for destruction. Maintenance activities shall not include:

(a) Replacement of any process equipment;

(b) Modification of the characteristics of the chemical process equipment;

(c) Production of chemicals of any type.

17. All maintenance activities shall be subject to monitoring by the Technical Secretariat.

Principles and methods for temporary conversion of chemical weapons production facilities into chemical weapons destruction facilities

18. Measures pertaining to the temporary conversion of chemical weapons production facilities into chemical weapons destruction facilities shall ensure that the regime for the temporarily converted facilities is at least as stringent as the regime for chemical weapons production facilities that have not been converted.

19. Chemical weapons production facilities converted into chemical weapons destruction facilities before entry into force of this Convention shall be declared under the category of chemical weapons production facilities.

They shall be subject to an initial visit by inspectors, who shall confirm the correctness of the information about these facilities. Verification that the conversion of these facilities was performed in such a manner as to render them inoperable as chemical weapons production facilities shall also be required, and shall fall within the framework of measures provided for the facilities that are to be rendered inoperable not later than 90 days after entry into force of this Convention.

20. A State Party that intends to carry out a conversion of chemical weapons production facilities shall submit to the Technical Secretariat, not later than 30 days after this Convention enters into force for it, or not later than 30 days after a decision has been taken for temporary conversion, a general facility conversion plan, and subsequently shall submit annual plans.

21. Should a State Party have the need to convert to a chemical weapons destruction facility an additional chemical weapons production facility that had been closed after this Convention entered into force for it, it shall inform the Technical Secretariat thereof not less than 150 days before conversion. The Technical Secretariat, in conjunction with the State Party, shall make sure that the necessary measures are taken to render that facility, after its conversion, inoperable as a chemical weapons production facility.

22. A facility converted for the destruction of chemical weapons shall not be more fit for resuming chemical weapons production than a chemical weapons production facility which has been closed and is under maintenance. Its reactivation shall require no less time than that required for a chemical weapons production facility that has been closed and is under maintenance.

23. Converted chemical weapons production facilities shall be destroyed not later than 10 years after entry into force of this Convention.

24. Any measures for the conversion of any given chemical weapons production facility shall be Facility-specific and shall depend upon its individual characteristics.

25. The set of measures carried out for the purpose of converting a chemical weapons production facility into a chemical weapons destruction facility shall not be less than that which is provided for the disabling of other chemical weapons production facilities to be carried out not later than 90 days after this Convention enters into force for the State Party.

Principles and methods related to destruction of a chemical weapons production facility

26. A State Party shall destroy equipment and buildings covered by the definition of a chemical weapons production facility as follows:

(a) All specialized equipment and standard equipment shall be physically destroyed;

(b) All specialized buildings and standard buildings shall be physically destroyed.

27. A State Party shall destroy facilities for producing unfilled chemical munitions and equipment for chemical weapons employment as follows:

(a) Facilities used exclusively for production of non-chemical parts for chemical munitions or equipment specifically designed for use directly in connection with chemical weapons employment, shall be declared and destroyed. The destruction process and its verification shall be conducted according to the provisions of Article V and this Part of this Annex that govern destruction of chemical weapons production facilities;

(b) All equipment designed or used exclusively for producing non-chemical parts for chemical munitions shall be physically destroyed. Such equipment, which includes specially designed moulds and metal-forming dies, may be brought to a special location for destruction;

(c) All buildings and standard equipment used for such production activities shall be destroyed or converted for purposes not prohibited under this Convention, with confirmation, as necessary, through consultations and inspections as provided for under Article IX;

(d) Activities for purposes not prohibited under this Convention may continue while destruction or conversion proceeds.

Order of destruction

28. The order of destruction of chemical weapons production facilities is based on the obligations specified in Article I and the other Articles of this Convention, including obligations regarding systematic on-site verification. It takes into account interests of States Parties for undiminished security during the destruction period; confidence-building in the early part of the destruction stage; gradual acquisition of experience in the course of destroying chemical weapons production facilities; and applicability irrespective of the actual characteristics of the facilities and the methods chosen for their destruction. The order of destruction is based on the principle of levelling out.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29. A State Party shall, for each destruction period, determine which chemical weapons production facilities are to be destroyed and carry out the destruction in such a way that not more than what is specified in paragraphs 30 and 31 remains at the end of each destruction period. A State Party is not precluded from destroying its facilities at a faster pace.

30. The following provisions shall apply to chemical weapons production facilities that produce Schedule 1 chemicals:

(a) A State Party shall start the destruction of such facilities not later than one year after this Convention enters into force for it, and shall complete it not later than 10 years after entry into force of this Convention. For a State which is a Party at the entry into force of this Convention, this overall period shall be divided into three separate destruction periods, namely, years 2-5, years 6-8, and years 9-10. For States which become a Party after entry into force of this Convention, the destruction periods shall be adapted, taking into account paragraphs 28 and 29;

(b) Production capacity shall be used as the comparison factor for such facilities. It shall be expressed in agent tonnes, taking into account the rules specified for binary chemical weapons;

(c) Appropriate agreed levels of production capacity shall be established for the end of the eighth year after entry into force of this Convention. Production capacity that exceeds the relevant level shall be destroyed in equal increments during the first two destruction periods;

(d) A requirement to destroy a given amount of capacity shall entail a requirement to destroy any other chemical weapons production facility that supplied the Schedule 1 facility or filled the Schedule 1 chemical produced there into munitions or devices;

(e) Chemical weapons production facilities that have been converted temporarily for production of chemical weapons shall continue to be subject to the obligation to destroy capacity according to the provisions of this paragraph.

31. A State Party shall start the destruction of chemical weapons production facilities not covered in paragraph 30 not later than one year after this Convention enters into force for it, and complete it not later than five years after entry into force of this Convention.

Detailed plans for destruction

32. Not less than 180 days before the destruction of a chemical weapons production facility starts, a State Party shall provide to the Technical

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Secretariat the detailed plans for destruction of the facility, including proposed measures for verification of destruction referred to in paragraph 33 (f), with respect to, inter alia:

(a) Timing of the presence of the inspectors at the facility to be destroyed; and

(b) Procedures for verification of measures to be applied to each item on the declared inventory.

33. The detailed plans for destruction of each chemical weapons production facility shall contain:

(a) Detailed time schedule of the destruction process;

(b) Layout of the facility;

(c) Process flow diagram;

(d) Detailed inventory of equipment, buildings and other items to be destroyed;

(e) Measures to be applied to each item on the inventory;

(f) Proposed measures for verification;

(g) Security/safety measures to be observed during the destruction of the facility; and

(h) Working and living conditions to be provided for inspectors.

34. If a State Party intends to convert temporarily a chemical weapons production facility into a chemical weapons destruction facility, it shall notify the Technical Secretariat not less than 150 days before undertaking any conversion activities. The notification shall:

(a) Specify the name, address, and location of the facility;

(b) Provide a site diagram indicating all structures and areas that will be involved in the destruction of chemical weapons and also identify all structures of the chemical weapons production facility that are to be temporarily converted;

(c) Specify the types of chemical weapons, and the type and quantity of chemical fill to be destroyed;

(d) Specify the destruction method;

(e) Provide a process flow diagram, indicating which portions of the production process and specialized equipment will be converted for the destruction of chemical weapons;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(f) Specify the seals and inspection equipment potentially affected by the conversion, if applicable; and

(g) Provide a schedule identifying: The time allocated to design, temporary conversion of the facility, installation of equipment, equipment check-out, destruction operations, and closure.

35. In relation to the destruction of a facility that was temporarily converted for destruction of chemical weapons, information shall be provided in accordance with paragraphs 32 and 33.

Review of detailed plans

36. On the basis of the detailed plan for destruction and proposed measures for verification submitted by the State Party, and on experience from previous inspections, the Technical Secretariat shall prepare a plan for verifying the destruction of the facility, consulting closely with the State Party. Any differences between the Technical Secretariat and the State Party concerning appropriate measures should be resolved through consultations. Any unresolved matters shall be forwarded to the Executive Council for appropriate action with a view to facilitating the full implementation of this Convention.

37. To ensure that the provisions of Article V and this Part are fulfilled, the combined plans for destruction and verification shall be agreed upon between the Executive Council and the State Party. This agreement should be completed, not less than 60 days before the planned initiation of destruction.

38. Each member of the Executive Council may consult with the Technical Secretariat on any issues regarding the adequacy of the combined plan for destruction and verification. If there are no objections by any member of the Executive Council, the plan shall be put into action.

39. If there are any difficulties, the Executive Council shall enter into consultations with the State Party to reconcile them. If any difficulties remain unresolved they shall be referred to the Conference. The resolution of any differences over methods of destruction shall not delay the execution of other parts of the destruction plan that are acceptable.

40. If agreement is not reached with the Executive Council on aspects of verification, or if the approved verification plan cannot be put into action, verification of destruction shall proceed through continuous monitoring with on-site instruments and physical presence of inspectors.

41. Destruction and verification shall proceed according to the agreed plan. The verification shall not unduly interfere with the destruction process and shall be conducted through the presence of inspectors on-site to witness the destruction.

42. If required verification or destruction actions are not taken as planned, all States Parties shall be so informed.

C. VERIFICATION

Verification of declarations of chemical weapons production facilities through on-site inspection

43. The Technical Secretariat shall conduct an initial inspection of each chemical weapons production facility in the period between 90 and 120 days after this Convention enters into force for the State Party.

44. The purposes of the initial inspection shall be:

(a) To confirm that the production of chemical weapons has ceased and that the facility has been inactivated in accordance with this Convention;

(b) To permit the Technical Secretariat to familiarize itself with the measures that have been taken to cease production of chemical weapons at the facility;

(c) To permit the inspectors to install temporary seals;

(d) To permit the inspectors to confirm the inventory of buildings and specialized equipment;

(e) To obtain information necessary for planning inspection activities at the facility, including use of tamper-indicating seals and other agreed equipment, which shall be installed pursuant to the detailed facility agreement for the facility; and

(f) To conduct preliminary discussions regarding a detailed agreement on inspection procedures at the facility.

45. Inspectors shall employ, as appropriate, agreed seals, markers or other inventory control procedures to facilitate an accurate inventory of the declared items at each chemical weapons production facility.

46. Inspectors shall install such agreed devices as may be necessary to indicate if any resumption of production of chemical weapons occurs or if any declared item is removed. They shall take the necessary precaution not to hinder closure activities by the inspected State Party. Inspectors may return to maintain and verify the integrity of the devices.

47. If, on the basis of the initial inspection, the Director-General believes that additional measures are necessary to inactivate the facility in accordance with this Convention, the Director-General may request, not later than 135 days after this Convention enters into force

for a State Party, that such measures be implemented by the inspected State Party not later than 180 days after this Convention enters into force for it. At its discretion, the inspected State Party may satisfy the request. If it does not satisfy the request, the inspected State Party and the Director-General shall consult to resolve the matter.

Systematic verification of chemical weapons production facilities and cessation of their activities

48. The purpose of the systematic verification of a chemical weapons production facility shall be to ensure that any resumption of production of chemical weapons or removal of declared items will be detected at this facility.

49. The detailed facility agreement for each chemical weapons production facility shall specify:

(a) Detailed on-site inspection procedures, which may include:

(i) Visual examinations;

(ii) Checking and servicing of seals and other agreed devices;
and

(iii) Obtaining and analysing samples;

(b) Procedures for using tamper-indicating seals and other agreed equipment to prevent the undetected reactivation of the facility, which shall specify:

(i) The type, placement, and arrangements for installation;
and

(ii) The maintenance of such seals and equipment; and

(c) Other agreed measures.

50. The seals or other approved equipment provided for in a detailed agreement on inspection measures for that facility shall be placed not later than 240 days after this Convention enters into force for a State Party. Inspectors shall be permitted to visit each chemical weapons production facility for the installation of such seals or equipment.

51. During each calendar year, the Technical Secretariat shall be permitted to conduct up to four inspections of each chemical weapons production facility.

52. The Director-General shall notify the inspected State Party of his decision to inspect or visit a chemical weapons production facility 48 hours before the planned arrival of the inspection team at the

facility for systematic inspections or visits. In the case of inspections or visits to resolve urgent problems, this period may be shortened. The Director-General shall specify the purpose of the inspection or visit.

53. Inspectors shall, in accordance with the facility agreements, have unimpeded access to all parts of the chemical weapons production facilities. The items on the declared inventory to be inspected shall be chosen by the inspectors.

54. The guidelines for determining the frequency of systematic on-site inspections shall be considered and approved by the Conference pursuant to Article VIII, paragraph 21 (i). The particular production facility to be inspected shall be chosen by the Technical Secretariat in such a way as to preclude the prediction of precisely when the facility is to be inspected.

Verification of destruction of chemical weapons production facilities

55. The purpose of systematic verification of the destruction of chemical weapons production facilities shall be to confirm that the facility is destroyed in accordance with the obligations under this Convention and that each item on the declared inventory is destroyed in accordance with the agreed detailed plan for destruction.

56. When all items on the declared inventory have been destroyed, the Technical Secretariat shall confirm the declaration of the State Party to that effect. After this confirmation, the Technical Secretariat shall terminate the systematic verification of the chemical weapons production facility and shall promptly remove all devices and monitoring instruments installed by the inspectors.

57. After this confirmation, the State Party shall make the declaration that the facility has been destroyed.

Verification of temporary conversion of a chemical weapons production facility into a chemical weapons destruction facility

58. Not later than 90 days after receiving the initial notification of the intent to convert temporarily a production facility, the inspectors shall have the right to visit the facility to familiarize themselves with the proposed temporary conversion and to study possible inspection measures that will be required during the conversion.

59. Not later than 60 days after such a visit, the Technical Secretariat and the inspected State Party shall conclude a transition agreement containing additional inspection measures for the temporary conversion period. The transition agreement shall specify inspection procedures, including the use of seals, monitoring equipment, and inspections, that will provide confidence that no chemical weapons

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

production takes place during the conversion process. This agreement shall remain in force from the beginning of the temporary conversion activity until the facility begins operation as a chemical weapons destruction facility.

60. The inspected State Party shall not remove or convert any portion of the facility, or remove or modify any seal or other agreed inspection equipment that may have been installed pursuant to this Convention until the transition agreement has been concluded.

61. Once the facility begins operation as a chemical weapons destruction facility, it shall be subject to the provisions of Part IV (A) of this Annex applicable to chemical weapons destruction facilities. Arrangements for the pre-operation period shall be governed by the transition agreement.

62. During destruction operations the inspectors shall have access to all portions of the temporarily converted chemical weapons production facilities, including those that are not directly involved with the destruction of chemical weapons.

63. Before the commencement of work at the facility to convert it temporarily for chemical weapons destruction purposes and after the facility has ceased to function as a facility for chemical weapons destruction, the facility shall be subject to the provisions of this Part applicable to chemical weapons production facilities.

D. CONVERSION OF CHEMICAL WEAPONS PRODUCTION FACILITIES TO PURPOSES NOT PROHIBITED UNDER THIS CONVENTION

Procedures for requesting conversion

64. A request to use a chemical weapons production facility for purposes not prohibited under this Convention may be made for any facility that a State Party is already using for such purposes before this Convention enters into force for it, or that it plans to use for such purposes.

65. For a chemical weapons production facility that is being used for purposes not prohibited under this Convention when this Convention enters into force for the State Party, the request shall be submitted to the Director-General not later than 30 days after this Convention enters into force for the State Party. The request shall contain, in addition to data submitted in accordance with paragraph 1 (h) (iii), the following information:

- (a) A detailed justification for the request;
- (b) A general facility conversion plan that specifies:

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (i) The nature of the activity to be conducted at the facility;
- (ii) If the planned activity involves production, processing, or consumption of chemicals: the name of each of the chemicals, the flow diagram of the facility, and the quantities planned to be produced, processed, or consumed annually;
- (iii) Which buildings or structures are proposed to be used and what modifications are proposed, if any;
- (iv) Which buildings or structures have been destroyed or are proposed to be destroyed and the plans for destruction;
- (v) What equipment is to be used in the facility;
- (vi) What equipment has been removed and destroyed and what equipment is proposed to be removed and destroyed and the plans for its destruction;
- (vii) The proposed schedule for conversion, if applicable; and
- (viii) The nature of the activity of each other facility operating at the site; and

(c) A detailed explanation of how measures set forth in subparagraph (b), as well as any other measures proposed by the State Party, will ensure the prevention of standby chemical weapons production capability at the facility.

66. For a chemical weapons production facility that is not being used for purposes not prohibited under this Convention when this Convention enters into force for the State Party, the request shall be submitted to the Director-General not later than 30 days after the decision to convert, but in no case later than four years after this Convention enters into force for the State Party. The request shall contain the following information:

(a) A detailed justification for the request, including its economic needs;

(b) A general facility conversion plan that specifies:

- (i) The nature of the activity planned to be conducted at the facility;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (ii) If the planned activity involves production, processing, or consumption of chemicals: the name of each of the chemicals, the flow diagram of the facility, and the quantities planned to be produced, processed, or consumed annually;
- (iii) Which buildings or structures are proposed to be retained and what modifications are proposed, if any;
- (iv) Which buildings or structures have been destroyed or are proposed to be destroyed and the plans for destruction;
- (v) What equipment is proposed for use in the facility;
- (vi) What equipment is proposed to be removed and destroyed and the plans for its destruction;
- (vii) The proposed schedule for conversion; and
- (viii) The nature of the activity of each other facility operating at the site; and

(c) A detailed explanation of how the measures set forth in subparagraph (b), as well as any other measures proposed by the State Party, will ensure the prevention of standby chemical weapons production capability at the facility.

67. The State Party may propose in its request any other measures it deems appropriate to build confidence.

Actions pending a decision

68. Pending a decision of the Conference, a State Party may continue to use for purposes not prohibited under this Convention a facility that was being used for such purposes before this Convention enters into force for it, but only if the State Party certifies in its request that no specialized equipment and no specialized buildings are being used and that the specialized equipment and specialized buildings have been rendered inactive using the methods specified in paragraph 13.

69. If the facility, for which the request was made, was not being used for purposes not prohibited under this Convention before this Convention enters into force for the State Party, or if the certification required in paragraph 68 is not made, the State Party shall cease immediately all activity pursuant to Article V, paragraph 4. The State Party shall close the facility in accordance with paragraph 13 not later than 90 days after this Convention enters into force for it.

Conditions for conversion

70. As a condition for conversion of a chemical weapons production facility for purposes not prohibited under this Convention, all specialized equipment at the facility must be destroyed and all special features of buildings and structures that distinguish them from buildings and structures normally used for purposes not prohibited under this Convention and not involving Schedule 1 chemicals must be eliminated.

71. A converted facility shall not be used:

(a) For any activity involving production, processing, or consumption of a Schedule 1 chemical or a Schedule 2 chemical; or

(b) For the production of any highly toxic chemical, including any highly toxic organophosphorus chemical, or for any other activity that would require special equipment for handling highly toxic or highly corrosive chemicals, unless the Executive Council decides that such production or activity would pose no risk to the object and purpose of this Convention, taking into account criteria for toxicity, corrosiveness and, if applicable, other technical factors, to be considered and approved by the Conference pursuant to Article VIII, paragraph 21 (i).

72. Conversion of a chemical weapons production facility shall be completed not later than six years after entry into force of this Convention.

Decisions by the Executive Council and the Conference

73. Not later than 90 days after receipt of the request by the Director-General, an initial inspection of the facility shall be conducted by the Technical Secretariat. The purpose of this inspection shall be to determine the accuracy of the information provided in the request, to obtain information on the technical characteristics of the proposed converted facility, and to assess the conditions under which use for purposes not prohibited under this Convention may be permitted. The Director-General shall promptly submit a report to the Executive Council, the Conference, and all States Parties containing his recommendations on the measures necessary to convert the facility to purposes not prohibited under this Convention and to provide assurance that the converted facility will be used only for purposes not prohibited under this Convention.

74. If the facility has been used for purposes not prohibited under this Convention before this Convention enters into force for the State Party, and is continuing to be in operation, but the measures required to be certified under paragraph 68 have not been taken, the Director-General shall immediately inform the Executive Council, which

may require implementation of measures it deems appropriate, inter alia, shut-down of the facility and removal of specialized equipment and modification of buildings or structures. The Executive Council shall stipulate the deadline for implementation of these measures and shall suspend consideration of the request pending their satisfactory completion. The facility shall be inspected promptly after the expiration of the deadline to determine whether the measures have been implemented. If not, the State Party shall be required to shut down completely all facility operations.

75. As soon as possible after receiving the report of the Director-General, the Conference, upon recommendation of the Executive Council, shall decide, taking into account the report and any views expressed by States Parties, whether to approve the request, and shall establish the conditions upon which approval is contingent. If any State Party objects to approval of the request and the associated conditions, consultations shall be undertaken among interested States Parties for up to 90 days to seek a mutually acceptable solution. A decision on the request and associated conditions, along with any proposed modifications thereto, shall be taken, as a matter of substance, as soon as possible after the end of the consultation period.

76. If the request is approved, a facility agreement shall be completed not later than 90 days after such a decision is taken. The facility agreement shall contain the conditions under which the conversion and use of the facility is permitted, including measures for verification. Conversion shall not begin before the facility agreement is concluded.

Detailed plans for conversion

77. Not less than 180 days before conversion of a chemical weapons production facility is planned to begin, the State Party shall provide the Technical Secretariat with the detailed plans for conversion of the facility, including proposed measures for verification of conversion, with respect to, inter alia:

(a) Timing of the presence of the inspectors at the facility to be converted; and

(b) Procedures for verification of measures to be applied to each item on the declared inventory.

78. The detailed plan for conversion of each chemical weapons production facility shall contain:

(a) Detailed time schedule of the conversion process;

(b) Layout of the facility before and after conversion;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(c) Process flow diagram of the facility before, and as appropriate, after the conversion;

(d) Detailed inventory of equipment, buildings and structures and other items to be destroyed and of the buildings and structures to be modified;

(e) Measures to be applied to each item on the inventory, if any;

(f) Proposed measures for verification;

(g) Security/safety measures to be observed during the conversion of the facility; and

(h) Working and living conditions to be provided for inspectors.

Review of detailed plans

79. On the basis of the detailed plan for conversion and proposed measures for verification submitted by the State Party, and on experience from previous inspections, the Technical Secretariat shall prepare a plan for verifying the conversion of the facility, consulting closely with the State Party. Any differences between the Technical Secretariat and the State Party concerning appropriate measures shall be resolved through consultations. Any unresolved matters shall be forwarded to the Executive Council for appropriate action with a view to facilitate the full implementation of this Convention.

80. To ensure that the provisions of Article V and this Part are fulfilled, the combined plans for conversion and verification shall be agreed upon between the Executive Council and the State Party. This agreement shall be completed not less than 60 days before conversion is planned to begin.

81. Each member of the Executive Council may consult with the Technical Secretariat on any issue regarding the adequacy of the combined plan for conversion and verification. If there are no objections by any member of the Executive Council, the plan shall be put into action.

82. If there are any difficulties, the Executive Council should enter into consultations with the State Party to reconcile them. If any difficulties remain unresolved, they should be referred to the Conference. The resolution of any differences over methods of conversion should not delay the execution of other parts of the conversion plan that are acceptable.

83. If agreement is not reached with the Executive Council on aspects of verification, or if the approved verification plan cannot be put into action, verification of conversion shall proceed through continuous monitoring with on-site instruments and physical presence of inspectors.

84. Conversion and verification shall proceed according to the agreed plan. The verification shall not unduly interfere with the conversion process and shall be conducted through the presence of inspectors to confirm the conversion.

85. For the 10 years after the Director-General certifies that conversion is complete, the State Party shall provide to inspectors unimpeded access to the facility at any time. The inspectors shall have the right to observe all areas, all activities, and all items of equipment at the facility. The inspectors shall have the right to verify that the activities at the facility are consistent with any conditions established under this Section, by the Executive Council and the Conference. The inspectors shall also have the right, in accordance with provisions of Part II, Section E, of this Annex to receive samples from any area of the facility and to analyse them to verify the absence of Schedule 1 chemicals, their stable by-products and decomposition products and of Schedule 2 chemicals and to verify that the activities at the facility are consistent with any other conditions on chemical activities established under this Section, by the Executive Council and the Conference. The inspectors shall also have the right to managed access, in accordance with Part X, Section C, of this Annex, to the plant site at which the facility is located. During the 10-year period, the State Party shall report annually on the activities at the converted facility. Upon completion of the 10-year period, the Executive Council, taking into account recommendations of the Technical Secretariat, shall decide on the nature of continued verification measures.

86. Costs of verification of the converted facility shall be allocated in accordance with Article V, paragraph 19.

PART VI

ACTIVITIES NOT PROHIBITED UNDER THIS CONVENTION
IN ACCORDANCE WITH ARTICLE VIREGIME FOR SCHEDULE 1 CHEMICALS AND FACILITIES
RELATED TO SUCH CHEMICALS

A. GENERAL PROVISIONS

1. A State Party shall not produce, acquire, retain or use Schedule 1 chemicals outside the territories of States Parties and shall not transfer such chemicals outside its territory except to another State Party.

2. A State Party shall not produce, acquire, retain, transfer or use Schedule 1 chemicals unless:

(a) The chemicals are applied to research, medical, pharmaceutical or protective purposes; and

(b) The types and quantities of chemicals are strictly limited to those which can be justified for such purposes; and

(c) The aggregate amount of such chemicals at any given time for such purposes is equal to or less than 1 tonne; and

(d) The aggregate amount for such purposes acquired by a State Party in any year through production, withdrawal from chemical weapons stocks and transfer is equal to or less than 1 tonne.

B. TRANSFERS

3. A State Party may transfer Schedule 1 chemicals outside its territory only to another State Party and only for research, medical, pharmaceutical or protective purposes in accordance with paragraph 2.

4. Chemicals transferred shall not be retransferred to a third State.

5. Not less than 30 days before any transfer to another State Party both States Parties shall notify the Technical Secretariat of the transfer.

6. Each State Party shall make a detailed annual declaration regarding transfers during the previous year. The declaration shall be submitted not later than 90 days after the end of that year and shall for each Schedule 1 chemical that has been transferred include the following information:

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(a) The chemical name, structural formula and Chemical Abstracts Service registry number, if assigned;

(b) The quantity acquired from other States or transferred to other States Parties. For each transfer the quantity, recipient and purpose shall be included.

C. PRODUCTION

General principles for production

7. Each State Party, during production under paragraphs 8 to 12, shall assign the highest priority to ensuring the safety of people and to protecting the environment. Each State Party shall conduct such production in accordance with its national standards for safety and emissions.

Single small-scale facility

8. Each State Party that produces Schedule 1 chemicals for research, medical, pharmaceutical or protective purposes shall carry out the production at a single small-scale facility approved by the State Party, except as set forth in paragraphs 10, 11 and 12.

9. The production at a single small-scale facility shall be carried out in reaction vessels in production lines not configured for continuous operation. The volume of such a reaction vessel shall not exceed 100 litres, and the total volume of all reaction vessels with a volume exceeding 5 litres shall not be more than 500 litres.

Other facilities

10. Production of Schedule 1 chemicals in aggregate quantities not exceeding 10 kg per year may be carried out for protective purposes at one facility outside a single small-scale facility. This facility shall be approved by the State Party.

11. Production of Schedule 1 chemicals in quantities of more than 100 g per year may be carried out for research, medical or pharmaceutical purposes outside a single small-scale facility in aggregate quantities not exceeding 10 kg per year per facility. These facilities shall be approved by the State Party.

12. Synthesis of Schedule 1 chemicals for research, medical or pharmaceutical purposes, but not for protective purposes, may be carried out at laboratories in aggregate quantities less than 100 g per year per facility. These facilities shall not be subject to any obligation relating to declaration and verification as specified in Sections D and E.

D. DECLARATIONS

Single small-scale facility

13. Each State Party that plans to operate a single small-scale facility shall provide the Technical Secretariat with the precise location and a detailed technical description of the facility, including an inventory of equipment and detailed diagrams. For existing facilities, this initial declaration shall be provided not later than 30 days after this Convention enters into force for the State Party. Initial declarations on new facilities shall be provided not less than 180 days before operations are to begin.

14. Each State Party shall give advance notification to the Technical Secretariat of planned changes related to the initial declaration. The notification shall be submitted not less than 180 days before the changes are to take place.

15. A State Party producing Schedule 1 chemicals at a single small-scale facility shall make a detailed annual declaration regarding the activities of the facility for the previous year. The declaration shall be submitted not later than 90 days after the end of that year and shall include:

(a) Identification of the facility;

(b) For each Schedule 1 chemical produced, acquired, consumed or stored at the facility, the following information:

- (i) The chemical name, structural formula and Chemical Abstracts Service registry number, if assigned;
- (ii) The methods employed and quantity produced;
- (iii) The name and quantity of precursors listed in Schedules 1, 2, or 3 used for production of Schedule 1 chemicals;
- (iv) The quantity consumed at the facility and the purpose(s) of the consumption;
- (v) The quantity received from or shipped to other facilities in the State Party. For each shipment the quantity, recipient and purpose should be included;
- (vi) The maximum quantity stored at any time during the year; and
- (vii) The quantity stored at the end of the year; and

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(c) Information on any changes at the facility during the year compared to previously submitted detailed technical descriptions of the facility including inventories of equipment and detailed diagrams.

16. Each State Party producing Schedule 1 chemicals at a single small-scale facility shall make a detailed annual declaration regarding the projected activities and the anticipated production at the facility for the coming year. The declaration shall be submitted not less than 90 days before the beginning of that year and shall include:

(a) Identification of the facility;

(b) For each Schedule 1 chemical anticipated to be produced, consumed or stored at the facility, the following information:

(i) The chemical name, structural formula and Chemical Abstracts Service registry number, if assigned;

(ii) The quantity anticipated to be produced and the purpose of the production; and

(c) Information on any anticipated changes at the facility during the year compared to previously submitted detailed technical descriptions of the facility including inventories of equipment and detailed diagrams.

Other facilities referred to in paragraphs 10 and 11

17. For each facility, a State Party shall provide the Technical Secretariat with the name, location and a detailed technical description of the facility or its relevant part(s) as requested by the Technical Secretariat. The facility producing Schedule 1 chemicals for protective purposes shall be specifically identified. For existing facilities, this initial declaration shall be provided not later than 30 days after this Convention enters into force for the State Party. Initial declarations on new facilities shall be provided not less than 180 days before operations are to begin.

18. Each State Party shall give advance notification to the Technical Secretariat of planned changes related to the initial declaration. The notification shall be submitted not less than 180 days before the changes are to take place.

19. Each State Party shall, for each facility, make a detailed annual declaration regarding the activities of the facility for the previous year. The declaration shall be submitted not later than 90 days after the end of that year and shall include:

(a) Identification of the facility;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (b) For each Schedule 1 chemical the following information:
- (i) The chemical name, structural formula and Chemical Abstracts Service registry number, if assigned;
 - (ii) The quantity produced and, in case of production for protective purposes, methods employed;
 - (iii) The name and quantity of precursors listed in Schedules 1, 2, or 3, used for production of Schedule 1 chemicals;
 - (iv) The quantity consumed at the facility and the purpose of the consumption;
 - (v) The quantity transferred to other facilities within the State Party. For each transfer the quantity, recipient and purpose should be included;
 - (vi) The maximum quantity stored at any time during the year; and
 - (vii) The quantity stored at the end of the year; and

(c) Information on any changes at the facility or its relevant parts during the year compared to previously submitted detailed technical description of the facility.

20. Each State Party shall, for each facility, make a detailed annual declaration regarding the projected activities and the anticipated production at the facility for the coming year. The declaration shall be submitted not less than 90 days before the beginning of that year and shall include:

- (a) Identification of the facility;
- (b) For each Schedule 1 chemical the following information:
 - (i) The chemical name, structural formula and Chemical Abstracts Service registry number, if assigned; and
 - (ii) The quantity anticipated to be produced, the time periods when the production is anticipated to take place and the purposes of the production; and

(c) Information on any anticipated changes at the facility or its relevant parts, during the year compared to previously submitted detailed technical descriptions of the facility.

E. VERIFICATION

Single small-scale facility

21. The aim of verification activities at the single small-scale facility shall be to verify that the quantities of Schedule 1 chemicals produced are correctly declared and, in particular, that their aggregate amount does not exceed 1 tonne.

22. The facility shall be subject to systematic verification through on-site inspection and monitoring with on-site instruments.

23. The number, intensity, duration, timing and mode of inspections for a particular facility shall be based on the risk to the object and purpose of this Convention posed by the relevant chemicals, the characteristics of the facility and the nature of the activities carried out there. Appropriate guidelines shall be considered and approved by the Conference pursuant to Article VIII, paragraph 21 (i).

24. The purpose of the initial inspection shall be to verify information provided concerning the facility, including verification of the limits on reaction vessels set forth in paragraph 9.

25. Not later than 180 days after this Convention enters into force for a State Party, it shall conclude a facility agreement, based on a model agreement, with the Organization, covering detailed inspection procedures for the facility.

26. Each State Party planning to establish a single small-scale facility after this Convention enters into force for it shall conclude a facility agreement, based on a model agreement, with the Organization, covering detailed inspection procedures for the facility before it begins operation or is used.

27. A model for agreements shall be considered and approved by the Conference pursuant to Article VIII, paragraph 21 (i).

Other facilities referred to in paragraphs 10 and 11

28. The aim of verification activities at any facility referred to in paragraphs 10 and 11 shall be to verify that:

(a) The facility is not used to produce any Schedule 1 chemical, except for the declared chemicals;

(b) The quantities of Schedule 1 chemicals produced, processed or consumed are correctly declared and consistent with needs for the declared purpose; and

(c) The Schedule 1 chemical is not diverted or used for other purposes.

29. The facility shall be subject to systematic verification through on-site inspection and monitoring with on-site instruments.

30. The number, intensity, duration, timing and mode of inspections for a particular facility shall be based on the risk to the object and purpose of this Convention posed by the quantities of chemicals produced, the characteristics of the facility and the nature of the activities carried out there. Appropriate guidelines shall be considered and approved by the Conference pursuant to Article VIII, paragraph 21 (i).

31. Not later than 180 days after this Convention enters into force for a State Party, it shall conclude facility agreements with the Organization, based on a model agreement covering detailed inspection procedures for each facility.

32. Each State Party planning to establish such a facility after entry into force of this Convention shall conclude a facility agreement with the Organization before the facility begins operation or is used.

PART VII

ACTIVITIES NOT PROHIBITED UNDER THIS CONVENTION
IN ACCORDANCE WITH ARTICLE VIREGIME FOR SCHEDULE 2 CHEMICALS AND FACILITIES
RELATED TO SUCH CHEMICALS

A. DECLARATIONS

Declarations of aggregate national data

1. The initial and annual declarations to be provided by each State Party pursuant to Article VI, paragraphs 7 and 8, shall include aggregate national data for the previous calendar year on the quantities produced, processed, consumed, imported and exported of each Schedule 2 chemical, as well as a quantitative specification of import and export for each country involved.

2. Each State Party shall submit:

(a) Initial declarations pursuant to paragraph 1 not later than 30 days after this Convention enters into force for it; and, starting in the following calendar year,

(b) Annual declarations not later than 90 days after the end of the previous calendar year.

Declarations of plant sites producing, processing or consuming
Schedule 2 chemicals

3. Initial and annual declarations are required for all plant sites that comprise one or more plant(s) which produced, processed or consumed during any of the previous three calendar years or is anticipated to produce, process or consume in the next calendar year more than:

(a) 1 kg of a chemical designated "*" in Schedule 2, part A;

(b) 100 kg of any other chemical listed in Schedule 2, part A; or

(c) 1 tonne of a chemical listed in Schedule 2, part B.

4. Each State Party shall submit:

(a) Initial declarations pursuant to paragraph 3 not later than 30 days after this Convention enters into force for it; and, starting in the following calendar year;

(b) Annual declarations on past activities not later than 90 days after the end of the previous calendar year;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(c) Annual declarations on anticipated activities not later than 60 days before the beginning of the following calendar year. Any such activity additionally planned after the annual declaration has been submitted shall be declared not later than five days before this activity begins.

5. Declarations pursuant to paragraph 3 are generally not required for mixtures containing a low concentration of a Schedule 2 chemical. They are only required, in accordance with guidelines, in cases where the ease of recovery from the mixture of the Schedule 2 chemical and its total weight are deemed to pose a risk to the object and purpose of this Convention. These guidelines shall be considered and approved by the Conference pursuant to Article VIII, paragraph 21 (i).

6. Declarations of a plant site pursuant to paragraph 3 shall include:

(a) The name of the plant site and the name of the owner, company, or enterprise operating it;

(b) Its precise location including the address; and

(c) The number of plants within the plant site which are declared pursuant to Part VIII of this Annex.

7. Declarations of a plant site pursuant to paragraph 3 shall also include, for each plant which is located within the plant site and which falls under the specifications set forth in paragraph 3, the following information:

(a) The name of the plant and the name of the owner, company, or enterprise operating it;

(b) Its precise location within the plant site including the specific building or structure number, if any;

(c) Its main activities;

(d) Whether the plant:

(i) Produces, processes, or consumes the declared Schedule 2 chemical(s);

(ii) Is dedicated to such activities or multi-purpose; and

(iii) Performs other activities with regard to the declared Schedule 2 chemical(s), including a specification of that other activity (e.g. storage); and

(e) The production capacity of the plant for each declared Schedule 2 chemical.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

8. Declarations of a plant site pursuant to paragraph 3 shall also include the following information on each Schedule 2 chemical above the declaration threshold:

(a) The chemical name, common or trade name used by the facility, structural formula, and Chemical Abstracts Service registry number, if assigned;

(b) In the case of the initial declaration: the total amount produced, processed, consumed, imported and exported by the plant site in each of the three previous calendar years;

(c) In the case of the annual declaration on past activities: the total amount produced, processed, consumed, imported and exported by the plant site in the previous calendar year;

(d) In the case of the annual declaration on anticipated activities: the total amount anticipated to be produced, processed or consumed by the plant site in the following calendar year, including the anticipated time periods for production, processing or consumption; and

(e) The purposes for which the chemical was or will be produced, processed or consumed:

- (i) Processing and consumption on site with a specification of the product types;
- (ii) Sale or transfer within the territory or to any other place under the jurisdiction or control of the State Party, with a specification whether to other industry, trader or other destination and, if possible, of final product types;
- (iii) Direct export, with a specification of the States involved; or
- (iv) Other, including a specification of these other purposes.

Declarations on past production of Schedule 2 chemicals for chemical weapons purposes

9. Each State Party shall, not later than 30 days after this Convention enters into force for it, declare all plant sites comprising plants that produced at any time since 1 January 1946 a Schedule 2 chemical for chemical weapons purposes.

10. Declarations of a plant site pursuant to paragraph 9 shall include:

(a) The name of the plant site and the name of the owner, company, or enterprise operating it;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (b) Its precise location including the address;
- (c) For each plant which is located within the plant site, and which falls under the specifications set forth in paragraph 9, the same information as required under paragraph 7, subparagraphs (a) to (e); and
- (d) For each Schedule 2 chemical produced for chemical weapons purposes:
 - (i) The chemical name, common or trade name used by the plant site for chemical weapons production purposes, structural formula, and Chemical Abstracts Service registry number, if assigned;
 - (ii) The dates when the chemical was produced and the quantity produced; and
 - (iii) The location to which the chemical was delivered and the final product produced there, if known.

Information to States Parties

11. A list of plant sites declared under this Section together with the information provided under paragraphs 6, 7 (a), 7 (c), 7 (d) (i), 7 (d) (iii), 8 (a) and 10 shall be transmitted by the Technical Secretariat to States Parties upon request.

B. VERIFICATIONGeneral

12. Verification provided for in Article VI, paragraph 4, shall be carried out through on-site inspection at those of the declared plant sites that comprise one or more plants which produced, processed or consumed during any of the previous three calendar years or are anticipated to produce, process or consume in the next calendar year more than:

- (a) 10 kg of a chemical designated "*" in Schedule 2, part A;
- (b) 1 tonne of any other chemical listed in Schedule 2, part A; or
- (c) 10 tonnes of a chemical listed in Schedule 2, part B.

13. The programme and budget of the Organization to be adopted by the Conference pursuant to Article VIII, paragraph 21 (a) shall contain, as a separate item, a programme and budget for verification under this Section. In the allocation of resources made available for verification under Article VI, the Technical Secretariat shall, during the first three years after the entry into force of this Convention, give priority

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

to the initial inspections of plant sites declared under Section A. The allocation shall thereafter be reviewed on the basis of the experience gained.

14. The Technical Secretariat shall conduct initial inspections and subsequent inspections in accordance with paragraphs 15 to 22.

Inspection aims

15. The general aim of inspections shall be to verify that activities are in accordance with obligations under this Convention and consistent with the information to be provided in declarations. Particular aims of inspections at plant sites declared under Section A shall include verification of:

(a) The absence of any Schedule 1 chemical, especially its production, except if in accordance with Part VI of this Annex;

(b) Consistency with declarations of levels of production, processing or consumption of Schedule 2 chemicals; and

(c) Non-diversion of Schedule 2 chemicals for activities prohibited under this Convention.

Initial inspections

16. Each plant site to be inspected pursuant to paragraph 12 shall receive an initial inspection as soon as possible but preferably not later than three years after entry into force of this Convention. Plant sites declared after this period shall receive an initial inspection not later than one year after production, processing or consumption is first declared. Selection of plant sites for initial inspections shall be made by the Technical Secretariat in such a way as to preclude the prediction of precisely when the plant site is to be inspected.

17. During the initial inspection, a draft facility agreement for the plant site shall be prepared unless the inspected State Party and the Technical Secretariat agree that it is not needed.

18. With regard to frequency and intensity of subsequent inspections, inspectors shall during the initial inspection assess the risk to the object and purpose of this Convention posed by the relevant chemicals, the characteristics of the plant site and the nature of the activities carried out there, taking into account, inter alia, the following criteria:

(a) The toxicity of the scheduled chemicals and of the end-products produced with it, if any;

(b) The quantity of the scheduled chemicals typically stored at the inspected site;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(c) The quantity of feedstock chemicals for the scheduled chemicals typically stored at the inspected site;

(d) The production capacity of the Schedule 2 plants; and

(e) The capability and convertibility for initiating production, storage and filling of toxic chemicals at the inspected site.

Inspections

19. Having received the initial inspection, each plant site to be inspected pursuant to paragraph 12 shall be subject to subsequent inspections.

20. In selecting particular plant sites for inspection and in deciding on the frequency and intensity of inspections, the Technical Secretariat shall give due consideration to the risk to the object and purpose of this Convention posed by the relevant chemical, the characteristics of the plant site and the nature of the activities carried out there, taking into account the respective facility agreement as well as the results of the initial inspections and subsequent inspections.

21. The Technical Secretariat shall choose a particular plant site to be inspected in such a way as to preclude the prediction of exactly when it will be inspected.

22. No plant site shall receive more than two inspections per calendar year under the provisions of this Section. This, however, shall not limit inspections pursuant to Article IX.

Inspection procedures

23. In addition to agreed guidelines, other relevant provisions of this Annex and the Confidentiality Annex, paragraphs 24 to 30 below shall apply.

24. A facility agreement for the declared plant site shall be concluded not later than 90 days after completion of the initial inspection between the inspected State Party and the Organization unless the inspected State Party and the Technical Secretariat agree that it is not needed. It shall be based on a model agreement and govern the conduct of inspections at the declared plant site. The agreement shall specify the frequency and intensity of inspections as well as detailed inspection procedures, consistent with paragraphs 25 to 29.

25. The focus of the inspection shall be the declared Schedule 2 plant(s) within the declared plant site. If the inspection team requests access to other parts of the plant site, access to these areas shall be granted in accordance with the obligation to provide clarification pursuant to Part II, paragraph 51, of this Annex and in

accordance with the facility agreement, or, in the absence of a facility agreement, in accordance with the rules of managed access as specified in Part X, Section C, of this Annex.

26. Access to records shall be provided, as appropriate, to provide assurance that there has been no diversion of the declared chemical and that production has been consistent with declarations.

27. Sampling and analysis shall be undertaken to check for the absence of undeclared scheduled chemicals.

28. Areas to be inspected may include:

- (a) Areas where feed chemicals (reactants) are delivered or stored;
- (b) Areas where manipulative processes are performed upon the reactants prior to addition to the reaction vessels;
- (c) Feed lines as appropriate from the areas referred to in subparagraph (a) or subparagraph (b) to the reaction vessels together with any associated valves, flow meters, etc.;
- (d) The external aspect of the reaction vessels and ancillary equipment;
- (e) Lines from the reaction vessels leading to long- or short-term storage or to equipment further processing the declared Schedule 2 chemicals;
- (f) Control equipment associated with any of the items under subparagraphs (a) to (e);
- (g) Equipment and areas for waste and effluent handling;
- (h) Equipment and areas for disposition of chemicals not up to specification.

29. The period of inspection shall not last more than 96 hours; however, extensions may be agreed between the inspection team and the inspected State Party.

Notification of inspection

30. A State Party shall be notified by the Technical Secretariat of the inspection not less than 48 hours before the arrival of the inspection team at the plant site to be inspected.

C. TRANSFERS TO STATES NOT PARTY TO THIS CONVENTION

31. Schedule 2 chemicals shall only be transferred to or received from States Parties. This obligation shall take effect three years after entry into force of this Convention.

32. During this interim three-year period, each State Party shall require an end-use certificate, as specified below, for transfers of Schedule 2 chemicals to States not Party to this Convention. For such transfers, each State Party shall adopt the necessary measures to ensure that the transferred chemicals shall only be used for purposes not prohibited under this Convention. Inter alia, the State Party shall require from the recipient State a certificate stating, in relation to the transferred chemicals:

(a) That they will only be used for purposes not prohibited under this Convention;

(b) That they will not be re-transferred;

(c) Their types and quantities;

(d) Their end-use(s); and

(e) The name(s) and address(es) of the end-user(s).

PART VIII

ACTIVITIES NOT PROHIBITED UNDER THIS CONVENTION
IN ACCORDANCE WITH ARTICLE VIREGIME FOR SCHEDULE 3 CHEMICALS AND FACILITIES
RELATED TO SUCH CHEMICALS

A. DECLARATIONS

Declarations of aggregate national data

1. The initial and annual declarations to be provided by a State Party pursuant to Article VI, paragraphs 7 and 8, shall include aggregate national data for the previous calendar year on the quantities produced, imported and exported of each Schedule 3 chemical, as well as a quantitative specification of import and export for each country involved.

2. Each State Party shall submit:

(a) Initial declarations pursuant to paragraph 1 not later than 30 days after this Convention enters into force for it; and, starting in the following calendar year,

(b) Annual declarations not later than 90 days after the end of the previous calendar year.

Declarations of plant sites producing Schedule 3 chemicals

3. Initial and annual declarations are required for all plant sites that comprise one or more plants which produced during the previous calendar year or are anticipated to produce in the next calendar year more than 30 tonnes of a Schedule 3 chemical.

4. Each State Party shall submit:

(a) Initial declarations pursuant to paragraph 3 not later than 30 days after this Convention enters into force for it; and, starting in the following calendar year;

(b) Annual declarations on past activities not later than 90 days after the end of the previous calendar year;

(c) Annual declarations on anticipated activities not later than 60 days before the beginning of the following calendar year. Any such activity additionally planned after the annual declaration has been submitted shall be declared not later than five days before this activity begins.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. Declarations pursuant to paragraph 3 are generally not required for mixtures containing a low concentration of a Schedule 3 chemical. They are only required, in accordance with guidelines, in such cases where the ease of recovery from the mixture of the Schedule 3 chemical and its total weight are deemed to pose a risk to the object and purpose of this Convention. These guidelines shall be considered and approved by the Conference pursuant to Article VIII, paragraph 21 (i).

6. Declarations of a plant site pursuant to paragraph 3 shall include:

(a) The name of the plant site and the name of the owner, company, or enterprise operating it;

(b) Its precise location including the address; and

(c) The number of plants within the plant site which are declared pursuant to Part VII of this Annex.

7. Declarations of a plant site pursuant to paragraph 3 shall also include, for each plant which is located within the plant site and which falls under the specifications set forth in paragraph 3, the following information:

(a) The name of the plant and the name of the owner, company, or enterprise operating it;

(b) Its precise location within the plant site, including the specific building or structure number, if any;

(c) Its main activities.

8. Declarations of a plant site pursuant to paragraph 3 shall also include the following information on each Schedule 3 chemical above the declaration threshold:

(a) The chemical name, common or trade name used by the facility, structural formula, and Chemical Abstracts Service registry number, if assigned;

(b) The approximate amount of production of the chemical in the previous calendar year, or, in case of declarations on anticipated activities, anticipated for the next calendar year, expressed in the ranges: 30 to 200 tonnes, 200 to 1,000 tonnes, 1,000 to 10,000 tonnes, 10,000 to 100,000 tonnes, and above 100,000 tonnes; and

(c) The purposes for which the chemical was or will be produced.

Declarations on past production of Schedule 3 chemicals for chemical weapons purposes

9. Each State Party shall, not later than 30 days after this Convention enters into force for it, declare all plant sites comprising plants that produced at any time since 1 January 1946 a Schedule 3 chemical for chemical weapons purposes.

10. Declarations of a plant site pursuant to paragraph 9 shall include:

(a) The name of the plant site and the name of the owner, company, or enterprise operating it;

(b) Its precise location including the address;

(c) For each plant which is located within the plant site, and which falls under the specifications set forth in paragraph 9, the same information as required under paragraph 7, subparagraphs (a) to (c); and

(d) For each Schedule 3 chemical produced for chemical weapons purposes:

(i) The chemical name, common or trade name used by the plant site for chemical weapons production purposes, structural formula, and Chemical Abstracts Service registry number, if assigned;

(ii) The dates when the chemical was produced and the quantity produced; and

(iii) The location to which the chemical was delivered and the final product produced there, if known.

Information to States Parties

11. A list of plant sites declared under this Section together with the information provided under paragraphs 6, 7 (a), 7 (c), 8 (a) and 10 shall be transmitted by the Technical Secretariat to States Parties upon request.

B. VERIFICATION

General

12. Verification provided for in paragraph 5 of Article VI shall be carried out through on-site inspections at those declared plant sites which produced during the previous calendar year or are anticipated to produce in the next calendar year in excess of 200 tonnes aggregate of any Schedule 3 chemical above the declaration threshold of 30 tonnes.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

13. The programme and budget of the Organization to be adopted by the Conference pursuant to Article VIII, paragraph 21 (a), shall contain, as a separate item, a programme and budget for verification under this Section taking into account Part VII, paragraph 13, of this Annex.

14. Under this Section, the Technical Secretariat shall randomly select plant sites for inspection through appropriate mechanisms, such as the use of specially designed computer software, on the basis of the following weighting factors:

(a) Equitable geographical distribution of inspections; and

(b) The information on the declared plant sites available to the Technical Secretariat, related to the relevant chemical, the characteristics of the plant site and the nature of the activities carried out there.

15. No plant site shall receive more than two inspections per year under the provisions of this Section. This, however, shall not limit inspections pursuant to Article IX.

16. In selecting plant sites for inspection under this Section, the Technical Secretariat shall observe the following limitation for the combined number of inspections to be received by a State Party per calendar year under this Part and Part IX of this Annex: the combined number of inspections shall not exceed three plus 5 per cent of the total number of plant sites declared by a State Party under both this Part and Part IX of this Annex, or 20 inspections, whichever of these two figures is lower.

Inspection aims

17. At plant sites declared under Section A, the general aim of inspections shall be to verify that activities are consistent with the information to be provided in declarations. The particular aim of inspections shall be the verification of the absence of any Schedule 1 chemical, especially its production, except if in accordance with Part VI of this Annex.

Inspection procedures

18. In addition to agreed guidelines, other relevant provisions of this Annex and the Confidentiality Annex, paragraphs 19 to 25 below shall apply.

19. There shall be no facility agreement, unless requested by the inspected State Party.

20. The focus of the inspections shall be the declared Schedule 3 plant(s) within the declared plant site. If the inspection team, in

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

accordance with Part II, paragraph 51, of this Annex, requests access to other parts of the plant site for clarification of ambiguities, the extent of such access shall be agreed between the inspection team and the inspected State Party.

21. The inspection team may have access to records in situations in which the inspection team and the inspected State Party agree that such access will assist in achieving the objectives of the inspection.

22. Sampling and on-site analysis may be undertaken to check for the absence of undeclared scheduled chemicals. In case of unresolved ambiguities, samples may be analysed in a designated off-site laboratory, subject to the inspected State Party's agreement.

23. Areas to be inspected may include:

- (a) Areas where feed chemicals (reactants) are delivered or stored;
- (b) Areas where manipulative processes are performed upon the reactants prior to addition to the reaction vessel;
- (c) Feed lines as appropriate from the areas referred to in subparagraph (a) or subparagraph (b) to the reaction vessel together with any associated valves, flow meters, etc.;
- (d) The external aspect of the reaction vessels and ancillary equipment;
- (e) Lines from the reaction vessels leading to long- or short-term storage or to equipment further processing the declared Schedule 3 chemicals;
- (f) Control equipment associated with any of the items under subparagraphs (a) to (e);
- (g) Equipment and areas for waste and effluent handling;
- (h) Equipment and areas for disposition of chemicals not up to specification.

24. The period of inspection shall not last more than 24 hours; however, extensions may be agreed between the inspection team and the inspected State Party.

Notification of inspection

25. A State Party shall be notified by the Technical Secretariat of the inspection not less than 120 hours before the arrival of the inspection team at the plant site to be inspected.

C. TRANSFERS TO STATES NOT PARTY TO THIS CONVENTION

26. When transferring Schedule 3 chemicals to States not Party to this Convention, each State Party shall adopt the necessary measures to ensure that the transferred chemicals shall only be used for purposes not prohibited under this Convention. Inter alia, the State Party shall require from the recipient State a certificate stating, in relation to the transferred chemicals:

(a) That they will only be used for purposes not prohibited under this Convention;

(b) That they will not be re-transferred;

(c) Their types and quantities;

(d) Their end-use(s); and

(e) The name(s) and address(es) of the end-user(s).

27. Five years after entry into force of this Convention, the Conference shall consider the need to establish other measures regarding transfers of Schedule 3 chemicals to States not Party to this Convention.

PART IX

ACTIVITIES NOT PROHIBITED UNDER THIS CONVENTION
IN ACCORDANCE WITH ARTICLE VI

REGIME FOR OTHER CHEMICAL PRODUCTION FACILITIES

A. DECLARATIONS

List of other chemical production facilities

1. The initial declaration to be provided by each State Party pursuant to Article VI, paragraph 7, shall include a list of all plant sites that:

(a) Produced by synthesis during the previous calendar year more than 200 tonnes of unscheduled discrete organic chemicals; or

(b) Comprise one or more plants which produced by synthesis during the previous calendar year more than 30 tonnes of an unscheduled discrete organic chemical containing the elements phosphorus, sulfur or fluorine (hereinafter referred to as "PSF-plants" and "PSF-chemical").

2. The list of other chemical production facilities to be submitted pursuant to paragraph 1 shall not include plant sites that exclusively produced explosives or hydrocarbons.

3. Each State Party shall submit its list of other chemical production facilities pursuant to paragraph 1 as part of its initial declaration not later than 30 days after this Convention enters into force for it. Each State Party shall, not later than 90 days after the beginning of each following calendar year, provide annually the information necessary to update the list.

4. The list of other chemical production facilities to be submitted pursuant to paragraph 1 shall include the following information on each plant site:

(a) The name of the plant site and the name of the owner, company, or enterprise operating it;

(b) The precise location of the plant site including its address;

(c) Its main activities; and

(d) The approximate number of plants producing the chemicals specified in paragraph 1 in the plant site.

5. With regard to plant sites listed pursuant to paragraph 1 (a), the list shall also include information on the approximate aggregate amount of production of the unscheduled discrete organic chemicals in the

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

previous calendar year expressed in the ranges: under 1,000 tonnes, 1,000 to 10,000 tonnes and above 10,000 tonnes.

6. With regard to plant sites listed pursuant to paragraph 1 (b), the list shall also specify the number of PSF-plants within the plant site and include information on the approximate aggregate amount of production of PSF-chemicals produced by each PSF-plant in the previous calendar year expressed in the ranges: under 200 tonnes, 200 to 1,000 tonnes, 1,000 to 10,000 tonnes and above 10,000 tonnes.

Assistance by the Technical Secretariat

7. If a State Party, for administrative reasons, deems it necessary to ask for assistance in compiling its list of chemical production facilities pursuant to paragraph 1, it may request the Technical Secretariat to provide such assistance. Questions as to the completeness of the list shall then be resolved through consultations between the State Party and the Technical Secretariat.

Information to States Parties

8. The lists of other chemical production facilities submitted pursuant to paragraph 1, including the information provided under paragraph 4, shall be transmitted by the Technical Secretariat to States Parties upon request.

B. VERIFICATIONGeneral

9. Subject to the provisions of Section C, verification as provided for in Article VI, paragraph 6, shall be carried out through on-site inspection at:

(a) Plant sites listed pursuant to paragraph 1 (a); and

(b) Plant sites listed pursuant to paragraph 1 (b) that comprise one or more PSF-plants which produced during the previous calendar year more than 200 tonnes of a PSF-chemical.

10. The programme and budget of the Organization to be adopted by the Conference pursuant to Article VIII, paragraph 21 (a), shall contain, as a separate item, a programme and budget for verification under this Section after its implementation has started.

11. Under this Section, the Technical Secretariat shall randomly select plant sites for inspection through appropriate mechanisms, such as the use of specially designed computer software, on the basis of the following weighting factors:

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(a) Equitable geographical distribution of inspections;

(b) The information on the listed plant sites available to the Technical Secretariat, related to the characteristics of the plant site and the activities carried out there; and

(c) Proposals by States Parties on a basis to be agreed upon in accordance with paragraph 25.

12. No plant site shall receive more than two inspections per year under the provisions of this Section. This, however, shall not limit inspections pursuant to Article IX.

13. In selecting plant sites for inspection under this Section, the Technical Secretariat shall observe the following limitation for the combined number of inspections to be received by a State Party per calendar year under this Part and Part VIII of this Annex: the combined number of inspections shall not exceed three plus 5 per cent of the total number of plant sites declared by a State Party under both this Part and Part VIII of this Annex, or 20 inspections, whichever of these two figures is lower.

Inspection aims

14. At plant sites listed under Section A, the general aim of inspections shall be to verify that activities are consistent with the information to be provided in declarations. The particular aim of inspections shall be the verification of the absence of any Schedule 1 chemical, especially its production, except if in accordance with Part VI of this Annex.

Inspection procedures

15. In addition to agreed guidelines, other relevant provisions of this Annex and the Confidentiality Annex, paragraphs 16 to 20 below shall apply.

16. There shall be no facility agreement, unless requested by the inspected State Party.

17. The focus of inspection at a plant site selected for inspection shall be the plant(s) producing the chemicals specified in paragraph 1, in particular the PSF-plants listed pursuant to paragraph 1 (b). The inspected State Party shall have the right to manage access to these plants in accordance with the rules of managed access as specified in Part X, Section C, of this Annex. If the inspection team, in accordance with Part II, paragraph 51, of this Annex, requests access to other parts of the plant site for clarification of ambiguities, the extent of such access shall be agreed between the inspection team and the inspected State Party.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

18. The inspection team may have access to records in situations in which the inspection team and the inspected State Party agree that such access will assist in achieving the objectives of the inspection.

19. Sampling and on-site analysis may be undertaken to check for the absence of undeclared scheduled chemicals. In cases of unresolved ambiguities, samples may be analysed in a designated off-site laboratory, subject to the inspected State Party's agreement.

20. The period of inspection shall not last more than 24 hours; however, extensions may be agreed between the inspection team and the inspected State Party.

Notification of inspection

21. A State Party shall be notified by the Technical Secretariat of the inspection not less than 120 hours before the arrival of the inspection team at the plant site to be inspected.

C. IMPLEMENTATION AND REVIEW OF SECTION B

Implementation

22. The implementation of Section B shall start at the beginning of the fourth year after entry into force of this Convention unless the Conference, at its regular session in the third year after entry into force of this Convention, decides otherwise.

23. The Director-General shall, for the regular session of the Conference in the third year after entry into force of this Convention, prepare a report which outlines the experience of the Technical Secretariat in implementing the provisions of Parts VII and VIII of this Annex as well as of Section A of this Part.

24. At its regular session in the third year after entry into force of this Convention, the Conference, on the basis of a report of the Director-General, may also decide on the distribution of resources available for verification under Section B between "PSF-plants" and other chemical production facilities. Otherwise, this distribution shall be left to the expertise of the Technical Secretariat and be added to the weighting factors in paragraph 11.

25. At its regular session in the third year after entry into force of this Convention, the Conference, upon advice of the Executive Council, shall decide on which basis (e.g. regional) proposals by States Parties for inspections should be presented to be taken into account as a weighting factor in the selection process specified in paragraph 11.

Review

26. At the first special session of the Conference convened pursuant to Article VIII, paragraph 22, the provisions of this Part of the Verification Annex shall be re-examined in the light of a comprehensive review of the overall verification regime for the chemical industry (Article VI, Parts VII to IX of this Annex) on the basis of the experience gained. The Conference shall then make recommendations so as to improve the effectiveness of the verification regime.

PART X

CHALLENGE INSPECTIONS PURSUANT TO ARTICLE IX

A. DESIGNATION AND SELECTION OF INSPECTORS AND INSPECTION ASSISTANTS

1. Challenge inspections pursuant to Article IX shall only be performed by inspectors and inspection assistants especially designated for this function. In order to designate inspectors and inspection assistants for challenge inspections pursuant to Article IX, the Director-General shall, by selecting inspectors and inspection assistants from among the inspectors and inspection assistants for routine inspection activities, establish a list of proposed inspectors and inspection assistants. It shall comprise a sufficiently large number of inspectors and inspection assistants having the necessary qualification, experience, skill and training, to allow for flexibility in the selection of the inspectors, taking into account their availability, and the need for rotation. Due regard shall be paid also to the importance of selecting inspectors and inspection assistants on as wide a geographical basis as possible. The designation of inspectors and inspection assistants shall follow the procedures provided for under Part II, Section A, of this Annex.

2. The Director-General shall determine the size of the inspection team and select its members taking into account the circumstances of a particular request. The size of the inspection team shall be kept to a minimum necessary for the proper fulfilment of the inspection mandate. No national of the requesting State Party or the inspected State Party shall be a member of the inspection team.

B. PRE-INSPECTION ACTIVITIES

3. Before submitting the inspection request for a challenge inspection, the State Party may seek confirmation from the Director-General that the Technical Secretariat is in a position to take immediate action on the request. If the Director-General cannot provide such confirmation immediately, he shall do so at the earliest opportunity, in keeping with the order of requests for confirmation. He shall also keep the State Party informed of when it is likely that immediate action can be taken. Should the Director-General reach the conclusion that timely action on requests can no longer be taken, he may ask the Executive Council to take appropriate action to improve the situation in the future.

Notification

4. The inspection request for a challenge inspection to be submitted to the Executive Council and the Director-General shall contain at least the following information:

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (a) The State Party to be inspected and, if applicable, the Host State;
- (b) The point of entry to be used;
- (c) The size and type of the inspection site;
- (d) The concern regarding possible non-compliance with this Convention including a specification of the relevant provisions of this Convention about which the concern has arisen, and of the nature and circumstances of the possible non-compliance as well as all appropriate information on the basis of which the concern has arisen; and
- (e) The name of the observer of the requesting State Party.

The requesting State Party may submit any additional information it deems necessary.

5. The Director-General shall within one hour acknowledge to the requesting State Party receipt of its request.
6. The requesting State Party shall notify the Director-General of the location of the inspection site in due time for the Director-General to be able to provide this information to the inspected State Party not less than 12 hours before the planned arrival of the inspection team at the point of entry.
7. The inspection site shall be designated by the requesting State Party as specifically as possible by providing a site diagram related to a reference point with geographic coordinates, specified to the nearest second if possible. If possible, the requesting State Party shall also provide a map with a general indication of the inspection site and a diagram specifying as precisely as possible the requested perimeter of the site to be inspected.
8. The requested perimeter shall:
 - (a) Run at least a 10 metre distance outside any buildings or other structures;
 - (b) Not cut through existing security enclosures; and
 - (c) Run at least a 10 metre distance outside any existing security enclosures that the requesting State Party intends to include within the requested perimeter.
9. If the requested perimeter does not conform with the specifications of paragraph 8, it shall be redrawn by the inspection team so as to conform with that provision.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

10. The Director-General shall, not less than 12 hours before the planned arrival of the inspection team at the point of entry, inform the Executive Council about the location of the inspection site as specified in paragraph 7.

11. Contemporaneously with informing the Executive Council according to paragraph 10, the Director-General shall transmit the inspection request to the inspected State Party including the location of the inspection site as specified in paragraph 7. This notification shall also include the information specified in Part II, paragraph 32, of this Annex.

12. Upon arrival of the inspection team at the point of entry, the inspected State Party shall be informed by the inspection team of the inspection mandate.

Entry into the territory of the inspected State Party or the Host State

13. The Director-General shall, in accordance with Article IX, paragraphs 13 to 18, dispatch an inspection team as soon as possible after an inspection request has been received. The inspection team shall arrive at the point of entry specified in the request in the minimum time possible, consistent with the provisions of paragraphs 10 and 11.

14. If the requested perimeter is acceptable to the inspected State Party, it shall be designated as the final perimeter as early as possible, but in no case later than 24 hours after the arrival of the inspection team at the point of entry. The inspected State Party shall transport the inspection team to the final perimeter of the inspection site. If the inspected State Party deems it necessary, such transportation may begin up to 12 hours before the expiry of the time period specified in this paragraph for the designation of the final perimeter. Transportation shall, in any case, be completed not later than 36 hours after the arrival of the inspection team at the point of entry.

15. For all declared facilities, the procedures in subparagraphs (a) and (b) shall apply. (For the purposes of this Part, "declared facility" means all facilities declared pursuant to Articles III, IV, and V. With regard to Article VI, "declared facility" means only facilities declared pursuant to Part VI of this Annex, as well as declared plants specified by declarations pursuant to Part VII, paragraphs 7 and 10 (c), and Part VIII, paragraphs 7 and 10 (c), of this Annex.)

(a) If the requested perimeter is contained within or conforms with the declared perimeter, the declared perimeter shall be considered the final perimeter. The final perimeter may, however, if agreed by the inspected State Party, be made smaller in order to conform with the perimeter requested by the requesting State Party.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(b) The inspected State Party shall transport the inspection team to the final perimeter as soon as practicable, but in any case shall ensure their arrival at the perimeter not later than 24 hours after the arrival of the inspection team at the point of entry.

Alternative determination of final perimeter

16. At the point of entry, if the inspected State Party cannot accept the requested perimeter, it shall propose an alternative perimeter as soon as possible, but in any case not later than 24 hours after the arrival of the inspection team at the point of entry. In case of differences of opinion, the inspected State Party and the inspection team shall engage in negotiations with the aim of reaching agreement on a final perimeter.

17. The alternative perimeter should be designated as specifically as possible in accordance with paragraph 8. It shall include the whole of the requested perimeter and should, as a rule, bear a close relationship to the latter, taking into account natural terrain features and man-made boundaries. It should normally run close to the surrounding security barrier if such a barrier exists. The inspected State Party should seek to establish such a relationship between the perimeters by a combination of at least two of the following means:

(a) An alternative perimeter that does not extend to an area significantly greater than that of the requested perimeter;

(b) An alternative perimeter that is a short, uniform distance from the requested perimeter;

(c) At least part of the requested perimeter is visible from the alternative perimeter.

18. If the alternative perimeter is acceptable to the inspection team, it shall become the final perimeter and the inspection team shall be transported from the point of entry to that perimeter. If the inspected State Party deems it necessary, such transportation may begin up to 12 hours before the expiry of the time period specified in paragraph 16 for proposing an alternative perimeter. Transportation shall, in any case, be completed not later than 36 hours after the arrival of the inspection team at the point of entry.

19. If a final perimeter is not agreed, the perimeter negotiations shall be concluded as early as possible, but in no case shall they continue more than 24 hours after the arrival of the inspection team at the point of entry. If no agreement is reached, the inspected State Party shall transport the inspection team to a location at the alternative perimeter. If the inspected State Party deems it necessary, such transportation may begin up to 12 hours before the expiry of the time period specified in paragraph 16 for proposing an alternative

perimeter. Transportation shall, in any case, be completed not later than 36 hours after the arrival of the inspection team at the point of entry.

20. Once at the location, the inspected State Party shall provide the inspection team with prompt access to the alternative perimeter to facilitate negotiations and agreement on the final perimeter and access within the final perimeter.

21. If no agreement is reached within 72 hours after the arrival of the inspection team at the location, the alternative perimeter shall be designated the final perimeter.

Verification of location

22. To help establish that the inspection site to which the inspection team has been transported corresponds to the inspection site specified by the requesting State Party, the inspection team shall have the right to use approved location-finding equipment and have such equipment installed according to its directions. The inspection team may verify its location by reference to local landmarks identified from maps. The inspected State Party shall assist the inspection team in this task.

Securing the site, exit monitoring

23. Not later than 12 hours after the arrival of the inspection team at the point of entry, the inspected State Party shall begin collecting factual information of all vehicular exit activity from all exit points for all land, air, and water vehicles of the requested perimeter. It shall provide this information to the inspection team upon its arrival at the alternative or final perimeter, whichever occurs first.

24. This obligation may be met by collecting factual information in the form of traffic logs, photographs, video recordings, or data from chemical evidence equipment provided by the inspection team to monitor such exit activity. Alternatively, the inspected State Party may also meet this obligation by allowing one or more members of the inspection team independently to maintain traffic logs, take photographs, make video recordings of exit traffic, or use chemical evidence equipment, and conduct other activities as may be agreed between the inspected State Party and the inspection team.

25. Upon the inspection team's arrival at the alternative perimeter or final perimeter, whichever occurs first, securing the site, which means exit monitoring procedures by the inspection team, shall begin.

26. Such procedures shall include: the identification of vehicular exits, the making of traffic logs, the taking of photographs, and the making of video recordings by the inspection team of exits and exit traffic. The inspection team has the right to go, under escort, to any

other part of the perimeter to check that there is no other exit activity.

27. Additional procedures for exit monitoring activities as agreed upon by the inspection team and the inspected State Party may include, inter alia:

- (a) Use of sensors;
- (b) Random selective access;
- (c) Sample analysis.

28. All activities for securing the site and exit monitoring shall take place within a band around the outside of the perimeter, not exceeding 50 metres in width, measured outward.

29. The inspection team has the right to inspect on a managed access basis vehicular traffic exiting the site. The inspected State Party shall make every reasonable effort to demonstrate to the inspection team that any vehicle, subject to inspection, to which the inspection team is not granted full access, is not being used for purposes related to the possible non-compliance concerns raised in the inspection request.

30. Personnel and vehicles entering and personnel and personal passenger vehicles exiting the site are not subject to inspection.

31. The application of the above procedures may continue for the duration of the inspection, but may not unreasonably hamper or delay the normal operation of the facility.

Pre-inspection briefing and inspection plan

32. To facilitate development of an inspection plan, the inspected State Party shall provide a safety and logistical briefing to the inspection team prior to access.

33. The pre-inspection briefing shall be held in accordance with Part II, paragraph 37, of this Annex. In the course of the pre-inspection briefing, the inspected State Party may indicate to the inspection team the equipment, documentation, or areas it considers sensitive and not related to the purpose of the challenge inspection. In addition, personnel responsible for the site shall brief the inspection team on the physical layout and other relevant characteristics of the site. The inspection team shall be provided with a map or sketch drawn to scale showing all structures and significant geographic features at the site. The inspection team shall also be briefed on the availability of facility personnel and records.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

34. After the pre-inspection briefing, the inspection team shall prepare, on the basis of the information available and appropriate to it, an initial inspection plan which specifies the activities to be carried out by the inspection team, including the specific areas of the site to which access is desired. The inspection plan shall also specify whether the inspection team will be divided into subgroups. The inspection plan shall be made available to the representatives of the inspected State Party and the inspection site. Its implementation shall be consistent with the provisions of Section C, including those related to access and activities.

Perimeter activities

35. Upon the inspection team's arrival at the final or alternative perimeter, whichever occurs first, the team shall have the right to commence immediately perimeter activities in accordance with the procedures set forth under this Section, and to continue these activities until the completion of the challenge inspection.

36. In conducting the perimeter activities, the inspection team shall have the right to:

(a) Use monitoring instruments in accordance with Part II, paragraphs 27 to 30, of this Annex;

(b) Take wipes, air, soil or effluent samples; and

(c) Conduct any additional activities which may be agreed between the inspection team and the inspected State Party.

37. The perimeter activities of the inspection team may be conducted within a band around the outside of the perimeter up to 50 metres in width measured outward from the perimeter. If the inspected State Party agrees, the inspection team may also have access to any building or structure within the perimeter band. All directional monitoring shall be oriented inward. For declared facilities, at the discretion of the inspected State Party, the band could run inside, outside, or on both sides of the declared perimeter.

C. CONDUCT OF INSPECTIONSGeneral rules

38. The inspected State Party shall provide access within the requested perimeter as well as, if different, the final perimeter. The extent and nature of access to a particular place or places within these perimeters shall be negotiated between the inspection team and the inspected State Party on a managed access basis.

39. The inspected State Party shall provide access within the requested perimeter as soon as possible, but in any case not later than 108 hours after the arrival of the inspection team at the point of entry in order to clarify the concern regarding possible non-compliance with this Convention raised in the inspection request.

40. Upon the request of the inspection team, the inspected State Party may provide aerial access to the inspection site.

41. In meeting the requirement to provide access as specified in paragraph 38, the inspected State Party shall be under the obligation to allow the greatest degree of access taking into account any constitutional obligations it may have with regard to proprietary rights or searches and seizures. The inspected State Party has the right under managed access to take such measures as are necessary to protect national security. The provisions in this paragraph may not be invoked by the inspected State Party to conceal evasion of its obligations not to engage in activities prohibited under this Convention.

42. If the inspected State Party provides less than full access to places, activities, or information, it shall be under the obligation to make every reasonable effort to provide alternative means to clarify the possible non-compliance concern that generated the challenge inspection.

43. Upon arrival at the final perimeter of facilities declared pursuant to Articles IV, V and VI, access shall be granted following the pre-inspection briefing and discussion of the inspection plan which shall be limited to the minimum necessary and in any event shall not exceed three hours. For facilities declared pursuant to Article III, paragraph 1 (d), negotiations shall be conducted and managed access commenced not later than 12 hours after arrival at the final perimeter.

44. In carrying out the challenge inspection in accordance with the inspection request, the inspection team shall use only those methods necessary to provide sufficient relevant facts to clarify the concern about possible non-compliance with the provisions of this Convention, and shall refrain from activities not relevant thereto. It shall collect and document such facts as are related to the possible non-compliance with this Convention by the inspected State Party, but shall neither seek nor document information which is clearly not related thereto, unless the inspected State Party expressly requests it to do so. Any material collected and subsequently found not to be relevant shall not be retained.

45. The inspection team shall be guided by the principle of conducting the challenge inspection in the least intrusive manner possible, consistent with the effective and timely accomplishment of its mission. Wherever possible, it shall begin with the least intrusive procedures it deems acceptable and proceed to more intrusive procedures only as it deems necessary.

Managed access

46. The inspection team shall take into consideration suggested modifications of the inspection plan and proposals which may be made by the inspected State Party, at whatever stage of the inspection including the pre-inspection briefing, to ensure that sensitive equipment, information or areas, not related to chemical weapons, are protected.

47. The inspected State Party shall designate the perimeter entry/exit points to be used for access. The inspection team and the inspected State Party shall negotiate: the extent of access to any particular place or places within the final and requested perimeters as provided in paragraph 48; the particular inspection activities, including sampling, to be conducted by the inspection team; the performance of particular activities by the inspected State Party; and the provision of particular information by the inspected State Party.

48. In conformity with the relevant provisions in the Confidentiality Annex the inspected State Party shall have the right to take measures to protect sensitive installations and prevent disclosure of confidential information and data not related to chemical weapons. Such measures may include, inter alia:

- (a) Removal of sensitive papers from office spaces;
- (b) Shrouding of sensitive displays, stores, and equipment;
- (c) Shrouding of sensitive pieces of equipment, such as computer or electronic systems;
- (d) Logging off of computer systems and turning off of data indicating devices;
- (e) Restriction of sample analysis to presence or absence of chemicals listed in Schedules 1, 2 and 3 or appropriate degradation products;
- (f) Using random selective access techniques whereby the inspectors are requested to select a given percentage or number of buildings of their choice to inspect; the same principle can apply to the interior and content of sensitive buildings;
- (g) In exceptional cases, giving only individual inspectors access to certain parts of the inspection site.

49. The inspected State Party shall make every reasonable effort to demonstrate to the inspection team that any object, building, structure, container or vehicle to which the inspection team has not had full access, or which has been protected in accordance with paragraph 48, is not used for purposes related to the possible non-compliance concerns raised in the inspection request.

50. This may be accomplished by means of, inter alia, the partial removal of a shroud or environmental protection cover, at the discretion of the inspected State Party, by means of a visual inspection of the interior of an enclosed space from its entrance, or by other methods.

51. In the case of facilities declared pursuant to Articles IV, V and VI, the following shall apply:

(a) For facilities with facility agreements, access and activities within the final perimeter shall be unimpeded within the boundaries established by the agreements;

(b) For facilities without facility agreements, negotiation of access and activities shall be governed by the applicable general inspection guidelines established under this Convention;

(c) Access beyond that granted for inspections under Articles IV, V and VI shall be managed in accordance with procedures of this section.

52. In the case of facilities declared pursuant to Article III, paragraph 1 (d), the following shall apply: if the inspected State Party, using procedures of paragraphs 47 and 48, has not granted full access to areas or structures not related to chemical weapons, it shall make every reasonable effort to demonstrate to the inspection team that such areas or structures are not used for purposes related to the possible non-compliance concerns raised in the inspection request.

Observer

53. In accordance with the provisions of Article IX, paragraph 12, on the participation of an observer in the challenge inspection, the requesting State Party shall liaise with the Technical Secretariat to coordinate the arrival of the observer at the same point of entry as the inspection team within a reasonable period of the inspection team's arrival.

54. The observer shall have the right throughout the period of inspection to be in communication with the embassy of the requesting State Party located in the inspected State Party or in the Host State or, in the case of absence of an embassy, with the requesting State Party itself. The inspected State Party shall provide means of communication to the observer.

55. The observer shall have the right to arrive at the alternative or final perimeter of the inspection site, wherever the inspection team arrives first, and to have access to the inspection site as granted by the inspected State Party. The observer shall have the right to make recommendations to the inspection team, which the team shall take into account to the extent it deems appropriate. Throughout the inspection, the inspection team shall keep the observer informed about the conduct of the inspection and the findings.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

56. Throughout the in-country period, the inspected State Party shall provide or arrange for the amenities necessary for the observer such as communication means, interpretation services, transportation, working space, lodging, meals and medical care. All the costs in connection with the stay of the observer on the territory of the inspected State Party or the Host State shall be borne by the requesting State Party.

Duration of inspection

57. The period of inspection shall not exceed 84 hours, unless extended by agreement with the inspected State Party.

D. POST-INSPECTION ACTIVITIES

Departure

58. Upon completion of the post-inspection procedures at the inspection site, the inspection team and the observer of the requesting State Party shall proceed promptly to a point of entry and shall then leave the territory of the inspected State Party in the minimum time possible.

Reports

59. The inspection report shall summarize in a general way the activities conducted by the inspection team and the factual findings of the inspection team, particularly with regard to the concerns regarding possible non-compliance with this Convention cited in the request for the challenge inspection, and shall be limited to information directly related to this Convention. It shall also include an assessment by the inspection team of the degree and nature of access and cooperation granted to the inspectors and the extent to which this enabled them to fulfil the inspection mandate. Detailed information relating to the concerns regarding possible non-compliance with this Convention cited in the request for the challenge inspection shall be submitted as an Appendix to the final report and be retained within the Technical Secretariat under appropriate safeguards to protect sensitive information.

60. The inspection team shall, not later than 72 hours after its return to its primary work location, submit a preliminary inspection report, having taken into account, *inter alia*, paragraph 17 of the Confidentiality Annex, to the Director-General. The Director-General shall promptly transmit the preliminary inspection report to the requesting State Party, the inspected State Party and to the Executive Council.

61. A draft final inspection report shall be made available to the inspected State Party not later than 20 days after the completion of the challenge inspection. The inspected State Party has the right to identify any information and data not related to chemical weapons which

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

should, in its view, due to its confidential character, not be circulated outside the Technical Secretariat. The Technical Secretariat shall consider proposals for changes to the draft final inspection report made by the inspected State Party and, using its own discretion, wherever possible, adopt them. The final report shall then be submitted not later than 30 days after the completion of the challenge inspection to the Director-General for further distribution and consideration in accordance with Article IX, paragraphs 21 to 25.

PART XI

INVESTIGATIONS IN CASES OF ALLEGED USE OF CHEMICAL WEAPONS

A. GENERAL

1. Investigations of alleged use of chemical weapons, or of alleged use of riot control agents as a method of warfare, initiated pursuant to Articles IX or X, shall be conducted in accordance with this Annex and detailed procedures to be established by the Director-General.
2. The following additional provisions address specific procedures required in cases of alleged use of chemical weapons.

B. PRE-INSPECTION ACTIVITIES

Request for an investigation

3. The request for an investigation of an alleged use of chemical weapons to be submitted to the Director-General, to the extent possible, should include the following information:

- (a) The State Party on whose territory use of chemical weapons is alleged to have taken place;
- (b) The point of entry or other suggested safe routes of access;
- (c) Location and characteristics of the areas where chemical weapons are alleged to have been used;
- (d) When chemical weapons are alleged to have been used;
- (e) Types of chemical weapons believed to have been used;
- (f) Extent of alleged use;
- (g) Characteristics of the possible toxic chemicals;
- (h) Effects on humans, animals and vegetation;
- (i) Request for specific assistance, if applicable.

4. The State Party which has requested an investigation may submit at any time any additional information it deems necessary.

Notification

5. The Director-General shall immediately acknowledge receipt to the requesting State Party of its request and inform the Executive Council and all States Parties.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6. If applicable, the Director-General shall notify the State Party on whose territory an investigation has been requested. The Director-General shall also notify other States Parties if access to their territories might be required during the investigation.

Assignment of inspection team.

7. The Director-General shall prepare a list of qualified experts whose particular field of expertise could be required in an investigation of alleged use of chemical weapons and constantly keep this list updated. This list shall be communicated, in writing, to each State Party not later than 30 days after entry into force of this Convention and after each change to the list. Any qualified expert included in this list shall be regarded as designated unless a State Party, not later than 30 days after its receipt of the list, declares its non-acceptance in writing.

8. The Director-General shall select the leader and members of an inspection team from the inspectors and inspection assistants already designated for challenge inspections taking into account the circumstances and specific nature of a particular request. In addition, members of the inspection team may be selected from the list of qualified experts when, in the view of the Director-General, expertise not available among inspectors already designated is required for the proper conduct of a particular investigation.

9. When briefing the inspection team, the Director-General shall include any additional information provided by the requesting State Party, or any other sources, to ensure that the inspection can be carried out in the most effective and expedient manner.

Dispatch of inspection team

10. Immediately upon the receipt of a request for an investigation of alleged use of chemical weapons the Director-General shall, through contacts with the relevant States Parties, request and confirm arrangements for the safe reception of the team.

11. The Director-General shall dispatch the team at the earliest opportunity, taking into account the safety of the team.

12. If the inspection team has not been dispatched within 24 hours from the receipt of the request, the Director-General shall inform the Executive Council and the States Parties concerned about the reasons for the delay.

Briefings

13. The inspection team shall have the right to be briefed by representatives of the inspected State Party upon arrival and at any time during the inspection.

14. Before the commencement of the inspection the inspection team shall prepare an inspection plan to serve, *inter alia*, as a basis for logistic and safety arrangements. The inspection plan shall be updated as need arises.

C. CONDUCT OF INSPECTIONS

Access

15. The inspection team shall have the right of access to any and all areas which could be affected by the alleged use of chemical weapons. It shall also have the right of access to hospitals, refugee camps and other locations it deems relevant to the effective investigation of the alleged use of chemical weapons. For such access, the inspection team shall consult with the inspected State Party.

Sampling

16. The inspection team shall have the right to collect samples of types, and in quantities it considers necessary. If the inspection team deems it necessary, and if so requested by it, the inspected State Party shall assist in the collection of samples under the supervision of inspectors or inspection assistants. The inspected State Party shall also permit and cooperate in the collection of appropriate control samples from areas neighbouring the site of the alleged use and from other areas as requested by the inspection team.

17. Samples of importance in the investigation of alleged use include toxic chemicals, munitions and devices, remnants of munitions and devices, environmental samples (air, soil, vegetation, water, snow, etc.) and biomedical samples from human or animal sources (blood, urine, excreta, tissue etc.).

18. If duplicate samples cannot be taken and the analysis is performed at off-site laboratories, any remaining sample shall, if so requested, be returned to the inspected State Party after the completion of the analysis.

Extension of inspection site

19. If the inspection team during an inspection deems it necessary to extend the investigation into a neighbouring State Party, the Director-General shall notify that State Party about the need for access to its territory and request and confirm arrangements for the safe reception of the team.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Extension of inspection duration

20. If the inspection team deems that safe access to a specific area relevant to the investigation is not possible, the requesting State party shall be informed immediately. If necessary, the period of inspection shall be extended until safe access can be provided and the inspection team will have concluded its mission.

Interviews

21. The inspection team shall have the right to interview and examine persons who may have been affected by the alleged use of chemical weapons. It shall also have the right to interview eyewitnesses of the alleged use of chemical weapons and medical personnel, and other persons who have treated or have come into contact with persons who may have been affected by the alleged use of chemical weapons. The inspection team shall have access to medical histories, if available, and be permitted to participate in autopsies, as appropriate, of persons who may have been affected by the alleged use of chemical weapons.

D. REPORTSProcedures

22. The inspection team shall, not later than 24 hours after its arrival on the territory of the inspected State Party, send a situation report to the Director-General. It shall further throughout the investigation send progress reports as necessary.

23. The inspection team shall, not later than 72 hours after its return to its primary work location, submit a preliminary report to the Director-General. The final report shall be submitted to the Director-General not later than 30 days after its return to its primary work location. The Director-General shall promptly transmit the preliminary and final reports to the Executive Council and to all States Parties.

Contents

24. The situation report shall indicate any urgent need for assistance and any other relevant information. The progress reports shall indicate any further need for assistance that might be identified during the course of the investigation.

25. The final report shall summarize the factual findings of the inspection, particularly with regard to the alleged use cited in the request. In addition, a report of an investigation of an alleged use shall include a description of the investigation process, tracing its various stages, with special reference to:

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(a) The locations and time of sampling and on-site analyses; and

(b) Supporting evidence, such as the records of interviews, the results of medical examinations and scientific analyses, and the documents examined by the inspection team.

26. If the inspection team collects through, inter alia, identification of any impurities or other substances during laboratory analysis of samples taken, any information in the course of its investigation that might serve to identify the origin of any chemical weapons used, that information shall be included in the report.

E. STATES NOT PARTY TO THIS CONVENTION

27. In the case of alleged use of chemical weapons involving a State not Party to this Convention or in territory not controlled by a State Party, the Organization shall closely cooperate with the Secretary-General of the United Nations. If so requested, the Organization shall put its resources at the disposal of the Secretary-General of the United Nations.

ANNEX ON THE PROTECTION OF CONFIDENTIAL INFORMATION
("CONFIDENTIALITY ANNEX")

CONTENTS

| | <u>Page</u> |
|---|-------------|
| A. GENERAL PRINCIPLES FOR THE HANDLING OF CONFIDENTIAL INFORMATION | 168 |
| B. EMPLOYMENT AND CONDUCT OF PERSONNEL IN THE TECHNICAL SECRETARIAT | 170 |
| C. MEASURES TO PROTECT SENSITIVE INSTALLATIONS AND PREVENT DISCLOSURE OF CONFIDENTIAL DATA IN THE COURSE OF ON-SITE VERIFICATION ACTIVITIES | 171 |
| D. PROCEDURES IN CASE OF BREACHES OR ALLEGED BREACHES OF CONFIDENTIALITY | 172 |

A. GENERAL PRINCIPLES FOR THE HANDLING OF CONFIDENTIAL INFORMATION

1. The obligation to protect confidential information shall pertain to the verification of both civil and military activities and facilities. Pursuant to the general obligations set forth in Article VIII, the Organization shall:

(a) Require only the minimum amount of information and data necessary for the timely and efficient carrying out of its responsibilities under this Convention;

(b) Take the necessary measures to ensure that inspectors and other staff members of the Technical Secretariat meet the highest standards of efficiency, competence, and integrity;

(c) Develop agreements and regulations to implement the provisions of this Convention and shall specify as precisely as possible the information to which the Organization shall be given access by a State Party.

2. The Director-General shall have the primary responsibility for ensuring the protection of confidential information. The Director-General shall establish a stringent regime governing the handling of confidential information by the Technical Secretariat, and in doing so, shall observe the following guidelines:

(a) Information shall be considered confidential if:

(i) It is so designated by the State Party from which the information was obtained and to which the information refers; or

(ii) In the judgement of the Director-General, its unauthorized disclosure could reasonably be expected to cause damage to the State Party to which it refers or to the mechanisms for implementation of this Convention;

(b) All data and documents obtained by the Technical Secretariat shall be evaluated by the appropriate unit of the Technical Secretariat in order to establish whether they contain confidential information. Data required by States Parties to be assured of the continued compliance with this Convention by other States Parties shall be routinely provided to them. Such data shall encompass:

(i) The initial and annual reports and declarations provided by States Parties under Articles III, IV, V and VI, in accordance with the provisions set forth in the Verification Annex;

(ii) General reports on the results and effectiveness of verification activities; and

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (iii) Information to be supplied to all States Parties in accordance with the provisions of this Convention;
- (c) No information obtained by the Organization in connection with the implementation of this Convention shall be published or otherwise released, except, as follows:
- (i) General information on the implementation of this Convention may be compiled and released publicly in accordance with the decisions of the Conference or the Executive Council;
 - (ii) Any information may be released with the express consent of the State Party to which the information refers;
 - (iii) Information classified as confidential shall be released by the Organization only through procedures which ensure that the release of information only occurs in strict conformity with the needs of this Convention. Such procedures shall be considered and approved by the Conference pursuant to Article VIII, paragraph 21 (i);
- (d) The level of sensitivity of confidential data or documents shall be established, based on criteria to be applied uniformly in order to ensure their appropriate handling and protection. For this purpose, a classification system shall be introduced, which by taking account of relevant work undertaken in the preparation of this Convention shall provide for clear criteria ensuring the inclusion of information into appropriate categories of confidentiality and the justified durability of the confidential nature of information. While providing for the necessary flexibility in its implementation the classification system shall protect the rights of States Parties providing confidential information. A classification system shall be considered and approved by the Conference pursuant to Article VIII, paragraph 21 (i);
- (e) Confidential information shall be stored securely at the premises of the Organization. Some data or documents may also be stored with the National Authority of a State Party. Sensitive information, including, inter alia, photographs, plans and other documents required only for the inspection of a specific facility may be kept under lock and key at this facility;
- (f) To the greatest extent consistent with the effective implementation of the verification provisions of this Convention, information shall be handled and stored by the Technical Secretariat in a form that precludes direct identification of the facility to which it pertains;
- (g) The amount of confidential information removed from a facility shall be kept to the minimum necessary for the timely and effective implementation of the verification provisions of this Convention; and

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(h) Access to confidential information shall be regulated in accordance with its classification. The dissemination of confidential information within the Organization shall be strictly on a need-to-know basis.

3. The Director-General shall report annually to the Conference on the implementation of the regime governing the handling of confidential information by the Technical Secretariat.

4. Each State Party shall treat information which it receives from the Organization in accordance with the level of confidentiality established for that information. Upon request, a State Party shall provide details on the handling of information provided to it by the Organization.

B. EMPLOYMENT AND CONDUCT OF PERSONNEL IN THE TECHNICAL SECRETARIAT

5. Conditions of staff employment shall be such as to ensure that access to and handling of confidential information shall be in conformity with the procedures established by the Director-General in accordance with Section A.

6. Each position in the Technical Secretariat shall be governed by a formal position description that specifies the scope of access to confidential information, if any, needed in that position.

7. The Director-General, the inspectors and the other members of the staff shall not disclose even after termination of their functions to any unauthorized persons any confidential information coming to their knowledge in the performance of their official duties. They shall not communicate to any State, organization or person outside the Technical Secretariat any information to which they have access in connection with their activities in relation to any State Party.

8. In the discharge of their functions inspectors shall only request the information and data which are necessary to fulfil their mandate. They shall not make any records of information collected incidentally and not related to verification of compliance with this Convention.

9. The staff shall enter into individual secrecy agreements with the Technical Secretariat covering their period of employment and a period of five years after it is terminated.

10. In order to avoid improper disclosures, inspectors and staff members shall be appropriately advised and reminded about security considerations and of the possible penalties that they would incur in the event of improper disclosure.

11. Not less than 30 days before an employee is given clearance for access to confidential information that refers to activities on the territory or in any other place under the jurisdiction or control of a

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

State Party, the State Party concerned shall be notified of the proposed clearance. For inspectors the notification of a proposed designation shall fulfil this requirement.

12. In evaluating the performance of inspectors and any other employees of the Technical Secretariat, specific attention shall be given to the employee's record regarding protection of confidential information.

C. MEASURES TO PROTECT SENSITIVE INSTALLATIONS AND PREVENT DISCLOSURE OF CONFIDENTIAL DATA IN THE COURSE OF ON-SITE VERIFICATION ACTIVITIES

13. States Parties may take such measures as they deem necessary to protect confidentiality, provided that they fulfil their obligations to demonstrate compliance in accordance with the relevant Articles and the Verification Annex. When receiving an inspection, the State Party may indicate to the inspection team the equipment, documentation or areas that it considers sensitive and not related to the purpose of the inspection.

14. Inspection teams shall be guided by the principle of conducting on-site inspections in the least intrusive manner possible consistent with the effective and timely accomplishment of their mission. They shall take into consideration proposals which may be made by the State Party receiving the inspection, at whatever stage of the inspection, to ensure that sensitive equipment or information, not related to chemical weapons, is protected.

15. Inspection teams shall strictly abide by the provisions set forth in the relevant Articles and Annexes governing the conduct of inspections. They shall fully respect the procedures designed to protect sensitive installations and to prevent the disclosure of confidential data.

16. In the elaboration of arrangements and facility agreements, due regard shall be paid to the requirement of protecting confidential information. Agreements on inspection procedures for individual facilities shall also include specific and detailed arrangements with regard to the determination of those areas of the facility to which inspectors are granted access, the storage of confidential information on-site, the scope of the inspection effort in agreed areas, the taking of samples and their analysis, the access to records and the use of instruments and continuous monitoring equipment.

17. The report to be prepared after each inspection shall only contain facts relevant to compliance with this Convention. The report shall be handled in accordance with the regulations established by the Organization governing the handling of confidential information. If necessary, the information contained in the report shall be processed into less sensitive forms before it is transmitted outside the Technical Secretariat and the inspected State Party.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D. PROCEDURES IN CASE OF BREACHES OR ALLEGED BREACHES OF CONFIDENTIALITY

18. The Director-General shall establish necessary procedures to be followed in case of breaches or alleged breaches of confidentiality, taking into account recommendations to be considered and approved by the Conference pursuant to Article VIII, paragraph 21 (i).

19. The Director-General shall oversee the implementation of individual secrecy agreements. The Director-General shall promptly initiate an investigation if, in his judgement, there is sufficient indication that obligations concerning the protection of confidential information have been violated. The Director-General shall also promptly initiate an investigation if an allegation concerning a breach of confidentiality is made by a State Party.

20. The Director-General shall impose appropriate punitive and disciplinary measures on staff members who have violated their obligations to protect confidential information. In cases of serious breaches, the immunity from jurisdiction may be waived by the Director-General.

21. States Parties shall, to the extent possible, cooperate and support the Director-General in investigating any breach or alleged breach of confidentiality and in taking appropriate action in case a breach has been established.

22. The Organization shall not be held liable for any breach of confidentiality committed by members of the Technical Secretariat.

23. For breaches involving both a State Party and the Organization, a "Commission for the settlement of disputes related to confidentiality", set up as a subsidiary organ of the Conference, shall consider the case. This Commission shall be appointed by the Conference. Rules governing its composition and operating procedures shall be adopted by the Conference at its first session.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione

| | |
|---|-------|
| CONVENZIONE | _____ |
| Preambolo | _____ |
| Articolo I | _____ |
| Colloqui generali | _____ |
| Articolo II | _____ |
| Definizioni e altri | _____ |
| Articolo III | _____ |
| Dichiarazioni | _____ |
| Articolo IV | _____ |
| Armi chimiche | _____ |
| Articolo V | _____ |
| Impianti di produzione di armi chimiche | _____ |
| Articolo VI | _____ |
| Ativiti non vietate dalla presente Convenzione | _____ |
| Articolo VII | _____ |
| Misure di attuazione a livello nazionale | _____ |
| Articolo VIII | _____ |
| L'Organizzazione | _____ |
| Articolo IX | _____ |
| Consultazioni, cooperazione ed investigazioni | _____ |
| Articolo X | _____ |
| Assistenza e protezione contro le armi chimiche | _____ |
| Articolo XI | _____ |
| Sviluppo economico e tecnologico | _____ |
| Articolo XII | _____ |
| Provvedimenti per risolvere una situazione ed assicurare l'osservanza, vi compresi le sanzioni | _____ |
| Articolo XIII | _____ |
| Relazione con altri accordi internazionali | _____ |
| Articolo XIV | _____ |
| Risoluzione delle controversie | _____ |
| Articolo XV | _____ |
| Emendamenti | _____ |
| Articolo XVI | _____ |
| Durata e rinvio | _____ |
| Articolo XVII | _____ |
| Statuto dell'Annesso | _____ |
| Articolo XVIII | _____ |
| Firme | _____ |
| Articolo XIX | _____ |
| Ratifica | _____ |
| Articolo XX | _____ |
| Adesione | _____ |
| Articolo XXI | _____ |
| Entrata in vigore | _____ |
| Articolo XXII | _____ |
| Finalità | _____ |
| Articolo XXIII | _____ |
| Disposizioni | _____ |
| Articolo XXIV | _____ |
| Testi e Jumbo | _____ |

| | |
|--|-------|
| ANNESSO SUI COMPOSTI CHIMICI | _____ |
| A. Direttive per la classificazione dei composti chimici | _____ |
| B. Tabelle dei prodotti chimici | _____ |

| | |
|---|-------|
| ANNESSO SULL'ATTUAZIONE E LA VERIFICA | _____ |
| ("ANNESSO SULLE VERIFICHE") | _____ |
| Parte I - Definizioni | _____ |
| Parte II - Regole generali di verifica | _____ |
| Parte III - Disposizioni generali per le misure di verifica in conformità con gli articoli IV, V e VI paragrafo 3 | _____ |
| Parte IV (A) - Distruzione delle armi chimiche e verifica della loro distruzione in conformità dell'articolo IV | _____ |
| Parte IV (B) - Armi chimiche obsolete e armi chimiche abbandonate | _____ |
| Parte V - Distruzione degli impianti di produzione di armi chimiche e verifica della loro distruzione secondo l'articolo V | _____ |
| Parte VI - ACVCA non vietate in base alla presente Convenzione in conformità con l'articolo VI | _____ |
| Parte VII - ACVCA non proibite in base alla presente Convenzione in conformità con l'articolo VI | _____ |
| Parte VIII - ACVCA non proibite dalla convenzione svolta in conformità con l'articolo VI | _____ |
| Parte IX - ACVCA non interdette dalla Convenzione svolta in conformità con l'articolo VI | _____ |
| Parte X - Ispezioni su place autorizzate in conformità con l'articolo IX | _____ |
| Parte XI - Inchieste su casi di uso accidentale di armi chimiche | _____ |

| | |
|---|-------|
| ANNESSO SULLA PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI RISERVATE | _____ |
| ("ANNESSO SULLA RISERVATEZZA") | _____ |
| A. Principi generali per il trattamento delle informazioni riservate | _____ |
| B. Reclutamento e condotta del personale del Segretariato Tecnico | _____ |
| C. Provvedimenti per proteggere gli impianti autorizzati impedire la divulgazione di informazioni da sul caso durante le attività di verifica in loco | _____ |

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Convenzione
sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso
di armi chimiche e sulla loro distruzione

Preambolo

Gli Stati Parte alla presente Convenzione.

Determinati ad agire al fine di raggiungere un effettivo progresso verso un disarmo generale e completo sotto uno stretto ed effettivo controllo internazionale, inclusa la proibizione e l'eliminazione di tutti i tipi di armi di distruzione di massa.

Desiderando contribuire alla realizzazione degli scopi e dei principi della Carta delle Nazioni Unite.

Ribadendo che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha ripetutamente condannato tutte le azioni contrarie ai principi ed obiettivi del Protocollo per la proibizione dell'uso in guerra di gas asfissianti velenosi o di altri gas e dei metodi batteriologici di guerra, firmato a Ginevra il 17 giugno 1925 (Protocollo di Ginevra del 1925).

Riconoscendo che la presente Convenzione ribadisce i principi e gli obiettivi assunti in base al Protocollo di Ginevra del 1925, nonché la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione ed immagazzinaggio delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiche e loro distruzione, firmata a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972.

Tenendo presente l'obiettivo contenuto nell'articolo IX della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione ed immagazzinaggio di armi batteriologiche/biologiche e tossiche e loro distruzione.

Determinati, per il bene dell'umanità intera, ad eliminare completamente la possibilità dell'uso di armi chimiche attraverso l'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione, integrando in tal modo gli obblighi assunti in base al Protocollo di Ginevra del 1925:

Riconoscendo la proibizione, incorporata negli accordi pertinenti e nei relativi principi del diritto internazionale, dell'uso degli erbicidi come metodo di guerra:

Considerando che i risultati conseguiti nel campo della chimica dovranno essere usati esclusivamente a beneficio dell'umanità.

Desiderando promuovere il libero scambio dei composti chimici nonché la cooperazione internazionale e lo scambio di informazioni scientifiche e tecniche nel campo delle attività chimiche per scopi non proibiti dalla presente Convenzione, al fine di potenziare lo sviluppo economico e tecnologico di tutti gli altri Stati Parte.

Convinti che la completa ed effettiva proibizione dello sviluppo, produzione, acquisizione, immagazzinaggio, detenzione, trasferimento ed uso di armi chimiche e loro distruzione, rappresenta un passo necessario verso il conseguimento di tali obiettivi comuni.

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Obblighi generali

1. Ciascuno Stato Parte alla presente Convenzione non dovrà mai, in qualunque circostanza:

(a) sviluppare, produrre, o diversamente acquisire, immagazzinare o detenere armi chimiche o trasferire, direttamente o indirettamente, armi chimiche a chiunque;

(b) fare uso di armi chimiche;

(c) intraprendere qualsiasi preparativo militare per l'uso di armi chimiche;

(d) assistere, incoraggiare o indurre chiunque in qualsiasi maniera ad intraprendere qualsiasi attività proibita ad uno Stato Parte in base alla presente Convenzione.

2. Ciascuno Stato Parte s'impegna a distruggere le armi chimiche di sua proprietà o in suo possesso, o che sono ubicate in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o controllo, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione.

3. Ciascun Stato Parte s'impegna a distruggere tutte le armi chimiche che ha abbandonato sul territorio di un altro Stato Parte, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione.

4. Ciascuno Stato Parte s'impegna a distruggere qualunque impianto di produzione di armi chimiche di sua proprietà o in suo possesso o ubicato in qualunque località sotto la sua giurisdizione o controllo, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione.

5. Ciascun Stato Parte s'impegna a non impiegare agenti chimici di ordine pubblico come strumento di guerra.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo 8

Definizioni e criteri

Ai fini della presente Convenzione:

1. Per "armi chimiche" s'intende quanto segue, insieme, o separatamente:

(a) composti chimici e loro precursori, salvo se intesi per scopi non proibiti dalla presente Convenzione, sempre che i tipi ed i quantitativi siano compatibili con tali scopi;

(b) munizioni e dispositivi, specificamente designati per causare la morte o altri danni attraverso proprietà tossiche dei composti chimici specificati nel capoverso (a), per via della fuoriuscita di questi ultimi a seguito dell'impiego di tali munizioni e dispositivi;

(c) qualunque equipaggiamento specificamente previsto per essere impiegato in connessione diretta con l'impiego di munizioni e di dispositivi di cui al capoverso (b).

2. Per "composti chimici" s'intende:

Ogni composto chimico il quale, attraverso la sua azione chimica sui processi vitali può causare la morte, l'incapacità temporanea o un pregiudizio permanente ad essere umani o animali. Sono compresi tutti i composti chimici, a prescindere dalla loro origine o metodo di produzione, ed a prescindere se essi sono prodotti in impianti, in munizioni o altrove.

(Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, i composti chimici che sono stati individuati ai fini dell'applicazione delle misure di verifica sono elencati nelle Tabelle contenute nell'Annesso sui composti chimici.)

3. Per "precursore" s'intende:

Ogni reagente chimico presente in ogni fase della produzione, con qualunque metodo, di un composto chimico tossico. E' compreso qualunque componente chiave di un sistema chimico binario o di un sistema chimico a componenti multiple.

(Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, i precursori che sono stati individuati per l'applicazione delle misure di verifica sono elencati nelle Tabelle contenute nell'Annesso sui composti chimici.)

4. Per "componente chiave di sistemi chimici binari o a componenti multiple" (d'ora in avanti denominato "componente chiave") s'intende:

Il precursore che svolge il ruolo più importante nel determinare le proprietà tossiche del prodotto finale e che reagisce rapidamente con altri composti chimici nel sistema binario o a componenti multiple.

5. Per "armi chimiche obsolete" s'intendono:

(a) Armi chimiche prodotte anteriormente al 1925; oppure

(b) Armi chimiche prodotte nel periodo tra il 1925 ed il 1946 che si sono deteriorate in maniera tale da non poter più essere utilizzate con armi chimiche.

6. Per "armi chimiche abbandonate" s'intendono:

Armi chimiche, incluse le armi chimiche obsolete, abbandonate da uno Stato dopo il 1 gennaio 1925 sul territorio di un altro Stato senza il consenso di quest'ultimo.

7. Per "agente per il controllo dell'ordine pubblico" s'intende:

Ogni composto chimico non elencato in una Tabella che può produrre rapidamente negli esseri umani irritazione sensoria o effetti fisici inabituali che scompaiono dopo un breve periodo di tempo a seguito della cessazione dell'esposizione.

8. Per "impianto di produzione di armi chimiche" s'intende:

(a) Ogni equipaggiamento, nonché ogni edificio che alloggia tale equipaggiamento e che è stato designato, costruito o utilizzato in qualsiasi momento dal 1 gennaio 1946;

(b) Come parte della fase di produzione dei composti chimici ("fase tecnologica finale") laddove i flussi di materiali contengono, quando l'equipaggiamento è in funzione:

(1) Ogni composto chimico elencato alla Tabella 1 nell'Annesso sui composti chimici; oppure

(2) Ogni altro composto chimico - in misura superiore ad 1 tonnellata l'anno sul territorio di uno Stato Parte o in ogni altro luogo sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato Parte - che non può essere utilizzato per scopi non proibiti dalla presente Convenzione, ma che può essere utilizzato a scopo di fabbricazione di armi chimiche; oppure

(b) per caricare armi chimiche, compresa, tra l'altro, la carica dei composti chimici elencati alla Tabella 1 in munizioni, dispositivi o contenitori per l'immagazzinaggio alla rinfusa; la carica di composti chimici in contenitori che sono parti di munizioni e di dispositivi assemblati binari o in sotto-munizioni chimiche che sono parte di munizioni e di dispositivi assemblati unitari; nonché la carica dei contenitori e delle sotto-munizioni chimiche nelle rispettive munizioni e dispositivi.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(b) non sigillate;

(i) qualsiasi impianto avente una capacità di produzione per la sintesi di composti chimici specificati nel capoverso (a) inferiore ad 1 tonnellata;

(ii) qualsiasi impianto nel quale un composto chimico specificato nel capoverso (a) (i) (é o) è stato prodotto in quanto composto collaterale derivante inevitabilmente da attività per scopi non proibiti in base alla presente Convenzione, a patto che il composto chimico non superi il 3 per cento del prodotto totale e che l'impianto sia sottoposto a dichiarazione e ad ispezione in base l'Annesso sull'Attuazione e la Verifica (d'ora in avanti denominato come "Annesso sulla Verifica"); oppure

(iii) un impianto singolo su scala ridotta per la produzione dei composti chimici elencati nella Tabella 1 per scopi non proibiti in base alla presente Convenzione come riferito nella Parte VI dell'Annesso sulla Verifica.

9. Per "scopi non proibiti in base alla presente Convenzione" s'intendono:

(a) gli scopi industriali, agricoli, di ricerca, medici, farmaceutici o altri scopi pacifici;

(b) gli scopi di protezione, in particolare quegli scopi direttamente collegati alla protezione contro i composti chimici e le armi chimiche;

(c) gli scopi militari non connessi con l'uso delle armi chimiche e non dipendenti dall'uso delle proprietà tossiche dei composti chimici come sistema d'arma;

(d) attuazione delle leggi anche al fine del controllo dei disordini interni.

10. Per "capacità di produzione" s'intende:

il quantitativo annuale potenziale previsto per la fabbricazione di uno specifico composto chimico in base ai processi tecnologici attualmente utilizzati, o, se un processo non è ancora operativo, pianificato per essere utilizzato negli impianti pertinenti. Tale quantitativo deve essere pari alla capacità prefissata oppure, se la capacità prefissata non è disponibile, alla capacità progettata. La capacità prefissata consiste nel prodotto in condizioni ottimali per una quantità massima nell'impianto di produzione, come dimostrato da uno o più periodi di funzionamento di prova. La capacità progettata corrisponde alla produzione del prodotto calcolata in teoria.

11. Per "Organizzazione" s'intende l'Organizzazione per la proibizione delle Armi chimiche istituita in conformità con l'Articolo VIII della presente Convenzione.

12. Ai fini dell'Articolo VI:

(a) Per "produzione" di un composto chimico, s'intende la sua formazione attraverso una reazione chimica;

(b) Per "lavorazione" di un composto chimico s'intende un processo fisico, come formulazione, estrazione e purificazione, in cui un composto chimico non è trasformato in un altro composto chimico;

(c) Per "consumo" di un composto chimico s'intende la sua trasformazione in un altro composto chimico attraverso una reazione chimica.

Articolo III

Dichiarazioni

1. Ciascuno Stato Parte sottoporrà all'Organizzazione non dopo 30 giorni che la presente Convenzione sarà entrata in vigore nei suoi confronti, le seguenti dichiarazioni nelle quali:

(a) per quanto riguarda le armi chimiche:

(i) dichiarerà se detiene o possiede armi chimiche o se vi sono altre armi chimiche ubicate in qualsiasi posto sotto la sua giurisdizione o il suo controllo;

(ii) specificherà la precisa ubicazione, la quantità globale e l'inventario dettagliato delle armi chimiche che detiene o che possiede, o che sono ubicate in qualsiasi posto sotto la sua giurisdizione o controllo, in conformità con la Parte IV(A), paragrafi da 1 a 3, dell'Annesso sulle Verifiche, tranne che per le armi chimiche di cui al capoverso (iii);

(iii) renderà conto di qualsiasi eventuale arma chimica presente sul suo territorio detenuta e posseduta da un altro Stato ed ubicata in qualunque luogo sotto la giurisdizione o il controllo di un altro Stato, in conformità con la Parte IV(A), paragrafo 4 dell'Annesso sulle Verifiche;

(iv) dichiarerà se ha trasferito o ricevuto direttamente o indirettamente, qualsiasi arma chimica dal 1 gennaio 1946 e specificherà il trasferimento o la ricezione di tali armi, in conformità con la Parte IV(A) paragrafo 5, dell'Annesso sulle Verifiche;

(v) fornirà un piano generale per la distruzione delle armi chimiche che detiene o che possiede, o che sono ubicate in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o controllo in conformità con la Parte IV(A), paragrafo 6, dell'Annesso sulle Verifiche;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(b) Per quanto riguarda le armi chimiche obsolete e le armi chimiche abbandonate:

(i) Dichiarerà se ha sul suo territorio armi chimiche obsolete e fornirà tutte le informazioni disponibili in conformità con la Parte I(B), paragrafo 3, dell'Annesso sulle Verifiche;

(ii) dichiarerà se vi sono armi chimiche abbandonate sul suo territorio e fornirà tutte le informazioni disponibili secondo la Parte IV (B), paragrafo 8, dell'Annesso sulle Verifiche;

(iii) dichiarerà se ha abbandonato armi chimiche sul territorio di altri Stati e fornirà tutte le informazioni disponibili in conformità con la Parte I(B), paragrafo 10, dell'Annesso sulle Verifiche;

(c) Per quanto riguarda gli impianti di produzione di armi chimiche:

(i) dichiarerà se ha o se ha avuto qualsiasi eventuale impianto di produzione di armi chimiche in proprietà o a titolo di possesso, o se tale impianto è o è stato ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o controllo in qualunque momento sino dal 1 gennaio 1946;

(ii) specificherà ogni eventuale impianto di produzione di armi chimiche che ha o ha avuto in proprietà o a titolo di possesso, o se tale impianto è o è stato ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o controllo in qualunque momento sino dal 1 gennaio 1946, in conformità con la Parte V, paragrafo 1 dell'Annesso sulle Verifiche, tranne per quegli impianti di cui al capoverso (iii);

(iii) renderà conto di qualunque eventuale impianto di produzione di armi chimiche sul suo territorio che un altro Stato ha o ha avuto in proprietà o a titolo di possesso, o che è o è stato ubicato in qualunque luogo sotto la giurisdizione o controllo di un altro Stato in qualunque momento sino dal 1 gennaio 1946, in conformità con la Parte V, paragrafo 2 dell'Annesso sulle Verifiche;

(iv) dichiarerà se ha trasferito o ricevuto, direttamente o indirettamente, qualunque eventuale equipaggiamento per la produzione di composti chimici sino dal 1 gennaio 1946 e specificherà il trasferimento o la ricezione di tale equipaggiamento, in conformità con la Parte V, paragrafi da 3 a 5 dell'Annesso sulle Verifiche;

(v) fornirà il suo piano generale per la distruzione di qualunque impianto di produzione di armi chimiche di sua proprietà o in suo possesso, o ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, in conformità con la Parte V, paragrafo 6 dell'Annesso sulle Verifiche;

(vi) specificherà le azioni da intraprendere per la chiusura di qualunque eventuale impianto di produzione di armi chimiche di sua proprietà o in suo possesso, o ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo in conformità con la Parte V, paragrafo 10 dell'Annesso sulle Verifiche;

(vii) Fornirà un piano generale per qualsiasi eventuale conversione temporanea di qualsiasi eventuale impianto di produzione di armi chimiche in proprietà o a titolo di possesso, o che sia stato ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, in impianto di distruzione di armi chimiche in conformità con la Parte V, paragrafo 7 dell'Annesso sulle Verifiche.

(d) Per quanto riguarda gli altri impianti:

Specificherà la localizzazione precisa, la natura e la portata generale delle attività di qualsiasi eventuale impianto o stabilimento che abbia in proprietà o a titolo di possesso o che sia stato ubicato in qualsiasi luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, e che sia stato designato, costruito o utilizzato sino dal 1 gennaio 1946 innanzitutto per lo sviluppo di armi chimiche. Tale dichiarazione includerà tra l'altro, laboratori, prove e atti di valutazione;

(e) per quanto riguarda gli agenti chimici per il controllo dei disordini pubblici: specificherà gli agenti chimici, la formula strutturale ed il numero di registro del Chemical Abstracts Service (CAS), qualora attribuito, di ciascun composto chimico che debba essere ai fini del controllo dell'ordine pubblico. Tale dichiarazione sarà aggiornata non oltre 30 giorni dopo che ogni cambiamento sia divenuto effettivo.

2. Le disposizioni del presente Articolo e le disposizioni pertinenti della Parte IV dell'Annesso sulla verifica, non si applicheranno, a discrezione dello Stato Parte alle armi chimiche sotterrate nel suo territorio anteriormente al 1 gennaio 1977 e che rimangono sotterrate, o che sono state scaricate in mare anteriormente al 1 gennaio 1985.

Articolo IV

Armi chimiche

1. Le disposizioni del presente Articolo e le procedure dettagliate per la sua attuazione si applicheranno a tutte le armi chimiche di proprietà o in possesso di uno Stato Parte, o che sono ubicate in qualsiasi luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo tranne le armi chimiche obsolete e le armi chimiche abbandonate cui si applica la Parte IV(B) dell'Annesso sulle Verifiche.

2. Le procedure dettagliate per l'attuazione del presente Articolo sono stabilite nell'Annesso sulle Verifiche.

3. Tutti i luoghi in cui le armi chimiche specificate al paragrafo 1 sono immagazzinate o distrutte saranno soggetti ad una verifica sistematica per mezzo di un'ispezione in loco e di un monitoraggio con strumentazione in loco in conformità con la Parte IV, (a) dell'Annesso sulle Verifiche.

4. Ciascuno Stato Parte, immediatamente dopo aver presentato la dichiarazione in base all'Articolo II paragrafo 1(a), fornirà l'accesso alle armi chimiche specificate al paragrafo 1 ai fini di una verifica sistematica della dichiarazione per mezzo di un'ispezione in loco. Successivamente ciascuno Stato Parte non rimuoverà alcuna di queste armi chimiche, salvo per trasportarle in un impianto di distruzione di armi chimiche. Esso fornirà l'accesso a tali armi chimiche al fine di una sistematica verifica in loco.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. Ciascuno Stato Parte fornirà l'accesso agli impianti di distruzione di armi chimiche ed alle loro zone di immagazzinaggio che ha in proprietà o a titolo di possesso ai fini di una verifica sistematica per mezzo di un'ispezione in loco, di un monitoraggio con strumentazione in loco.

6. Ciascuno Stato Parte distruggerà tutte le armi chimiche specificate al paragrafo 1 in conformità con l'Annesso sulle Verifiche, e secondo il tasso convenuto e la sequenza di distruzione (in appresso riferita come "ordine di distruzione"). Tale distruzione avrà inizio non oltre due anni dopo che la presente Convenzione è entrata in vigore nei suoi confronti e dovrà terminare non oltre 10 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Non è vietato ad uno Stato Parte distruggere tali armi chimiche ad un ritmo più rapido.

7. Ciascun Stato Parte:

(a) presenterà piani dettagliati per la distruzione delle armi chimiche specificate al paragrafo 1 non oltre 60 giorni prima dell'inizio di ciascun periodo di distruzione annuale, in conformità con la Parte IV(A) paragrafo 29 dell'Annesso sulle Verifiche; i piani dettagliati includeranno tutti gli stock da distruggere durante il successivo piano annuale di distruzione;

(b) presenterà annualmente dichiarazioni in relazione all'attuazione dei piani per la distruzione delle armi chimiche specificate al paragrafo 1, non oltre 60 giorni dopo la fine di ciascun periodo annuale di distruzione;

(c) certificherà, non oltre 30 giorni dopo che il processo di distruzione è stato completato, che tutte le armi chimiche specificate al paragrafo 1 sono state distrutte.

8. Se uno Stato ratifica o aderisce alla presente Convenzione dopo il periodo decennale previsto per la distruzione al paragrafo 6, esso distruggerà, al prima possibile, le armi chimiche specificate al paragrafo 1. L'ordine di distruzione e le procedure per una rigorosa verifica per tale Stato Parte saranno determinate dal Consiglio Esecutivo.

9. Tutte le armi chimiche rinvenute da uno Stato Parte dopo la dichiarazione iniziale di armi chimiche saranno notificate, conservate al sicuro e distrutte in conformità con la Parte IV(A) dell'Annesso sulle Verifiche.

10. Ciascun Stato Parte, durante il trasporto, la campionatura, l'immagazzinaggio e la distruzione delle armi chimiche, accorderà la massima priorità ad assicurare la sicurezza delle persone e la protezione dell'ambiente. Ciascuno Stato Parte transporterà, preleverà campioni, immagazzinerà e distruggerà le armi chimiche secondo le sue norme nazionali per la sicurezza e le emissioni.

11. Ogni Stato Parte che ha sul suo territorio armi chimiche che sono di proprietà o possedute da un altro Stato, farà tutti gli sforzi per garantire che tali armi chimiche siano rimosse dal suo territorio non oltre un anno dopo che la presente Convenzione è entrata in vigore nei suoi confronti. Se esse non sono rimosse entro un anno, lo Stato Parte può chiedere all'Organizzazione, ed agli altri Stati Parte di fornire assistenza per la distruzione di tali armi chimiche.

12. Ciascuno Stato Parte si impegna a cooperare con altri Stati Parte che chiedono informazioni o assistenza su base bilaterale, o attraverso il Segretariato Tecnico per quanto riguarda metodi e tecnologie per una distruzione efficace e sicura delle armi chimiche.

13. Nello svolgere le attività di verifica in conformità con il presente Articolo e con la Parte IV(A) dell'Annesso sulle Verifiche, l'Organizzazione dovrà considerare di adottare provvedimenti al fine di evitare una duplicazione superflua di accordi bilaterali o multilaterali concernenti la verifica dell'immagazzinaggio delle armi chimiche e la loro distruzione da parte degli Stati Parte.

A tal fine il Consiglio Esecutivo deciderà di limitare la verifica a misure complementari a quelle intraprese in conformità a tale accordo bilaterale o multilaterale, qualora consideri che:

(a) le disposizioni di verifica di tale accordo sono compatibili con le disposizioni di verifica del presente Articolo e della Parte IV(A) dell'Annesso sulle Verifiche;

(b) l'attuazione di tale accordo fornisce una sufficiente garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti della presente Convenzione;

(c) le Parti all'accordo bilaterale o multilaterale tengono l'Organizzazione costantemente al corrente riguardo alle loro attività di verifica.

14. Se il Consiglio Esecutivo adotta una decisione secondo il paragrafo 13, l'Organizzazione avrà il diritto di vigilare sull'attuazione dell'accordo bilaterale o multilaterale.

15. Nulla nei paragrafi 13 e 14 pregiudicherà l'obbligo di uno Stato Parte di fornire dichiarazioni in conformità con l'Articolo III, il presente Articolo e la Parte IV(A) dell'Annesso sulle Verifiche.

16. Ciascuno Stato Parte si farà carico dei costi di distruzione delle armi chimiche che è tenuto a distruggere. Esso si farà ugualmente carico dei costi di verifica dell'immagazzinaggio e della distruzione di tali armi chimiche a meno che il Consiglio Esecutivo non decida diversamente. Se il Consiglio Esecutivo decide di limitare le misure di verifica dell'organizzazione secondo il paragrafo 13, i costi della verifica complementare e del monitoraggio da parte dell'Organizzazione saranno pagati in conformità con la scala di ripartizione delle Nazioni Unite, come specificato all'Articolo VII, paragrafo 7.

17. Le disposizioni del presente Articolo e le disposizioni pertinenti della Parte IV dell'Annesso sulle Verifiche non si applicheranno, a discrezione di uno Stato Parte, alle armi chimiche sotterrate sul suo territorio anteriormente al 1 gennaio 1977 e che rimangono sotterrate, o che sono state scaricate in mare anteriormente al 1 gennaio 1985.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo V

Impianti di produzione di armi chimiche

1. Le disposizioni del presente Articolo e le procedure dettagliate per la sua attuazione si applicheranno a qualsiasi ed a tutti gli impianti di produzione di armi chimiche di proprietà o in possesso di uno Stato Parte, o che sono ubicati in qualsiasi luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo.

2. Le procedure dettagliate per l'attuazione del presente Articolo sono stabilite nell'Annesso sulle Verifiche.

3. Tutti gli impianti di produzione di armi chimiche specificate al paragrafo 1 saranno soggetti ad una verifica sistematica per mezzo di ispezioni in loco e di monitoraggio con strumenti in loco in conformità con la Parte V, paragrafo 1 dell'Annesso sulle Verifiche.

4. Ciascuno Stato Parte cesserà immediatamente ogni attività negli impianti di produzione di armi chimiche specificate al paragrafo 1, salvo le attività necessarie per la chiusura.

5. Nessun Stato Parte costruirà qualsiasi nuovo impianto di produzione di armi chimiche o modificherà qualsiasi impianto esistente ai fini della produzione di armi chimiche o per qualsiasi altra attività proibita in base alla presente Convenzione.

6. Ciascuno Stato Parte, immediatamente dopo aver presentato la dichiarazione in base all'Articolo III, paragrafo 1(c), fornirà l'accesso agli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1, al fine di una sistematica verifica della dichiarazione per mezzo di ispezioni in loco.

7. Ciascuno Stato Parte:

(a) chiuderà, non oltre 90 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, tutti gli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1 in conformità con la Parte V dell'Annesso sulle Verifiche, e ne darà notizia; e

(b) fornirà l'accesso agli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1, successivamente alla chiusura ai fini di una sistematica verifica per mezzo di ispezioni in loco e di monitoraggio con strumentazione in loco al fine di garantire che l'impianto rimanga chiuso e che sia successivamente distrutto.

8. Ciascuno Stato Parte distruggerà tutti gli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1, e connesse scorie ed equipaggiamenti, in conformità con l'Annesso sulle verifiche e secondo un tasso ed una sequenza di distruzione convenuti (in appresso riferito come "ordine di distruzione"). Tale distruzione avrà inizio non oltre un anno dopo che la presente Convenzione entra in vigore nei suoi confronti, e terminerà non oltre 10 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Nulla vieta ad uno Stato Parte di distruggere tali impianti ad un ritmo più rapido.

9. Ciascuno Stato Parte:

(a) presenterà piani dettagliati per la distruzione degli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1 non oltre 180 giorni prima dell'inizio della distruzione di ciascun impianto;

(b) presenterà dichiarazioni annualmente relative all'attuazione dei suoi piani per la distruzione di tutti gli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1 non oltre 90 giorni dopo la fine di ciascun periodo di distruzione;

(c) certificherà non oltre 30 giorni dopo che il processo di distruzione è stato completato, che tutti gli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1 siano stati distrutti.

10. Se uno Stato ratifica o aderisce alla presente Convenzione dopo il periodo decennale previsto per la distruzione al paragrafo 8, caso distruggerà, il prima possibile, gli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1. L'ordine di distruzione e le procedure per una rigorosa verifica per tale Stato Parte saranno determinate dal Consiglio Esecutivo.

11. Ciascuno Stato Parte, durante la distruzione degli impianti di produzione di armi chimiche accorderà la massima priorità ad assicurare la sicurezza delle persone e la protezione dell'ambiente. Ciascuno Stato Parte distruggerà gli impianti di produzione di armi chimiche secondo le sue norme nazionali per la sicurezza e le emissioni.

12. Gli impianti di produzione di armi chimiche specificate al paragrafo 1 possono essere temporaneamente trasformati per la distruzione delle armi chimiche in conformità con la Parte V, paragrafo 18 e 25 dell'Annesso sulla Verifica. Tali impianti trasformati dovranno essere distrutti non appena non sono più in funzione per la distruzione delle armi chimiche ma in ogni caso non oltre 10 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

13. Uno Stato Parte può chiedere, in casi eccezionali di urgente necessità, il permesso di utilizzare l'impianto di distruzione di armi chimiche come specificato al paragrafo 1 per scopi non proibiti dalla presente Convenzione. Dietro raccomandazione del Consiglio Esecutivo, la Conferenza degli Stati Parte deciderà se approvare o meno la richiesta e stabilirà le condizioni alle quali l'approvazione è condizionata in conformità con la Parte V, Sezione D dell'Annesso sulle Verifiche.

14. L'impianto di produzione di armi chimiche sarà trasformato in modo tale che l'impianto non possa essere riconvertito in un impianto di produzione di armi chimiche più di quanto non lo sia ogni altro impianto utilizzato a fini industriali, agricoli, sanitari, farmaceutici o ogni altro scopo pacifico che non comprende i composti chimici elencati alla Tabella 1.

15. Tutti gli impianti trasformati saranno soggetti ad una verifica sistematica per mezzo di un'ispezione in loco e di un monitoraggio con strumentazione in loco in conformità con la Parte V Sezione D, dell'Annesso sulle Verifiche.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

13. Nello svolgere le attività di verifica in conformità con il presente Articolo e con la Parte V dell'Annesso sulle Verifiche l'Organizzazione dovrà considerare di adottare provvedimenti al fine di evitare una duplicazione superflua di accordi bilaterali o multilaterali concernenti la verifica degli impianti di produzione di armi chimiche e la loro distruzione da parte degli Stati Parte.

A tal fine il Consiglio Esecutivo deciderà di limitare la verifica a misure complementari a quelle intraprese in conformità a tale accordo bilaterale o multilaterale, qualora consideri che:

(a) le disposizioni di verifica di tale accordo sono compatibili con le disposizioni di verifica del presente Articolo e della Parte V dell'Annesso sulle Verifiche;

(b) l'attuazione di tale accordo fornisce una sufficiente garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti della presente Convenzione;

(c) la Parte all'accordo bilaterale o multilaterale tengono l'Organizzazione esaurientemente al corrente riguardo alle loro attività di verifica.

17. Se il Consiglio Esecutivo adotta una decisione secondo il paragrafo 16, l'Organizzazione avrà il diritto di vigilare sull'attuazione dell'accordo bilaterale o multilaterale.

18. Nulla nei paragrafi 16 e 17 pregiudicherà l'obbligo di uno Stato Parte di fornire dichiarazioni in conformità con l'Articolo III, il presente Articolo e la Parte V dell'Annesso sulle Verifiche.

19. Ciascuno Stato Parte si farà carico dei costi di distruzione delle armi chimiche che è tenuto a distruggere. Esso si farà ugualmente carico dei costi della verifica in base al presente Articolo, a meno che il Consiglio Esecutivo non decida diversamente. Se il Consiglio Esecutivo decide di limitare le misure di verifica dell'Organizzazione secondo il paragrafo 16, i costi della verifica complementare e del monitoraggio da parte dell'Organizzazione saranno pagati in conformità con la tabella di valutazione delle Nazioni Unite, come specificato all'Articolo VIII, paragrafo 7.

Articolo VI

Attività non vietate dalla presente Convenzione

1. Ogni Stato parte ha diritto, sotto riserva delle disposizioni della presente Convenzione, di sviluppare, produrre, acquisire in altro modo, conservare, trasferire ed utilizzare composti chimici tossici e loro precursori per scopi non vietati dalla presente Convenzione.

2. Ogni Stato parte adotta le misure necessarie affinché i composti chimici tossici ed i loro precursori siano sviluppati, prodotti, acquisiti in altro modo, conservati, trasferiti o utilizzati sul suo territorio o in ogni altro luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo unicamente per scopi non vietati dalla presente Convenzione. A tal fine, ed al fine di accertare che le attività siano conformi agli obblighi contrattati ai sensi della presente Convenzione, ogni Stato parte sottopone i composti chimici tossici ed i loro precursori iscritti nelle Tabelle 1, 2 e 3 dell'Annesso sui composti chimici, nonché gli impianti connessi a tali composti chimici e gli altri impianti specificati nell'Annesso sulle Verifiche situati sul suo territorio o in ogni altro luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, alle misure di verifica disposte nell'Annesso sulle Verifiche.

3. Ogni Stato parte sottopone i composti chimici elencati nella Tabella 1 (di seguito denominati "Composti chimici della Tabella 1") ai divieti sulla loro produzione, acquisizione, conservazione, trasferimento e sulla loro utilizzazione, così come specificati nella Parte VI dell'Annesso sulle Verifiche. Esso sottopone tali composti chimici della Tabella 1 e gli impianti di cui alla Parte VI dell'Annesso sulle Verifiche, ad una verifica sistematica mediante ispezioni in loco ed un monitoraggio per mezzo di strumenti installati sul posto, in conformità con detta Parte dell'Annesso sulle Verifiche.

4. Ogni Stato parte sottopone i composti chimici elencati nella Tabella 2 (di seguito denominati "Composti chimici della Tabella 2") e gli impianti specificati nella Parte VII dell'Annesso sulle verifiche, ad un controllo dati e ad una verifica in loco in conformità con detta Parte dell'Annesso sulle Verifiche.

5. Ogni Stato parte sottopone i composti chimici elencati alla Tabella 3 (in appresso denominati "Composti chimici della Tabella 3") e gli impianti specificati alla Parte VIII dell'Annesso sulle Verifiche ad un controllo dati e ad una verifica in loco, in conformità con detta Parte dell'Annesso sulle Verifiche.

6. Ogni Stato parte sottopone gli impianti di cui alla Parte IX dell'Annesso sulle Verifiche, ad un controllo dati ed eventualmente a verifiche in loco, in conformità con detta Parte dell'Annesso sulle verifiche, a meno che la Conferenza degli Stati parti non decida diversamente, in conformità con la Parte IX, paragrafo 22 dell'Annesso sulle Verifiche.

7. Ogni Stato parte effettua, non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti, una dichiarazione iniziale concernente i composti chimici e gli impianti pertinenti, in conformità con l'Annesso sulle Verifiche.

8. Ogni Stato parte effettua dichiarazioni annuali relative ai composti chimici ed agli impianti pertinenti, in conformità con l'Annesso sulle Verifiche.

9. Ai fini della verifica in loco, ciascuno Stato parte autorizza agli ispettori l'accesso ai suoi impianti come stabilito nell'Annesso sulle Verifiche.

10. Nell'eseguire le attività di verifica, il Segretariato tecnico evita ogni indebita interferenza nelle attività chimiche svolte dallo Stato parte per scopi non vietati dalla presente Convenzione ed, in particolare, si conforma alle disposizioni enunciate nell'Annesso sulla protezione delle informazioni riservate (in appresso denominato "Annesso sulla tutela della riservatezza").

11. Le disposizioni del presente articolo sono applicate in maniera da evitare di intralciare lo sviluppo economico o tecnologico degli Stati parti, nonché la cooperazione internazionale nel settore delle attività chimiche per scopi non vietati dalla presente Convenzione, compreso lo scambio internazionale di informazioni scientifiche e tecniche, nonché di composti chimici e di materiale ai fini della produzione, del trattamento o dell'utilizzazione di composti chimici per scopi non vietati dalla presente Convenzione.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo VI

Misure di attuazione a livello nazionale

Impieghi generali

1. Ciascun Stato Parte, in conformità con le sue procedure costituzionali adotterà i provvedimenti necessari per attuare i suoi obblighi in base alla presente Convenzione. In particolare:

(a) farà divieto alle persone fisiche e giuridiche in qualunque luogo sul suo territorio o in ogni altro luogo sotto la sua giurisdizione come riconosciute dal diritto internazionale, di intraprendere qualsiasi attività vietata ad uno Stato Parte in base alla presente Convenzione, e prevederà l'applicazione di disposizioni penali per quanto riguarda tali attività;

(b) non consentirà in qualsiasi luogo sotto il suo controllo, attività proibite agli Stati Parte della presente Convenzione.

(c) estenderà la sua legislazione penale attuata in base al capoverso (a) ad ogni attività proibita ad uno Stato Parte in base alla presente Convenzione ed intrapresa in qualsiasi luogo da persone fisiche aventi la nazionalità di detto Stato, secondo il diritto internazionale.

2. Ciascuno Stato Parte coopererà con gli altri Stati Parte e metterà a disposizione forme appropriate di assistenza legale al fine di agevolare l'attuazione degli obblighi in base al paragrafo 1.

3. Ciascuno Stato Parte, nell'attuazione dei suoi obblighi in base alla presente Convenzione, assegnerà la massima priorità al compito di garantire la sicurezza delle persone e di proteggere l'ambiente e coopererà nella misura appropriata con gli altri Stati Parte al riguardo.

Rapporti tra lo Stato Parte e l'Organizzazione

4. Al fine di adempiere ai suoi obblighi in base alla presente Convenzione ciascun Stato Parte designerà o istituirà un'Autorità Nazionale che dovrà servire come punto focale nazionale di collegamento effettivo con l'Organizzazione e con gli altri Stati Parte. Ciascuno Stato Parte notificherà l'Organizzazione della costituzione della sua Autorità nazionale nel momento in cui la presente Convenzione entra in vigore nei suoi confronti.

5. Ciascuno Stato Parte informerà l'Organizzazione delle misure amministrative e legislative adottate per attuare la presente Convenzione.

6. Ciascuno Stato Parte tratterà come riservate e con la dovuta cautela le informazioni ed i dati che riceve a titolo riservato dell'Organizzazione in connessione con l'attuazione della presente Convenzione. Esso tratterà tali informazioni e dati unicamente in connessione con i suoi diritti ed obblighi in base alla presente Convenzione ed in conformità con le disposizioni stabilite nell'Annesso sulla Tutela della riservatezza.

7. Ciascuno Stato Parte s'impegna a cooperare con l'Organizzazione nell'esercizio di tutte le sue funzioni ed in particolare a fornire assistenza al Segretariato Tecnico.

Articolo VII

L'Organizzazione

A. Disposizioni generali

1. Gli Stati Parte alla presente Convenzione istituiscono l'Organizzazione per la Protezione delle Armi Chimiche per conseguire l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione, per assicurare l'attuazione delle sue disposizioni, comprese quelle relative ad una verifica internazionale della sua osservanza e per rappresentare un'istanza per la consultazione e la cooperazione tra gli Stati Parte.

2. Tutti gli Stati Parte alla presente Convenzione saranno membri dell'Organizzazione. Nessun Stato Parte potrà essere privato della sua qualità di membro dell'Organizzazione.

3. La sede del Quartiere Generale dell'Organizzazione sarà all'Aja, Regno dei Paesi Bassi.

4. Vengono qui istituiti gli organi dell'Organizzazione: la Conferenza degli Stati Parte, il Consiglio Esecutivo ed il Segretariato Tecnico.

5. L'Organizzazione condurrà le attività di verifica disposte dalla presente Convenzione con la minore intrusione possibile compatibilmente con il compimento tempestivo ed efficiente degli obiettivi relativi. Essa richiederà unicamente le informazioni ed i dati necessari per adempiere alle sue responsabilità in base alla presente Convenzione. Essa adotterà ogni precauzione per proteggere la riservatezza delle informazioni sulle attività civili e militari e sugli impianti di cui viene a conoscenza nell'attuazione della presente Convenzione e, in particolare, si attiene alle disposizioni stabilite nell'Annesso sulla Protezione della Riservatezza.

6. Nell'intraprendere le attività di verifica, l'Organizzazione prenderà in considerazione provvedimenti per sfruttare i benefici dei progressi scientifici e tecnologici.

7. I costi delle attività dell'Organizzazione saranno pagati dagli Stati Parte in conformità con la scala di ripartizione delle Nazioni Unite, modificata in maniera da tener conto delle differenze tra l'appartenenza alle Nazioni Unite ed alla presente Organizzazione, con riserva delle disposizioni degli Articoli IV e V. I contributi finanziari degli Stati Parte alla Commissione Preparatoria saranno dedotti in maniera appropriata dai loro contributi al bilancio regolare. Il bilancio dell'Organizzazione comprenderà due capitoli separati, uno relativo ai costi amministrativi e di altra natura, ed uno relativo ai costi di verifica.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

8. Un membro dell'Organizzazione che è in arretrato nel pagamento del suo contributo finanziario all'Organizzazione perderà il diritto di voto nell'Organizzazione qualora l'importo dei suoi arretrati sia pari o eccedente all'importo del contributo dovuto per i precedenti due anni completi. La Conferenza degli Stati Parte, tuttavia, potrà consentire a tale membro di votare se ritiene che l'inadempimento dei pagamenti sia dovuto a circostanze indipendenti dalla volontà del membro.

B. LA CONFERENZA DEGLI STATI PARTE

Composizione, procedure e processi decisionali

9. La Conferenza degli Stati Parte (di seguito denominata "la Conferenza") sarà composta da tutti i membri della presente Organizzazione. Ciascun membro avrà un rappresentante nella Conferenza, che potrà essere accompagnato da supplenti e da consiglieri.

10. La prima sessione della Conferenza sarà convocata dal Depositario non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

11. La Conferenza si riunirà in sessioni regolari che avranno luogo annualmente salvo se decide diversamente.

12. Saranno convocate sessioni speciali della Conferenza:

(a) quando deciso dalla Conferenza;

(b) quando richiesto dal Consiglio Esecutivo;

(c) quando richiesto da ogni membro e appoggiato da un terzo dei membri;

(d) in conformità con il paragrafo 22 per effettuare una revisione del funzionamento della presente Convenzione.

Fatto salvo il capoverso(d), la sessione speciale sarà convocata non oltre 30 giorni dopo che il Direttore Generale avrà ricevuto la richiesta del Segretariato Tecnico, salvo se diversamente specificato nella richiesta.

13. La Conferenza sarà inoltre convocata sotto forma di una Conferenza di Emendamento secondo l'Articolo XV, paragrafo 2.

14. Le sessioni della Conferenza si svolgeranno presso la sede dell'Organizzazione, a meno che la Conferenza non decida diversamente.

15. La Conferenza adotterà il proprio regolamento di procedura. All'inizio di ciascuna sessione regolare, essa eleggerà il suo Presidente e tutti gli altri funzionari che potrebbero essere necessari. Essi rimarranno in carica fino a quando un nuovo Presidente ed altri funzionari non saranno eletti nella successiva sessione regolare.

16. La maggioranza dei membri dell'Organizzazione costituirà il quorum della Conferenza.

17. Ciascun membro dell'Organizzazione avrà un voto nella Conferenza.

18. La Conferenza adotterà decisioni su questioni di procedura a maggioranza semplice dei membri presenti e votanti. Le decisioni sulle questioni di sostanza dovranno essere adottate per consenso nella misura del possibile. Qualora non si riesca a raggiungere un consenso nella decisione di un problema, il Presidente rimanderà ogni votazione per 24 ore e durante questo periodo farà ogni sforzo per agevolare l'ottenimento di un consenso e farà rapporto alla Conferenza al riguardo. Qualora non sia stato possibile pervenire ad un consenso al termine delle 24 ore, la Conferenza adotterà le decisioni con una maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti salvo se diversamente specificato nella presente Convenzione. Qualora il problema sia di sapere se la questione concerne il merito o meno, la questione sarà trattata come sostanziale, salvo se diversamente deciso dalla Conferenza, con la maggioranza prevista per le decisioni su questioni sostanziali.

Poteri e funzioni

19. La Conferenza è l'organo principale dell'Organizzazione. Essa considererà tutte le questioni, problemi o decisioni che rientrano negli scopi della presente Convenzione, comprese quelle relative ai poteri ed alle funzioni del Consiglio esecutivo e del Segretariato Tecnico. Essa può emanare raccomandazioni ed adottare decisioni su qualsiasi questione, problema o decisione connessa alla presente Convenzione sollevata da uno Stato Parte o portata alla sua attenzione dal Consiglio Esecutivo.

20. La Conferenza vigilerà sull'attuazione della presente Convenzione e agirà al fine di promuoverne i fini. La Conferenza provvederà ad esaminare l'osservanza della presente Convenzione. Essa dovrà anche vigilare sulle attività del Consiglio Esecutivo e del Segretariato Tecnico e potrà enunciare direttive in conformità con con la presente Convenzione all'uno o all'altro organo nell'esercizio delle loro funzioni.

21. La Conferenza:

(a) Considererà ed adotterà nelle sue sessioni ordinarie, il rapporto, il programma ed il bilancio preventivo dell'Organizzazione, presentati dal Consiglio Esecutivo, e prenderà in considerazione altri rapporti;

(b) Deciderà in merito alla scala di ripartizione dei contributi finanziari che dovranno essere pagati dagli Stati Parte in conformità con il paragrafo 7;

(c) Eleggerà i membri del Consiglio Esecutivo;

(d) Nominerà il Direttore Generale del Segretariato Tecnico (d'ora in poi denominato "Direttore Generale");

(e) Approverà le regole di procedura del Consiglio Esecutivo presentate da quest'ultimo;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(f) Istituirà quegli organi sussidiari che riterrà necessari per l'esercizio delle sue funzioni in conformità con la presente Convenzione;

(g) Rafforzerà la cooperazione internazionale a scopi pacifici nel campo delle attività chimiche;

(h) Passerà in rassegna gli sviluppi scientifici e tecnologici che potrebbero pregiudicare il funzionamento della presente Convenzione ed in tale contesto, darà istruzioni al Direttore Generale al fine di istituire un Organo di consulenza scientifica per consentirgli, nello svolgimento delle sue funzioni, di fornire pareri specializzati nei settori della scienza e della tecnologia pertinenti alla presente Convenzione, alla Conferenza, al Consiglio Esecutivo o agli Stati Parte. L'Organo di consulenza scientifica sarà composto da esperti indipendenti nominati in conformità con il regolamento interno approvato dalla Conferenza;

(i) Esaminerà ed approverà nella sua prima sessione ogni progetto di accordo, disposizioni e direttive sviluppate dalla Commissione preparatoria;

(j) Istituirà nella sua prima sessione il Fondo volontario di assistenza in conformità con l'Articolo X;

(k) Prenderà i provvedimenti necessari per garantire l'osservanza della presente Convenzione e risanare e rimediare ad ogni situazione che contravvenga alle disposizioni della presente Convenzione, in conformità con l'Articolo XII.

22. La Conferenza, non oltre un anno dopo lo scadere del quinto e del decimo anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, ed in ogni altro momento entro tale periodo di tempo che potrà essere stabilito, potrà convocare, nel corso di sessioni speciali, di effettuare revisioni del funzionamento della presente Convenzione. Tali revisioni terranno conto di ogni sviluppo scientifico e tecnologico pertinente. Ad intervalli quinquennali successivi, se non diversamente deciso, saranno convocate ulteriori sessioni della Conferenza con lo stesso obiettivo.

C. IL CONSIGLIO ESECUTIVO

Composizione, procedure e processo decisionale

23. Il Consiglio Esecutivo è composto da 41 membri. Ciascuno Stato Parte avrà diritto, in conformità con un principio di avvicendamento, di prestare servizio presso il Consiglio Esecutivo. I membri del Consiglio Esecutivo saranno eletti dalla Conferenza per un periodo di due anni. Al fine di assicurare il funzionamento effettivo della presente Convenzione, tenendo in debita considerazione particolarmente l'equa ripartizione geografica, l'importanza dell'industria chimica nonché gli interessi politici e di sicurezza, il Consiglio Esecutivo sarà composto come segue:

(a) Nove Stati Parte dell'Africa designati dagli Stati Parte situati in questa regione. Come criterio per tale designazione, rimane inteso che, di questi nove Stati Parte, tre membri saranno, di regola, costituiti da Stati Parte dotati delle industrie chimiche nazionali maggiormente significative nella regione, in base a dati riportati e pubblicati a livello internazionale; inoltre, il gruppo regionale potrà convenire di tener conto anche di altri fattori regionali nella designazione di questi tre membri;

(b) Nove Stati Parte dell'Asia designati dagli Stati Parte situati in questa regione. Come criterio per tale designazione, rimane inteso che di questi nove Stati Parte, quattro membri saranno, di regola, costituiti da Stati Parte dotati delle industrie chimiche nazionali maggiormente significative nella regione, in base a dati riportati e pubblicati a livello internazionale; inoltre, il gruppo regionale potrà convenire di tener conto anche di altri fattori regionali nella designazione di questi quattro membri;

(c) Cinque Stati Parte dell'Europa Orientale designati dagli Stati Parte situati in questa regione. Come criterio per tale designazione, rimane inteso che, di questi cinque Stati Parte, un membro sarà, di regola, costituito dallo Stato Parte dotato dell'industria chimica nazionale maggiormente significativa nella regione, sulla base di dati riportati e pubblicati a livello internazionale; inoltre, il gruppo regionale converrà di tener conto di altri fattori regionali nella designazione di questo singolo membro;

(d) Sette Stati Parte dell'America Latina e dei Caraibi designati dagli Stati Parte situati in questa regione. Come criterio per tale designazione, rimane inteso che, di questi sette Stati Parte, tre membri saranno, di regola, costituiti da Stati Parte dotati delle industrie chimiche nazionali più significative nella regione, in base a dati riportati e pubblicati a livello internazionale; inoltre, il gruppo regionale potrà convenire di tener conto di altri fattori regionali nella designazione di questi tre membri;

(e) Dieci Stati Parte dell'Europa Occidentale ed altri Stati, designati dagli Stati Parte situati in questa regione. Come criterio per tale designazione, rimane inteso che, di questi dieci Stati Parte, cinque membri saranno, di regola, costituiti da Stati Parte dotati delle industrie chimiche nazionali più significative nella regione, in base a dati riportati e pubblicati a livello internazionale; inoltre, il gruppo regionale converrà di tener conto di altri fattori regionali nella designazione di questi cinque membri;

(f) Un ulteriore Stato Parte designato a rotazione dagli Stati Parte situati nelle regioni dell'Asia, dell'America Latina e dei Caraibi. Come criterio per questa designazione, rimane inteso che tale Stato Parte sarà un membro di tali regioni selezionato in base al principio di avvicendamento.

24. Per la prima elezione del Consiglio Esecutivo, 20 membri saranno eletti con un mandato di un anno, tenendo in considerazione le proporzioni numeriche di cui al paragrafo 23.

25. Successivamente alla completa attuazione degli Articoli IV e V, la Conferenza, su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Esecutivo, può riesaminare la composizione del Consiglio Esecutivo tenendo conto dei mutamenti che potrebbero essersi verificati nei riguardi dei principi specificati al paragrafo 23 che disciplinano la sua composizione.

26. Il Consiglio Esecutivo elaborerà il proprio regolamento interno di procedura e lo sottoporrà alla Conferenza per approvazione.

27. Il Consiglio Esecutivo eleggerà, tra i suoi membri, il proprio Presidente.

XII LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

28. Il Consiglio Esecutivo si riunirà in sessioni ordinarie. Tra le sessioni ordinarie, esso si riunirà ogni qualvolta si renda necessario per l'adempimento dei suoi poteri e delle sue funzioni.

29. Ciascun membro del Consiglio Esecutivo avrà diritto ad un voto. Salvo se diversamente specificato nella presente Convenzione, il Consiglio Esecutivo adotterà decisioni su questioni di merito con una maggioranza di due terzi di tutti i suoi membri. Il Consiglio Esecutivo adotterà le sue decisioni su questioni di procedura con una maggioranza semplice di tutti i suoi membri. Qualora il problema sia di sapere se la questione concerne il merito o meno, la questione sarà trattata come di merito, salvo quando diversamente deciso dal Consiglio Esecutivo con la maggioranza prevista per le decisioni su questioni di merito.

Poteri e funzioni

30. Il Consiglio Esecutivo è l'organo esecutivo dell'Organizzazione. Esso è responsabile nei confronti della Conferenza. Il Consiglio Esecutivo eserciterà i poteri e le funzioni che gli sono conferite in base alla presente Convenzione, nonché le funzioni che gli vengono delegate dalla Conferenza. Ciò facendo, esso agirà in conformità con le raccomandazioni, decisioni e direttive della Conferenza e garantirà una loro adeguata e continua attuazione.

31. Il Consiglio Esecutivo promuoverà l'attuazione effettiva nonché l'osservanza della presente Convenzione. Esso farà opera di supervisione sulle attività del Segretariato Tecnico, coopererà con l'Autorità nazionale di ciascuno Stato Parte ed agevolerà le consultazioni e la cooperazione tra gli Stati Parte dietro loro richiesta.

32. Il Consiglio Esecutivo:

- (a) esaminerà e sottoporrà alla Conferenza il progetto di programma ed il progetto di bilancio dell'Organizzazione;
- (b) esaminerà e sottoporrà alla Conferenza il progetto di rapporto dell'Organizzazione sull'attuazione della presente Convenzione, il rapporto sullo svolgimento delle sue attività ed ogni rapporto speciale che ritenga opportuno o che la Conferenza dovesse richiedere;
- (c) prenderà provvedimenti per le sessioni della Conferenza compresa la preparazione di un progetto di ordine del giorno.

33. Il Consiglio Esecutivo può chiedere la convocazione di una sessione speciale della Conferenza.

34. Il Consiglio Esecutivo:

- (a) stipulerà accordi o intese con gli Stati e le Organizzazioni internazionali per conto dell'Organizzazione, con riserva dell'approvazione preliminare da parte della Conferenza;
- (b) stipulerà accordi con gli Stati Parte per conto dell'Organizzazione in connessione con l'articolo X e farà opera di supervisione sul Fondo volontario di cui all'articolo X;
- (c) approverà gli accordi o le intese connesse all'attuazione delle attività di verifica, negoziati dal Segretariato tecnico con gli Stati Parte.

35. Il Consiglio Esecutivo esaminerà ogni questione o problema nell'ambito della sua competenza che riguarda la presente Convenzione e la sua attuazione, compresi dubbi relativi all'osservanza di tale Convenzione, e casi di non-osservanza, e, se del caso, informerà gli Stati Parte e sottoporrà il problema o il caso all'attenzione della Conferenza.

36. Nel prendere in esame casi di dubbi o preoccupazioni relative all'osservanza e di casi di non-osservanza, compreso tra l'altro, l'abuso dei diritti previsti in base alla presente Convenzione, il Consiglio Esecutivo, se consultato con gli Stati Parte coinvolti e, se del caso, chiederà allo Stato Parte di adottare provvedimenti per risanare la situazione entro un termine specificato. Se il Consiglio Esecutivo ritiene che vi sia necessità di un'ulteriore azione, esso adotterà, tra l'altro uno o più delle seguenti misure:

- (a) informerà tutti gli Stati Parte del problema o della questione;
- (b) sottoporrà il problema o la questione all'attenzione della Conferenza;
- (c) formulerà raccomandazioni alla Conferenza sulle misure per risanare la situazione ed assicurare l'osservanza.

Il Consiglio Esecutivo, in casi di particolare gravità ed urgenza, sottoporrà il problema o la questione, comprese le informazioni e le conclusioni pertinenti, direttamente all'attenzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ed informerà contestualmente tutti gli Stati Parte di tale passo.

D. SEGRETARIATO TECNICO

37. Il Segretariato Tecnico assisterà la Conferenza ed il Consiglio Esecutivo nell'esercizio delle loro funzioni. Il Segretariato Tecnico effettuerà le misure di verifica disposte dalla presente Convenzione. Esso svolgerà le altre funzioni che gli sono demandate in base alla presente Convenzione, nonché le funzioni che gli sono delegate dalla Conferenza e dal Consiglio Esecutivo.

38. Il Segretariato Tecnico:

- (a) preparerà e sottoporrà al Consiglio Esecutivo un progetto di programma ed il progetto di bilancio preventivo dell'Organizzazione;
- (b) preparerà e sottoporrà al Consiglio esecutivo un progetto di rapporto dell'Organizzazione sull'attuazione della presente Convenzione ed ogni altro rapporto che la Conferenza o il Consiglio Esecutivo possono richiedere;
- (c) Fornirà un supporto amministrativo e tecnico alla Conferenza, al Consiglio esecutivo ed al Consiglio Esecutivo.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(d) inoltrerà comunicazioni per conto dell'Organizzazione agli Stati Parte e le riceverà da loro, in relazione a questioni pertinenti all'attuazione della presente Convenzione;

(e) fornirà assistenza tecnica e valutazioni tecniche agli Stati Parte per l'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione, inclusa la valutazione dei composti chimici inclusi nelle tabelle o non inclusi;

39. Il Segretariato Tecnico:

(a) negozierà accordi o intese con gli Stati Parte relative all'attuazione delle attività di verifica, fatta salva l'approvazione da parte del Consiglio Esecutivo;

(b) Non oltre 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, coordinerà l'istituzione ed il mantenimento, da parte degli Stati parte, di depositi permanenti di emergenza e di assistenza umanitaria in conformità con l'Articolo X, paragrafi 7(b) e (c). Il Segretariato Tecnico può ispezionare i materiali giacenti in detti depositi. L'elenco dei materiali che dovranno essere immagazzinati sarà considerato ed approvato dalla Conferenza ai sensi del paragrafo 21(f) sopra;

(c) Amministrerà il fondo volontario di cui all'Articolo X, compirà le dichiarazioni rese dagli Stati Parte e registrerà, se richiesto, accordi bilaterali conclusi tra gli Stati Parte o tra uno Stato Parte e l'Organizzazione ai fini dell'Articolo X.

40. Il Segretariato Tecnico informerà il Consiglio Esecutivo di qualsiasi problema sorto nell'adempimento delle sue funzioni, compresi dubbi, ambiguità e incertezze riguardo all'osservanza della presente Convenzione di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle attività di verifica e che non sia stato in grado di risolvere o di chiarire attraverso consultazioni con lo Stato Parte interessato.

41. Il Segretariato Tecnico includerà un Direttore Generale che ne sarà il capo ed il principale funzionario amministrativo, gli ispettori ed il personale scientifico, tecnico e di altra natura che potrebbe essere richiesto.

42. L'Ispettorato sarà una unità del Segretariato Tecnico e agirà sotto la supervisione del Direttore Generale.

43. Il Direttore Generale sarà nominato dalla Conferenza su proposta del Consiglio Esecutivo per un mandato di quattro anni, rinnovabile per un ulteriore mandato, ma non oltre.

44. Il Direttore Generale sarà responsabile nei confronti della Conferenza e del Consiglio Esecutivo per quanto riguarda la nomina del personale, e l'organizzazione ed il funzionamento del Segretariato Tecnico. Il criterio principale per l'assunzione del personale e la determinazione delle condizioni di servizio sarà la necessità di garantire il massimo livello di efficienza, di competenza e di integrità. Solo i cittadini degli Stati Parte potranno prestare servizio in qualità di Direttore Generale, di ispettori o di altri membri del personale professionale ed impiegatizio. Si terrà in debita considerazione l'importanza di reclutare il personale su una base geografica la più ampia possibile. Le assunzioni saranno basate sul principio del minimo necessario per consentire un corretto espletamento delle responsabilità del Segretariato Tecnico.

45. Il Direttore Generale sarà responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dell'Organo scientifico di consulenza di cui al paragrafo 21(h). Il Direttore Generale, in consultazione con gli Stati Parte, nominerà i membri dell'Organo scientifico di consulenza, che presteranno servizio nella loro capacità individuale. I membri dell'Organo saranno nominati in base alla loro competenza nei particolari settori scientifici pertinenti all'attuazione della presente Convenzione. Il Direttore Generale può anche, se del caso, in consultazione con i membri dell'Organo, istituire gruppi di lavoro provvisori di esperti scientifici per fornire raccomandazioni su punti specifici. Riguardo a quanto sopra, gli Stati Parte possono sottoporre liste di esperti al Direttore Generale.

46. Nell'espletamento delle loro funzioni, il Direttore Generale, gli ispettori e gli altri membri del personale non cercheranno e riceveranno istruzioni da qualunque Governo o da ogni altra fonte esterna all'Organizzazione. Essi si asterranno da ogni azione che potrebbe incidere sul loro status di funzionari internazionali responsabili solo dinanzi alla Conferenza ed al Consiglio Esecutivo.

47. Ciascuno Stato Parte rispetterà il carattere esclusivamente internazionale delle responsabilità del Direttore Generale, degli ispettori e degli altri membri del personale e non tenterà di influenzarli nell'adempimento delle loro responsabilità.

E. PRIVILEGI ED IMMUNITÀ

48. L'Organizzazione godrà, sul territorio ed in ogni altro luogo sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato Parte, di quella capacità giuridica e di quei privilegi ed immunità necessari all'esercizio delle sue funzioni.

49. I delegati degli Stati Parte, assieme ai loro supplenti e consiglieri, i rappresentanti designati presso il Consiglio Esecutivo assieme ai loro supplenti e consiglieri, il Direttore Generale, ed il personale dell'Organizzazione, godranno dei privilegi e delle immunità necessari per l'esercizio indipendente delle loro funzioni in connessione con l'Organizzazione.

50. La capacità giuridica, i privilegi e le immunità di cui nel presente Articolo saranno definiti in accordi tra l'Organizzazione e gli Stati Parte, come pure in un accordo tra l'Organizzazione e lo Stato in cui la sede dell'Organizzazione ha luogo. Tali accordi dovranno essere considerati ed approvati dalla Conferenza secondo il paragrafo 21(i).

51. Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi 48 e 49, i privilegi e le immunità di cui godono il Direttore Generale ed il personale del Segretariato Tecnico durante la conduzione delle attività di verifica saranno quelli stabiliti nella Parte II, Sezione B dell'Annesso sulle Verifiche.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo IX

Consultazioni, cooperazione ed investigazioni

1. Gli Stati Parte si consulteranno e coopereranno, direttamente tra di loro, o attraverso l'Organizzazione o tramite altre procedure internazionali appropriate, comprese le procedure nel quadro delle Nazioni Unite ed in conformità con la sua Carta, su qualsiasi questione che possa essere sollevata in relazione all'oggetto ed agli scopi o all'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione.

2. Senza pregiudicare il diritto di ogni Stato Parte di richiedere un'ispezione su *situa*, gli Stati Parte dovranno, quando possibile, fare innanzitutto ogni sforzo per chiarire e risolvere, mediante lo scambio di informazioni e consultazioni tra loro, ogni circostanza la quale possa dare edito a dubbi circa l'osservanza della Convenzione o che possa far sorgere preoccupazioni circa una questione connessa che potrebbe essere considerata ambigua. Uno Stato Parte che riceve una richiesta da un altro Stato Parte al fine di chiarire qualunque questione che lo Stato Parte richiedente ritiene possa causare tali dubbi o preoccupazioni, fornirà allo Stato Parte richiedente il prima possibile, ma in ogni caso non oltre 10 giorni dopo la richiesta, informazioni sufficienti a chiarire il dubbio o la preoccupazione sollevata assieme ad una spiegazione su come le informazioni fornite risolvono la questione. Nulla nella presente Convenzione pregiudicherà il diritto di due o più Stati Parte di stabilire di comune accordo ispezioni, o ogni altra procedura tra di loro per chiarire e risolvere ogni questione la quale possa suscitare dubbi circa l'osservanza della Convenzione o far sorgere preoccupazioni circa una questione connessa che potrebbe essere considerata ambigua. Tali provvedimenti non dovranno pregiudicare i diritti e gli obblighi di ogni Stato Parte in base alle altre disposizioni della presente Convenzione.

Procedura per richiedere un chiarimento

3. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di chiedere al Consiglio Esecutivo di fornire assistenza per chiarire qualunque questione che possa essere considerata ambigua o che possa far sorgere preoccupazioni riguardo alla eventuale inosservanza della Convenzione di un altro Stato Parte. Il Consiglio Esecutivo fornirà appropriate informazioni in suo possesso relative a tale preoccupazione.

4. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di chiedere al Consiglio Esecutivo di ottenere chiarimenti da un altro Stato Parte su qualunque situazione che possa essere considerata ambigua o che possa far sorgere preoccupazioni riguardo alla eventuale inosservanza della Convenzione. In tal caso, è disposto quanto segue:

(a) il Consiglio Esecutivo inoltrerà la richiesta di chiarimenti allo Stato Parte interessato tramite il Direttore Generale non oltre 24 ore dopo averla ricevuta;

(b) lo Stato Parte richiesto fornirà i chiarimenti al Consiglio Esecutivo il prima possibile ma in ogni caso non oltre 10 giorni dopo aver ricevuto la relativa richiesta;

(c) il Consiglio Esecutivo prenderà nota dei chiarimenti e li inoltrerà allo Stato Parte richiedente non oltre 24 ore dopo averli ricevuti;

(d) Se lo Stato Parte richiedente ritiene che i chiarimenti sono insufficienti, avrà diritto di chiedere al Consiglio Esecutivo di ottenere dallo Stato Parte richiesto ulteriori chiarimenti;

(e) Al fine di ottenere gli ulteriori chiarimenti richiesti secondo il capoverso (d), il Consiglio Esecutivo può invitare il Direttore Generale a costituire un gruppo di esperti provenienti dal Segretariato Tecnico o, se un personale appropriato non è disponibile presso il Segretariato Tecnico, di altra provenienza per esaminare tutte le informazioni ed i dati disponibili pertinenti alla situazione che è causa della preoccupazione. Tale gruppo di esperti sottoporrà al Consiglio Esecutivo una relazione sui fatti investigati;

(f) se lo Stato Parte richiedente considera che i chiarimenti ottenuti in base ai capoversi (d) ed (e) sono insoddisfacenti, avrà il diritto di richiedere una sessione speciale del Consiglio Esecutivo alla quale gli Stati Parte coinvolti che non sono stati membri del Consiglio Esecutivo avranno diritto di partecipare. In tale sessione speciale, il Consiglio Esecutivo prenderà in considerazione la questione e potrà raccomandare qualsiasi provvedimento che ritiene appropriato per risolvere la situazione.

5. Ciascuno Stato Parte avrà anche il diritto di chiedere al Consiglio Esecutivo di chiarire qualunque situazione che è stata considerata ambigua o che ha fatto sorgere preoccupazioni circa un'eventuale inosservanza della presente Convenzione. Il Consiglio Esecutivo risponderà fornendo tutta l'assistenza appropriata.

6. Il Consiglio Esecutivo informerà gli Stati Parte circa qualsiasi richiesta di chiarimento fornita nel presente Articolo.

7. Se i dubbi o la preoccupazione di uno Stato Parte circa un'eventuale non-conformità non sono stati risolti entro 60 giorni dopo la presentazione della domanda di chiarimenti al Consiglio Esecutivo, o se tale Stato Parte ritiene che i suoi dubbi giustificano un'immediata considerazione del problema, fermo restando il suo diritto di richiedere un'ispezione su *situa*, esso può richiedere una sessione speciale della Conferenza in conformità con l'Articolo VIII paragrafo 12 (c). In tale sessione speciale, la Conferenza esaminerà la situazione e potrà raccomandare qualsiasi provvedimento che ritiene appropriato per risolvere la situazione.

Procedura per le ispezioni su *situa*

8. Ciascun Stato Parte ha il diritto di chiedere un'ispezione su *situa* in loco di qualsiasi impianto o sito sul territorio o in ogni altro luogo sotto la giurisdizione o il controllo di ogni altro Stato Parte, unicamente al fine di chiarire e di risolvere ogni questione relativa ad un'eventuale inosservanza delle disposizioni della presente Convenzione, e che questa ispezione sia condotta ovunque, senza indugio, da una squadra ispettiva designata dal Direttore Generale ed in conformità con l'Annesso sulle Vertiche.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6. Ciascun Stato Parte ha l'obbligo di limitare la richiesta d'ispezione all'ambito della presente Convenzione e di fornire nella richiesta d'ispezione tutte le informazioni appropriate in base alle quali è sorta una preoccupazione riguardo ad una eventuale inosservanza della presente Convenzione, come specificato nell'Annesso sulle Verifiche. Ciascuno Stato Parte si asterrà da richieste d'ispezione senza fondamento, curando di evitare gli abusi. L'ispezione su sfida sarà effettuata unicamente allo scopo di determinare i fatti relativi all'eventuale inosservanza.

10. Al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni della presente Convenzione, ciascun Stato Parte consentirà al Segretariato Tecnico di condurre ispezioni su sfida in loco secondo il paragrafo 8.

11. A seguito di una richiesta di ispezione su sfida di un impianto o di un sito, ed in conformità con le procedure disposte nell'Annesso sulle verifiche, lo Stato Parte ispezionato avrà:

(a) il diritto e l'obbligo di fare ogni ragionevole sforzo per dimostrare la sua osservanza della presente Convenzione, ed a tal fine, mettere in grado la squadra ispettiva di adempiere al suo mandato;

(b) l'obbligo di fornire l'accesso all'interno del sito richiesto unicamente allo scopo di determinare i fatti pertinenti alla preoccupazione circa l'eventuale inosservanza;

(c) il diritto di adottare provvedimenti per proteggere gli impianti sensibili ed impedire la divulgazione di informazioni e di dati riservati, non connessi alla presente Convenzione.

12. Per quanto riguarda gli osservatori, è disposto quanto segue:

(a) lo Stato Parte richiedente può, con riserva dell'accordo dello Stato Parte ispezionato, inviare un rappresentante il quale può essere un cittadino sia dello Stato Parte richiedente o di uno Stato Parte terzo, per osservare la conduzione dell'ispezione su sfida.

(b) Lo Stato Parte ispezionato in tal caso concederà l'accesso all'osservatore in conformità con l'Annesso sulle verifiche.

(c) Lo Stato Parte ispezionato di regola, dovrà accettare l'osservatore proposto; qualora lo Stato Parte ispezionato manifestasse un rifiuto, tale fatto dovrà essere segnalato nel rapporto finale.

13. Lo Stato Parte richiedente presenterà una richiesta d'ispezione per un'ispezione su sfida in loco al Consiglio Esecutivo, e contestualmente al Direttore Generale per immediata trattazione.

14. Il Direttore Generale accetterà immediatamente che la richiesta d'ispezione è conforme ai criteri specificati alla Parte X, paragrafo 4 dell'Annesso sulle Verifiche e, se necessario, fornirà assistenza allo Stato Parte richiedente per compilare in maniera adeguata la richiesta d'ispezione. Quando la richiesta d'ispezione soddisfa i criteri stabiliti, possono aver inizio i preparativi per l'ispezione su sfida.

15. Il Direttore Generale trasmetterà la richiesta d'ispezione allo Stato Parte ispezionato non meno di 12 ore prima dell'arrivo previsto della squadra ispettiva al punto di entrata.

16. Dopo aver ricevuto la richiesta d'ispezione, il Consiglio Esecutivo prenderà conoscenza dei provvedimenti del Direttore Generale relativi alla richiesta e manterrà il caso sotto esame per l'intera durata della procedura d'ispezione. Le sue deliberazioni tuttavia non ritarderanno il processo d'ispezione.

17. Il Consiglio Esecutivo, non oltre 12 ore dopo aver ricevuto la richiesta d'ispezione, può decidere a maggioranza di tre quarti di tutti i suoi membri di opporsi allo svolgimento dell'ispezione su sfida qualora consideri che la richiesta d'ispezione sia frivola, abusiva o che esuli chiaramente dall'ambito della Convenzione come prescritto al paragrafo 8. Lo Stato Parte richiedente e lo Stato Parte ispezionato non hanno voce in capitolo in questa decisione. Se il Consiglio Esecutivo decide contro l'ispezione su sfida, i preparativi saranno interrotti, nessuna ulteriore azione connessa alla richiesta d'ispezione sarà intrapresa e gli Stati Parte interessati saranno informati in merito.

18. Il Direttore Generale emetterà un mandato d'ispezione per la conduzione dell'ispezione su sfida. Il mandato ispettivo consiste nella richiesta d'ispezione di cui ai paragrafi 8) e 9) tradotta in termini operativi, e dovrà essere conforme alla richiesta d'ispezione.

19. L'ispezione su sfida sarà condotta in conformità con la Parte X, oppure, in caso di uso assorbito, secondo la Parte XI dell'Annesso sulle verifiche. La squadra ispettiva sarà guidata dal principio di condurre l'ispezione su sfida con la minore intrusione possibile, compatibilmente con l'adempimento effettivo e tempestivo della propria missione.

20. Lo Stato Parte ispezionato assisterà la squadra ispettiva durante tutta l'ispezione su sfida ed agevolerà il suo compito. Se lo Stato Parte ispezionato propone, secondo la Parte X, Sezione C dell'Annesso sulle Verifiche, procedure per dimostrare l'osservanza della Convenzione, alternative ad un accesso completo e globale, esso dovrà fare ogni ragionevole sforzo, attraverso consultazioni con la squadra ispettiva, per raggiungere un accordo sulle modalità per determinare i fatti, al fine di dimostrare la propria osservanza.

21. Il rapporto finale dovrà riportare le risultanze fattuali delle investigazioni nonché una valutazione da parte della squadra ispettiva del grado e della natura dell'accesso e della cooperazione concessi per una soddisfacente attuazione dell'ispezione su sfida. Il Direttore Generale trasmetterà prontamente il rapporto finale della squadra ispettiva allo Stato Parte richiedente, al Consiglio esecutivo ed a tutti gli altri Stati Parte. Il Direttore Generale inoltre trasmetterà prontamente al Consiglio Esecutivo le valutazioni dello Stato Parte richiedente e dello Stato Parte ispezionato, nonché le opinioni degli altri Stati Parte che potranno essere inoltrate al Direttore Generale a tal fine, e successivamente le farà avere a tutti gli Stati Parte.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

22. Il Consiglio Esecutivo, in conformità con i propri poteri e funzioni, esaminerà il rapporto finale della squadra ispettiva non appena gli sarà stato presentato e prenderà in esame ogni eventuale preoccupazione riguardo al fatto che:

- (a) si sia effettivamente verificata una inosservanza;
- (b) la richiesta rientra nell'ambito della presente Convenzione;
- (c) vi siano stati abusi del diritto di chiedere un'ispezione su sùda.

23. Qualora il Consiglio Esecutivo addivenga alla conclusione, nell'ambito dei propri poteri e funzioni, che ulteriori provvedimenti potrebbero essere necessari riguardo al Paragrafo 22.22, esso adotterà tutte le misure appropriate per risanare la situazione e garantire l'osservanza della presente Convenzione, comprese raccomandazioni specifiche alla Conferenza. In caso di abusi, il Consiglio Esecutivo esaminerà se lo Stato Parte richiedente debba farsi carico di eventuali oneri economici derivanti dall'ispezione su sùda.

24. Lo Stato Parte richiedente e lo Stato Parte ispezionato avranno il diritto di partecipare al processo di esame. Il Consiglio Esecutivo porterà a conoscenza degli Stati Parte e della successiva sessione della Conferenza i risultati dell'esame.

25. Se il Consiglio Esecutivo ha effettuato specifiche raccomandazioni alla Conferenza, la Conferenza prenderà provvedimenti in conformità con l'Articolo XII.

Articolo X

Assistenza e protezione contro le armi chimiche

1. Ai fini del presente Articolo, per "Assistenza" s'intende il coordinamento e la consegna agli Stati Parte di quanto necessario alla protezione contro le armi chimiche, compresi, inter alia, quanto segue:

-equipaggiamento per le rilevazioni e sistemi di allarme; equipaggiamento di protezione; equipaggiamento di decontaminazione e decontaminanti; antidoti medici e cure; ed ogni consiglio su qualunque di queste misure protettive.

2. Nulla nella presente Convenzione sarà interpretata nel senso di impedire il diritto di ogni Stato Parte di svolgere ricerca, sviluppare, produrre, acquistare, trasferire o utilizzare mezzi di protezione contro le armi chimiche, per scopi non proibiti secondo la presente Convenzione.

3. Ciascuno Stato Parte s'impegna ad agevolare, ed avrà diritto di partecipare allo scambio più completo possibile di equipaggiamento, materiale ed informazioni scientifiche e tecnologiche sui mezzi di protezione contro le armi chimiche.

4. Per accrescere la trasparenza dei programmi nazionali relativi a fini di protezione, ciascuno Stato Parte fornirà annualmente al Segretariato Tecnico informazioni sul suo programma, secondo procedure che dovranno essere esaminate ed approvate dalla Conferenza secondo l'Articolo VIII, paragrafo 21 III.

5. Il Segretariato Tecnico terrà, non oltre 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, e manterrà, per l'uso di ogni Stato Parte richiedente, una banca dati contenente informazioni liberamente disponibili sui vari mezzi di protezione contro le armi chimiche nonché ogni altra informazione che potrà essere fornita dagli Stati Parte.

Il Segretariato Tecnico, inoltre, nell'ambito delle risorse che ha a disposizione, e su richiesta di uno Stato Parte fornirà pareri di esperti ed assisterà lo Stato Parte nell'individuare come i suoi programmi per lo sviluppo ed il miglioramento di una capacità di protezione contro le armi chimiche possano essere attuati.

6. Nulla nella presente Convenzione sarà interpretata nel senso di frapporre ostacoli al diritto degli Stati Parte di richiedere e di fornire assistenza a livello bilaterale, e di stipulare accordi individuali con gli altri Stati Parte riguardo alla fornitura di aiuti di emergenza.

7. Ciascuno Stato Parte s'impegna a fornire assistenza attraverso l'Organizzazione ed a tal fine intende adottare una o più delle seguenti misure:

- (a) Contribuire al fondo volontario di assistenza che dovrà essere istituito dalla Conferenza nella sua prima sessione;
- (b) Stipulare, se possibile non oltre 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, nei suoi confronti, accordi con l'Organizzazione riguardo alla fornitura, su richiesta, di assistenza;
- (c) Dichiarare, non oltre 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti, il tipo di assistenza che potrebbe fornire in risposta ad un appello da parte dell'Organizzazione. Se tuttavia, uno Stato Parte non è successivamente in grado di fornire l'assistenza prevista nella sua dichiarazione, esso resta obbligato a fornire assistenza secondo il presente paragrafo.

8. Ciascuno Stato Parte ha diritto di chiedere e, con riserva delle procedure stabilite ai paragrafi 9, 10 e 11, di ricevere assistenza e protezione contro l'uso o la minaccia di uso di armi chimiche qualora consideri che:

- (a) Si sia fatto uso a suo danno di armi chimiche;
- (b) Siano stati usati a suo danno agenti di controllo dell'ordine pubblico come metodo di guerra; oppure,
- (c) Sia minacciato da azioni o attività di qualsiasi Stato, proibite per gli Stati Parte dall'Articolo I.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

9. La richiesta, accompagnata dalle informazioni pertinenti, sarà sottoposta al Direttore Generale il quale la trasmetterà immediatamente al Consiglio Esecutivo ed a tutti gli Stati Parte. Il Direttore Generale inoltrerà immediatamente la richiesta agli Stati Parte che si sono offerti, in conformità con i paragrafi 7 (b) e (c) di inviare un'assistenza di emergenza in caso di uso di armi chimiche e di uso di agenti di controllo dell'ordine pubblico come metodo di guerra o un'assistenza umanitaria in caso di grave minaccia di uso di armi chimiche o in caso di grave minaccia di uso di agenti di controllo dell'ordine pubblico come metodo di guerra, allo Stato Parte interessato non oltre 12 ore dopo la ricezione della richiesta. Il Direttore Generale, non oltre 24 ore dopo aver ricevuto la richiesta, aprirà un'inchiesta al fine di fornire fondate evidenze per ulteriori provvedimenti. Egli dovrà completare l'inchiesta entro 72 ore ed inoltrare un rapporto al Consiglio Esecutivo. Qualora occorrono tempi supplementari per completare l'inchiesta, entro lo stesso periodo sarà inviato un rapporto provvisorio. Il tempo aggiuntivo necessario per l'inchiesta non dovrà oltrepassare 72 ore. Tuttavia la durata dell'inchiesta potrà essere estesa per periodi analoghi. Alla fine di ciascun periodo addizionale dovranno essere sottoposti i rapporti elaborati al Consiglio Esecutivo. L'inchiesta dovrà stabilire nei modi dovuti ed in conformità con le richieste e le informazioni che accompagnano la richiesta, i fatti pertinenti relativi alla richiesta nonché il tipo e la portata dell'assistenza e della protezione supplementari richieste.

10. Il Consiglio Esecutivo si riunirà non oltre 24 ore dopo aver ricevuto un rapporto d'inchiesta, per esaminare la situazione. Nelle successive 24 ore deciderà a maggioranza semplice se impartire o meno istruzioni al Segretariato Tecnico per fornire assistenza supplementare. Il Segretariato Tecnico trasmetterà immediatamente a tutti gli Stati Parti ed Organizzazioni internazionali pertinenti il rapporto d'inchiesta e le decisioni adottate dal Consiglio Esecutivo. Qualora il Consiglio Esecutivo abbia deciso in tal senso, il Direttore Generale fornirà un'assistenza immediata. A tal fine, il Direttore Generale potrà cooperare con lo Stato Parte richiedente, altri Stati Parti e le Organizzazioni internazionali pertinenti. Gli Stati Parti faranno ogni possibile sforzo per fornire assistenza.

11. Qualora le informazioni provenienti da inchieste in corso o da altre fonti affidabili provino in maniera sufficiente che l'uso di armi chimiche ha causato vittime e che sono indispensabili provvedimenti immediati, il Direttore Generale ne darà notizia a tutti gli Stati Parti ed adotterà urgenti misure di assistenza, avvalendosi delle risorse che la Conferenza ha messo a disposizione per le emergenze. Il Direttore Generale manterrà il Consiglio Esecutivo informato dalle azioni intraprese in conformità con il presente paragrafo.

Articolo XI

Sviluppo economico e tecnologico

1. Le disposizioni della presente Convenzione saranno attuate in modo tale da evitare di frapporre ostacoli allo sviluppo economico o tecnologico degli Stati Parte, nonché alla cooperazione internazionale nel campo delle attività chimiche per fini non proibiti in base alla presente Convenzione, compreso lo scambio internazionale di informazioni scientifiche e tecniche, composti chimici ed attrezzature e strumentazioni per la produzione, la lavorazione o l'uso di composti chimici per scopi non proibiti in base alla presente Convenzione.

2. Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione e senza pregiudizio per i principi e le regole applicabili nel diritto internazionale, gli Stati Parte:

(a) Avranno il diritto, individualmente o collettivamente, di condurre ricerca su composti chimici, di svilupparli, produrli, acquistarli, conservarli, trasferirli ed usarli;

(b) Agevoleranno, ed avranno diritto di instaurare tra di loro lo scambio più completo possibile di composti chimici, attrezzature ed informazioni scientifiche e tecniche relative allo sviluppo e all'applicazione della chimica per scopi non proibiti dalla presente Convenzione;

(c) Non manterranno tra di loro alcuna restrizione, comprese quelle previste da qualsiasi accordo internazionale, incompatibile con gli obblighi assunti in base alla presente Convenzione, che limiterebbe o impedirebbe il commercio, lo sviluppo e la promozione di conoscenze scientifiche e tecnologiche nel campo della chimica per scopi industriali, agricoli, di ricerca, medici, farmaceutici o altri scopi pacifici;

(d) Non utilizzeranno la presente Convenzione come base per applicare qualsiasi provvedimento diverso da quelli previsti o consentiti in base alla presente Convenzione né useranno qualsiasi altro accordo internazionale per il perseguimento di un obiettivo incompatibile con tale Convenzione;

(e) Si impegnano a riformare i propri regolamenti nazionali esistenti nel campo del commercio per i composti chimici al fine di renderli compatibili con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Provvedimenti per risolvere una situazione ed assicurare l'osservanza, ivi comprese le sanzioni

1. La Conferenza adotterà le necessarie misure stabilite ai paragrafi 2, 3 e 4 per assicurare l'osservanza della presente Convenzione e risolvere e portare rimedio ad ogni situazione che contravvenga con le disposizioni della presente Convenzione. Nel considerare i provvedimenti da adottare in conformità con il presente paragrafo, la Conferenza terrà conto di tutte le informazioni e raccomandazioni sui problemi presentati dal Consiglio Esecutivo.

2. Nei casi in cui uno Stato Parte sia stato richiesto dal Consiglio Esecutivo di adottare provvedimenti per risolvere una situazione che presenta problemi per quanto riguarda l'osservanza della Convenzione, e qualora lo Stato Parte manchi di eseguire la richiesta entro il termine specificato, la Conferenza potrà, tra l'altro, dietro raccomandazione del Consiglio Esecutivo, limitare o sospendere i diritti ed i privilegi dello Stato Parte in base alla presente Convenzione fino a quando non avrà intrapreso le azioni necessarie ad adempiere ai suoi obblighi in base alla presente Convenzione.

3. Qualora gravi danni all'oggetto ed allo scopo della presente Convenzione derivino da attività proibite in base alla presente Convenzione, in particolare dall'Articolo I, la Conferenza potrà raccomandare misure collettive agli Stati parti in conformità con il diritto internazionale.

4. La Conferenza sottoporrà, in casi di particolare gravità, la questione, comprese le informazioni e le conclusioni pertinenti, all'attenzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo XIII

Relazione con altri accordi internazionali

Nulla nella presente Convenzione sarà interpretata nel senso di limitare in qualsiasi maniera o di diminuire gli obblighi assunti da ogni Stato in base al Protocollo per la proibizione dell'uso in guerra di gas asfissianti, velenosi o di altri gas, e di metodi batteriologici di guerra, firmato a Ginevra il 17 giugno 1925, ed in base alla Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione e immagazzinaggio di armi batteriologiche (biologiche) e tossiche e sulla loro distruzione, firmata a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972.

Articolo XIV

Risoluzione delle controversie

1. Qualora sorgano controversie riguardo all'attuazione o all'interpretazione della presente Convenzione, esse saranno risolte in conformità con le disposizioni pertinenti della presente Convenzione ed in conformità con le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite.

2. Quando una controversia sorga tra due o più Stati Parte, o tra uno o più Stati Parte e l'Organizzazione, concernente l'interpretazione o l'attuazione della presente Convenzione, le Parte interessate si consulteranno reciprocamente in vista di una soluzione rapida della controversia per mezzo di negoziati o di altri mezzi pacifici a discrezione delle Parte, compreso il ricorso ad appropriati organi della presente Convenzione, nonché il ricorso di comune accordo alla Corte Internazionale di Giustizia in conformità con lo Statuto della Corte. Gli Stati Parte coinvolti manterranno il Consiglio Esecutivo informato delle azioni intraprese.

3. Il Consiglio Esecutivo può contribuire alla soluzione di una controversia con qualsiasi mezzo gli sembri appropriato, compresa l'offerta di buoni uffici, raccomandando agli Stati Parte alla controversia di iniziare il processo di soluzione di loro scelta, raccomandando un limite di tempo per ogni procedura stabilita.

4. La Conferenza esaminerà le questioni connesse alle controversie sollevate dagli Stati Parte o portate alla sua attenzione dal Consiglio esecutivo. La Conferenza, se lo ritiene opportuno, istituirà o affiderà a degli organi le funzioni connesse alla soluzione di queste controversie in conformità con l'Articolo VIII, paragrafo 21 (f).

5. Sia la Conferenza che il Consiglio Esecutivo hanno il potere soggetto ad autorizzazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, di richiedere alla Corte Internazionale di Giustizia un parere consultivo su qualsiasi questione giuridica che sorga nell'ambito delle attività dell'Organizzazione. Un accordo tra l'Organizzazione e le Nazioni Unite sarà concluso a tal fine in conformità con l'Articolo VIII, paragrafo 34 (a).

6. Il presente Articolo non pregiudica l'Articolo IX o le disposizioni relative a misure volte a risolvere una situazione e ad assicurare l'osservanza della Convenzione, comprese le sanzioni.

Articolo XV

Emendamenti

1. Ogni Stato Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione. Ogni Stato Parte può anche proporre modifiche, come specificato al paragrafo 4, degli Annessi alla presente Convenzione. Le proposte di emendamento saranno soggette alle procedure previste ai paragrafi 21 e 3. Le proposte di modifiche, come specificate al paragrafo 4, saranno soggette alle procedure del paragrafo 5.

2. Il testo di una proposta d'emendamento sarà sottoposto al Direttore Generale per essere divulgato a tutti gli Stati Parte ed al Depositario. La proposta di emendamento sarà esaminata unicamente da una Conferenza di Revisione. Tale Conferenza di revisione sarà convocata se un terzo o più degli Stati Parte notifica al Direttore Generale non oltre 30 giorni dopo la sua divulgazione, di essere favorevole ad un ulteriore esame della proposta. La Conferenza di Revisione avrà luogo immediatamente dopo una regolare sessione della Conferenza a meno che gli Stati Parte richiedenti non richiedano una riunione più ravvicinata. In nessun caso la Conferenza di Revisione potrà aver luogo prima di 60 giorni dalla data di divulgazione della proposta di emendamento.

3. Gli emendamenti entreranno in vigore per tutti gli Stati Parte 30 giorni dopo il deposito degli strumenti di ratifica o di accettazione da tutti gli Stati Parte di cui al capoverso (b) seguente:

(a) Se sono stati adottati dalla Conferenza di Revisione, mediante un voto affermativo della maggioranza di tutti gli Stati Parte senza che nessun Stato Parte abbia espresso un voto negativo; e

(b) Se sono stati ratificati o accettati da tutti gli Stati Parte che hanno espresso un voto positivo alla Conferenza di revisione.

4. Al fine di garantire l'efficienza e l'effettività della presente Convenzione, le disposizioni degli Annessi potranno essere modificate secondo il paragrafo 5, sempre che le modifiche proposte siano unicamente attinenti a questioni di carattere amministrativo o tecnico. Ogni modifica dell'Annesso sui composti chimici dovrà essere effettuato in conformità con il paragrafo 5. Le Sezioni A e C dell'Annesso sulla Riservatezza, Parte X dell'Annesso sulle Verifiche, nonché le definizioni alla Parte I dell'Annesso sulle Verifiche che sono attinenti esclusivamente alle ispezioni su sfida, non dovranno essere soggette a modifiche secondo il paragrafo 5.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. Le modifiche proposte di cui al paragrafo 4 dovranno essere effettuate in conformità con le seguenti procedure:

(a) Il testo delle modifiche proposte, dovrà essere trasmesso insieme alle necessarie informazioni, al Direttore Generale. Informazioni supplementari per la valutazione della proposta possono essere fornite da ogni Stato Parte e dal Direttore Generale. Il Direttore Generale comunicherà sollecitamente queste proposte ed informazioni a tutti gli Stati Parte, al Consiglio esecutivo ed al Depositario.

(b) Non oltre 60 giorni dopo aver ricevuto la proposta, il Direttore Generale la valuterà per determinare tutte le sue possibili conseguenze sulle disposizioni e sull'attuazione della presente Convenzione, e comunicherà tali informazioni a tutti gli Stati Parte ed al Consiglio Esecutivo;

(c) Il Consiglio Esecutivo esaminerà la proposta alla luce delle informazioni di cui dispone, ivi compreso se la proposta è conforme ai criteri del paragrafo 4. Non oltre 90 giorni dopo averla ricevuta, il Consiglio Esecutivo notificherà la sua raccomandazione con adeguate spiegazioni a tutti gli Stati Parte, per considerazione. Gli Stati Parte ne accuseranno ricevuta entro 10 giorni;

(d) Se il Consiglio Esecutivo raccomanda a tutti gli Stati Parte di adottare la proposta essa sarà considerata come approvata se nessun Stato Parte solleva obiezioni entro 90 giorni dopo aver ricevuto la raccomandazione. Se il Consiglio Esecutivo raccomanda di respingere la proposta essa sarà considerata respinta se nessun Stato Parte solleva obiezioni entro 90 giorni dopo aver ricevuto la raccomandazione;

(e) Se una raccomandazione del Consiglio Esecutivo non ottiene l'approvazione come previsto al capoverso (d), una decisione sulla proposta, relativa anche alla sua conformità o meno ai criteri del paragrafo 4, sarà esaminata come questione sostanziale dalla Conferenza nella sua seduta successiva;

(f) Il Direttore Generale notificherà a tutti gli Stati Parte ed al Depositario, qualunque decisione in base al presente paragrafo;

(g) Le modifiche approvate in base alla presente procedura entreranno in vigore per tutti gli Stati Parte 180 giorni dopo la data di notifica, comunicata dal Direttore Generale, della loro approvazione a meno che un diverso periodo di tempo sia raccomandato dal Consiglio Esecutivo o deciso dalla Conferenza.

Articolo XVI

Durata e ritiro

1. La presente Convenzione avrà una durata illimitata.

2. Ciascun Stato Parte, nell'esercizio della propria sovranità nazionale, avrà diritto di denunciare la presente Convenzione qualora ritenga che eventi straordinari, connessi all'oggetto della presente Convenzione, hanno messo a repentaglio gli interessi supremi del suo Paese. Esso notificherà tale rinuncia 90 giorni in anticipo a tutti gli altri Stati Parte, al Consiglio Esecutivo, al Depositario ed al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Tale notifica includerà una dichiarazione degli eventi straordinari che a suo parere hanno messo a repentaglio i suoi interessi supremi.

3. Il ritiro di uno Stato Parte da questa Convenzione non pregiudicherà in nessun modo l'obbligo degli Stati di continuare ad eseguire gli obblighi assunti in base a qualunque norma pertinente di diritto internazionale, in particolare il Protocollo di Ginevra del 1925.

Articolo XVII

Statuto degli Annessi

Gli Annessi formano parte integrante della presente Convenzione. Ogni riferimento alla presente Convenzione include gli Annessi.

Articolo XVIII

Firma

La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati prima della sua entrata in vigore.

Articolo XIX

Ratifica

La presente Convenzione sarà soggetta alla ratifica degli Stati Firmatari secondo le loro rispettive procedure costituzionali.

Articolo XX

Adesione

Qualunque Stato che non firma la presente Convenzione prima della sua entrata in vigore, può aderirvi in qualsiasi momento successivamente.

Articolo XXI

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore 180 giorni dopo la data di deposito del 65mo strumento di ratifica, ma in nessun caso prima di due anni dopo la sua apertura alla firma.

2. Per gli Stati i cui strumenti di ratifica o di adesione sono depositati successivamente all'entrata in vigore della presente Convenzione, essa entrerà in vigore il 30mo giorno successivo alla data di deposito del loro strumento di ratifica o di adesione.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo XCI

Riserve

Gli articoli della presente Convenzione non saranno soggetti a riserve. Gli Annessi della presente Convenzione non saranno soggetti a riserve incompatibili con il suo oggetto e con il suo scopo.

Articolo XCII

Depositario

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è designato dal presente strumento quale Depositario della Convenzione e dovrà, tra l'altro:

(a) informare sollecitamente tutti gli Stati firmatari ed aderenti della data di ciascuna firma, della data di deposito di ciascun strumento di ratifica o di adesione e della data di entrata in vigore della presente Convenzione, e della ricevuta di altre notifiche;

(b) trasmettere copie debitamente certificate della presente Convenzione ai Governi di tutti gli Stati firmatari ed aderenti;

(c) registrare la presente Convenzione in conformità con l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo XCIV

Testi autentici

La presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola sono parimenti autentici, sarà depositata presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Parigi, il 15.1. 1993

Annesso sui composti chimici

A. Direttive per la classificazione dei composti chimici

Direttive per la Tabella 1

1. Si dovrà tener conto dei seguenti criteri al fine di includere un composto chimico o un precursore nella Tabella 1:

(a) Se il composto chimico o precursore è stato sviluppato, prodotto, immagazzinato o utilizzato come arma chimica, secondo quanto definito all'Articolo II;

(b) Se costituisce in altro modo un forte rischio per l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione: in ragione del suo alto potenziale d'uso in attività proibite dalla presente Convenzione in quanto risponde a una o più delle seguenti condizioni:

(i) o una struttura chimica strettamente legata a quella degli altri composti chimici tossici elencati alla Tabella 1, e presumibilmente proprietà simili;

(ii) tossicità letale o incapacitante nonché altre proprietà che consentirebbero il suo uso come arma chimica;

(iii) Può essere utilizzato come precursore nella fase finale individuale tecnologica di produzione di un composto chimico elencato alla Tabella 1, a prescindere se tale fase è realizzata negli impianti, nelle munizioni o altrove;

(c) Se il suo uso per scopi non profitti dalla presente Convenzione è pressoché nullo o totalmente inesistente.

Direttive per la Tabella 2

2. I seguenti criteri saranno adottati per decidere se un composto chimico non elencato alla Tabella 1 o un precursore ad un composto chimico della Tabella 1 o ad un composto chimico elencato alla Tabella 2, Parte A debbano essere inclusi nella Tabella 2:

(a) se esso costituisce un rischio significativo per l'oggetto ed il fine della presente Convenzione in quanto presenta una tossicità letale o incapacitante nonché altre caratteristiche che potrebbero consentirgli di essere usato come arma chimica;

(b) se esso può essere usato come precursore in una delle reazioni chimiche nella fase finale di formazione di un composto chimico elencato alla Tabella 1 o alla Tabella 2, Parte A;

(c) se esso costituisce un rischio significativo per l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione a causa della sua importanza nella produzione di un composto chimico elencato alla Tabella 1 o alla Tabella 2, parte A;

(d) se esso non è prodotto in vaste quantità commerciali per scopi non profitti dalla presente Convenzione.

Direttive per la Tabella 3

3. I seguenti criteri saranno presi in considerazione nel decidere se un composto chimico o un precursore, non elencati in altre Tabelle, debbano essere inclusi nella Tabella 3:

(a) se il composto chimico o precursore è stato prodotto, immagazzinato o utilizzato come arma chimica;

(b) se esso costituisce in ogni caso un forte rischio per l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione in quanto presenta una tossicità letale ed incapacitante nonché altre proprietà per le quali potrebbe essere utilizzato come arma chimica;

(c) se esso costituisce un rischio per l'oggetto ed il fine della presente Convenzione, in ragione della sua rilevanza nella produzione di uno o più composti chimici elencati alla Tabella 1 o alla Tabella 2, Parte B;

(d) se esso può essere prodotto in vaste quantità commerciali per scopi non profitti dalla presente Convenzione.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B. Tabelle dei prodotti chimici

Le seguenti Tabelle enumerano composti chimici tossici e loro precursori. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, queste tabelle identificano i composti chimici che sono oggetto delle misure di verifica secondo le disposizioni dell'Annesso sulla Verifica. Ai sensi dell'articolo II, sotto-paragrafo 1 (a), le Tabelle non costituiscono una definizione dei composti chimici.

(Ogni qualvolta venga fatto riferimento a gruppi di composti chimici disalchilati, seguiti da un elenco di gruppi alchilici, ogni composto derivante da qualunque possibile combinazione dei gruppi alchilici enumerati tra parentesi è considerato come iscritto nella Tabella corrispondente fin tanto che non sia stato formalmente cancellato. Un composto chimico seguito da *** nella Tabella 2, Parte A, è accompagnato da particolari regole di dichiarazione e di verifica, come indicato nella sezione Parte dell'Annesso sulle Verifiche.

| Tabella 1 | (C. Registro CAS) |
|---|-------------------|
| A. COMPOSTI CHIMICI TOSSICI | |
| 1) Alchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) fosfonofluoridati di O-alchile (C, compreso il cicloalchile) | |
| es. Sarin: metilfosfonofluoridato di O-isopropile | (107-44-8) |
| Soman: metilfosfonofluoridato di pinacole | (96-64-0) |
| 2) N,N-disalchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) fosforamidocianidati di O-alchile (C, compreso il cicloalchile) | |
| es. Tabun: N,N-dimetilfosforamidocianato di O-etile | (77-81-6) |
| 3) Alchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) fosfonotiosti di O-alchile (H o C, compreso il cicloalchile e di S- disalchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr)aminoetile e sali alchilati o protonati corrispondenti | |
| es. VX: metilfosfonotiostato di O-etile | (50782-69-0) |
| S-2: diisopropilaminoetile | |
| 4) Solfoipriti | |
| Solfuro di 1-cloroetile e di dicloroetile | (2525-76-5) |
| Iprite: solfuro di bis (2-cloroetile) | (505-60-2) |
| Bis (2-cloroetile)metano | (63869-13-6) |
| Sesquiprite: 1,2-bis (2-cloroetilio)etano | (3563-36-8) |
| 1,3-Bis (2-cloroetilio)in-propano | (63905-10-2) |
| 1,4-Bis (2-cloroetilio)in-butano | (142868-03-7) |
| 1,5-Bis (2-cloroetilio)in-pentano | (142868-04-8) |
| Etere di bis (2-cloroetil)omietile | (63918-90-1) |
| Iprite-O: etere di bis (2-cloroetil)ioetile | (63918-89-8) |
| 5) Lewisti: | |
| Lewisite 1: 2-Clorovinildicloroarsina | (541-25-3) |
| Lewisite 2: Bis (2-clorovinil)cloroarsina | (40334-60-8) |
| Lewisite 3: Tris (2-clorovinil)arsina | (40334-70-1) |
| 6) Azotoipriti | |
| HN1: Bis(2-cloroetile)etilammina | (538-07-8) |
| HN1: Bis(2-cloroetile)metilammina | (51-75-2) |
| HN1: Tris (2-cloroetile)ammina | (555-77-1) |
| 7) Sulfosolina | |
| | (35523-89-8) |
| 8) Ricina | |
| | (9009-86-3) |
| B. Precursori | |
| 9) Fosforiti di fluoruri d'alchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) | |
| es. DF: difluoruro di metilfosfonite | (676-99-3) |
| 10) Alchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) fosforiti di O-alchile (H o C, compreso il cicloalchile) e di O-2-disalchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr)aminoetile e sali alchilati o protonati corrispondenti | |
| es. QL: metilfosfonite di O-etile e O-2 diisopropilaminoetile | (5785-11-8) |
| 11) Cloro Sarin, metilfosfonocloridato di O-isopropile | |
| | (1445-76-7) |
| 12) Cloro Soman, metilfosfonocloridato di O-pinacole | |
| | (7040-67-5) |

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 2

A. Composti chimici tossici

| | |
|---|--------------------------|
| 1) Ammoniofosforodiosso di O,O-dietile S- (2-(diethylamino)etilic) e sali alcalizzati o protonati corrispondenti | (78-53-5) |
| 2) PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluorometile) propene | (382-21-8) |
| 3) BZ: Benzilato di 3 -quinuclidinile (*) | (6581-06-2) |
| B. Precursori | |
| 4) Composti chimici, tranne quelli iscritti nella Tabella 1, contenenti un atomo di fosforo cui è legato un gruppo metile, etile o propile (normale o iso) senza altri atomi di carbonio | |
| es. Dicloruro di metilfosfonile Metilfosfonato di dimetile | (676-07-1) (756-79-6) |
| Salvo: Fonofosetiditiofosfonato di O-etile S-fenile | (944-22-0) |
| 5) Dialogenuri N,N-dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) fosforamidici | |
| 6) N,N-dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr)fosforamidati di dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) | |
| 7) Tricloruro di arsenico | (7784-34-1) |
| 8) Acido 2,2-difenil-2-idrossiacetico | (76-03-7) |
| 9) Quinuclidio-3-ol | (1619-34-7) |
| 10) Ammino etil -2-cloruri di N,N-2-dialchile Me, Et, n-Pr o i-Pr; e sali protonati corrispondenti | |
| Salvo: N,N-Dimetilamminoetanolo e sali protonati corrispondenti | (108-01-0) |
| N,N-Dimetilamminoetanolo e sali protonati corrispondenti | (100-37-8) |
| 12) Ammino-etan-2-oli di N,N-2-dialchile Me, Et, n-Pr o (Pr) e sali protonati corrispondenti | |
| 13) Tioglicol: solfuro di bis (2-idrossietile) | (111-48-8) |
| 14) Alcol pinacollico: 3,3-dimetilbutano-2-olo | (464-07-3) |

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 3

A. Composti binomiali tossici

| | |
|------------------------------------|------------|
| 1. Fosgene- Dicloruro di carbonile | (75-44-5) |
| 2. Acido cianidrico | (506-77-4) |
| 3) Cianuro d'idrogeno | (74-90-8) |
| 4) Cloropirina trichlorometano | (76-08-2) |

B. Precursori

| | |
|----------------------------|--------------|
| 5) Ossicloruro di fosforo | (10025-87-3) |
| 6) Tricloruro di fosforo | (7719-12-2) |
| 7) Pentacloruro di fosforo | (10026-13-8) |
| 8) Fosfito di trimetile | (121-45-0) |
| 9) Fosfito di dietile | (122-51-1) |
| 10) Fosfito di dimetile | (868-85-0) |
| 11) Fosfito di dietile | (762-04-0) |
| 12) Monocloruro di zolfo | (10025-87-0) |
| 13) Dicloruro di zolfo | (10545-09-0) |
| 14) Cloruro di tionile | (7719-09-7) |
| 15) Etildicetanolammina | (139-87-7) |
| 16) Metildicetanolammina | (105-59-9) |
| 17) Tricetanolammina | (102-71-6) |

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Annesso sull'attuazione e la verifica

("Annesso sulle Verifiche")

Parte I - Definizioni

1. L'espressione "attrezzature approvate" significa i dispositivi e gli strumenti necessari per lo svolgimento dei compiti della squadra d'ispezione, certificati dal Segretariato Tecnico secondo i regolamenti stabiliti dal Segretariato Tecnico in conformità con la Parte II, paragrafo 27 del presente Annesso. Queste attrezzature possono anche comprendere le forniture amministrative o il materiale di registrazione eventualmente utilizzato dalla squadra d'ispezione.

2. Il termine "edificio" come riferito nella definizione di impianto di produzione di armi chimiche comprende edifici specializzati ed edifici standard.

(a) Per "edificio specializzato" s'intende:

(i) qualsiasi edificio, comprese le strutture sotterranee, che contengono attrezzature specializzate in una configurazione di produzione o di carica;

(ii) qualsiasi edificio comprese le strutture sotterranee, avente caratteristiche distintive che lo distinguono dagli edifici di solito utilizzati per la produzione chimica o le attività di carica non proibite dalla presente Convenzione.

(b) Per "edificio standard" si intende qualsiasi edificio comprese le strutture sotterranee costruito in base alle norme industriali prevalenti per impianti che non producono i composti chimici di cui all'Articolo II, paragrafo 8(a) (i.e. composti chimici corrosivi).

3. Per "ispezione su sfida" s'intende l'ispezione di qualsiasi impianto o localizzazione nel territorio o in ogni altro posto sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato Parte richiesto da un altro Stato Parte in conformità con l'Articolo IX, paragrafi 8 a 25.

4. Per "composto chimico organico distinto" si intende ogni composto chimico appartenente alla categoria dei composti chimici costituiti da tutti i composti del carbonio, salvo gli ossidi, i solfuri ed i carbonati di metallo, identificati in base alla loro denominazione chimica, alla loro formula strutturale, qualora sia nota, ed al numero di registro del Chemical Abstracts Service, se attribuito.

5. Per "attrezzature" come riferito nella definizione di impianto di produzione di armi chimiche nell'Articolo II, si intendono le attrezzature specializzate e le attrezzature standard.

(a) Per "attrezzature specializzate" s'intende:

(i) la principale sequenza di produzione, compresi i reattori o le attrezzature per la sintesi, la separazione o la purificazione del composto, ogni attrezzatura usata direttamente per il trasferimento termico nella fase tecnologica finale, come pure nei reattori o nei prodotti di separazione, nonché ogni altra attrezzatura che sia stata in contatto con qualunque composto chimico specificato all'Articolo II, paragrafo 8 (a), o che entrerebbe in contatto con tale composto chimico se l'impianto fosse attivato;

(ii) Ogni apparecchiatura per il riempimento delle armi chimiche;

(iii) Ogni altra attrezzatura specialmente designata, costruita o installata per il funzionamento dell'impianto come impianto di produzione di armi chimiche, nettamente distinto da un impianto costruito in base a norme industriali commerciali in vigore applicabili ad impianti che non producono alcun composto chimico specificato all'Articolo II, paragrafo 8(a) (i), o composti chimici corrosivi, come: attrezzature fabbricate con leghe ad alta composizione di nickel o altre materiale particolare resistente alla corrosione; attrezzature particolari per la gestione dei rifiuti, lo smaltimento dei rifiuti, il filtraggio dell'aria o il recupero dei solventi; particolari reattori per il contenimento e scudi termici; attrezzature di laboratorio non-standardizzate utilizzate per analizzare composti chimici tossici a scopi di armi chimiche; pannelli, progettati su misura, per il comando dei processi; oppure apposite parti per le attrezzature specializzate.

(b) Per "attrezzature standard" s'intende:

(i) le attrezzature di produzione generalmente utilizzate nell'industria chimica e che non sono incluse nei tipi di attrezzature specializzate;

(ii) altre attrezzature comunemente utilizzate nell'industria chimica, come: attrezzature anti-incendio; attrezzature per la vigilanza di guardia e di sicurezza/ordine; strutture mediche ed impianti di laboratorio; o materiale di comunicazione.

6. Per "impianto" nel contesto dell'Articolo VI s'intende qualunque sito industriale come definito in appresso "sito d'impianto", "stabilimento" e "unità".

(a) Per "complesso d'impianti" (fabbriche stabilimenti) s'intende l'integrazione sul luogo di uno o più impianti, a qualunque livello amministrativo intermedio, sotto un unico controllo operativo e comprendente infrastrutture comuni come:

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (i) l'amministrazione ed altri uffici;
- (ii) officine di riparazione e di manutenzione;
- (iii) centro di assistenza medica;
- (iv) servizi;
- (v) laboratorio di analisi centrale;
- (vi) laboratori di ricerca e di sviluppo;
- (vii) banca centrale per il trattamento degli effluenti e dei rifiuti;
- (viii) magazzini di immagazzinaggio.

(b) Per "impianto" (impianto di produzione, laboratorio) s'intende una zona, struttura o edificio relativamente autonomo che contengono una o più unità con infrastrutture ausiliarie o associate come:

- (i) ridotta sezione amministrativa;
- (ii) aree d'immagazzinaggio/manipolazione per le riserve di alimentazione ed i prodotti;
- (iii) area di trattamento/manipolazione degli effluenti/rifiuti;
- (iv) laboratorio di controllo/analisi;
- (v) servizio di pronto soccorso/azione medica relativa;
- (vi) documentazione inerente ai movimenti nel sito, intorno al sito e in uscita dal sito di composti chimici, di loro riserve di alimentazione, o di composti chimici con esse formate, come opportuno.

(c) Per "unità" (Unità di produzione, Unità di lavorazione) s'intende la combinazione di quelle parti dell'attrezzatura, compresi i recipienti e relativi equipaggiamenti, necessari per la produzione, la lavorazione o il consumo di un composto chimico.

7. Per "accordo d'impianto" s'intende un accordo o un'intesa tra uno Stato Parte e l'Organizzazione in relazione ad un impianto specifico, soggetto a verifiche in loco ai sensi degli Articoli IV, V e VI.

8. Per "Stato ospite" s'intende un accordo o intesa tra uno Stato Parte e l'Organizzazione in merito ad un impianto specifico soggetto a verifiche in loco in conformità con gli Articoli IV, V e VI.

9. Per "scorta all'interno del paese" s'intendono gli individui specificati dallo Stato Parte ispezionato, se del caso, dallo Stato ospite, qualora lo richiedano, per accompagnare ed assistere la squadra d'ispezione durante la permanenza nel paese.

10. Per "permanenza nel paese" s'intende il periodo dall'arrivo della squadra d'ispezione in un luogo d'ingresso fino alla sua partenza da uno Stato in un luogo d'ingresso.

11. Per "ispezione iniziale" s'intende la prima ispezione in loco degli impianti al fine di verificare le dichiarazioni presentate in conformità con gli Articoli III, IV, V e VI ed il presente Annesso.

12. Per "Stato Parte ispezionato" s'intende lo Stato Parte sul di cui territorio o in ogni altro luogo sotto la propria giurisdizione o controllo, avviene un'ispezione secondo la presente Convenzione, ovvero lo Stato Parte il cui impianto o le cui zone sul territorio dello Stato Parte sono soggette a tale ispezione; esso tuttavia non include lo Stato Parte specificato nella Parte II, paragrafo 21 del presente Annesso.

13. Per "assistente d'ispezione" s'intende una persona designata dal Segretariato Tecnico, come previsto nella Parte II, Sezione A, del presente Annesso ad assistere gli ispettori, come personale medico, di sicurezza ed amministrativo, nonché gli interpreti.

14. Per "mandato d'ispezione" s'intendono le istruzioni impartite dal Direttore Generale alla squadra d'ispezione per la conduzione di una particolare ispezione.

15. Per "manuale d'ispezione" s'intende l'insieme di procedure addizionali per la conduzione di ispezioni, elaborate dal Segretariato Tecnico.

16. Per "sito d'ispezione" s'intende ogni impianto o zona in cui viene svolta un'ispezione e che è specificamente definito nei rispettivi accordi di installazione o nella richiesta d'ispezione, o nel mandato o nella richiesta ispezione ampliati al perimetro alternativo o finale.

17. Per "squadra d'ispezione" s'intende un gruppo d'ispettori e di assistenti d'ispezione assegnati dal Direttore Generale per svolgere una particolare ispezione.

18. Per "ispettore" s'intende un individuo designato dal Segretariato Tecnico secondo le procedure stabilite nella Parte II, Sezione A del presente Annesso, per svolgere un'ispezione o una visita in conformità con la presente Convenzione.

19. Per "modello tipo di accordo" s'intende un documento che specifica la forma generale ed i contenuti di un accordo stipulato tra uno Stato Parte e l'Organizzazione per l'osservanza alle disposizioni sulle verifiche specificate nel presente Annesso.

20. Per "osservatore" s'intende un rappresentante di uno Stato Parte richiedente o di uno Stato Parte terzo delegato ad osservare un'ispezione su sfida.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

21. Per "perimetro", nel caso di un'ispezione su silda, s'intende estremo del sito d'ispezione, definito sia da coordinate geografiche o da una descrizione su una carta.

(a) per "perimetro richiesto" s'intende il perimetro del sito d'ispezione come specificato in conformità con la Parte X, paragrafo 8, del presente Annesso;

(b) per "perimetro alternativo" s'intende il perimetro del sito d'ispezione come specificato, in alternativa al perimetro richiesto, dallo Stato Parte ispezionato; esso si conformerà ai requisiti specificati nella Parte X, paragrafo 17, del presente Annesso;

(c) Per "perimetro finale" s'intende il perimetro definitivo del sito d'ispezione come concordato nei negoziati tra la squadra d'ispezione e lo Stato Parte ispezionato in conformità con la Parte X, paragrafi 16 a 21 del presente Annesso;

(d) per "perimetro dichiarato" s'intende il limite esterno dell'impianto dichiarato secondo gli articoli II, IV, V e VI.

22. Per "periodo d'ispezione", ai fini dell'articolo IX, s'intende il periodo di tempo dalle disposizioni di accesso alla squadra d'ispezione fino al sito d'ispezione fino alla sua partenza dal sito d'ispezione, ad esclusione del periodo di tempo utilizzato per i colloqui informativi prima e dopo le attività di verifica.

23. Per "periodo d'ispezione", ai fini degli Articoli IV, V e VI, s'intende il periodo di tempo dall'arrivo della squadra d'ispezione sul sito d'ispezione fino alla sua partenza dal sito d'ispezione, ad esclusione del tempo trascorso nei colloqui informativi prima e dopo le attività di verifica.

24. Per "punto d'entrata/punto d'uscita" s'intende una localizzazione designata per l'arrivo nel paese delle squadre d'ispezione per ispezioni conformi alla presente Convenzione o per la loro partenza dopo il completamento della loro missione.

25. Per "Stato Parte richiedente" s'intende uno Stato Parte che ha richiesto un'ispezione su silda secondo l'Articolo IX.

26. Per "tonnellata" s'intende una tonnellata metrica, *i.e.* 1.000 kg.

Parte II - Regole generali di verifica

A. DESIGNAZIONE DEGLI ISPETTORI ED ASSISTENTI D'ISPEZIONE

1. Non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Segretariato Tecnico comunicherà, per iscritto, a tutti gli Stati Parte i nomi, le nazionalità ed i ranghi degli ispettori e degli assistenti d'ispezione proposti per la designazione, nonché una descrizione delle loro qualifiche ed esperienze professionali.

2. Ciascun Stato Parte accusa immediatamente ricevuta della lista degli ispettori e degli assistenti d'ispezione, proposti per la designazione, che gli è comunicata. Lo Stato Parte informerà il Segretariato Tecnico per iscritto della sua accettazione di ciascun ispettore ed assistente d'ispezione, non oltre 30 giorni dopo aver accusato ricevuta della lista. Ogni ispettore ed assistente d'ispezione compreso nella presente lista sarà considerato come designato a meno che uno Stato Parte non oltre 30 giorni dopo aver accusato ricevuta della lista dichiari per iscritto la sua non-accettazione. Lo Stato Parte può indicare il motivo dell'obiezione.

In caso di non accettazione, l'ispettore o l'assistente d'ispezione proposto non intraprenderà o parteciperà ad attività di verifica sul territorio o in ogni altro luogo sotto la giurisdizione o il controllo dello Stato Parte che ha dichiarato la sua non accettazione. Il Segretariato Tecnico, se necessario, sottoporrà ulteriori proposte oltre alla lista originale.

3. Le attività di verifica in base alla presente Convenzione saranno svolte unicamente da ispettori designati e da assistenti d'ispezione.

4. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 5, uno Stato Parte ha diritto in ogni tempo di sollevare obiezioni riguardo ad un ispettore o un assistente d'ispezione che è già stato designato. Esso notificherà al Segretariato Tecnico le sue obiezioni per iscritto, indicando eventualmente il motivo dell'obiezione. Tali obiezioni avranno effetto 30 giorni dopo il loro ricevimento da parte del Segretariato Tecnico. Il Segretariato Tecnico informerà immediatamente lo Stato Parte interessato del ritiro della nomina dell'ispettore o dell'assistente d'ispezione.

5. Lo Stato Parte che abbia ricevuto notifica di un'ispezione non tenterà di far rimuovere dalla squadra ispettiva per quell'ispezione qualunque ispettore o assistente d'ispezione già designato nella lista.

6. Il numero di ispettori o di assistenti d'ispezione approvati e designati presso uno Stato Parte deve essere sufficiente da consentire la disponibilità e la votazione di un numero appropriato di ispettori e di assistenti d'ispezione.

7. Se, d'avviso del Direttore Generale, la mancata accettazione di ispettori o di assistenti d'ispezione proposti impedisce la designazione di un numero sufficiente di ispettori o di assistenti d'ispezione o ostacola in altro modo lo svolgimento effettivo delle mansioni del Segretariato Tecnico, il Direttore Generale deferirà la questione al Consiglio Esecutivo.

8. Ogni qualvolta siano necessari o richiesti emendamenti alle summenzionate liste di ispettori o di assistenti d'ispezione, gli ispettori o gli assistenti d'ispezione supplenti saranno designati con le stesse modalità stabilite per la lista iniziale.

9. I membri della squadra d'ispezione che svolgono un'ispezione nell'impianto di uno Stato Parte ubicato nel territorio di un altro Stato Parte, saranno designati in conformità con le procedure stabilite in questo Annesso applicabili sia allo Stato Parte ispezionato che allo Stato Parte ospite.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B. PRIVILEGI ED IMMUNITÀ

10. Ciascuno Stato Parte, non oltre 30 giorni dopo aver accusato ricevuta della lista degli ispettori o assistenti d'ispezione o di eventuali modifiche di tale lista, fornirà visti multipli di entrata/uscita e/o transito ed ogni altro analogo documento per consentire a ciascun ispettore o assistente d'ispezione di entrare e rimanere nel territorio di tale Stato Parte al fine di svolgerci attività d'ispezione. Questi documenti saranno validi per almeno due anni dopo essere stati forniti al Segretariato Tecnico.

11. Affinchè possano svolgere con efficienza le loro mansioni, agli ispettori e assistenti d'ispezione saranno concessi i privilegi e le immunità stabilite nei capoversi (a) ed (b). I privilegi e le immunità saranno concessi ai membri della squadra d'ispezione in virtù della presente Convenzione e non a vantaggio personale dei singoli membri. Tali privilegi ed immunità saranno loro concessi per tutto il periodo compreso tra l'arrivo, e la partenza dal territorio dello Stato Parte ispezionato e dello Stato ospite, ed anche in seguito per quanto riguarda gli atti precedentemente effettuati nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

(a) Ai membri della squadra ispettiva sarà concessa l'inviolabilità di cui godono gli agenti diplomatici secondo l'Articolo 29 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961.

(b) Agli alloggi ed ai locali per uffici occupati dalla squadra ispettiva che svolge attività d'ispezione secondo la presente Convenzione, sarà concessa la stessa inviolabilità e protezione di quella concessa ai locali degli agenti diplomatici secondo l'Articolo 30, paragrafo 1 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche.

(c) I documenti e la corrispondenza, compresi gli atti ufficiali della squadra ispettiva, godranno dell'invioabilità concessa ai tutti i documenti ed alla corrispondenza degli agenti diplomatici, in conformità con l'Articolo 30, paragrafo 2 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni diplomatiche. La squadra d'ispezione avrà il diritto di avvalersi di codici per le sue comunicazioni con il Segretariato Tecnico.

(d) I campioni e le attrezzature approvate trasportate dai membri della squadra d'ispezione saranno inviolabili con riserva delle disposizioni contenute nella presente Convenzione ed esenti da ogni imposta doganale. I campioni a rischio saranno trasportati in conformità con i regolamenti pertinenti.

(e) Ai membri della squadra d'ispezione saranno concessa le immunità concesse agli agenti diplomatici secondo l'Articolo 31, paragrafi 1, 2 e 3 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche.

(f) Ai membri della squadra d'ispezione che svolgono attività prescritte in base alla presente Convenzione, sarà concessa la stessa esenzione da dritti e tasse di quella concessa agli agenti diplomatici secondo l'Articolo 34 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.

(g) I membri della squadra d'ispezione saranno autorizzati ad introdurre nel territorio dello Stato Parte ispezionato o dello Stato Parte ospite, senza il pagamento di qualsiasi imposta doganale o oneri connessi, articoli per uso personale, ad eccezione di quelli la cui importazione o esportazione è vietata per legge o è controllata da regolamenti di quarantena.

(h) Ai membri della squadra d'ispezione saranno concesse le stesse agevolazioni valutarie e di cambio di quelle concesse ai rappresentanti dei Governi stranieri in missioni ufficiali temporanee.

(i) I membri della squadra d'ispezione non si impegneranno in nessuna attività professionale per profitti personali sul territorio dello Stato Parte ispezionato o dello Stato ospite.

12. Quando transitano sul territorio di Stati Parte non ispezionati, ai membri della squadra ispettiva saranno concessi i privilegi e le immunità di cui godono gli agenti diplomatici secondo l'Articolo 40, paragrafo 1, della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche. Ai documenti ed alla corrispondenza, compresi gli atti ufficiali, i campioni e le attrezzature approvate da essi trasportati, saranno concessi i privilegi e le immunità stabilite al paragrafo 11 (c) e (d).

13. Fatti salvi i loro privilegi ed immunità, i membri della squadra ispettiva sono tenuti a rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato Parte ispezionato o dello Stato ospite e, nella misura in cui ciò è compatibile con il loro mandato d'ispezione, a non effettuare indebite intrusioni negli affari interni di quello Stato. Se lo Stato Parte ispezionato o lo Stato Parte ospite ritiene che vi è stato abuso dei privilegi e delle immunità specificate nel presente Annesso, avranno luogo consultazioni tra lo Stato Parte ed il Direttore Generale, al fine di determinare se vi sono stati effettivamente degli abusi ed, in tal caso, di impedire che si ripetano.

14. L'immunità dalla giurisdizione dei membri della squadra d'ispezione può essere abrogata dal Direttore Generale in tutti i casi in cui il Direttore Generale ritenga che l'immunità frapporterebbe ostacoli al corso della giustizia e qualora tale abrogazione non pregiudichi l'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione. L'abrogazione deve sempre essere formale.

15. Agli osservatori saranno sempre concessi gli stessi privilegi e le stesse immunità concesse agli ispettori secondo la presente sezione, salvo per quanto riguarda quelli concessi in base al paragrafo 11 (d).

C. ACCORDI PERMANENTI

Punti di entrata

16. Ciascun Stato Parte designerà i punti di entrata e fornirà le informazioni richieste al Segretariato Tecnico non oltre 30 giorni dopo che la Convenzione entra in vigore nei suoi confronti. Tali punti di entrata saranno tali da consentire alla squadra ispettiva di raggiungere qualunque sito d'ispezione da almeno un punto di entrata entro 12 ore. L'ubicazione dei punti di entrata sarà fornita a tutti gli Stati Parte dal Segretariato Tecnico.

17. Ciascuno Stato Parte può cambiare i punti di entrata notificando il Segretariato Tecnico di tale cambiamento. I cambiamenti diverranno effettivi 30 giorni dopo che il Segretariato Tecnico ha ricevuto la notifica in modo che tutti gli Stati Parte possano essere adeguatamente notificati.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

18. Se il Segretariato Tecnico ritiene che il numero dei punti di entrata è insufficiente per una sollecita conduzione delle ispezioni o che i cambiamenti proposti da uno Stato Parte in relazione ai punti di entrata intralocerebbe la sollecita conduzione delle ispezioni, esso si consulterà con lo Stato Parte interessato per risolvere la questione.

19. In tutti i casi in cui impianti o zone di uno Stato Parte ispezionato sono ubicati sul territorio di uno Stato ospite e qualora l'accesso dal punto di entrata agli impianti o alle zone soggette ad ispezione preveda il transito attraverso il territorio di un altro Stato Parte, lo Stato Parte ispezionato eserciterà i suoi diritti e osserverà gli obblighi inerenti alle ispezioni in conformità con il presente Annesso. Lo Stato Parte ospite agevolerà l'ispezione di quegli impianti o zone e fornirà il necessario supporto per consentire alla squadra ispettiva di svolgere le sue mansioni in maniera rapida ed efficace. Gli Stati Parte, il cui territorio deve essere attraversato per ispezionare impianti o zone di uno Stato Parte ispezionato, dovranno agevolare tale transito.

20. Se gli impianti o le zone di uno Stato Parte ispezionato sono ubicati nel territorio di uno Stato che non è Parte alla presente Convenzione, lo Stato Parte ispezionato adotterà tutte le misure necessarie per garantire che le ispezioni di tali impianti o zone possano essere svolte in conformità con le disposizioni del presente Annesso. Uno Stato Parte che ha uno o più impianti o zone sul territorio di uno Stato che non è Parte alla presente Convenzione adotterà ogni necessario provvedimento per ottenere l'accoltimento da parte dello Stato ospite degli ispettori e degli assistenti d'ispezione designati presso tale Stato Parte. Se uno Stato Parte ispezionato non è in grado di consentire l'accesso, esso dovrà dimostrare che erano stati presi tutti i provvedimenti necessari a tal fine.

21. Se gli impianti o le zone da ispezionare sono localizzate nel territorio di uno Stato Parte, ma in un luogo posto sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato non parte alla presente Convenzione, lo Stato Parte dovrà adottare tutti i necessari provvedimenti eventualmente richiesti ad uno Stato Parte ispezionato ed ad uno Stato Parte ospite per garantire che le ispezioni di tali impianti o zone possano essere svolte in conformità con le disposizioni del presente Annesso. Se lo Stato Parte non è in grado di consentire l'accesso a tali impianti o zone, esso dovrà dimostrare che erano stati presi tutti i provvedimenti a tal fine. Questo paragrafo non si applicherà se gli impianti o le zone da ispezionare sono quelli dello Stato Parte.

Accordi per l'uso di aerei non di linea

22. Per le ispezioni secondo l'articolo IX ed altre ispezioni per le quali un rapido viaggio non è fattibile con i mezzi di trasporto commerciali di linea, la squadra d'ispezione potrebbe necessitare di utilizzare aerei di proprietà o affittati dal Segretariato Tecnico. Non oltre 30 giorni dopo che la presente Convenzione è entrata in vigore nei suoi confronti, ciascuno Stato Parte informerà il Segretariato Tecnico del numero di autorizzazione diplomatica permanente per gli aerei non di linea che trasportano squadre d'ispezione e le attrezzature necessarie, le ispezioni all'interno ed all'esterno del territorio in cui il sito d'ispezione è ubicato. Le rotte degli aerei verso il punto di entrata designato e provenienti da esso dovranno essere lungo le vie aeree internazionali stabilite convenute di comune accordo tra gli Stati Parte ed il Segretariato Tecnico come base per la concessione dell'autorizzazione diplomatica.

23. Quando viene utilizzato un aereo non di linea, il Segretariato Tecnico fornirà allo Stato Parte ispezionato un piano di volo, per il tramite dell'Autorità Nazionale, per il volo dell'aereo dall'ultimo aeroporto prima di penetrare nello spazio aereo dello Stato in cui il sito d'ispezione è ubicato, fino al punto di entrata almeno sei ore prima dell'ora di partenza prevista dall'aeroporto. Tale piano sarà presentato secondo le procedure dell'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione civile applicabili agli aerei civili. Per i voli propri o da esso affittati, il Segretariato Tecnico includerà nella sezione Osservazioni di ciascun piano di volo, il numero dell'autorizzazione diplomatica permanente e le appropriate annotazioni che identifichino l'aereo come aereo d'ispezione.

24. Non meno di tre ore prima della partenza prevista della squadra d'ispezione dall'ultimo aeroporto prima di entrare nello spazio aereo dello Stato in cui l'ispezione deve avvenire, lo Stato Parte ispezionato o lo Stato parte ospite dovrà accertarsi che il piano di volo presentato in conformità con il paragrafo 23 sia approvato in modo che la squadra d'ispezione possa arrivare sul luogo d'ingresso entro l'ora d'arrivo prevista.

25. Lo Stato Parte ispezionato fornirà parcheggio, protezione di sicurezza, manutenzione e carburante come richiesto dal Segretariato Tecnico per l'aereo della squadra d'ispezione nel luogo d'ingresso quando questo aereo è di proprietà o affittato dal Segretariato Tecnico. Tale aereo non potrà assumere spese di atterraggio, tasse di partenza e simili oneri. Il Segretariato Tecnico prenderà a carico il costo del carburante, della protezione di sicurezza e della manutenzione.

Estese amministrative

26. Lo Stato Parte ispezionato fornirà o prenderà provvedimenti affinché la squadra d'ispezione possa beneficiare dei servizi necessari quali mezzi di comunicazione, servizi d'interpretazione nella misura necessaria per effettuare le interviste ed altre mansioni, trasporto, spazio lavorativo, alloggio, pasti e cure mediche. Al riguardo, lo Stato Parte ispezionato sarà rimborsato dall'Organizzazione per i costi sostenuti dalla squadra ispettiva.

Attrezzature approvate

27. Con riserva del paragrafo 29, la squadra ispettiva non è assoggettata ad alcuna limitazione dello Stato Parte ispezionato per il trasporto sul sito delle attrezzature approvate in conformità con il paragrafo 28 che il Segretariato Tecnico ritenga siano necessarie al fine di soddisfare i requisiti operativi. Il Segretariato Tecnico preparerà, e, se del caso aggiornerà, un elenco delle attrezzature approvate che potrebbero essere necessarie ai fini sopra descritti, nonché dei regolamenti relativi a tali attrezzature conformi al presente Annesso. Nello stabilire la lista delle attrezzature approvate e di questi regolamenti, il Segretariato Tecnico assicurerà che si tenga pienamente conto di considerazioni di sicurezza per tutti i tipi di impianti in cui è probabile che tali attrezzature saranno utilizzate. L'elenco delle attrezzature approvate sarà preso in considerazione ed approvato dalla Conferenza in conformità con l'articolo VIII, paragrafo 2 i) ii).

28. Le attrezzature saranno custodite dal Segretariato Tecnico e saranno designate, calibrate ed approvate dal Segretariato Tecnico. Il Segretariato Tecnico, nella misura del possibile sceglierà le attrezzature specificamente designate per il tipo specifico di ispezione richiesto. Le attrezzature designate ed approvate saranno specificamente tutelate da alterazioni non autorizzate.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29. Lo Stato Parte ispezionato avrà diritto, senza pregiudizio dei tempi prefissati, di ispezionare le attrezzature alla presenza di membri della squadra ispettiva nel punto di entrata, i.e. di controllare l'identità delle attrezzature introdotte e ritirate dal territorio dello Stato Parte ispezionato o dello Stato ospite. Al fine di agevolare tale identificazione, il Segretariato Tecnico allegherà documenti ed istruzioni per certificare la sua destinazione ed approvazione delle attrezzature. L'ispezione delle attrezzature dovrà altresì accertare, con soddisfazione dello Stato Parte ispezionato, che le attrezzature corrispondono alla descrizione delle attrezzature approvate per quel particolare tipo di ispezione. Lo Stato Parte ispezionato può escludere le attrezzature che non corrispondono alla descrizione ovvero le attrezzature sprovviste dei summenzionati documenti e dispositivi. Le procedure d'ispezione delle attrezzature saranno considerate ed approvate dalla Conferenza in conformità con l'Articolo VIII, paragrafo 21 (f).

30. Nei casi in cui la squadra ispettiva giudica necessario dover utilizzare attrezzature disponibili, la legge che non appartengono al Segretariato Tecnico e chiede allo Stato Parte ispezionato di essere autorizzata ad utilizzare queste attrezzature, lo Stato Parte ispezionato dovrà soddisfare la richiesta in tutta la misura del possibile.

D. ATTIVITÀ PRE-ISPEITIVE**Notifiche**

31. Il Direttore Generale notificherà allo Stato Parte prima dell'arrivo previsto della squadra ispettiva sul punto d'entrata e nell'ambito dei tempi previsti, qualora specificati, la sua intenzione di svolgere un'ispezione.

32. Le notifiche effettuate dal Direttore Generale includeranno le seguenti informazioni:

- (a) tipo di ispezione;
- (b) punto di entrata;
- (c) la data e l'ora prevista di arrivo al punto di entrata;
- (d) i mezzi per giungere nel punto di entrata;
- (e) il sito da ispezionare;
- (f) i nomi degli ispettori e degli assistenti d'ispezione;
- (g) se del caso, gli estremi dell'autorizzazione diplomatica per voli speciali.

33. Lo Stato Parte ispezionato accuserà ricevuta della notifica del Segretariato Tecnico del suo intento di condurre un'ispezione, non oltre un'ora dopo aver ricevuto tale notifica.

34. In caso di ispezione di un impianto di uno Stato Parte ubicato nel territorio di un altro Stato Parte, entrambi gli Stati Parte saranno contestualmente notificati in conformità con i paragrafi 31 e 32.

Entrata nel territorio dello Stato Parte ispezionato e dello Stato ospite e trasferimento sul sito d'ispezione

35. Lo Stato Parte ispezionato o lo Stato Parte ospite che è stato notificato dell'arrivo di una squadra ispettiva, provvederà a farla immediatamente entrare nel suo territorio e farà tutto quanto in suo potere, grazie anche ad una scorta che accompagnerà la squadra ispettiva nel Paese o altri mezzi, per assicurare il trasporto sicuro della squadra ispettiva e delle sue attrezzature e rifornimenti, dal punto di entrata allo(s) sito(s) d'ispezione ed ad un punto di uscita.

36. Lo Stato Parte ispezionato o lo Stato Parte ospite forniranno l'assistenza necessaria alla squadra ispettiva per raggiungere il sito d'ispezione non oltre 12 ore dall'arrivo al punto di entrata.

Colloquio informativo pre-ispezione

37. Al suo arrivo nel sito d'ispezione e prima dell'inizio dell'ispezione, la squadra d'ispezione sarà istruita dai rappresentanti dell'impianto con l'aiuto di carte e di altra documentazione, come appropriato, riguardo all'impianto alle attività in svolte, alle misure di sicurezza ed amministrative ed alle intese logistiche necessarie per l'ispezione. La durata del colloquio d'informativo non sarà superiore al minimo necessario e non dovrà in ogni caso superare tre ore.

E. SVOLGIMENTO DELLE ISPEZIONI**Regole generali**

38. I membri della squadra ispettiva dovranno adempiere alle loro funzioni in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, con i regolamenti stabiliti dal Direttore Generale e con gli accordi d'impianto conclusi tra gli Stati Parte e l'Organizzazione.

39. La squadra ispettiva dovrà attenersi rigorosamente al mandato ispettivo rilasciato dal Direttore Generale. Essa si asterrà da attività che esulano dal mandato.

40. Le attività della squadra ispettiva saranno ripartite in maniera tale da consentire di esercitare in maniera sollecita ed efficace le sue funzioni, arrecando il minor disturbo possibile allo Stato Parte ispezionato o allo Stato ospite, ed all'impianto o zona ispezionata. La squadra ispettiva eviterà di intralciare o di ritardare senza motivo il funzionamento di un impianto ed eviterà di pregiudicare la sua sicurezza. In particolare, la squadra ispettiva non farà funzionare alcun impianto. Se gli ispettori ritengono che particolari operazioni dovrebbero essere eseguite in un impianto, ai fini dell'adempimento del loro mandato, essi possono chiedere al rappresentante designato dell'impianto ispezionato di far eseguire tali operazioni. Il rappresentante dovrà ottemperare alla richiesta in tutta la misura del possibile.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

41. Nello svolgere le loro mansioni sul territorio di uno Stato Parte ispezionato o di uno Stato ospite, i membri della squadra ispettiva, qualora lo Stato ispezionato lo richieda, dovranno essere accompagnati dai rappresentanti dello Stato Parte ispezionato, ma la squadra ispettiva non deve essere ritardata o intasata in altra maniera nell'esercizio delle sue funzioni.

42. Il Segretariato Tecnico dovrà elaborare procedure dettagliate relative allo svolgimento delle ispezioni, da includere nel manuale d'ispezione, in considerazione delle direttive che saranno esaminate ed approvate dalla Conferenza in conformità con l'Articolo VIII, paragrafo 21 (B).

Sicurezza ed Incontaminità personale

43. Nello svolgere le loro attività, gli ispettori e gli assistenti d'ispezione dovranno osservare i regolamenti di sicurezza fissati nel sito d'ispezione, compresi quelli per la protezione di ambienti regolamentati nell'ambito di un impianto e per la sicurezza personale. Al fine di attuare questi requisiti, dovranno essere prese in considerazione ed approvate dalla Conferenza appropriate procedure dettagliate, in conformità con l'Articolo VIII, paragrafo 21 (B).

Comunicazioni

44. Per tutto il tempo che saranno nel paese, gli ispettori avranno il diritto di comunicare con la Sede del Segretariato Tecnico. A tal fine essi possono usare le loro attrezzature approvate, debitamente certificate e chiedere che lo Stato Parte ispezionato fornisca loro l'accesso ad altre telecomunicazioni. La squadra ispettiva avrà diritto di usare il proprio sistema binario di comunicazioni radio tra il personale di pattuglia sul perimetro e gli altri membri della squadra ispettiva.

Squadra d'ispezione e diritti dello Stato Parte ispezionato

45. La squadra ispettiva, in conformità con gli Articoli pertinenti e gli Annessi della presente Convenzione nonché con gli accordi d'impianto e le procedure stabilite nel manuale d'ispezione avrà diritto ad un accesso senza ostacoli al sito d'ispezione. Gli oggetti da ispezionare saranno scelti dagli ispettori.

46. Gli ispettori avranno diritto di intervistare qualsiasi personale d'impianto alla presenza di rappresentanti dello Stato Parte ispezionato allo scopo di stabilire i fatti rilevanti. Gli ispettori richiederanno unicamente le informazioni ed i dati necessari per la conduzione dell'ispezione e lo Stato Parte ispezionato dovrà fornire tale informazioni su richiesta. Lo Stato Parte ispezionato avrà diritto di sollevare obiezioni alle domande poste al personale dell'impianto se tali domande sono considerate come non pertinenti all'ispezione. Se il Capo della squadra ispettiva fa obiezioni e dimostra la loro pertinenza, le domande saranno presentate per iscritto allo Stato Parte ispezionato per la risposta. La squadra ispettiva può prender nota di qualunque rifiuto di autorizzare interviste o di rispondere a domande poste o di fornire spiegazioni, nella parte del rapporto d'ispezione relativo alla cooperazione dello Stato Parte ispezionato.

47. Gli ispettori avranno diritto di ispezionare la documentazione e e gli atti che ritengono pertinenti per lo svolgimento della loro missione.

48. Gli ispettori avranno diritto a chiedere ai rappresentanti dello Stato Parte ispezionato di effettuare fotografie per loro conto, anche dell'impianto ispezionato. Dovrà poter essere possibile prendere negativi fotografici a sviluppo istantaneo. La squadra ispettiva e lo Stato Parte ispezionato dovranno ciascuno conservare una copia di ciascuna fotografia.

49. I rappresentanti dello Stato Parte ispezionato avranno diritto di osservare tutte le attività di verifica svolte dalla squadra ispettiva.

50. Lo Stato Parte ispezionato riceverà copie, a sua richiesta, delle informazioni e dei dati raccolti concernenti il (i) suo (i) impianto(i) da parte del Segretariato Tecnico.

51. Gli ispettori hanno diritto di chiedere chiarimenti in connessione con ambiguità che dovessero sorgere durante un'ispezione. Tali richieste dovranno essere effettuate rapidamente tramite il rappresentante dello Stato Parte ispezionato. Il rappresentante dello Stato Parte ispezionato dovrà fornire alla squadra ispettiva, durante l'ispezione, i chiarimenti che potranno essere necessari per eliminare tali ambiguità. Qualora non potessero essere risolti i problemi relativi ad un oggetto o ad un edificio ubicato nell'ambito del sito d'ispezione, l'oggetto o l'edificio saranno, se necessario, fotografati al fine di chiarire la sua natura e funzione. Se l'ambiguità non può essere eliminata durante l'ispezione, gli ispettori notificheranno immediatamente il Segretariato Tecnico. Gli ispettori includeranno nel rapporto d'ispezione ogni altra questione irrisolta del genere, nonché i chiarimenti pertinenti ed una copia di ogni fotografia presa.

Prelievo, manipolazione ed analisi dei campioni

52. I rappresentanti dello Stato Parte ispezionato oppure dell'impianto ispezionato dovranno prelevare campioni su richiesta della squadra ispettiva alla presenza di ispettori. Qualora convenuto in anticipo con i rappresentanti dello Stato Parte ispezionato oppure dell'impianto ispezionato, la squadra d'ispezione stessa potrà raccogliere campioni.

53. Laddove possibile, l'analisi dei campioni sarà effettuata in loco. Alternativamente, la squadra ispettiva ha il diritto di effettuare analisi di campioni in loco, utilizzando la propria strumentazione approvata portata con sé. Su richiesta della squadra ispettiva, lo Stato Parte ispezionato in conformità con le procedure stabilite, fornirà assistenza all'analisi in sito dei campioni. La squadra ispettiva può anche chiedere che appropriate analisi in loco siano svolte in sua presenza.

54. Lo Stato Parte ispezionato ha diritto di conservare parti di tutti i campioni prelevati o di prelevare duplicati di campioni e di essere presente quando i campioni sono analizzati in loco.

55. La squadra ispettiva, qualora lo ritenga necessario, trasferirà i campioni per un'analisi fuori dal sito in laboratori designati dall'Organizzazione.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

56. Il Direttore Generale ha la responsabilità primaria per la sicurezza, l'integrità e la preservazione dei campioni per garantire che sia protetta la riservatezza dei campioni trasferiti per un'analisi fuori dal sito. Il Direttore Generale farà ciò in conformità con le procedure che saranno esaminate ed approvate da parte della Conferenza in conformità con l'Articolo VIII, paragrafo 21 (f) per inclusione nel manuale d'ispezione.

Egli dovrà:

(a) instaurare un rigoroso regime di regolamentazione per il prelievo, la manipolazione, il trasporto e l'analisi dei campioni;

(b) certificare i laboratori designati a svolgere diversi tipi di analisi;

(c) controllare la standardizzazione delle attrezzature e delle procedure in questi laboratori designati, nonché le strumentazioni mobili e le procedure per le analisi, sorvegliare il controllo di qualità, le attrezzature mobili e le procedure;

(d) selezionare tra i laboratori designati quelli che svolgeranno funzioni analitiche o di altro tipo in relazione alle specifiche inchieste.

57. Qualora debba essere effettuata un'analisi fuori dal sito, i campioni dovranno essere analizzati in almeno due laboratori designati. Il Segretariato Tecnico assicurerà un rapido processo di analisi. La responsabilità dei campioni sarà del Segretariato Tecnico ed ogni loro parte o porzione inutilizzata sarà rinviata al Segretariato Tecnico.

58. Il Segretariato Tecnico compirà i risultati dell'analisi di laboratorio dei campioni pertinenti in conformità con la presente Convenzione e li includerà nel rapporto d'ispezione finale. Il Segretariato Tecnico includerà nel rapporto un'informazione dettagliata relativa alle attrezzature ed alle metodologie utilizzate dai laboratori designati.

Proroga della durata dell'ispezione

59. I periodi di ispezioni possono essere prorogati mediante accordo con il rappresentante dello Stato Parte ispezionato.

Colloquio informativo finale

60. Al completamento di un'ispezione, la squadra ispettiva si incontrerà con i rappresentanti dello Stato Parte ispezionato e con il personale responsabile del sito d'ispezione per esaminare le risultanze preliminari della squadra ispettiva e chiarire ogni ambiguità. La squadra ispettiva fornirà ai rappresentanti dello Stato Parte ispezionato, per iscritto, i suoi risultati preliminari secondo un formato standardizzato, assieme ad una lista dei campioni e delle copie delle informazioni scritte e dei dati raccolti ed altro materiale da portare fuori dal sito. Il documento dovrà essere firmato dal Capo della squadra d'ispezione. Al fine di indicare che ha preso nota del contenuto del documento, il rappresentante dello Stato Parte ispezionato controfirmerà il documento. La riunione dovrà essere terminata non oltre 24 ore dopo la fine dell'ispezione.

F. PARIENZA

61. Al completamento delle procedure post-ispettive, la squadra ispettiva dovrà lasciare il prima possibile, il territorio dello Stato Parte ispezionato o dello Stato ospite.

G. RAPPORTI

62. Non oltre 10 giorni dopo l'ispezione, gli ispettori prepareranno un rapporto finale sui fatti e le attività da essi svolte, nonché sui loro risultati. Esso dovrà contenere unicamente i fatti pertinenti all'osservanza della presente Convenzione, come previsto in base al mandato ispettivo. Il rapporto dovrà anche fornire informazioni per quanto riguarda il grado di cooperazione dello Stato Parte ispezionato con la squadra ispettiva. Osservazioni divergenti degli ispettori possono essere annesse al rapporto. Il rapporto dovrà essere tenuto riservato.

63. Il rapporto finale dovrà immediatamente essere presentato allo Stato Parte ispezionato. Qualsiasi commento scritto, eventualmente già formulato dallo Stato Parte ispezionato riguardo ai risultati può essere allegato al rapporto. Il rapporto finale assieme ai commenti annessi effettuato dallo Stato Parte ispezionato sarà presentato al Direttore Generale non oltre 30 giorni dopo l'ispezione.

64. Se il rapporto contiene incertezze, o se la cooperazione tra l'Autorità Nazionale e gli ispettori non sembra essere a misura dei criteri stabiliti, il Direttore Generale informerà senza indugio il Direttore Generale.

65. Se le incertezze non possono essere chiarite, o se i fatti accertati sono tali da suggerire che gli obblighi contratti in virtù della presente Convenzione non sono stati adempiuti, il Direttore Generale ne informa senza indugio il Consiglio Esecutivo.

H. ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI GENERALI

66. Le disposizioni della presente Parte si applicheranno a tutte le ispezioni condotte in conformità con la presente Convenzione salvo se le disposizioni della presente Parte differiscono dalle disposizioni stabilite per i specifici tipi d'ispezioni nella Parte III e XI del presente Annesso, nel qual caso tali ultime disposizioni avranno la precedenza.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte II - Disposizioni generali per la misura di verifica in conformità con gli articoli IV, V e VI, paragrafo 3

A. ISPEZIONI INIZIALI ED ACCORDI D'IMPIANTO

1. Ciascun impianto dichiarato, soggetto ad ispezioni *in loco* in conformità con gli Articoli IV, V e VI, paragrafo 3, sarà oggetto di un'ispezione iniziale dopo che l'impianto è stato dichiarato. Lo scopo di questa ispezione dell'impianto dovrà essere di verificare le informazioni fornite ed ottenere informazioni supplementari necessarie per la pianificazione delle future attività di verifica nell'impianto, comprese le ispezioni *in loco* ed il continuo monitoraggio per mezzo di una strumentazione fissa *in loco*, anche al fine di preparare gli accordi d'installazione.

2. Gli Stati Parte consenseranno al Segretariato la verifica delle dichiarazioni e l'inizio delle misure di verifica sistematica in tutti gli impianti entro i tempi stabiliti, dopo che la Convenzione è entrata in vigore nei loro confronti.

3. Ciascuno Stato Parte concluderà un accordo d'impianto con l'Organizzazione per ciascun impianto dichiarato e sarà soggetto ad ispezioni *in loco* secondo gli Articoli IV, V e VI, paragrafo 3.

4. Gli accordi d'impianto dovranno essere completati non oltre 180 giorni dopo che la presente Convenzione è entrata in vigore per lo Stato Parte o dopo che l'impianto è stato dichiarato per la prima volta, salvo per gli impianti di distruzione di armi chimiche cui si applicano i paragrafi 5 e 7.

5. In caso di un impianto di distruzione di armi chimiche che inizi le sue operazioni oltre un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato Parte, l'accordo d'impianto dovrà essere completato non meno di 180 giorni dopo che l'impianto ha iniziato a funzionare.

6. In caso di un impianto di distruzione di armi chimiche in funzionamento quando la presente Convenzione entra in vigore per tale Stato Parte, o che inizia a funzionare non oltre l'anno successivo, l'accordo d'impianto dovrà essere completato non oltre 210 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per tale Stato Parte, salvo i casi in cui il Consiglio Esecutivo decida che gli accordi transitori di verifica, approvati in conformità con la Parte IV (A) paragrafo 51, del presente Annesso, compreso un accordo d'installazione provvisorio, le disposizioni per la verifica per mezzo di ispezioni *in loco*, il monitoraggio con strumenti *in loco*, ed i tempi di applicazione di tali provvedimenti, sono sufficienti.

7. Il Consiglio Esecutivo può decidere che i provvedimenti di verifica provvisori, approvati in conformità con la Parte IV (A) paragrafo 51 del presente Annesso e comprendenti un accordo d'impianto provvisorio, disposizioni per la verifica per mezzo di ispezioni *in loco*, monitoraggio con strumentazione *in loco*, nonché i tempi per l'attuazione dell'accordo, sono sufficienti nel caso di un impianto di cui al paragrafo 6, le cui operazioni si prevede che cessino non oltre due anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti dello Stato Parte.

8. Gli accordi d'impianto saranno basati sui modelli per tali accordi e prevederanno provvedimenti dettagliati che regolamenteranno le ispezioni in ciascun impianto. Gli accordi-modello dovranno includere disposizioni che tengano conto di futuri sviluppi tecnologici e saranno considerati ed approvati dalla Conferenza secondo l'Articolo VIII, paragrafo 21 III.

9. Il Segretariato Tecnico può conservare in ciascun sito un contattatore sigillato per fotografie, carte ed altre informazioni cui fare eventualmente riferimento nel corso di successive ispezioni.

B. ACCORDI PERMANENTI

10. Laddove applicabile, il Segretariato Tecnico avrà diritto di fare installare strumenti, sistemi e sigilli per un monitoraggio continuo, e di utilizzarli secondo le disposizioni pertinenti della presente Convenzione e gli accordi d'installazione tra gli Stati Parte e l'Organizzazione.

11. Lo Stato Parte ispezionato, in conformità con le procedure stabilite, avrà diritto di ispezionare qualsiasi strumento utilizzato o installato dalla squadra ispettiva e farlo collaudare in presenza dei rappresentanti dello Stato Parte ispezionato. La squadra ispettiva avrà diritto di utilizzare gli strumenti installati dallo Stato Parte ispezionato e di effettuare essa stessa il monitoraggio del processo tecnologico di distruzione delle armi chimiche. A tal fine la squadra ispettiva avrà diritto di ispezionare gli strumenti che intende utilizzare per verificare la distruzione delle armi chimiche e di farli collaudare in sua presenza.

12. Lo Stato Parte ispezionato fornirà la necessaria preparazione ed il necessario supporto per l'installazione di strumenti e di sistemi di monitoraggio continuo.

13. Al fine dell'attuazione dei paragrafi 11 e 12, adeguate procedure dettagliate saranno esaminate ed approvate dalla Conferenza secondo l'Articolo VIII, paragrafo 21 III.

14. Lo Stato Parte ispezionato notificherà immediatamente al Segretariato Tecnico qualsiasi evento sopravvenuto o suscettibile di sopravvenire in un impianto dove sono installati degli strumenti di monitoraggio, che può avere un impatto sul sistema di monitoraggio. Lo Stato Parte ispezionato coordinerà le successive azioni con il Segretariato Tecnico in vista di ripristinare il funzionamento del sistema di monitoraggio e di provvedimenti ad interim, se necessario, il prima possibile.

15. La squadra d'ispezione verificherà durante ciascuna ispezione che il sistema di monitoraggio funzioni correttamente e che i sigilli apposti non siano stati danneggiati. Inoltre potranno essere necessarie visite di controllo del sistema di monitoraggio in modo da effettuare ogni necessaria manutenzione o sostituzione di attrezzature, o per riadattare la portata del sistema di monitoraggio a seconda delle necessità.

16. Se il sistema di monitoraggio indica qualche anomalia, il Segretariato Tecnico prenderà immediatamente provvedimenti per determinare se ciò è dipeso da una difettosità delle attrezzature o delle attività nell'impianto. Se, successivamente a questo esame, il problema rimane irrisolto, il Segretariato Tecnico verificherà immediatamente la situazione anche, se del caso, con un'immediata ispezione *in loco* o una visita all'impianto. Il Segretariato Tecnico farà rapporto su qualunque problema, immediatamente dopo che sia stato depistato, allo Stato ispezionato che gli fornirà assistenza per risolverlo.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C. ATTIVITÀ PRE-ISPEZIONI

17. Lo Stato Parte ispezionato, salvo quanto specificato al paragrafo 15, sarà notificato delle ispezioni con non meno di 24 ore di anticipo dall'arrivo previsto della squadra d'ispezione al punto di entrata.

18. Lo Stato Parte ispezionato sarà notificato delle ispezioni iniziali con non meno di 72 ore di anticipo dall'ora prevista di arrivo della squadra d'ispezione nel punto di entrata.

Parte IV (A) - Distruzione delle armi chimiche e verifica della loro distruzione in conformità dell'articolo IV

A. DICHIARAZIONI

Armi chimiche

1. La dichiarazione di armi chimiche presentata da uno Stato parte in conformità con l'articolo III, paragrafo 1, paragrafo I(a)(ii) deve contenere le seguenti informazioni:

(a) quantità globale di ciascun composto chimico dichiarato;

(b) ubicazione precisa di ogni impianto di stoccaggio delle armi chimiche, indicata mediante:

(i) la sua denominazione;

(ii) dati geografici;

(iii) un diagramma preciso del sito, con una cartina dei limiti di recinzione dell'impianto e l'ubicazione di aree/aree di stoccaggio all'interno dell'impianto;

(c) l'inventario dettagliato di ciascun impianto di stoccaggio di armi chimiche, che specifichi:

(i) i composti chimici definiti come armi chimiche secondo l'articolo II;

(ii) munizioni e componenti non cariche, nonché dispositivi e materiali definiti come armi chimiche;

(iii) materiale specificamente concepito per essere utilizzato direttamente in connessione con l'utilizzazione delle munizioni, componenti, dispositivi e materiali di cui al punto ii);

(iv) composti chimici specificamente concepiti per essere utilizzati in connessione diretta con l'utilizzazione di munizioni, componenti, dispositivi o materiale di cui al punto ii).

2. Per la dichiarazione dei composti chimici di cui al paragrafo 1 (c) (i) è previsto quanto segue:

(a) i composti chimici sono dichiarati in conformità con le tabelle figuranti nell'Annesso sui composti chimici;

(b) trattandosi di un composto chimico non elencato nelle Tabelle dell'Annesso sui composti chimici, dovranno essere fornite le informazioni necessarie per una eventuale iscrizione del composto chimico nella Tabella appropriata, compresa la tossicità del prodotto allo stato puro. Trattandosi di un precursore, dovranno essere indicate la tossicità e la natura del prodotto finale principale o dei prodotti finali principali;

(c) i composti chimici sono identificati con la loro denominazione chimica, secondo la nomenclatura in vigore dell'Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC) la loro formula strutturale ed il numero di registro del Chemical Abstracts Service, se attribuito. Per un precursore, devono essere indicate la tossicità e l'identità del prodotto principale finale, o dei prodotti principali finali;

(d) Trattandosi di una miscela di due o più prodotti chimici, ciascun prodotto chimico sarà identificato e la percentuale di ciascuno sarà fornita, e la miscela sarà dichiarata nella categoria del composto chimico più tossico. Se un componente di un'arma chimica binaria consiste nella miscela di due o più prodotti chimici, ciascun composto chimico sarà identificato e sarà indicata la percentuale di ciascuno;

(e) Le armi chimiche binarie sono dichiarate secondo il prodotto finale pertinente, nell'ambito delle categorie di armi chimiche specificate al paragrafo 16. Le informazioni supplementari seguenti sono fornite per ciascun tipo di munizione/dispositivo chimico binario:

(i) denominazione chimica del prodotto finale tossico;

(ii) composizione chimica e quantitativo di ciascun componente;

(iii) rapporto ponderale effettivo tra i componenti;

(iv) indicazione del componente considerato come il componente-chiave;

(v) quantità prevista del prodotto finale tossico, calcolata su una base stechiometrica a partire dal componente chiave, ponendo un rendimento del 100 per cento. Una quantità dichiarata (in tonnellate) del componente chiave destinato ad un prodotto finale tossico specifico è considerata come equivalente alla quantità (in tonnellate) di detto prodotto finale calcolata su una base stechiometrica, ponendo un rendimento del 100%.

(f) Per quanto concerne le armi chimiche a componenti multiple, la dichiarazione è analoga a quella prevista per le armi chimiche binarie;

(g) per ciascun composto chimico, deve essere dichiarato il tipo di stoccaggio (munizioni, componenti, dispositivi, materiali o contenitori per prodotti alla rinfusa). Per ciascun tipo di stoccaggio, deve essere specificato quanto segue:

(i) tipo;

(ii) dimensioni o calibro;

(iii) numero degli elementi;

(iv) peso nominale della carica chimica per elemento;

(h) per ciascun composto chimico deve essere dichiarato il peso totale attuale sul sito di stoccaggio.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(i) Inoltre, per i composti chimici immagazzinati alla rinfusa, deve essere dichiarata la percentuale del composto puro, se è nota.

3. Per ciascun tipo di munizioni e di componenti non cariche, di dispositivi o di materiale di cui al paragrafo 1 (c) (ii), devono essere fornite le seguenti informazioni:

- (a) numero degli elementi;
- (b) volume nominale della carica per elemento;
- (c) carica chimica prevista per questi elementi.

Dichiarazioni di armi chimiche presentate secondo l'articolo III, paragrafo 1(a)(iii)

4. La dichiarazione di armi chimiche secondo l'articolo III, paragrafo 1(a)(iii), deve contenere tutte le informazioni previste nei paragrafi 1 a 3 precedenti. Lo Stato Parte sul cui territorio si trovano le armi chimiche deve adottare, di concerto con l'altro Stato, i provvedimenti necessari con l'altro Stato per garantire che le dichiarazioni siano effettuate. Se lo Stato Parte sul di cui territorio le armi chimiche sono localizzate, non è in grado di adempiere ai suoi obblighi in base al presente paragrafo, esso dovrà darne spiegazioni.

Dichiarazioni di quantitativi trasferiti e ricevuti anteriormente

5. Uno Stato Parte che ha trasferito o ricevuto armi chimiche a partire dal 1 gennaio 1946 deve dichiarare questi trasferimenti o quantitativi ricevuti secondo l'articolo III, paragrafo 1(a)(iv) a condizione che il quantitativo trasferito o ricevuto superi una tonnellata annua per composto all'anno in contenitori e/o sotto forma di munizioni. Tale dichiarazione sarà effettuata secondo le modalità d'inventario specificate ai paragrafi 1 e 2. Tale dichiarazione deve altresì indicare i paesi fornitori, i paesi destinatari, le date dei trasferimenti o di ricevimento, e con la maggior precisione possibile, l'ubicazione attuale degli elementi trasferiti. Se non tutte le informazioni specificate sono disponibili per i trasferimenti effettuati e per i quantitativi ricevuti durante il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1946 ed il 1 gennaio 1970, lo Stato Parte dovrà fornire ogni informazione ancora in suo possesso e dichiarare i motivi per i quali non può presentare una dichiarazione completa.

Presentazione del piano generale di distruzione delle armi chimiche

6. Il piano generale di distruzione delle armi chimiche presentato secondo l'articolo III, paragrafo 1(a)(v) fornisce un panorama del programma nazionale di distruzione delle armi chimiche dello Stato Parte nonché informazioni sugli sforzi di tale Stato Parte per conseguire gli obiettivi di distruzione stabiliti nella Convenzione. Il piano prevede:

(a) Un programma generale di distruzione, indicante i tipi e le quantità approssimative di armi chimiche da distruggere durante ciascun periodo annuale di distruzione in ogni impianto di distruzione esistente e, se possibile, per ogni installazione di distruzione di armi chimiche prevista;

(b) il numero degli impianti di distruzione di armi chimiche esistenti o previste che saranno in funzione per tutto il periodo di distruzione;

(c) per ciascun impianto di distruzione di armi chimiche esistente o previsto:

(i) denominazione e localizzazione;

(ii) tipi e quantità approssimative di armi chimiche da distruggere, nonché il tipo (ad esempio agenti nervini o agenti vescicanti) e la quantità approssimativa di carica chimica;

(d) i piani ed i programmi di formazione del personale per il funzionamento degli impianti di distruzione;

(e) norme nazionali in materia di sicurezza e di emissioni cui devono conformarsi gli impianti di distruzione esistenti;

(f) informazioni sulla elaborazione di nuovi metodi per la distruzione di armi chimiche e per il miglioramento dei metodi esistenti;

(g) stime dei costi di distruzione delle armi chimiche;

h) ogni questione tale da avere un impatto negativo sul programma di distruzione nazionale.

B. PROVVEDIMENTI DI CHIUSURA E DI ALLESTIMENTO DEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO

7. Al più tardi al momento della presentazione della sua dichiarazione di armi chimiche, uno Stato Parte adotta i provvedimenti che ritiene opportuni per chiudere i suoi impianti di stoccaggio, ed impedisce ogni spostamento delle armi chimiche al di fuori degli impianti, salvo ai fini della loro distruzione.

8. Lo Stato parte vigila affinché le armi chimiche nei suoi impianti di stoccaggio siano configurate in modo tale che sia possibile accedervi agevolmente ai fini della verifica secondo i paragrafi 37 a 40.

9. Per tutto il tempo in cui un impianto di stoccaggio rimane chiuso ad ogni spostamento di armi chimiche fuori dall'impianto, salvo che per fini di distruzione, lo Stato Parte può proseguire, nell'impianto, le attività di manutenzione corrente, compresa la manutenzione corrente delle armi chimiche; i controlli di sicurezza e le attività collegate alla sicurezza fisica; nonché la preparazione delle armi chimiche ai fini della loro distruzione.

10. Non fanno parte delle attività di manutenzione delle armi chimiche:

(a) la sostituzione di agenti o di corpi di munizione;

(b) la modifica delle caratteristiche originali delle munizioni, di loro parti o componenti.

11. Tutte le attività di manutenzione sono soggette al monitoraggio del Segretariato Tecnico

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C. DISTRUZIONE

- Principi e metodi di distruzione delle armi chimiche

12. Per "distruzione di armi chimiche" si intende un processo con il quale i composti chimici sono trasformati in maniera essenzialmente irreversibile in una forma che non si presta alla produzione di armi chimiche e che rende, in maniera irreversibile, le munizioni ed altri dispositivi inutilizzabili in quanto tali.

13. Ciascun Stato Parte determina come distruggerà le armi chimiche, fermo restando che i seguenti metodi non potranno essere utilizzati: riversamento in qualunque tipo di acque, inossamento o combustione all'aria aperta. Le armi chimiche saranno distrutte unicamente in impianti specificamente designati ed appositamente concepiti ed equipaggiati.

14. Ciascuno Stato Parte si accerta che i suoi impianti di distruzione di armi chimiche siano costruiti e gestiti in maniera da garantire la distruzione delle armi chimiche, e che il processo di distruzione possa essere verificato conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

Ordine di distruzione

15. L'ordine di distruzione delle armi chimiche è basato sugli obblighi specificati nell'articolo 1 e negli altri Articoli della presente Convenzione, in particolare gli obblighi relativi alla verifica sistematica in loco. Esso tiene conto dell'interesse degli Stati Parte a poter beneficiare di una sicurezza non diminuita nel periodo di distruzione; di un rafforzamento della fiducia all'inizio della fase di distruzione; della graduale acquisizione di esperienza nel corso della distruzione delle armi chimiche, nonché del principio di fattibilità a prescindere dalla composizione effettiva degli arsenali e dei metodi scelti per la distruzione delle armi chimiche. L'ordine di distruzione è basato su un principio di livellamento.

16. Ai fini della distruzione, le armi chimiche dichiarate da ogni Stato Parte saranno divise in tre categorie:

Categoria 1: Armi chimiche fabbricate con i composti chimici della Tabella 1 e loro parti e componenti;

Categoria 2: Armi chimiche fabbricate con tutti gli altri composti chimici e loro parti e componenti;

Categoria 3: Munizioni e dispositivi non carichi, e materiale specificamente concepito per essere utilizzato direttamente in connessione con l'utilizzazione di armi chimiche.

17. Lo Stato Parte inizierà:

(a) la distruzione delle armi chimiche della categoria 1 non oltre due anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per tali armi e completerà tale distruzione non oltre 10 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Lo Stato Parte distruggerà le armi chimiche in conformità con le seguenti scadenze di distruzione:

(i) Fase 1: Non oltre due anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, dovranno essere terminate le prove del primo impianto di distruzione. Almeno l'1 per cento delle armi chimiche della Categoria 1 dovrà essere distrutto non oltre tre anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione;

(ii) Fase 2: Almeno il 20 per cento delle armi chimiche della categoria 1 dovrà essere distrutto non oltre cinque anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione;

(iii) Fase 3: Almeno il 45 per cento delle armi chimiche della Categoria 1 dovrà essere distrutto non oltre dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

(iv) Fase 4: Tutti i composti chimici della Categoria 1 dovranno essere distrutti non oltre dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

(b) la distruzione delle armi chimiche della Categoria 2 non oltre un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti e completerà la distruzione non oltre cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Le armi chimiche della Categoria 2 saranno distrutte con uguali incrementi annuali per tutto il periodo di distruzione. Il fattore di comparazione per queste armi è il peso dei prodotti chimici della categoria 2;

(c) la distruzione delle armi chimiche della Categoria 3 non oltre un anno dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e completerà la distruzione al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione. Le armi chimiche della Categoria 3 saranno distrutte gradualmente con uguali incrementi annuali, per tutto il periodo di distruzione. Il fattore di comparazione per munizioni e dispositivi non carichi è espresso mediante il volume di carica nominale (m³), e, per il materiale, dal numero di elementi.

18. Per la distruzione delle armi chimiche binarie, si applicano le seguenti disposizioni:

(a) Ai fini dell'ordine di distruzione, la quantità dichiarata (in tonnellate) del componente chiave destinato ad uno specifico prodotto tossico finale è considerata come equivalente alla quantità (in tonnellate) di tale prodotto finale tossico calcolato su una base stechiometrica, nell'ipotesi di un rendimento del 100%;

(b) l'esigenza di distruggere una determinata quantità del componente chiave comporterà quella di distruggere una quantità corrispondente dell'altro componente, calcolata in base al rapporto di peso effettivo tra i componenti nel tipo considerato di munizioni/dispositivo chimico binario.

(c) Se la quantità dichiarata dell'altro componente è superiore a quella necessaria, in considerazione del rapporto di peso effettivo tra i componenti, l'eccedenza sarà distrutta nel corso dei primi due anni successivi all'inizio delle operazioni di distruzione.

(d) Alla fine di ogni anno di applicazione, lo Stato Parte può conservare una quantità dell'altro componente dichiarato determinata sulla base del rapporto di peso effettivo tra i componenti presenti nel tipo considerato di munizione/dispositivo chimico binario.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

19. Per quanto concerne le armi chimiche a componenti multipli, l'ordine di distruzione sarà analogo a quello previsto per le armi chimiche singole.

Modifiche delle scadenze intermedie di distruzione

20. Il Consiglio esecutivo riceverà i piani generali di distruzione delle armi chimiche, presentati in conformità con l'articolo III, paragrafo II(ivi), ed in conformità con il paragrafo 6, tra l'altro, per valutare la loro conformità con l'ordine di distruzione stabilito nei paragrafi da 15 a 19. Il Consiglio esecutivo si consulterà con ogni Stato Parte il cui piano non è conforme, al fine di renderlo tale.

21. Qualora uno Stato Parte ritenga, a causa di circostanze eccezionali indipendenti della sua volontà, di non poter raggiungere il livello di distruzione fissato per la Fase 1, la Fase 2 o la Fase 3 dell'ordine di distruzione delle armi chimiche della Categoria 1, esso può proporre che tali livelli siano modificati. Questa proposta dovrà essere fatta non oltre 120 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione e dovrà contenere una spiegazione dettagliata dei motivi per i quali è presentata.

22. Ciascuno Stato Parte dovrà adottare tutti i necessari provvedimenti per garantire che le armi chimiche della Categoria 1 siano distrutte entro i termini di distruzione di cui al paragrafo 17(a), così come modificati in conformità con il paragrafo 21. Tuttavia, se uno Stato Parte ritiene che non riuscirà a distruggere la percentuale richiesta di armi chimiche della Categoria 1 entro il termine fissato per una delle fasi di distruzione intermedie, può chiedere al Consiglio esecutivo di raccomandare alla Conferenza di concedere allo Stato in questione una proroga del termine che detto Stato è tenuto a rispettare. Tale richiesta deve essere effettuata almeno 180 giorni prima dello scadere del termine di distruzione intermedio e dovrà contenere un esposto dettagliato dei motivi di tale richiesta nonché i piani che lo Stato Parte intende seguire al fine di essere in grado di adempiere al suo obbligo di rispettare il successivo termine di distruzione.

23. Qualora una proroga venga accordata, per tale Stato Parte l'obbligo di conseguire il livello cumulativo fissato per la fase di distruzione successiva entro il termine stabilito per questa fase. Le proroghe concesse in conformità con la presente sezione non modificano in alcun modo l'obbligo in cui si trova lo Stato Parte di completare la distruzione di tutte le armi chimiche della categoria 1 non oltre dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

Proroga del termine ultimo per il completamento della distruzione

24. Qualora uno Stato Parte ritenga di non essere in grado di completare la distruzione di tutte le armi chimiche della categoria 1 non oltre dieci anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione, esso può chiedere al Consiglio esecutivo una proroga del termine ultimo di completamento della distruzione di tali armi chimiche. Tale richiesta dovrà essere effettuata non oltre nove anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

25. La richiesta dovrà contenere:

- (a) la durata della proroga richiesta;
- (b) un esposto dettagliato delle ragioni per le quali si richiede una proroga;
- (c) Un piano di distruzione dettagliato per il periodo corrispondente alla proroga proposta e per il resto del periodo di distruzione totale di 10 anni.

26. La Conferenza, nella sua successiva sessione, adotterà una decisione in merito a tale richiesta, in base alla raccomandazione formulata dal Consiglio esecutivo. Qualunque proroga sarà concessa per il minimo necessario, ed in ogni caso lo Stato Parte è tenuto a terminare la distruzione di tutte le sue armi chimiche al massimo 15 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Il Consiglio esecutivo stabilisce le condizioni per la concessione della proroga, comprese le specifiche misure di verifica ritenute necessarie, nonché i provvedimenti specifici che lo Stato Parte deve prendere per risolvere i problemi nel suo programma di distruzione. I costi della verifica durante il periodo di proroga saranno ripartiti in conformità con il paragrafo 16 dell'articolo IV.

27. Se la proroga è concessa, lo Stato Parte adotterà appropriate misure per rispettare tutte le scadenze successive.

28. Lo Stato Parte continuerà a presentare piani di distruzione annuali dettagliati in conformità con il paragrafo 20, nonché rapporti annuali sulla distruzione delle armi chimiche della categoria 1 in conformità con il paragrafo 36, fino a quando tutte le armi chimiche della Categoria 1 non siano state distrutte. Inoltre lo Stato Parte dovrà fare rapporto al Consiglio esecutivo sulle sue attività di distruzione ad intervalli di 90 giorni al massimo per tutto il periodo della proroga. Il Consiglio Esecutivo passerà in rassegna i progressi compiuti per quanto concerne la distruzione ed adotterà le misure necessarie per avere la prova scritta di questi progressi. Il Consiglio esecutivo fornisce agli Stati Parte, su richiesta, tutte le informazioni relative alle attività di distruzione svolte durante il periodo di proroga.

Piani di distruzione annuali dettagliati

29. I piani di distruzione annuali dettagliati che saranno presentati al Segretariato tecnico non oltre 60 giorni prima dell'inizio di ciascun periodo di distruzione annuale, in conformità con l'articolo IV, paragrafo 7(a), dovranno specificare:

- (a) la quantità di ciascun tipo specifico di arma chimica da distruggere in ciascun impianto di distruzione e le date alle quali la distruzione di ciascun specifico tipo di armi chimiche deve essere terminata;
- (b) per ciascun impianto di distruzione di armi chimiche, uno schema dettagliato del sito indicante ogni modifica apportata agli schemi precedentemente forniti;
- (c) un programma dettagliato delle attività in ciascun impianto di distruzione di armi chimiche per l'anno successivo, indicando i tempi richiesti per la progettazione, la costruzione o la modificazione dell'impianto, la sistemazione ed il controllo del materiale, la formazione degli operatori, nonché le operazioni di distruzione per ogni particolare tipo di armi chimiche, specificando i periodi di inattività previsti.

30. Lo Stato Parte fornisce informazioni dettagliate riguardo a ciascuno dei suoi impianti di distruzione di armi chimiche, al fine di aiutare il Segretariato Tecnico ad elaborare procedure d'ispezione preliminari da utilizzare nell'impianto.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

31. Le informazioni dettagliate su ciascuno degli impianti di distruzione comportano i seguenti elementi:

(a) denominazione, indirizzo e ubicazione;

(b) schizzi dettagliati e planimetrie dell'impianto;

(c) schizzi della sistemazione dell'impianto, schemi di processi e schizzi delle apparecchiature e delle tubature;

(d) descrizioni tecniche dettagliate del materiale, inclusi gli schemi di progettazione e le specifiche degli strumenti necessari per: estrarre la carica chimica dalle munizioni, dai dispositivi e dai contenitori; immagazzinare provvisoriamente la carica chimica estratta; distruggere l'agente chimico; e distruggere le munizioni, i dispositivi ed i contenitori;

(e) descrizioni tecniche dettagliate del procedimento di distruzione, compreso il tasso di scorrimento del materiale, le temperature e le pressioni, nonché il rendimento previsto dell'operazione di distruzione;

(f) capacità progettata di impianto per ciascun tipo specifico di armi chimiche;

(g) descrizione dettagliata dei prodotti per la distruzione, e metodo di eliminazione definitiva di tali prodotti;

(h) descrizione tecnica dettagliata delle misure volte ad agevolare le ispezioni effettuate in conformità con la presente Convenzione;

(i) descrizione dettagliata di ogni zona di immagazzinaggio provvisorio nell'impianto di distruzione che sarà utilizzata per il passaggio delle armi chimiche direttamente nell'installazione di distruzione, compresi gli schizzi del sito e dell'impianto nonché le informazioni sulla capacità di stoccaggio per ciascun tipo specifico di arma chimica da distruggere nell'impianto;

(j) descrizione dettagliata delle misure sanitarie e di sicurezza in vigore nell'impianto;

(k) descrizione dettagliata dell'alloggio e dei locali di lavoro per gli ispettori.

(l) misure suggerite per la verifica internazionale.

32. Lo Stato Parte fornisce, per ciascuno dei suoi impianti di distruzione di armi chimiche, i manuali di funzionamento dell'impianto, i piani di sicurezza e sanitari, i manuali per le operazioni di laboratorio e per l'assicurazione ed il controllo di qualità dei laboratori e le autorizzazioni per le attività potenzialmente inquinanti, salvo se questo materiale è già stato fornito in precedenza.

33. Lo Stato Parte notificherà sollecitamente il Segretariato Tecnico di ogni sviluppo che potrebbe pregiudicare le attività di ispezione nei suoi impianti di distruzione.

34. I termini per la presentazione delle informazioni specificate nei paragrafi 30 a 32, saranno esaminati ed approvati dalla Conferenza secondo l'articolo VIII, paragrafo 21(l).

35. Dopo aver esaminato le informazioni dettagliate su ciascuna installazione di distruzione dello Stato Parte, il Segretariato tecnico inizia, se del caso, consultazioni con lo Stato Parte interessato al fine di accertarsi che gli impianti di distruzione di armi chimiche di detto Stato sono state progettati in modo da effettuare la distruzione delle armi chimiche, consentire una pianificazione anticipata delle misure di verifica da applicare, accertare che l'attuazione delle misure di verifica è compatibile con il buon funzionamento degli impianti e che il funzionamento dell'impianto consente una adeguata verifica.

Rapporti annuali sulla distruzione

36. Dovranno essere presentate al Segretariato Tecnico in conformità con l'articolo IV, paragrafo 7(b), non oltre 60 giorni dopo la fine di ciascun periodo annuale di distruzione, informazioni relative all'attuazione dei piani per la distruzione delle armi chimiche, che specificheranno i quantitativi effettivi di armi chimiche distrutte durante l'anno precedente in ciascun impianto di distruzione. Se del caso, dovranno essere indicate le ragioni per le quali gli obiettivi di distruzione non sono stati raggiunti.

D. VERIFICA

Verifica delle dichiarazioni di armi chimiche mediante una ispezione in loco

37. La verifica delle dichiarazioni di armi chimiche ha come scopo di confermare mediante una ispezione in loco l'esattezza delle dichiarazioni pertinenti effettuate in conformità con l'articolo III.

38. Gli ispettori effettueranno tale verifica sollecitamente dopo che una dichiarazione sia stata presentata. In particolare essi dovranno verificare la quantità e la natura dei composti chimici, il tipo ed il numero di munizioni, di dispositivi e di altro materiale.

39. Gli ispettori utilizzeranno, se del caso, sigilli e contrassegni regolamentari, o altre procedure convenute per inventariare gli stocks al fine di agevolare un accurato inventario delle armi chimiche in ciascun impianto di stoccaggio.

40. Mano a mano che l'inventario progredisce, gli ispettori appongono i sigilli del tipo convenuto nella misura necessaria per indicare chiaramente l'eventuale rimozione di stock e per assicurare la chiusura dell'impianto di stoccaggio durante l'inventario. Tali sigilli saranno tolti dopo il completamento dell'inventario, salvo se diversamente convenuto.

D. Verifica sistematica degli impianti di stoccaggio

41. Lo scopo della verifica sistematica degli impianti di stoccaggio dovrà essere di vigilare che non avvenga nessuna rimozione non individuata da tali impianti.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

42. La verifica sistematica avrà inizio il prima possibile dopo la presentazione della dichiarazione di armi chimiche e continuerà fino a quando tutte le armi chimiche non saranno state rimosse dall'impianto di stoccaggio. Tale verifica accompagnerà, in conformità con l'accordo d'impianto, l'ispezione in loco ed il monitoraggio con strumentazione fissa.

43. Quando tutte le armi chimiche saranno state rimosse dall'impianto di stoccaggio, il Segretariato Tecnico confermerà la dichiarazione dello Stato Parte a tal fine. Dopo questa conferma, il Segretariato tecnico porrà fine alla verifica sistematica dell'impianto di stoccaggio ed eliminerà con sollecitudine ogni strumento di monitoraggio installato dagli ispettori.

Ispezioni e visite

44. L'impianto di stoccaggio da ispezionare sarà scelto dal Segretariato tecnico in modo tale che non sia possibile prevedere esattamente quando esso deve essere ispezionato. Le direttive per determinare la frequenza delle ispezioni sistematiche in loco saranno elaborate dal Segretariato Tecnico, in considerazione delle Raccomandazioni che saranno considerate ed approvate dalla Conferenza secondo l'articolo VIII, paragrafo 21 (i).

45. Il Segretariato tecnico notificherà allo Stato Parte la sua decisione d'ispezionare o di visitare l'impianto di stoccaggio 48 ore prima dell'arrivo previsto della squadra d'ispezione nell'impianto per ispezioni sistematiche o visite. In caso di ispezioni o di visite per risolvere problemi urgenti, questo termine potrà essere abbreviato.

46. Lo Stato Parte ispezionato dovrà effettuare i preparativi necessari per l'arrivo degli ispettori e garantire il loro sollecito trasporto dal punto di entrata all'impianto di stoccaggio. L'accordo d'impianto specificherà le misure amministrative per gli ispettori.

47. All'arrivo della squadra d'ispezione nell'impianto di stoccaggio per provvedere all'ispezione, lo Stato Parte ispezionato fornirà i seguenti dati sull'impianto:

(a) il numero degli edifici di stoccaggio e dei luoghi di stoccaggio;

(b) Per ciascun edificio e luogo di stoccaggio, il tipo ed il numero di identificazione o designazione con cui è indicato nello schema del sito;

(c) Per ciascun edificio e luogo di stoccaggio nell'impianto, il numero di elementi di ciascun tipo specifico di arma chimica, e, per i contenitori che non sono parti di munizioni binarie, la quantità effettiva di carica chimica in ogni contenitore.

48. Nel procedere ad un inventario, entro il periodo di tempo disponibile, gli ispettori hanno diritto:

(a) di utilizzare qualunque dei seguenti mezzi d'ispezione:

i) inventario di tutte le armi chimiche immagazzinate nell'impianto;

ii) inventario di tutte le armi chimiche immagazzinate in determinati edifici o luoghi dell'impianto, a discrezione degli ispettori;

iii) inventario di tutte le armi chimiche di uno o più tipi specifici immagazzinati nell'impianto a discrezione degli ispettori;

b) di controllare tutti gli elementi inventariati riscontrandoli con gli atti d'ufficio approvati.

49. In conformità con gli accordi d'impianto, gli ispettori:

a) hanno liberamente accesso a tutte le parti degli impianti di stoccaggio, comprese le munizioni, i dispositivi, i contenitori alla rinfusa o altri contenitori. Nello svolgere la loro attività, gli ispettori dovranno attenersi ai regolamenti di sicurezza nell'impianto. Gli elementi da ispezionare saranno prescelti dagli ispettori;

b) hanno diritto, durante la prima ispezione e ad ogni successiva ispezione di ogni impianto di stoccaggio di armi chimiche, di designare le munizioni, i dispositivi ed i contenitori da cui prelevare campioni, ed apporre su queste munizioni, dispositivi e contenitori un unico cartellino che rivelerebbe ogni tentativo effettuato per toglierlo o alterarlo. Un campione sarà prelevato da ogni elemento in tal modo etichettato in un impianto di stoccaggio di armi chimiche o in un impianto di distruzione di armi chimiche non appena ciò sarà fattibile da un punto di vista pratico, in considerazione dei corrispondenti programmi di distruzione ed in ogni caso prima che le operazioni di distruzione siano state terminate.

Verifica sistematica della distruzione delle armi chimiche

50. La verifica della distruzione delle armi chimiche ha come scopo:

(a) di confermare la natura e la quantità degli stock di armi chimiche da distruggere;

(b) di confermare che questi stock sono stati distrutti.

51. Le operazioni di distruzione delle armi chimiche effettuate durante i 390 giorni successivi all'entrata in vigore della presente Convenzione sono regolamentate da provvedimenti di verifica transitori. Tali provvedimenti di verifica, che comportano un accordo d'impianto transitorio, disposizioni relative alla verifica mediante un'ispezione in loco ed un monitoraggio con strumentazione fissa, nonché uno scadenzario per l'applicazione delle misure, sono convenuti tra l'Organizzazione e lo Stato Parte ispezionato. Tali provvedimenti saranno approvati dal Consiglio esecutivo non oltre 60 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei confronti dello Stato Parte, in considerazione delle raccomandazioni del Segretariato Tecnico basate su una valutazione delle informazioni dettagliate relative all'impianto fornite in conformità con il paragrafo 31 ed una visita all'impianto. Il Consiglio esecutivo, nella sua prima sessione, istituirà le direttive per tali provvedimenti transitori di verifica, basati su raccomandazioni da considerare e da approvare da parte della Conferenza secondo l'articolo VIII, paragrafo 21 (i). I provvedimenti di verifica transitori hanno come scopo di garantire, in tutto il periodo di transizione, la verifica della distruzione delle armi chimiche secondo gli obiettivi enunciati al paragrafo 50 e di evitare che siano intralciate le operazioni di distruzione in corso.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

52. Le disposizioni del paragrafi 53 a 61 si applicano alle operazioni di distruzione delle armi chimiche che avranno inizio non prima di 360 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione.

53. Il Segretariato tecnico stabilisce, in base alla presente Convenzione, informazioni dettagliate relative all'impianto di distruzione e, a seconda dei casi, all'esperienza acquisita in precedenti ispezioni, un progetto di piano d'ispezione delle operazioni di distruzione delle armi chimiche in ciascuno degli impianti di distruzione. Il piano sarà completato e presentato allo Stato Parte ispezionato per le sue osservazioni, almeno 270 giorni prima che le operazioni di distruzione abbiano inizio nell'impianto ai sensi della presente Convenzione. Ogni divergenza tra il Segretariato Tecnico e lo Stato Parte ispezionato dovrà essere regolata per via di consultazioni. Il Consiglio Esecutivo sarà investito di ogni questione irrisolta e dovrà prendere misure appropriate in vista di agevolare la completa ed intera applicazione della Convenzione.

54. Il Segretariato Tecnico effettuerà una visita iniziale in ciascun impianto di distruzione di armi chimiche dello Stato Parte ispezionato almeno 240 giorni prima che le operazioni di distruzione abbiano inizio nell'impianto, ai sensi della presente Convenzione, al fine di una ricognizione dell'impianto e per valutare la pertinenza del piano d'ispezione.

55. Trattandosi di un impianto esistente in cui le operazioni di distruzione delle armi chimiche hanno già iniziato, lo Stato Parte ispezionato non è tenuto a decontaminarlo prima che il Segretariato tecnico proceda alla visita iniziale. La visita non dura più di cinque giorni e le persone incaricate di effettuarla non saranno superiori a 15.

56. Una volta stabiliti i piani di verifica dettagliati, essi saranno comunicati, accompagnati da una appropriata raccomandazione del Segretariato tecnico, al Consiglio esecutivo per esame. Il Consiglio esaminerà i piani in vista di approvarli, compatibilmente con gli obiettivi della verifica e con gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione. Tale esame dovrebbe altresì confermare che i piani di verifica della distruzione corrispondono agli obiettivi della verifica e che sono efficaci e realizzabili. Esso dovrebbe essere completato almeno 180 giorni prima dell'inizio del periodo di distruzione.

57. Ciascun membro del Consiglio esecutivo può consultare il Segretariato tecnico a proposito di ogni problema relativo alla pertinenza del piano di verifica. Se nessun membro del Consiglio esecutivo solleva obiezioni, il piano sarà eseguito.

58. Se vi sono difficoltà, il Consiglio esecutivo inizierà consultazioni con lo Stato Parte in vista di risolverle. Qualora permangano difficoltà irrisolte, esse saranno deferite alla Conferenza.

59. Per l'impianto di distruzione di armi chimiche, l'accordo dettagliato specifica, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'impianto di distruzione e delle sue modalità operative:

- (a) dettagliate procedure d'ispezione in loco
- (b) disposizioni relative alla verifica per mezzo di un monitoraggio continuo mediante strumenti in loco ed in presenza di ispettori.

60. Gli ispettori dovranno poter aver accesso a ciascun impianto di distruzione di armi chimiche almeno 60 giorni prima che le operazioni di distruzione abbiano inizio nell'impianto, in conformità con la presente Convenzione, per sorvegliare la sistemazione del materiale d'ispezione, ispezionare tale materiale e sottoporlo a prove di funzionamento, nonché per effettuare un esame tecnico finale dell'impianto. Trattandosi di un impianto in cui le operazioni di distruzione delle armi chimiche hanno già iniziato, queste operazioni saranno interrotte ai fini della sistemazione e delle prove del materiale d'ispezione: l'interruzione sarà del tempo minimo necessario e al massimo 60 giorni. In base ai risultati delle prove e dell'esame, lo Stato Parte ed il Segretario tecnico possono convenire di completare l'accordo di installazione dettagliato o apportarvi modifiche.

61. Lo Stato Parte ispezionato notifica per iscritto, al capo della squadra di ispezione presso l'impianto di distruzione di armi chimiche, il trasferimento di un quantitativo di armi chimiche da un impianto di stoccaggio di tali armi a destinazione di un impianto di distruzione, almeno quattro ore prima del trasferimento. Nella notifica è specificata la denominazione dell'impianto di stoccaggio, l'ora di partenza e di arrivo prevista, i tipi specifici e le quantità di armi chimiche trasportate, indicando se elementi contrassegnati con il cartellino sono stati spostati, nonché il mezzo di trasporto. Tale notifica può includere una o più spedizioni. Il capo della squadra d'ispezione dovrà essere immediatamente notificato, per iscritto, di qualsiasi modifica di questi dati.

Impianti di stoccaggio di armi chimiche situate negli impianti di distruzione delle armi chimiche

62. Gli ispettori si accertano dell'arrivo delle armi chimiche nell'impianto di distruzione e del loro immagazzinaggio. Essi controllano l'inventario di ciascun invio seguendo procedure convenute compatibili con i regolamenti di sicurezza in vigore nell'impianto, prima che le operazioni di distruzione abbiano inizio. Essi utilizzano, se opportuno, sigilli, contrassegni o altre procedure convenute di controllo degli stock per facilitare un accurato inventario delle armi chimiche prima della loro distruzione.

63. Dal momento in cui le armi chimiche vengono immagazzinate negli impianti di stoccaggio situati presso gli impianti di distruzione e per tutto il tempo in cui vi rimarranno, tali impianti di stoccaggio saranno soggetti ad una verifica sistematica, in conformità ai accordi di impianto pertinenti.

64. Alla fine di una fase di distruzione attiva, gli ispettori effettueranno un inventario delle armi chimiche rimosse dall'installazione di stoccaggio per essere distrutte. Essi verificheranno l'esattezza dell'inventario delle armi chimiche rimanenti, avvalendosi delle procedure di controllo degli inventari di cui al paragrafo 62.

Misure di verifica sistematica in loco negli impianti di distruzione di armi chimiche

65. Gli ispettori hanno accesso, per svolgere le loro attività, agli impianti di distruzione di armi chimiche ed agli impianti di stoccaggio di armi chimiche ivi situati per tutta la fase di distruzione attiva.

66. Al fine di accertarsi che nessuna arma chimica sia stata sottratta e che il processo di distruzione è stato completato, gli ispettori hanno diritto, in ciascun impianto di distruzione di armi chimiche, di verificare personalmente e tramite un monitoraggio con strumentazione fissa in loco:

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(a) la consegna delle armi chimiche presso l'impianto;

(b) la zona d'immagazzinaggio temporaneo delle armi chimiche nonché il tipo specifico e la quantità di armi chimiche immagazzinate in tale zona;

(c) il tipo specifico e la quantità di armi chimiche da distruggere;

(d) il processo di distruzione;

(e) il prodotto finale della distruzione;

(f) l'asportazione delle parti metalliche;

(g) l'integrità del processo di distruzione e dell'impianto nel suo insieme.

67. Gli ispettori hanno diritto di etichettare ai fini della campionatura, le munizioni, i dispositivi o i contenitori che si trovano nelle zone d'immagazzinaggio temporaneo degli impianti di distruzione di armi chimiche.

68. I dati derivanti dalla gestione corrente dell'impianto, debitamente autenticati, sono utilizzati per le esigenze dell'ispezione nella misura in cui corrispondono a tali esigenze.

69. Dopo il completamento di ciascun periodo di distruzione, il Segretariato tecnico conferma la dichiarazione dello Stato Parte che riporta il completamento della distruzione della quantità designata di armi chimiche.

70. Gli ispettori, in conformità con gli accordi di impianto:

(a) hanno liberamente accesso a tutte le parti degli impianti di distruzione e degli impianti di stoccaggio di armi chimiche in situale, comprese le munizioni, i dispositivi, i contenitori di stoccaggio o altri contenitori in situale. Gli elementi da ispezionare sono scelti dagli ispettori secondo il piano di verifica accettato dallo Stato Parte ispezionato ed approvato dal Consiglio esecutivo;

(b) sorvegliano analisti sistematici in loco dei campioni durante il processo di distruzione;

(c) ricevono, se necessario, campioni prelevati a loro richiesta da ogni dispositivo, contenitore di stoccaggio ed altri contenitori presso l'impianto di distruzione o l'impianto di stoccaggio in contestato.

Parte IV (B) - Armi chimiche obsolete e armi chimiche abbandonate

A. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le armi chimiche obsolete dovranno essere distrutte ai sensi della sezione B.

2. Le armi chimiche abbandonate, comprese quelle che corrispondono anche alla definizione dell'articolo II, paragrafo 5(b), saranno distrutte ai sensi della sezione C.

B. REGIME APPLICABILE ALLE ARMI CHIMICHE OBSOLETE

3. Lo Stato Parte che ha sul suo territorio armi chimiche obsolete così come definite all'articolo II, paragrafo 5(a) fornisce al Segretariato Tecnico, non oltre 90 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti, tutte le informazioni pertinenti di cui dispone, indicando in particolare modo, nella misura del possibile, lubicazione, il tipo, la quantità e lo stato attuale di conservazione di tali armi chimiche obsolete.

Trattandosi di armi chimiche obsolete come definite nell'articolo II, paragrafo 5 (b), lo Stato Parte presenterà al Segretariato Tecnico una dichiarazione secondo l'articolo III, paragrafo 1(b)(i), comprese per quanto possibile, le informazioni specificate nella Parte IV(A), paragrafi 1 a 3, del presente Annesso.

4. Uno Stato Parte che rinviene armi chimiche obsolete dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti, fornisce al Segretariato Tecnico le informazioni specificate al paragrafo 3 non oltre 180 giorni dopo la scoperta delle armi chimiche obsolete.

5. Il Segretariato Tecnico condurrà una ispezione iniziale, ed ogni ulteriore ispezione che potrà essere necessaria, al fine di verificare le informazioni fornite in conformità con i paragrafi 3 e 4 ed in particolare al fine di determinare se le armi chimiche corrispondono alla definizione di armi chimiche obsolete secondo l'articolo II, paragrafo 5. La Conferenza esamina ed approva secondo l'articolo VII, paragrafo 21(i) le direttive da seguire per determinare se le armi chimiche fabbricate tra il 1925 ed il 1946 possono ancora essere utilizzate in quanto tali.

6. Lo Stato Parte tratterà le armi chimiche obsolete che il Segretariato tecnico ha confermato corrispondere alla definizione dell'articolo II, paragrafo 5 (a) come rifiuti tossici. Esso informerà il Segretariato Tecnico dei provvedimenti intrapresi per distruggere o eliminare in ogni altro modo tali armi chimiche obsolete come rifiuti tossici, in conformità con la sua legislazione nazionale.

7. Fermo restando quanto disposto ai paragrafi 3 a 5, lo Stato Parte distruggerà le armi chimiche obsolete per le quali il Segretariato tecnico ha stabilito che corrispondono alla definizione di cui nel articolo II, paragrafo 5(b) in conformità con l'articolo IV e con la Parte IV(A) del presente Annesso. Su richiesta di uno Stato Parte, il Consiglio esecutivo può, tuttavia, modificare le disposizioni relative alle scadenze ed all'ordine di distruzione di tali vecchie armi chimiche obsolete, qualora determini che ciò non costituisce un rischio per l'oggetto e per i fini della presente Convenzione. La richiesta dovrà contenere specifiche proposte per la modifica delle scadenze e dell'ordine di distruzione, nonché spiegazioni dettagliate dei motivi di tale proposta di modifica.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C. REGIME APPLICABILE ALLE ARMI CHIMICHE ABBANDONATE

8. Lo Stato Parte sul di cui territorio si trovano armi chimiche abbandonate (di seguito denominato "Stato Parte territoriale") fornisce al Segretariato Tecnico, non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti, tutte le informazioni pertinenti di cui dispone concernenti tali armi chimiche abbandonate. Tali informazioni dovranno includere, nella misura del possibile, l'ubicazione, il tipo, la quantità e le condizioni attuali di conservazione delle armi chimiche abbandonate nonché informazioni sulle circostanze dell'abbandono.
9. Lo Stato Parte che scopre armi chimiche abbandonate dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti fornisce al Segretariato Tecnico, non oltre 180 giorni dopo la loro scoperta, tutte le informazioni pertinenti di cui dispone in merito a tali armi. Nella misura del possibile, indica in particolare l'ubicazione, il tipo, la quantità e le condizioni attuali di conservazione delle armi chimiche abbandonate nonché informazioni sulle circostanze dell'abbandono.
10. Lo Stato Parte che ha abbandonato armi chimiche sul territorio di un altro Stato Parte (di seguito denominato "Stato Parte abbandonante") fornisce al Segretariato Tecnico non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti, tutte le informazioni pertinenti di cui dispone in merito a tali armi chimiche abbandonate. Nella misura del possibile, indicherà in particolare la localizzazione, il tipo, e la quantità di queste armi e fornirà precisazioni sulle circostanze dell'abbandono e sulle condizioni di conservazione delle armi chimiche abbandonate.
11. Il Segretariato Tecnico procede ad una ispezione iniziale e ad ogni ulteriore ispezione eventualmente necessaria per verificare l'esattezza di tutte le informazioni pertinenti che gli sono state fornite secondo i paragrafi da 8 a 10, e per determinare se è necessaria la verifica sistematica prevista ai paragrafi 41 a 43- Quarta Parte (A) del presente Annesso. Se del caso, verifica l'origine delle armi chimiche abbandonate e stabilisce i fatti connessi con l'abbandono e l'identità dello Stato abbandonante.
12. Il Segretariato Tecnico presenta il suo rapporto al Consiglio Esecutivo, allo Stato Parte territoriale ed allo Stato Parte abbandonante o allo Stato Parte dichiarato dallo Stato Parte territoriale o individuato dal Segretariato Tecnico come l'autore dell'abbandono delle armi chimiche. Se uno degli Stati Parte direttamente interessati non è soddisfatto per quanto riguarda il rapporto, avrà diritto di dirimere la questione in conformità con le disposizioni della presente Convenzione o di deferire il caso al Consiglio Esecutivo affinché sia risolto rapidamente.
13. In applicazione dell'articolo I, paragrafo 3, lo Stato Parte territoriale avrà diritto di chiedere allo Stato Parte stabilito autore dell'abbandono secondo i paragrafi 8 a 12, di iniziare consultazioni per la cooperazione alla distruzione delle armi chimiche abbandonate in cooperazione con lo Stato parte territoriale. Esso informerà immediatamente il Segretariato Tecnico della sua richiesta.
14. Le consultazioni tra lo Stato Parte territoriale e lo Stato Parte abbandonante al fine di decidere di comune accordo un piano di distruzione, avranno inizio non oltre 30 giorni dopo che il Segretariato Tecnico è stato informato della richiesta di cui al paragrafo 13. Il piano di distruzione convenuto congiuntamente è trasmesso al Segretariato tecnico non oltre 180 giorni dopo che quest'ultimo è stato informato della richiesta di cui al paragrafo 13. Su richiesta dello Stato Parte abbandonante e dello Stato Parte territoriale, il Consiglio esecutivo può prorogare il termine di inoltre del piano di distruzione convenuto.
15. Lo Stato Parte abbandonante fornisce tutte le risorse necessarie per la distruzione di armi chimiche abbandonate, e cioè mezzi finanziari e tecnici, servizi di esperti, installazioni ed altre risorse. Lo Stato Parte territoriale fornirà un'adeguata cooperazione.
16. Qualora non sia possibile individuare lo Stato Parte autore dell'abbandono o qualora questo non sia uno Stato Parte, lo Stato Parte territoriale può chiedere, per la distruzione delle armi chimiche abbandonate, all'Organizzazione e ad altri Stati Parte di fornirgli assistenza a tal fine.
17. Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi da 8 a 16, l'articolo IV e la Parte IV (A) del presente Annesso si applicheranno anche alla distruzione delle armi chimiche abbandonate. In caso di armi chimiche abbandonate che corrispondono anche alla definizione delle armi chimiche obsolete di cui all'articolo II, paragrafo 5 (b), il Consiglio Esecutivo, su richiesta dello Stato Parte territoriale, individualmente o assieme allo Stato Parte abbandonante, può modificare o in casi eccezionali sospendere l'attuazione delle disposizioni relative alla distruzione, qualora determini che ciò non rappresenta un pericolo per gli scopi e l'obiettivo della presente Convenzione. In caso di armi chimiche abbandonate che non corrispondono alla definizione delle armi chimiche obsolete all'articolo II, paragrafo 5 (b), il Consiglio Esecutivo, a richiesta dello Stato Parte territoriale, individualmente o assieme allo Stato Parte abbandonante può, in circostanze eccezionali, modificare le disposizioni relative alle scadenze ed all'ordine di distruzione di tali armi, qualora determini che ciò non costituisce un rischio per l'oggetto e per i fini della presente Convenzione. Ogni richiesta di cui al presente paragrafo dovrà contenere specifiche proposte per l'adeguamento o la sospensione delle disposizioni relative alla distruzione, nonché spiegazioni dettagliate dei motivi di tale proposta.
18. Gli Stati Parte possono concludere tra di loro accordi o intese relativi alla distruzione delle armi chimiche abbandonate. Il Consiglio esecutivo può, su richiesta dello Stato Parte territoriale, individualmente o insieme allo Stato Parte abbandonante, decidere che determinate disposizioni di tali accordi o intese prevalgano rispetto a quelle della presente sezione, qualora ritenga che l'accordo o l'intesa garantiscono la distruzione delle armi chimiche abbandonate secondo il paragrafo 17.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte V - Distruzione degli impianti di produzione di armi chimiche e verifica della loro distruzione secondo l'articolo V

A. DICHIARAZIONE

Dichiarazione di impianti di produzione di armi chimiche.

1. La dichiarazione di impianti di produzione di armi chimiche presentata da uno Stato parte secondo l'articolo III, paragrafo I(c)(i) conterrà per ciascun impianto le seguenti informazioni:

(a) la denominazione dell'impianto, i nomi dei proprietari ed il nome delle società o imprese che lo gestiscono a decorrere dal 1 gennaio 1946;

(b) l'ubicazione precisa dell'impianto, compreso il suo indirizzo, il luogo del complesso, l'ubicazione dell'impianto nell'ambito del complesso, compreso l'edificio esatto ed il suo numero, se del caso;

(c) la dichiarazione se si tratta di un impianto per la fabbricazione di composti chimici definiti come armi chimiche o se si tratta di un impianto per la carica di armi chimiche, o entrambi;

(d) la data di completamento della costruzione dell'impianto e dei periodi eventuali di trasformazioni dell'impianto, compresa l'installazione di attrezzature nuove o modificate, che hanno modificato in maniera significativa le caratteristiche del processo di produzione dell'impianto;

(e) informazioni sui composti chimici definiti come armi chimiche, prodotti nell'impianto; munizioni, dispositivi e contenitori caricati nell'impianto; le date in cui le attività di produzione o di carica hanno iniziato e cessato;

(i) Per i composti chimici definiti come armi chimiche prodotte nell'impianto, deve essere precisato il tipo specifico di ciascun composto prodotto, la sua denominazione chimica secondo la nomenclatura in vigore dell'Unione Internazionale di Chimica Pura e Applicata (IUPAC), la sua formula strutturale, il suo numero di registro del Chemical Abstracts Service se attribuito, nonché la quantità di ciascun composto chimico espresso mediante il peso del composto chimico in tonnellate;

(ii) per le munizioni, i dispositivi ed i contenitori caricati nell'impianto, le informazioni devono essere espresse in termini di tipo specifico delle armi chimiche cariche e di peso della carica chimica per unità.

(f) capacità di produzione dell'impianto di produzione di armi chimiche:

(i) Per un impianto nel quale sono state prodotte armi chimiche, la capacità di produzione sarà espressa in termini di quantitativo annuo di potenziale produzione di una determinata sostanza sulla base del procedimento tecnico effettivamente utilizzato nell'impianto, o, nel caso di procedimenti non effettivamente avviati, che si prevedeva di utilizzare nell'impianto;

(ii) Per un impianto in cui sono state caricate armi chimiche, la capacità di produzione è espressa in termini del quantitativo di prodotto chimico che può essere utilizzato ogni anno nell'impianto per caricare ogni specifico tipo di arma chimica.

(g) Per ciascun impianto di produzione di composti chimici che non sia stato distrutto, una descrizione dell'impianto che includa:

(i) la planimetria del sito;

(ii) uno schema dei processi dell'impianto;

(iii) l'inventario degli edifici dell'impianto e delle attrezzature specializzate contenute nell'impianto e di tutte le parti di ricambio per tali attrezzature;

(h) lo stato attuale dell'impianto, dichiarando:

(i) la data più recente in cui sono state prodotte armi chimiche nell'impianto;

(ii) Se l'impianto sia stato distrutto, indicando eventualmente data e modalità della distruzione;

(iii) Se l'impianto sia stato utilizzato o trasformato prima della data di entrata in vigore della Convenzione in vista di un'attività non connessa con la produzione di armi chimiche ed, in tal caso, i dati sulle modificazioni effettuate, la data in cui l'attività non connessa con le armi chimiche è iniziata e la natura di tale attività indicando, se del caso, il tipo di prodotto.

(i) Specifica delle misure adottate dallo Stato Parte per la chiusura dell'impianto e descrizione delle misure adottate o che saranno adottate per disattivare l'impianto;

(j) descrizione dell'insieme delle attività correnti per l'ordine e la sicurezza nell'impianto disattivato;

(k) una dichiarazione sulla eventuale riconversione dell'impianto per la distruzione di armi chimiche, e, se del caso le date di tale riconversione.

Dichiarazioni di impianti di produzione di armi chimiche presentate in conformità con l'articolo III, paragrafo 1 (e) (ii)

2. La dichiarazione di impianti per la produzione di armi chimiche presentata da uno Stato Parte in conformità con l'articolo III, paragrafo I(c)(ii) deve contenere tutte le informazioni specificate nel paragrafo 1 precedente. Lo Stato Parte sul cui territorio l'impianto è ubicato o è stato ubicato è responsabile per l'adozione di comune accordo con l'altro Stato, di appropriati provvedimenti per garantire che le dichiarazioni vengano effettuate. Se lo Stato Parte territoriale sul di cui territorio l'impianto è o è stato ubicato non è in grado di adempiere a questo obbligo, dovrà esporne le ragioni.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dichiarazioni di trasferimenti e di materiale ricevuto precedentemente

1. Lo Stato Parte che ha trasferito o ricevuto attrezzature per la produzione di armi chimiche dal 1 gennaio 1946 dovrà dichiarare tali trasferimenti e quantitativi ricevuti in conformità con l'articolo III, paragrafo 1(c)(iv) e con il paragrafo 5 sotto indicato. Se non tutte le informazioni specificate sono disponibili per i trasferimenti ed i quantitativi ricevuti durante il periodo compreso tra il 1 gennaio 1946 ed il 1 gennaio 1970, lo Stato Parte fornisce qualsiasi informazione di cui sia ancora in possesso nonché una spiegazione dei motivi per i quali non è in grado di presentare una dichiarazione completa.

Al paragrafo 3, per "attrezzature per la produzione di armi chimiche" s'intende:

- (a) le attrezzature specializzate;
- (b) le attrezzature per la produzione di materiale specificamente progettato per essere utilizzato in diretta connessione con l'utilizzazione di armi chimiche;
- (c) le attrezzature progettate o utilizzate esclusivamente per la produzione di parti non chimiche di munizioni chimiche.

5. La dichiarazione deve indicare, per quanto riguarda il trasferimento ed il ricevimento di attrezzature per la produzione di armi chimiche:

- (a) chi ha ricevuto/trasferito le attrezzature;
- (b) la natura delle attrezzature;
- (c) la data del trasferimento o del ricevimento;
- (d) se le attrezzature sono state distrutte, qualora ciò sia noto;
- (e) situazione attuale, qualora sia nota.

Presentazione di piani di distruzione generali

6. Lo Stato parte fornisce le seguenti informazioni per ciascun impianto di produzione di armi chimiche:

- (a) Scadenzario previsto delle misure da adottare; e
- (b) Metodi di distruzione

7. Per ciascun impianto di produzione di armi chimiche che uno Stato intende convertire temporaneamente in un impianto di distruzione di armi chimiche, lo Stato Parte fornirà le seguenti informazioni:

- (a) Scadenzario previsto della conversione in impianto di distruzione;
- (b) Prevista durata di utilizzazione dell'impianto come impianto di distruzione;
- (c) Descrizione del nuovo impianto;
- (d) Metodo di distruzione del materiale speciale;
- (e) scadenziario per la distruzione dell'impianto riconvertito dopo essere stato utilizzato per la distruzione di armi chimiche;
- (f) metodi di distruzione dell'impianto riconvertito.

Presentazione dei piani di distruzione annuali e dei rapporti annuali sulla distruzione.

8. Lo Stato Parte deve presentare un piano di distruzione annuale almeno 90 giorni prima dell'inizio del successivo anno di distruzione. Questo piano contiene le seguenti informazioni:

- (a) quantificazione della capacità produttiva da distruggere;
- (b) denominazione e ubicazione degli impianti dove dovrà essere effettuata la distruzione;
- (c) elenco degli edifici e delle attrezzature distrutti in ciascun impianto;
- (d) metodo di distruzione.

9. Lo Stato Parte deve presentare un rapporto annuale sulla distruzione non oltre 90 giorni dopo la fine dell'anno di distruzione trascorso. Questo piano contiene le seguenti informazioni:

- (a) capacità produttiva distrutta;
- (b) denominazione e ubicazione degli impianti dove la distruzione è stata effettuata;
- (c) elenco degli edifici e delle attrezzature che sono stati distrutti in ciascun impianto;
- (d) metodi di distruzione

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

10. Trattandosi di un impianto di produzione di armi chimiche dichiarato secondo l'articolo III, paragrafo 1(c)(iii), lo Stato Parte sul di cui territorio l'impianto è o è stato localizzato è responsabile di adottare i provvedimenti richiesti affinché le dichiarazioni specificate nel paragrafi 8 a 9 siano effettuate. Se lo Stato Parte sul di cui territorio l'impianto è o è stato localizzato non può adempiere a tale obbligo deve esporne le ragioni.

B. DISTRUZIONE**Principi generali per la distruzione di impianti di produzione di armi chimiche**

11. Ciascun Stato Parte decide riguardo ai metodi che intende utilizzare per distruggere impianti di produzione di armi chimiche secondo i principi enunciati all'articolo V e nella presente Parte.

Principi e metodi di chiusura di un impianto di produzione di armi chimiche

12. La chiusura di un impianto di produzione di armi chimiche ha come scopo di disattivarlo.

13. Lo Stato Parte adotta i provvedimenti di chiusura autorizzati tenendo debitamente conto delle particolari caratteristiche di ciascun impianto. Tali misure includono, tra l'altro:

(a) il divieto di occupare gli edifici specializzati e gli edifici di tipo corrente nell'ambito dell'impianto, salvo per attività autorizzate;

(b) la disattivazione delle attrezzature direttamente collegate alla produzione di armi chimiche, in particolare le attrezzature di comando degli equipaggiamenti ed i cavi elettrici;

(c) la disattivazione degli impianti e del materiale di protezione destinato esclusivamente a garantire la sicurezza del funzionamento dell'impianto di produzione di armi chimiche:

(i) il montaggio di parate piene e di altri dispositivi su tutte le attrezzature utilizzate per la sintesi, la separazione o la purificazione dei composti definiti come armi chimiche, al fine di impedire che tali prodotti chimici vi siano introdotti o ne siano estratti e che tale materiale, serbatoi di stoccaggio o strumenti per caricare le armi chimiche siano riscaldati, raffreddati o alimentati in energia elettrica o di altra natura;

(e) chiusura dell'accesso all'impianto di produzione di armi chimiche mediante ferrovia, strada, nonché delle altre vie di accesso riservate al traffico pesante, salvo le vie necessarie per le attività autorizzate.

14. Fin tantoché l'impianto di produzione di armi chimiche rimane chiuso, lo Stato Parte può proseguire nell'impianto le attività connesse alla sicurezza fisica e materiale.

Manutenzione tecnica degli impianti di produzione di armi chimiche prima della loro distruzione

15. Lo Stato parte può effettuare attività di manutenzione corrente negli impianti di produzione di armi chimiche solo per ragioni di sicurezza, compresa l'ispezione visiva, la manutenzione preventiva e le riparazioni correnti.

16. Tutte le attività di manutenzione previste sono specificate nei piani di distruzione generali e dettagliati. Non fanno parte delle attività di manutenzione:

(a) la sostituzione di qualsiasi attrezzatura parte dei processi;

(b) la modificazione delle caratteristiche delle attrezzature necessarie per i processi chimici;

(c) la produzione di composti chimici di qualsiasi tipo.

17. Tutte le attività di manutenzione sono soggette al monitoraggio del Segretariato Tecnico.

Principi e metodi per la conversione temporanea degli impianti di produzione di armi chimiche in impianti di distruzione di armi chimiche

18. Le misure relative alla conversione temporanea di impianti di produzione di armi chimiche in impianti di distruzione di armi chimiche garantiscono che il regime adottato per gli impianti temporaneamente convertiti sia almeno altrettanto rigoroso del regime adottato per quelli che non sono stati convertiti.

19. Gli impianti di produzione di armi chimiche convertiti in impianti di distruzione prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione sono dichiarati nella categoria degli impianti di produzione di armi chimiche.

Essi saranno oggetto di una visita iniziale degli ispettori, che dovranno confermare l'esattezza delle informazioni fornite riguardo a questi impianti. Sarà inoltre necessario verificare che la conversione di tali impianti sia stata effettuata in maniera tale da renderli inutilizzabili come impianti di produzione di armi chimiche; tale misura rientra nel quadro delle misure previste per gli impianti che devono essere resi inutilizzabili non oltre 90 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione.

20. Lo Stato Parte che ha intenzione di convertire impianti di produzione di armi chimiche presenta al Segretariato tecnico, non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti, o al massimo 30 giorni dopo aver deciso di procedere a tale conversione temporanea, un piano generale di conversione degli impianti e presenta successivamente piani annuali.

21. Se lo Stato Parte deve convertire in impianto di distruzione di armi chimiche un altro impianto di produzione di armi chimiche che è stato chiuso dopo che la presente Convenzione è entrata in vigore nei suoi confronti, esso ne informa il Segretariato Tecnico almeno 150 giorni prima della conversione. Il Segretariato Tecnico, di concerto con lo Stato Parte si assicura che vengano presi i provvedimenti necessari affinché, dopo la sua conversione, tale impianto sia reso inutilizzabile come impianto di produzione di armi chimiche.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

22. Un impianto convertito per la distruzione di armi chimiche non dovrà più essere adatto a riprendere la produzione di armi chimiche di quanto non lo sia un impianto che è stato chiuso e che è soggetto a manutenzione. Per la riattivazione di tale impianto, sarà necessario altrettanto tempo di quello richiesto per un impianto di produzione di armi chimiche che è stato chiuso e che è soggetto a manutenzione.

23. Gli impianti di produzione di armi chimiche convertiti saranno distrutti non oltre 10 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

24. Ogni misura adottata per la conversione di un determinato impianto di produzione di armi chimiche avrà specifica per tale impianto e dipenderà dalle sue caratteristiche proprie.

25. I provvedimenti adottati per la conversione di un impianto di produzione di armi chimiche in impianto di distruzione non saranno meno incisivi dei provvedimenti previsti per fare in modo che gli altri impianti di produzione di armi chimiche siano inutilizzabili non oltre 90 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei confronti dello Stato Parte.

Principi e metodi connessi con la distruzione di un impianto di produzione di armi chimiche

26. Lo Stato Parte dovrà distruggere le attrezzature e gli edifici di cui alla definizione di impianto di produzione di armi chimiche, come segue:

(a) Tutte le attrezzature specializzate e le attrezzature standard saranno materialmente distrutte;

(b) tutti gli edifici specializzati e gli edifici standard saranno materialmente distrutti.

27. Lo Stato Parte dovrà distruggere gli impianti di produzione di armi chimiche non cariche e delle attrezzature per l'utilizzazione di armi chimiche, come segue:

(a) Gli impianti utilizzati esclusivamente per la produzione di parti non chimiche di munizioni chimiche o di attrezzature specificamente designate per essere utilizzate direttamente in connessione con l'uso di armi chimiche, saranno dichiarati e distrutti. Il processo di distruzione e la sua verifica saranno condotti secondo le disposizioni dell'Articolo V e della presente Parte dell'Annexo relative alle verifiche sulla distruzione degli impianti di produzione di armi chimiche;

(b) Tutte le attrezzature concepite o utilizzate esclusivamente per produrre parti non chimiche di munizioni chimiche dovranno essere materialmente distrutte. Tali attrezzature che comprendono stampi e matrici specialmente concepite per la formazione dei metalli, potranno essere trasportate in un luogo particolare per la loro distruzione;

(c) Tutti gli edifici e le attrezzature standard utilizzate per tali attività di produzione saranno distrutti o trasformati per scopi non proibiti dalla presente Convenzione: la loro distruzione o conversione dovrà essere confermata, se del caso, per mezzo di consultazioni e d'ispezioni, come previsto all'articolo IX.

(d) le attività per scopi non proibiti dalla presente Convenzione possono continuare durante la distruzione o la trasformazione.

Ordine di distruzione

28. L'ordine di distruzione degli impianti di produzione di armi chimiche è fondato sugli obblighi enunciati all'Articolo I ed agli altri articoli della presente Convenzione, in particolare gli obblighi relativi alla verifica sistematica in loco. Esso tiene conto dell'interesse degli Stati Parte a poter beneficiare di una sicurezza non diminuita nel periodo di distruzione; del rafforzamento della fiducia all'inizio della fase di distruzione; della graduale acquisizione di esperienza nel corso della distruzione degli impianti di produzione di armi chimiche, nonché del principio di applicabilità a prescindere dalle caratteristiche reali degli impianti e dei metodi adottati per la loro distruzione. L'ordine di distruzione è basato sul principio di livellamento.

29. Per ciascun periodo di distruzione, lo Stato Parte determinerà quali sono gli impianti di produzione di armi chimiche da distruggere e procederà alla distruzione in modo tale che alla fine di ciascun periodo di distruzione, non ne rimanga più di quanto specificato ai paragrafi 30 e 31. Nulla vieta ad uno Stato Parte di distruggere i suoi impianti ad un ritmo più rapido.

30. Le seguenti disposizioni si applicheranno agli impianti di produzione di armi chimiche che producono le sostanze chimiche di cui alla Tabella I:

(a) Lo Stato Parte intraprenderà la distruzione di tali impianti non oltre un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e la completerà non oltre dieci anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione. Per gli Stati che saranno parte al momento dell'entrata in vigore del Trattato, tale periodo globale sarà diviso in tre distinti periodi di distruzione, cioè 2-5 anni, 6-8 anni, 9-10 anni. Per gli Stati che diverranno Parte dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, i periodi di distruzione saranno adattati, in considerazione dei paragrafi 28 e 29.

(b) La capacità di produzione sarà utilizzata come fattore di comparazione per questi impianti. Essa sarà espressa in tonnellate-anni, in considerazione delle regole specifiche per le armi chimiche binarie.

(c) Adeguati livelli di capacità di produzione determinati di comune accordo saranno stabiliti per la fine dell'ottavo anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Una capacità di produzione superiore al livello stabilito dovrà essere distrutta con uguali incrementi durante i primi due periodi di distruzione.

(d) La necessità di distruggere una determinata parte della capacità comporta quella di distruggere ogni altro impianto di produzione di armi chimiche che ha alimentato l'impianto della Tabella I, o che ha caricato munizioni o dispositivi con i prodotti chimici della Tabella I.

(e) Gli impianti di produzione di armi chimiche che sono stati temporaneamente convertiti ai fini della distruzione di armi chimiche continueranno ad essere sottoposti all'obbligo di distruzione della loro capacità stabilito dalle disposizioni del presente paragrafo.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

31. Lo Stato Parte inizierà la distruzione degli impianti di produzione di armi chimiche non previsti al paragrafo 30 non oltre un anno dopo che la presente Convenzione sarà entrata in vigore nei suoi confronti, e la completerà non oltre cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

Piani di distruzione dettagliati

32. Almeno 180 giorni prima di intraprendere la distruzione di un impianto di produzione di armi chimiche, lo Stato Parte dovrà presentare al Segretariato Tecnico i piani dettagliati per la distruzione dell'impianto, nei quali saranno enunciati in particolare i provvedimenti che detto Stato Parte prevede di adottare per la verifica della distruzione ai sensi del paragrafo 33 (f), indicando tra l'altro:

- (a) il programma della permanenza degli ispettori nell'impianto da distruggere;
- (b) le procedure di verifica dei provvedimenti da adottare per ciascun elemento dell'inventario dichiarato.

33. I piani dettagliati di distruzione di ciascun impianto di produzione comporteranno i seguenti elementi:

(a) programma dettagliato del processo di distruzione:

- (b) tracciato dell'impianto;
- (c) schema dei processi di produzione;
- (d) inventario dettagliato delle attrezzature, degli edifici e di altri elementi da distruggere;
- (e) provvedimenti da adottare per ogni elemento indicato nell'inventario;
- (f) misure che si propone di adottare in vista della verifica;
- (g) misure di ordine pubblico/sicurezza da applicare durante la distruzione dell'impianto;
- (h) condizioni di lavoro e di mantenimento per gli ispettori.

34. Lo Stato Parte che ha intenzione di convertire provvisoriamente un impianto di produzione di armi chimiche in impianto di distruzione di armi chimiche, ne informa il Segretariato Tecnico almeno 180 giorni prima di intraprendere ogni attività di trasformazione. Questa notifica dovrà:

- (a) specificare la decommissione, l'indirizzo e l'ubicazione dell'impianto;
- (b) fornire un diagramma del sito indicante tutte le strutture e le aree implicate nella distruzione delle armi chimiche ed individuare tutte le strutture dell'impianto di produzione di armi chimiche che dovranno essere provvisoriamente trasformate;
- (c) specificare i tipi di armi chimiche ed il tipo e quantità di carica chimica da distruggere;
- (d) specificare il metodo di distruzione;
- (e) fornire uno schema dei processi di produzione indicante quali parti del processo di produzione e delle attrezzature specializzate saranno trasformate ai fini della distruzione delle armi chimiche;
- (f) specificare i sigilli ed il materiale d'ispezione che rischia di essere danneggiato, se del caso;
- (g) fornire uno scadenzario con i termini previsti per: i lavori di progettazione, la trasformazione temporanea dell'impianto, la sistemazione delle attrezzature, il controllo delle attrezzature, le operazioni di distruzione e la chiusura.

35. Per quanto riguarda la distruzione di un impianto che è stato temporaneamente trasformato ai fini della distruzione di armi chimiche, devono essere fornite informazioni in conformità con i paragrafi 32 e 33.

Esame dei piani dettagliati

36. Sulla base del piano dettagliato di distruzione dello Stato Parte e delle misure di verifica che detto Stato Parte si propone di adottare, nonché sull'esperienza acquisita in precedenti ispezioni, il Segretariato Tecnico preparerà un piano per verificare la distruzione dell'impianto, in stretta consultazione con lo Stato Parte. Ogni divergenza tra il Segretariato Tecnico e lo Stato Parte riguardo ai provvedimenti da adottare dovrà essere risolta mediante consultazioni. Ogni questione irrisolta sarà deferita al Consiglio Esecutivo per un'azione appropriata in vista di agevolare la piena attuazione della presente Convenzione.

37. Al fine di garantire che le disposizioni dell'articolo V e della presente Parte siano applicate pienamente, i piani di distruzione e di verifica saranno concordati tra il Consiglio Esecutivo e lo Stato Parte. Questo accordo dovrà essere raggiunto almeno 60 giorni prima dell'inizio previsto della distruzione.

38. Ciascun membro del Consiglio Esecutivo potrà consultarsi con il Segretariato Tecnico su qualsiasi questione relativa all'adeguatezza del piano combinato di distruzione e di verifica. Se non vi sono obiezioni da parte di nessun membro del Consiglio esecutivo, il piano sarà attuato.

39. In caso di difficoltà, il Consiglio Esecutivo si consulterà con lo Stato Parte al fine di risolverle. Eventuali difficoltà irrisolte saranno deferite alla Conferenza. La soluzione di ogni controversia relativa a metodi di distruzione non ritarderà l'attuazione di altre parti del piano di distruzione che siano accettabili.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

40. Se un accordo non è raggiunto con il Consiglio Esecutivo su alcuni aspetti della verifica, o se il piano di verifica approvato non può essere attuato, la verifica della distruzione sarà garantita da un monitoraggio continuo per mezzo di strumenti installati in loco ed in presenza di ispettori.

41. La distruzione e la verifica si svolgeranno in conformità con il piano approvato. La verifica non dovrà indebitamente intralciare il processo di distruzione e dovrà essere effettuata alla presenza in loco di ispettori giunti per assistere alla distruzione.

42. Se le misure di verifica o di distruzione previste non venissero adottate come previsto, tutti gli Stati Parte ne saranno informati.

C. VERIFICA

Verifica delle dichiarazioni di impianti di produzione di armi chimiche mediante ispezione in loco

43. Il Segretariato Tecnico procederà ad una ispezione iniziale di ciascun impianto di produzione di armi chimiche in un periodo compreso tra il novantesimo ed il centovicesimo giorno dall'entrata in vigore della Convenzione nei confronti dello Stato Parte.

44. L'ispezione iniziale ha come scopo:

(a) di confermare che la produzione di armi chimiche sia cessata e che l'impianto sia stato disattivato, in conformità con la presente Convenzione;

(b) di consentire al Segretariato Tecnico di prendere conoscenza dei provvedimenti che sono stati presi per porre fine alla produzione di armi chimiche nell'impianto;

(c) di consentire agli ispettori di apporre sigilli temporanei;

(d) di consentire agli ispettori di confermare l'inventario degli edifici e del materiale specializzato;

(e) di ottenere le informazioni necessarie per pianificare le attività di ispezione nell'impianto, in particolare facendo uso di sigilli anti-frode e di altri dispositivi convenuti che saranno utilizzati in conformità con l'accordo d'impianto dettagliato;

(f) di procedere a discussioni preliminari riguardo ad un accordo dettagliato sulle procedure d'ispezione all'impianto.

45. Gli ispettori utilizzeranno, a seconda dei casi, sigilli, contrassegni o altre procedure di controllo approvate per svolgere un accurato inventario degli elementi dichiarati presso ciascun impianto di produzione di armi chimiche.

46. Gli ispettori installeranno tali dispositivi convenuti se sarà necessario indicare se vi è stata una ripresa della produzione di armi chimiche o se un elemento dichiarato è stato rimosso. Essi faranno uso della necessaria precauzione per non intralciare le attività di chiusura svolte dallo Stato Parte ispezionato. Gli ispettori potranno ritornare sul posto per la manutenzione dei dispositivi e per verificarne l'integrità.

47. Se, sulla base dell'ispezione iniziale, il Direttore Generale ritiene che siano necessarie misure supplementari per disattivare l'impianto in conformità alla presente Convenzione, il Direttore Generale può chiedere non oltre 135 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei confronti di uno Stato Parte, che tali misure siano attuate dallo Stato Parte ispezionato non oltre 180 giorni dopo che la Convenzione è entrata in vigore nei confronti di detto Stato Parte. Tale Stato può soddisfare questa richiesta qualora lo ritenga opportuno. Se non soddisfa la richiesta, lo Stato Parte ispezionato ed il Direttore Generale si consulteranno al fine di risolvere la questione.

Verifica sistematica degli impianti di produzione di armi chimiche e cessazione delle loro attività

48. La finalità della verifica sistematica di un impianto di produzione di armi chimiche sarà quella di assicurare che ogni eventuale ripresa di produzione di armi chimiche o di rimozione di elementi dichiarati venga rilevata presso tale impianto.

49. L'accordo dettagliato d'installazione, per ciascun impianto di produzione di armi chimiche, specificherà:

(a) Dettagliate procedure d'ispezione in loco che possono comportare:

(i) Esami visivi;

(ii) Controllo e manutenzione dei sigilli e di altri dispositivi convenuti;

(iii) Prelievo e analisi di campioni;

(b) Procedure per l'uso di sigilli anti-frode ed altri dispositivi convenuti al fine di prevenire una riattivazione dell'impianto non rilevata, in grado di precisare:

i) Il tipo, l'ubicazione, ed i provvedimenti per l'installazione;

ii) La manutenzione di tali sigilli ed attrezzature;

(c) altre misure convenute.

50. I sigilli o altro materiale previsto in un accordo dettagliato sulle misure d'ispezione per tale impianto, saranno sistemati non oltre 240 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti di uno Stato Parte. Gli ispettori sono autorizzati a visitare ciascun impianto di produzione di armi chimiche per installare tali sigilli o dispositivi.

51. Nel corso di ogni anno civile, il Segretariato Tecnico sarà autorizzato a svolgere fino a quattro ispezioni in ciascun impianto di produzione di armi chimiche.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

52. Il Direttore Generale notificherà allo Stato Parte ispezionato la sua decisione di condurre una ispezione o una visita ad un impianto di produzione di armi chimiche 48 ore prima dell'arrivo previsto della squadra d'ispezione presso l'impianto per ispezioni sistematiche o visite. In caso di ispezioni o di visite per risolvere problemi urgenti, tale termine può essere abbreviato. Il Direttore generale specificcherà lo scopo dell'ispezione o della visita.

53. In conformità con gli accordi d'impianto, gli ispettori avranno liberamente accesso a tutte le parti degli impianti di produzione di armi chimiche. Saranno ecciti dagli ispettori gli elementi da ispezionare che compaiono sull'inventario dichiarato.

54. Le direttive per determinare la frequenza di ispezioni sistematiche in loco saranno esaminate e approvate dalla Conferenza secondo l'articolo VIII, paragrafo 21 (1). Il particolare impianto di produzione da ispezionare sarà scelto dal Segretariato Tecnico in maniera tale che non sia possibile prevedere esattamente quando dovrà essere ispezionato.

Verifica della distruzione di impianti di produzione di armi chimiche

55. La finalità della verifica sistematica della distruzione degli impianti di produzione di armi chimiche sarà di confermare che l'impianto sia stato distrutto in conformità con gli obblighi previsti dalla presente Convenzione, e che ciascun elemento figurante sull'inventario dichiarato venga distrutto secondo il piano dettagliato convenuto di distruzione.

56. Quando tutti gli elementi dell'inventario dichiarato siano stati distrutti, il Segretariato Tecnico confermerà la dichiarazione in tal senso dello Stato Parte. A seguito di tale conferma il Segretariato Tecnico terminerà la verifica sistematica dell'impianto di produzione di armi chimiche e rimuoverà senza indugio tutti i dispositivi e tutti gli strumenti di monitoraggio installati dagli ispettori.

57. Dopo questa conferma, lo Stato Parte emetterà la dichiarazione in base alla quale l'impianto è stato distrutto.

Verifica della conversione temporanea di un impianto di produzione di armi chimiche ed impianto di distruzione di armi chimiche.

58. Non oltre 90 giorni dopo aver ricevuto la notifica iniziale dell'intenzione di convertire temporaneamente un impianto di produzione, gli ispettori avranno il diritto di visitare l'impianto per prendere conoscenza della progettata conversione temporanea e per esaminare le varie misure d'ispezione che saranno richieste durante la conversione.

59. Non oltre 60 giorni dopo questa visita, il Segretariato Tecnico e lo Stato Parte ispezionato concluderanno un accordo transitorio contenente misure d'ispezione supplementari da adottare durante i lavori di conversione temporanea. Questo accordo specificcherà le procedure d'ispezione, compreso l'uso di sigilli, le attrezzature di monitoraggio e le ispezioni, che comprovano che nessuna produzione di armi chimiche possa avvenire durante i lavori di conversione. Questo accordo resterà in vigore dall'inizio delle attività di conversione temporanea fino all'inizio delle operazioni di distruzione di armi chimiche nell'impianto.

60. Lo Stato Parte ispezionato non esporterà, né trasformerà alcuna parte dell'impianto né modificherà alcun sigillo o altro dispositivo d'ispezione convenuto che sia stato installato in conformità alla presente Convenzione fin tanto che l'accordo transitorio non sia stato concluso.

61. Dal momento in cui le operazioni di distruzione hanno inizio nell'impianto, quest'ultimo è soggetto alle disposizioni della Parte IV (A) del presente Annesso che si applicano agli impianti di produzione di armi chimiche. Le soluzioni relative al periodo precedente all'entrata in funzione dell'impianto a tal fine, sono regolate dall'accordo transitorio.

62. Durante le operazioni di distruzione, gli ispettori hanno accesso a tutte le parti degli impianti di produzione temporaneamente trasformati, compresi quelli che non sono direttamente implicati nella distruzione di armi chimiche.

63. Prima che i lavori abbiano inizio nell'impianto in vista della sua conversione temporanea ai fini della distruzione di armi chimiche, e dopo che l'impianto abbia cessato di funzionare come impianto per la distruzione di armi chimiche, detto impianto sarà soggetto alle disposizioni della presente Parte applicabili agli impianti di produzione di armi chimiche.

D. CONVERSIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ARMI CHIMICHE A SCOPI NON PROIBITI DALLA CONVENZIONE

Procedure per la domanda di conversione

64. Una richiesta di utilizzazione di un impianto di produzione di armi chimiche a scopi non proibiti dalla presente Convenzione può essere fatta per ogni impianto che uno Stato Parte utilizzi già a tali fini prima dell'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti, o che abbia intenzione di utilizzare a tali fini.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

65. Trattandosi di un impianto di produzione di armi chimiche già utilizzato a scopi non proibiti dalla presente Convenzione nel momento in cui questa entra in vigore nei confronti dello Stato Parte, la richiesta è presentata al Direttore Generale non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei confronti di detto Stato. La richiesta dovrà contenere, oltre ai dati presentati in conformità con il paragrafo 1 (b) (iii) le seguenti informazioni:

(a) Una motivazione dettagliata della richiesta;

(b) Un piano generale di conversione dell'impianto che specifichi:

(i) la natura dell'attività che deve essere svolta nell'impianto;

(ii) se l'attività pianificata include la produzione, la lavorazione o il consumo di prodotti chimici: la denominazione di ciascuno dei prodotti chimici, il diagramma dei processi dell'impianto e delle quantità che si prevede di produrre, trattare o consumare annualmente;

(iii) quali edifici o strutture si prevede di utilizzare e quali modifiche sono proposte, se del caso;

(iv) quali edifici o strutture sono state distrutte o si prevede di distruggere ed i piani di distruzione;

(v) quali attrezzature saranno utilizzate nell'impianto;

(vi) quali attrezzature sono state asportate e distrutte e quali attrezzature si prevede di asportare e distruggere, nonché i piani per la loro distruzione;

(vii) il programma previsto di conversione, se del caso;

(viii) la natura dell'attività di ogni altro impianto gestito in loco; e

(c) Una spiegazione dettagliata del modo in cui i provvedimenti adottati al capoverso (b) ed ogni altro provvedimento proposto dallo Stato Parte potranno effettivamente prevenire che vi sia nell'impianto una capacità potenziale di produzione di armi chimiche.

66. Qualora si tratti di un impianto di produzione di armi chimiche che, sino al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti dello Stato Parte, non è mai stato utilizzato a scopi non proibiti dalla presente Convenzione, la domanda è presentata entro 30 giorni dal momento in cui è stata presa la decisione di convertire l'impianto e in ogni caso non oltre quattro anni dopo che la Convenzione è entrata in vigore nei confronti di detto Stato Parte. La domanda contiene:

a) una giustificazione dettagliata della richiesta, compreso un esposto dei motivi economici;

b) un piano generale di conversione dell'impianto che specifichi:

i) la natura delle attività che devono essere svolte nell'impianto;

ii) se l'attività pianificata include la produzione, la lavorazione o il consumo di prodotti chimici: diagramma delle operazioni dell'impianto e delle quantità che si prevede di produrre, lavorare o consumare annualmente;

iii) quali edifici o strutture si prevede di conservare e, se del caso, quali modifiche sono proposte;

iv) quali edifici o strutture sono stati distrutti o si prevede di distruggere e piani di distruzione;

v) quali equipaggiamenti si propone di utilizzare nell'impianto;

vi) quali equipaggiamenti si propone di asportare e di distruggere e piani di distruzione;

vii) il programma previsto di conversione;

viii) natura dell'attività di ogni altro impianto gestito nel sito;

c) una spiegazione dettagliata del modo con cui i provvedimenti adottati al capoverso b) ed ogni altro provvedimento proposto dallo Stato Parte impediscono effettivamente che vi sia nell'impianto una capacità potenziale di produzione di armi chimiche.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

67. Lo Stato Parte può proporre nella sua domanda ogni altra misura che ritenga idonea ad instaurare fiducia.

Attività autorizzate in attesa di una decisione

68. In attesa delle decisioni della Conferenza, uno Stato Parte può continuare ad utilizzare a scopi non proibiti dalla presente Convenzione un impianto che era stato utilizzato a tali fini anteriormente all'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti, a patto che lo Stato Parte certifichi nella sua richiesta che nessuna attrezzatura specializzata e nessun edificio specializzato sono utilizzati, e che le attrezzature e gli edifici specializzati sono stati disattivati con i metodi specificati al paragrafo 13.

69. Se l'impianto che è oggetto della domanda non era utilizzato per scopi non proibiti dalla presente Convenzione prima dell'entrata in vigore di questa nei confronti dello Stato Parte o se non è stata fornita la certificazione di cui al paragrafo 68, lo Stato Parte cesserà immediatamente ogni attività, secondo le disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo V. Lo Stato Parte chiuderà l'impianto in conformità con il paragrafo 13 non oltre 90 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti.

Condizioni per la conversione

70. Un impianto di produzione di armi chimiche può essere convertito per scopi non proibiti dalla presente Convenzione solo se tutte le attrezzature specializzate dell'impianto sono state distrutte, e se sono state eliminate tutte le caratteristiche degli edifici e delle strutture che distinguono questi ultimi dagli edifici e dalle strutture di regola utilizzate per scopi non proibiti dalla presente Convenzione e che non implicano composti chimici della Tabella I.

71. Un impianto convertito non deve essere utilizzato per:

(a) Qualunque attività implicante la produzione, la lavorazione o il consumo di un composto chimico della Tabella I o della Tabella 2; oppure

(b) La produzione di qualsiasi composto chimico fortemente tossico, compreso qualsiasi composto chimico organo-fosforato fortemente tossico, o qualsiasi altra attività che necessiti attrezzature speciali per la manipolazione di tali composti fortemente tossici o corrosivi, a meno che il Consiglio Esecutivo non decida che tale produzione o attività non rappresentano un rischio ai fini dell'oggetto e dello scopo della Convenzione, in considerazione di criteri di tossicità e di corrosività e, se del caso, di altri fattori tecnici che dovranno essere esaminati ed approvati dalla Conferenza, secondo l'Articolo VIII, paragrafo 21(f).

72. La conversione dell'impianto di produzione di armi chimiche dovrà essere terminata non oltre sei anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

Decisioni del Consiglio Esecutivo e della Conferenza

73. Non più tardi di 90 giorni dopo aver accusato ricevuta della richiesta del Direttore generale, il Segretariato Tecnico procede ad una ispezione iniziale dell'impianto. Lo scopo di questa ispezione è di verificare l'esattezza delle informazioni fornite nella richiesta, di ottenere informazioni sulle caratteristiche tecniche dell'impianto che lo Stato Parte si propone di convertire e di valutare le condizioni in cui l'utilizzazione può essere autorizzata per scopi non proibiti dalla presente Convenzione. Il Direttore Generale presenterà senza indugio al Consiglio esecutivo, alla Conferenza ed a tutti gli Stati Parte un rapporto nel quale formulerà raccomandazioni riguardo alle misure necessarie per convertire l'impianto a fini non vietati dalla Convenzione e fornirà assicurazioni che l'impianto convertito sarà utilizzato esclusivamente a tali fini.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

74. Se l'impianto è stato utilizzato per scopi non proibiti dalla presente Convenzione prima che essa entri in vigore nei confronti dello Stato Parte e se tale impianto continua ad essere in funzione senza che siano state prese le misure per le quali una certificazione è richiesta secondo il paragrafo 68, il Direttore generale ne informa immediatamente il Consiglio Esecutivo il quale che può esigere che siano applicati i provvedimenti che ritiene opportuni, tra l'altro, la chiusura dell'impianto e la rimozione delle attrezzature specializzate, e la modifica di edifici e di strutture. Il Consiglio esecutivo stabilirà il termine di attuazione di tali misure e sospenderà l'esame della richiesta in attesa che esse siano state completamente e soddisfacentemente applicate. Allo scadere del termine, l'impianto verrà senza indugio sottoposto ad un'ispezione al fine di verificare se le misure siano state applicate. In caso negativo, lo Stato Parte è tenuto a cessare ogni attività nell'impianto.

75. Subito dopo aver ricevuto il rapporto del Direttore Generale, la Conferenza, dietro raccomandazione del Consiglio esecutivo, deciderà, in considerazione del rapporto e di ogni opinione espressa dagli Stati Parte, se accettare o meno la richiesta, e stabilirà le condizioni alle quali subordinare la sua accettazione. Se qualunque Stato Parte oppone obiezioni all'accettazione delle domande ed alle sue condizioni inerenti, saranno intraprese consultazioni tra gli Stati Parte, di durata non superiore a 90 giorni, al fine di ricorrere una soluzione accettabile di comune accordo. Al termine del suddetto periodo di consultazione, sarà adottata quanto prima una decisione di merito riguardo alla richiesta, alle condizioni essa associate nonché riguardo ad ogni eventuale modifica proposta.

76. Se la richiesta è approvata, l'accordo d'impianto sarà concluso non oltre 90 giorni dopo che tale decisione sia stata presa. L'accordo stabilisce le condizioni alle quali la conversione e l'utilizzazione dell'impianto sono autorizzate, nonché le misure di verifica. La conversione non ha inizio fino a quando l'accordo d'installazione non è stato concluso.

Piani dettagliati di conversione

77. Almeno 180 giorni prima della data alla quale si prevede che abbia inizio la conversione di un impianto di produzione di armi chimiche, lo Stato Parte fornirà al Segretariato Tecnico i piani dettagliati per la conversione dell'impianto, comprese le misure previste per la verifica della conversione, indicando tra l'altro:

- (a) Un programma dettagliato della presenza degli ispettori nell'impianto da convertire;
- (b) Le procedure di verifica dei provvedimenti da adottare per ciascun elemento dell'inventario dichiarato.

78. Il piano dettagliato di conversione comporta i seguenti elementi per ciascun impianto di produzione di armi chimiche:

- (a) Programma dettagliato del processo di conversione;
- (b) Tracciato dell'impianto prima e dopo la conversione;
- (c) Diagramma del processo delle operazioni dell'impianto prima e, se del caso, dopo la conversione;
- (d) Inventario dettagliato delle attrezzature degli edifici e delle strutture e di altri elementi da distruggere e degli edifici e delle strutture da modificare;
- (e) Misure da applicare, se del caso, a ciascun elemento segnato nell'inventario;
- (f) Misure di verifica previste;
- (g) Misure di sicurezza e di ordine pubblico da applicare durante la conversione dell'impianto;
- (h) Condizioni di lavoro e di soggiorno garantite agli ispettori.

Esame dei piani dettagliati

79. Sulla base del piano dettagliato di conversione e delle previste misure di verifica presentate dallo Stato Parte, nonché dell'esperienza acquisita in precedenti ispezioni, il Segretariato Tecnico preparerà un piano per verificare la conversione dell'impianto, in stretta consultazione con lo Stato Parte. Ogni controversia tra il Segretariato Tecnico e lo Stato Parte sui provvedimenti da adottare sarà risolta mediante consultazioni. Ogni questione irrisolta sarà deferita al Consiglio Esecutivo per appropriata azione, in vista di agevolare la completa attuazione della presente Convenzione.

80. Al fine di garantire che le disposizioni dell'Articolo V e della presente Parte siano attuate, saranno stabiliti di comune accordo piani combinati di conversione e di verifica tra il Consiglio Esecutivo e lo Stato Parte. Questo accordo dovrà essere completato non meno di 60 giorni prima dell'inizio previsto della conversione.

81. Ciascun membro del Consiglio Esecutivo può consultarsi con il Segretariato Tecnico su qualsiasi problema relativo all'adeguatezza del piano combinato di conversione e di verifica. Se non vi sono obiezioni da parte di alcun membro del Consiglio Esecutivo, il piano dovrà essere messo in azione.

82. In caso di difficoltà, il Consiglio Esecutivo dovrà intraprendere consultazioni con lo Stato Parte per risolverle amichevolmente. Qualora le divergenze rimangano irrisolte, esse dovranno essere deferite alla Conferenza. La soluzione di qualunque controversia relativa a metodi di conversione non dovrebbe ritardare l'attuazione di altre parti accettabili del piano di conversione.

83. Qualora non sia raggiunto un accordo con il Consiglio esecutivo su alcuni aspetti della verifica, o se il piano di verifica approvato non può essere attuato, la verifica della conversione avrà luogo mediante un monitoraggio continuo con strumentazione in loco ed in presenza degli ispettori.

84. La conversione e la verifica si svolgono in conformità con il piano concordato. La verifica non deve intralciare indebitamente il processo di conversione, e sarà effettuata in presenza di ispettori giunti per verificare la conversione.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

85. Dopo che il Direttore Generale avrà certificato che la conversione è stata completata, lo Stato Parte consentirà agli ispettori di accedere liberamente all'impianto in qualsiasi tempo, per 10 anni. Gli ispettori avranno diritto di ispezionare tutte le aree, tutte le attività e tutti gli elementi delle attrezzature dell'impianto. Gli ispettori avranno diritto di verificare che le attività dell'impianto siano compatibili con ogni condizione stabilita in base alla presente Sezione, dal Consiglio Esecutivo e dalla Conferenza. Gli ispettori hanno altresì diritto, in conformità con le disposizioni della Parte II, Sezione E, del presente Annesso di ottenere campioni da qualsiasi area dell'impianto e di analizzarli per verificare l'assenza dei composti chimici della Tabella 1, dei loro sotto-prodotti stabili e dei prodotti di decomposizione, nonché dei composti chimici della Tabella 2 e di verificare che le attività nell'impianto siano compatibili con ogni altra condizione per le attività chimiche stabilita in base alla presente Sezione, dal Consiglio Esecutivo e dalla Conferenza. Gli ispettori avranno anche diritto di accesso, secondo la procedura di accesso regolamentata enunciata nella sezione C della Parte X del presente Annesso, al sito dello stabilimento in cui l'impianto è ubicato. Durante il periodo di dieci anni, lo Stato parte farà annualmente rapporto sull'attività dello stabilimento convertito. Al termine del predetto periodo di 10 anni il Consiglio Esecutivo decide, in considerazione delle Raccomandazioni del Segretariato Tecnico, quali misure di verifica converga continuare ad applicare.

86. I costi della verifica dell'impianto trasformato saranno ripartiti in conformità con il paragrafo 10 dell'Articolo V.

Parte VI - Attività non vietate in base alla presente Convenzione in conformità con l'articolo VI

REGIME APPLICABILE AI COMPOSTI CHIMICI DELLA TABELLA 1 ED AGLI IMPIANTI CONCESSI A TALI COMPOSTI

A. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Uno Stato Parte non dovrà produrre, né acquistare, conservare o utilizzare composti chimici della Tabella 1 al di fuori del territorio degli Stati Parte e non dovrà trasferire tali composti chimici al di fuori del suo territorio tranne che verso un altro Stato Parte.

2. Uno Stato Parte non dovrà produrre, acquistare, conservare, trasferire o utilizzare composti chimici della Tabella 1 salvo che:

(a) Tali composti chimici siano apposti a fini di ricerca, a fini medici, farmaceutici o a fini di protezione;

(b) I tipi e le quantità di composti chimici siano strettamente limitati a quelli che possono essere giustificati tali fini;

(c) La quantità globale di tali composti chimici in ogni momento sia pari o inferiore ad una tonnellata;

(d) La quantità globale acquistata a tali fini da uno Stato parte nel corso di un anno per mezzo della produzione, del ritiro di stock di armi chimiche e di trasferimenti sia pari o inferiore ad una tonnellata.

B. TRASFERIMENTI

3. Uno Stato Parte può trasferire composti chimici della Tabella 1 all'esterno del suo territorio solo ad un altro Stato Parte ed unicamente a fini di ricerca, medici farmaceutici o di protezione, secondo il paragrafo 2.

4. I composti chimici trasferiti non saranno nuovamente trasferiti ad uno Stato terzo.

5. I due Stati Parte interessati avviseranno il Segretariato Tecnico di tale trasferimento almeno 30 giorni prima che questo avvenga.

6. Ciascun Stato Parte effettuerà una dichiarazione annuale dettagliata relativa a trasferimenti effettuati durante l'anno in corso. La dichiarazione sarà presentata non oltre 90 giorni dalla fine di quell'anno e conterrà le seguenti informazioni per ciascun composto chimico della Tabella 1 che sia stato trasferito:

(a) La denominazione chimica, formula di struttura e numero di registro del Chemical Abstracts Service, se attribuito;

(b) La quantità acquistata presso altri Stati o trasferita ad altri Stati Parte. Per ciascun trasferimento sono indicati la quantità, il destinatario e lo scopo di ciascun trasferimento.

C. PRODUZIONE

Principi generali di produzione

7. Ciascuno Stato Parte, durante le attività di produzione di cui ai paragrafi 8 a 12 assegnerà la massima priorità alla sicurezza delle persone, ed alla protezione dell'ambiente. Ciascuno Stato Parte svolgerà tali attività di produzione in conformità con le sue norme nazionali in materia di sicurezza e di emissioni.

Impianto singolo su scala ridotta

8. Ciascuno Stato Parte che produce composti chimici della Tabella 1 a fini di ricerca, medici o farmaceutici o di protezione, dovrà svolgere la produzione in un piccolo impianto su scala ridotta approvato dallo Stato Parte, salvo quanto stabilito nei paragrafi 10, 11 e 12.

9. La produzione in un impianto unico su scala ridotta verrà svolta in reattori incorporati in una catena di produzione non configurata per operazioni continue. Il volume di tale reattore non supererà 100 litri ed il volume totale di tutti i reattori la cui capacità è superiore a cinque litri, non supererà 500 litri.

Altri impianti

10. La produzione dei composti chimici della Tabella 1 in quantità globali non superiori a 10 kg annui può essere effettuata a fini di protezione in un solo impianto diverso dall'impianto unico su scala ridotta. Tale impianto deve essere approvato dallo Stato Parte.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

11. La produzione di composti chimici della Tabella 1 in quantità superiori a 100 g l'anno può essere effettuata a fini di ricerca, medici o farmaceutici al di fuori di un impianto unico su scala ridotta in quantità globali non superiori a 10 kg annui per impianto. Tali impianti devono essere approvati dallo Stato Parte.

12. La sintesi dei prodotti chimici della Tabella 1 a fini di ricerca, medici o farmaceutici, ma non a fini di protezione, può essere effettuata in laboratori in quantità globali inferiori a 100 g annui per impianto. Tali laboratori non saranno soggetti ad alcuna delle disposizioni relative alla dichiarazione ed alla verifica di cui alle sezioni D ed E.

D. DICHIARAZIONE

Impianto singolo su scala ridotta

13. Ciascun Stato Parte che ha intenzione di gestire un impianto unico a scala ridotta ne indicherà la precisa ubicazione al Segretariato Tecnico, fornendogli una descrizione tecnica dettagliata, ivi compreso un inventario delle attrezzature e disegni dettagliati. Per gli impianti esistenti, questa dichiarazione iniziale sarà presentata non oltre 90 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei confronti dello Stato parte. Trattandosi di un nuovo impianto, la dichiarazione iniziale è presentata almeno 180 giorni prima della sua entrata in funzione.

14. Ciascun Stato Parte notificherà in anticipo il Segretariato Tecnico riguardo alle modifiche che prevede di apportare in relazione alla dichiarazione iniziale. Tale notifica dovrà essere presentata almeno 180 giorni prima che le modifiche siano effettuate.

15. Lo Stato Parte che produce prodotti chimici della Tabella 1 in un impianto singolo su scala ridotta dovrà effettuare una dichiarazione annuale dettagliata relativa alle attività svolte nell'impianto durante l'anno trascorso. Tale dichiarazione dovrà essere presentata non oltre 90 giorni dopo la fine dell'anno in corso, e contenere:

(a) Individuazione dell'impianto;

(b) Per ciascun composto chimico della Tabella 1 che è stato prodotto, acquistato, consumato o immagazzinato nell'impianto:

(i) La denominazione chimica, la formula strutturale ed il numero di registro del Chemical Abstracts Service, se attribuito;

(ii) I metodi utilizzati e la quantità prodotta;

(iii) La denominazione e la quantità dei precursori della Tabella 1, 2 o 3 che sono stati utilizzati per la produzione del composto chimico della Tabella 1;

(iv) La quantità consumata nell'impianto e lo (gli) scopi del consumo;

(v) Il quantitativo ricevuto da altri impianti o spediti ad altri impianti situati sul territorio dello Stato Parte. Dovrebbe essere indicato il quantitativo, il destinatario e lo scopo di ciascuna spedizione;

(vi) La quantità massima immagazzinata in ogni momento durante l'anno;

(vii) La quantità immagazzinata alla fine dell'anno; e

(c) Informazioni su qualsiasi modifica apportata all'impianto durante l'anno rispetto alle descrizioni tecniche dettagliate dell'impianto precedentemente fornite, compresi gli inventari del materiale e gli schemi dettagliati.

16. Ciascuno Stato Parte che produce composti chimici della Tabella 1 in un impianto singolo su scala ridotta deve fare una dichiarazione annuale dettagliata relativa alle attività ed alla produzione previste nell'impianto per l'anno successivo. La dichiarazione dovrà essere presentata almeno 90 giorni prima dell'inizio di quest'anno e contenere:

(a) Individuazione dell'impianto;

(b) Per ciascun composto chimico della Tabella 1 di cui è prevista la produzione, il consumo e lo stoccaggio nell'impianto, le seguenti informazioni:

(i) la denominazione chimica, la formula strutturale ed il numero di registro del Chemical Abstracts Service, se attribuito;

(ii) I quantitativi di produzione previsti e lo scopo della produzione;

(c) Informazioni su qualsiasi modifica che si prevede di effettuare nell'impianto durante l'anno, rispetto a descrizioni tecniche dettagliate dell'impianto precedentemente fornite, compresi gli inventari del materiale e gli schemi dettagliati.

Altri impianti di cui ai paragrafi 10 e 11

17. Lo Stato Parte fornisce al Segretariato Tecnico, su richiesta di quest'ultimo, la denominazione, l'ubicazione ed una descrizione dettagliata di ciascun impianto o di una sua parte (o di sue parti) pertinenti. L'impianto di produzione di composti chimici della Tabella 1 a fini di protezione sarà specificamente individuato. Per un impianto esistente, questa dichiarazione iniziale viene presentata non oltre 90 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei confronti dello Stato Parte. Trattandosi di un nuovo impianto, la dichiarazione iniziale deve essere presentata almeno 180 giorni prima della sua entrata in funzione.

18. Ciascun Stato Parte notificherà in anticipo il Segretariato Tecnico riguardo alle modifiche che prevede di apportare in relazione alla dichiarazione iniziale. Tale notifica dovrà essere presentata almeno 180 giorni prima che le modifiche siano effettuate.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

19. Ciascun Stato Parte dovrà effettuare, per ogni impianto, una dichiarazione annuale dettagliata relativa alle attività svolte nell'impianto durante l'anno trascorso. Tale dichiarazione dovrà essere presentata non oltre 90 giorni dopo la fine dell'anno in corso, e contenere:

(a) l'individuazione dell'impianto;

(b) Per ciascun composto chimico della Tabella 1, le seguenti informazioni:

(i) la denominazione chimica, la formula strutturale ed il numero di registro del Chemical Abstracts Service, se attribuito;

(ii) la quantità prodotta e nel caso di una produzione a fini di protezione, i metodi utilizzati;

(iii) la denominazione e la quantità dei precursori della Tabella 1,2 o 3 utilizzati per la produzione del composto chimico della Tabella 1;

(iv) i quantitativi consumati nell'impianto, e lo scopo del consumo;

(v) il quantitativo trasferito ad altri impianti situati sul territorio dello Stato Parte. Dovrebbe essere indicato il quantitativo, il destinatario e lo scopo di ciascuna consegna;

(vi) la quantità massima immagazzinata in ogni momento durante l'anno;

(vii) la quantità immagazzinata alla fine dell'anno;

(c) informazioni su ogni modifica apportata all'impianto o a sue parti pertinenti durante l'anno, rispetto a descrizioni tecniche dettagliate dell'impianto precedentemente fornite.

20. Ciascuno Stato Parte dovrà fare per ciascun impianto, una dichiarazione annuale dettagliata relativa alle attività ed alla produzione previste nell'impianto per l'anno successivo. La dichiarazione dovrà essere presentata almeno 90 giorni prima dell'inizio di quest'anno e contenere:

(a) l'individuazione dell'impianto;

(b) Per ciascun composto chimico della Tabella 1:

(i) La denominazione chimica, la formula strutturale ed il numero di registro del Chemical Abstracts Service, se attribuito;

(ii) il quantitativo previsto da produrre, il periodo in cui la produzione avrà luogo e gli scopi della produzione;

(c) informazioni su ogni modifica che si prevede di effettuare nell'impianto o in sue parti pertinenti durante l'anno, rispetto a descrizioni tecniche dettagliate dell'impianto precedentemente fornite.

E. VERIFICA

Impianto singolo su scala ridotta

21. Le attività di verifica effettuate nell'impianto unico su scala ridotta hanno come scopo di garantire che i quantitativi prodotti di composti chimici della Tabella 1 siano correttamente dichiarati e che, in particolare, il loro quantitativo totale non superi una tonnellata.

22. L'impianto sarà sottoposto ad una verifica sistematica mediante l'ispezione in loco ed il monitoraggio con strumenti installati in loco.

23. Il numero, l'ampiezza, la durata, il programma e le modalità di ispezione di un determinato impianto sono basati sul rischio che rappresentano per l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione i composti chimici, le caratteristiche dell'impianto e la natura delle attività che vi sono svolte. La Conferenza esaminerà ed approverà i principi direttivi appropriati in conformità con l'Articolo VIII, paragrafo 21(ii).

24. La finalità dell'ispezione iniziale è di verificare le informazioni fornite in relazione all'impianto, in particolare di verificare che i limiti fissati al paragrafo 9 per i reattori siano applicati.

25. Non oltre 180 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti, ogni Stato Parte stipulerà con l'Organizzazione un accordo d'impianto basato su un modello di accordo tipo, che stabilisce procedure d'ispezione dettagliate relative all'installazione.

26. Ciascuno Stato Parte che intende installare un impianto unico su scala ridotta dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti, stipulerà con l'Organizzazione un accordo d'impianto, basato su un modello di accordo tipo che stabilisce procedure d'ispezione dettagliate relative all'impianto prima che questo diventi operativo o sia utilizzato.

27. La Conferenza esaminerà ed approverà un accordo tipo, in conformità con l'Articolo VIII, paragrafo 21(ii).

Altri impianti di cui ai paragrafi 10 e 11

28. Le attività di verifica presso ogni impianto di cui ai paragrafi 10 e 11 hanno come scopo di garantire che:

(a) l'impianto non è utilizzato per produrre composti chimici della Tabella 1 diversi dai prodotti dichiarati;

(b) i quantitativi prodotti, lavorati o consumati di composti chimici della Tabella 1 sono correttamente dichiarati e compatibili con quanto richiesto dalle attività dichiarate;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(c) I composti chimici della Tabella 1 non vengano trasferiti o utilizzati ad altri fini.

29. L'impianto sarà sottoposto a verifica sistematica mediante l'ispezione *in loco* ed il monitoraggio con strumenti installati *in loco*.

30. Il numero, l'ampiezza, la durata, il programma e le modalità delle ispezioni per un determinato impianto sono basati sul rischio che rappresentano per l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione. I quantitativi di composti chimici prodotti sulle caratteristiche dell'impianto e sulla natura delle attività che vi sono svolte. La Conferenza esaminerà ed approverà i principi direttivi appropriati in conformità con l'articolo VIII, paragrafo 2 III.

31. Non oltre 180 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti, ogni Stato Parte stipulerà con l'Organizzazione accordi d'impianto basati su un accordo tipo che stabilirà procedure d'ispezione dettagliate relative a ciascuna installazione.

32. Ciascuno Stato-Parte che prevede di installare un impianto di questo tipo dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione stipulerà un accordo d'installazione con l'Organizzazione prima che l'impianto entri in funzione o sia utilizzato.

Parte VII - Attività non proibite in base alla presente Convenzione in conformità con l'articolo VI

REGIME APPLICABILE AI COMPOSTI CHIMICI DELLA TABELLA 2 ED AGLI IMPIANTI CONCESSI A TALI PRODOTTI

A. DICHIARAZIONI

Dichiarazioni di dati nazionali globali

1. Le dichiarazioni iniziali ed annuali che ciascun Stato Parte deve presentare secondo l'articolo VI, paragrafi 7 ed 8, includeranno i dati nazionali globali per l'anno civile precedente relativi ai quantitativi prodotti lavorati, consumati, importati ed esportati di ciascun composto chimico della Tabella 2, nonché una specificazione quantitativa di importazioni ed esportazioni di ciascuno dei paesi interessati.

2. Ciascuno Stato Parte presenterà:

(a) Le dichiarazioni iniziali di cui al paragrafo 1 non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti;

(b) A decorrere dall'anno civile successivo, dichiarazioni annuali, non oltre 90 giorni dopo la fine dell'anno civile trascorso.

Dichiarazioni di siti d'impianti che producono, lavorano e consumano composti chimici della Tabella 2

3. Dichiarazioni iniziali ed annuali sono richieste per tutti i siti comprendenti uno o più impianti che hanno prodotto, trattato o consumato, durante uno qualsiasi dei tre anni civili precedenti o che, in base alle previsioni, produrranno, tratteranno o consumeranno durante il successivo anno civile oltre:

(a) 1 kg di un composto chimico seguito dal segno " " della parte A della Tabella 2;

(b) 100 kg di ogni altro prodotto chimico iscritto nella Tabella 2, parte A; oppure

(c) 1 tonnellata di un prodotto chimico iscritto nella tabella 2, parte B.

4. Ciascuno Stato Parte deve presentare:

(a) Le dichiarazioni iniziali di cui al paragrafo 3 non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti, e

(b) A decorrere dall'anno civile successivo, dichiarazioni annuali di attività progressive non oltre 90 giorni dopo la fine dell'anno civile trascorso;

(c) Dichiarazioni annuali di attività previste, non oltre 60 giorni prima dell'inizio dell'anno civile successivo. Ogni attività supplementare di questo tipo prevista dopo la presentazione della dichiarazione annuale è dichiarata al più tardi cinque giorni prima del suo inizio.

5. In linea generale, non sono richieste dichiarazioni presentate secondo il paragrafo 3 per le miscele che contengono solo una debole concentrazione di un composto della Tabella 2. Tali dichiarazioni sono richieste, secondo le direttive, solo qualora si ritenga che la facilità di recuperare il composto della Tabella 2 dalla miscela e la sua massa totale costituiscono un rischio per l'oggetto ed il fine della presente Convenzione. Le summenzionate direttive saranno esaminate ed approvate dalla Conferenza, in conformità con l'articolo VIII, paragrafo 2 III.

6. Le dichiarazioni relative ad un sito d'impianti presentate secondo il paragrafo 3 contengono le seguenti informazioni:

(a) La denominazione del sito d'impianti ed il nome del proprietario, della società o dell'impresa che lo gestisce;

(b) L'ubicazione precisa del sito d'impianti incluso l'indirizzo;

(c) Il numero di impianti all'interno del sito, dichiarati in conformità con la Parte VIII del presente Annesso.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7. Le dichiarazioni relative ad un sito d'impianti secondo il paragrafo 3 debbono anche includere, per ciascun impianto ubicato all'interno del sito e che rientra nelle specifiche stabilite al paragrafo 3, le seguenti informazioni:

- (a) La denominazione dell'impianto ed il nome del proprietario, della società o dell'impresa che lo gestisce;
- (b) L'ubicazione precisa dell'impianto all'interno del sito, compreso il numero dell'edificio o della struttura specifica, se del caso;
- (c) Le sue principali attività;
- (d) Se l'impianto:
 - (i) produce, lavora o consuma il composto o i composti chimici della Tabella 2 che sono stati dichiarati;
 - (ii) è specializzato in tali attività o è polivalente;
 - (iii) svolge altre attività per quanto riguarda il composto o i composti chimici della Tabella 2 che sono stati dichiarati, specificando tra l'altro la natura di tali altre attività (ad esempio, stoccaggio); e
- (e) La capacità di produzione dell'impianto per ciascun composto chimico della Tabella 2 dichiarato.

8. Le dichiarazioni di un sito d'impianti presentate secondo il paragrafo 3 devono inoltre contenere le seguenti informazioni per ciascun composto chimico della Tabella 2 al di sopra della soglia di dichiarazione:

- (a) La denominazione chimica, la denominazione comune o commerciale utilizzata nell'impianto, la formula di struttura ed il numero di registro del Chemical Abstracts Service, se attribuito;
- (b) Trattandosi della dichiarazione iniziale: il quantitativo totale prodotto, lavorato, consumato, importato e riesportato dal sito d'impianti durante ciascuno dei tre anni civili precedenti;
- (c) Trattandosi della dichiarazione annuale di attività progressiva: il quantitativo totale prodotto, lavorato, consumato, importato ed esportato dal sito d'impianti durante l'anno civile trascorso;
- (d) Trattandosi della dichiarazione annuale di attività previste: il quantitativo totale previsto di produzione, di lavorazione o di consumo sul sito d'impianti durante il successivo anno civile, compresi i periodi di produzione, di lavorazione o di consumo previsti; e
- (e) le finalità per le quali il composto chimico è stato o sarà prodotto, lavorato o consumato:
 - (i) Lavorazione e consumo in loco - specificando i tipi di composti chimici;
 - (ii) Vendita o trasferimento sul territorio o a destinazione di ogni altro luogo posto sotto la giurisdizione o il controllo dello Stato Parte - precisando se si tratta di un'altra industria, di un commerciante o di altro destinatario, indicando, se possibile, i tipi di prodotti finali;
 - (iii) esportazione diretta - indicando gli Stati in questione; oppure
 - (iv) altri fini - precisare quali.

Dichiarazioni sulla produzione progressiva di composti chimici della Tabella 2 a fini di armamento chimico

9. Non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti, ciascuno Stato Parte dovrà dichiarare tutti i siti comprendenti impianti che hanno prodotto in qualunque momento dal 1 gennaio 1946, un composto chimico della Tabella 2 a fini di armamento chimico.

10. Le dichiarazioni relative a siti d'impianti secondo il paragrafo 9 dovranno includere i seguenti dati:

- (a) La denominazione del sito d'impianti ed il nome del proprietario, della società o dell'impresa che lo gestisce;
- (b) L'ubicazione precisa del sito d'impianti, compreso l'indirizzo;
- (c) Per ciascun impianto situato all'interno del sito ed a cui si applicano le specifiche di cui al paragrafo 9, gli stessi dati di quelli richiesti dai capoversi a) ed c) del paragrafo 7;
- (d) Per ciascun composto chimico della Tabella 2 prodotto a fini di armamento chimico:
 - (i) La denominazione chimica, la denominazione comune o commerciale utilizzata nel sito d'impianti a fini di produzione di armi chimiche, la formula di struttura ed il numero di registro del Chemical Abstracts Service, se attribuito;
 - (ii) le date di produzione del composto chimico e la quantità prodotta;
 - (iii) L'ubicazione in cui il composto chimico è stato consegnato ed il prodotto finale che ne è stato ricavato, se è noto.

Informazioni da trasmettere agli Stati Parte

11. Un elenco dei siti d'impianti dichiarati in conformità con la presente Sezione nonché delle informazioni da fornire in conformità con i paragrafi 6, 7 (a), 7 (c), 7 (d) (i), 7 (d) (iii), 8 (a) e 10, saranno trasmessi dal Segretariato Tecnico a tutte le Parte che ne faranno domanda.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B. VERIFICA

Disposizioni generali

12. La verifica prevista all'articolo IV, paragrafo 4, sarà effettuata per mezzo di una ispezione in loco dei siti d'impianti dichiarati comprendenti uno o più impianti che hanno prodotto, lavorato o consumato, durante uno qualunque dei tre anni precedenti, o che, in base alle previsioni, produrranno, lavoreranno o consumeranno durante il successivo anno civile oltre:

(a) 10 kg. di un prodotto chimico designato con il contrassegno ^{***} nella parte A della Tabella 2;

(b) 1 tonnellata di ogni altro prodotto chimico registrato nella Tabella 2, parte A; oppure

(c) 10 tonnellate di un prodotto chimico registrato nella Tabella 2, parte B.

13. Il programma ed il bilancio preventivo dell'Organizzazione che saranno adottati dalla Conferenza secondo l'articolo VIII, paragrafo 21(a), comprendono sotto due voci distinte, un programma ed un bilancio preventivo per le attività di verifica previste dalla presente sezione. Nello stanziare le risorse allocate per attività di verifica svolte secondo l'articolo VI, il Segretariato Tecnico darà la precedenza durante i primi tre anni successivi all'entrata in vigore della Convenzione, alle ispezioni iniziali dei siti d'impianti dichiarati in conformità con la sezione A. L'ammontare stanziato sarà successivamente riassegnato sulla base dell'esperienza acquisita.

14. Il Segretariato Tecnico condurrà le ispezioni iniziali e le ispezioni successive in conformità con i paragrafi da 15 a 22.

Obiettivi dell'ispezione

15. In linea generale, l'ispezione ha come scopo di verificare che le attività siano conformi agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e compatibili con le informazioni fornite nelle dichiarazioni. Le ispezioni dei siti di impianti dichiarati secondo le disposizioni della sezione A mireranno in particolare a verificare:

(a) L'assenza di ogni composto chimico della Tabella 1, in particolare della produzione di tale prodotto, salvo se ciò sia conforme alle disposizioni della VI Parte del presente Annesso;

(b) La coerenza con quanto è stato dichiarato per i quantitativi di produzione, di lavorazione o di consumo di composti chimici della Tabella 2; e

(c) che i composti chimici della Tabella 2 non siano destinati ad attività vietate dalla presente Convenzione.

Ispezioni iniziali

16. Ciascun sito d'impianti da ispezionare conformemente al paragrafo 12 dovrà essere oggetto di un'ispezione iniziale il prima possibile, ma preferibilmente non oltre tre anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. I siti d'impianti dichiarati successivamente a questo periodo saranno oggetto di ispezione iniziale al più tardi un anno dopo che le attività di produzione, di lavorazione o di consumo sono state dichiarate per la prima volta. Il Segretariato Tecnico seleziona i siti d'impianti che dovranno essere oggetto di una ispezione iniziale in modo tale che non sia possibile prevedere esattamente quando l'ispezione avrà luogo.

17. Durante l'ispezione iniziale, è stabilito un progetto di accordo d'installazione per il sito di impianto, a meno che lo Stato Parte ispezionato ed il Segretariato Tecnico non convengano che ciò non è necessario.

18. Per quanto concerne la frequenza e l'ampiezza di ulteriori ispezioni, gli ispettori valutano durante l'ispezione iniziale il rischio rappresentato, per l'oggetto e per il fine della Convenzione, dai composti chimici considerati, dalle caratteristiche del sito d'impianto e dalla natura delle attività che vi sono svolte, in considerazione in particolare modo dei seguenti criteri:

(a) Tossicità dei composti chimici in programma e dei prodotti finali, se del caso, prodotti con essi;

(b) Quantità dei composti chimici in programma, di regola immagazzinati nel sito ispezionato;

(c) Quantità di materie chimiche di base impiegate per i prodotti chimici previsti, di solito immagazzinate nel sito ispezionato;

(d) Capacità di produzione degli impianti della Tabella 2;

(e) Potenziale capacità e convertibilità degli impianti per iniziare la produzione, lo stoccaggio e la carica di composti chimici tossici nel sito ispezionato.

Ispezioni

19. Dopo aver ricevuto l'ispezione iniziale, ciascun sito d'impianto da ispezionare, in conformità con il paragrafo 12 sarà oggetto di ulteriori ispezioni.

20. Nel selezionare i siti d'impianto da ispezionare e per decidere la frequenza e l'intensità delle ispezioni, il Segretariato Tecnico tiene debitamente conto del rischio rappresentato, per gli scopi e l'oggetto di questa Convenzione, dal composto chimico pertinente, dalle caratteristiche del sito d'impianto e dalla natura delle attività che vi sono condotte, alla luce dei rispettivi accordi d'impianto e dei risultati delle ispezioni iniziali e successive.

21. Il Segretariato Tecnico selezionerà il sito d'impianto da ispezionare in modo tale che non sia possibile prevedere esattamente quando l'ispezione avverrà.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

22. Nessun sito d'impianti potrà essere oggetto di più di due ispezioni per anno civile ai sensi della presente sezione. Tuttavia tale disposizione non limita il numero di ispezioni effettuate in conformità all'Articolo DC.

Procedure di ispezione.

23. Oltre alle direttive convenute, saranno applicabili altre disposizioni pertinenti del presente Annesso e dell'Annesso sulla Riservatezza, nonché i paragrafi da 24 a 30 seguenti.

24. Un accordo d'impianto per il sito d'impianti dichiarato sarà stipulato tra lo Stato Parte ispezionato e l'Organizzazione non oltre 90 giorni dopo il completamento dell'ispezione iniziale, a meno che lo Stato Parte ispezionato ed il Segretariato Tecnico convengano che ciò non è necessario. Tale accordo sarà basato su un modello di accordo-tipo e regolamenterà la conduzione delle ispezioni nel sito dichiarato. L'accordo dovrà specificare la frequenza e l'intensità delle ispezioni nonché procedure ispettive dettagliate, in conformità con i paragrafi 25 a 29.

25. L'ispezione verterà sull'impianto (impianti) della Tabella 2, all'interno del sito d'impianti dichiarato. Se la squadra d'ispezione chiede di avere accesso ad altre parti del sito, l'accesso a tali zone sarà loro concesso in conformità con l'obbligo di fornire chiarimenti ai sensi del paragrafo 51, Parte II del presente Annesso, ed in conformità con l'accordo d'impianto oppure, in assenza di tale accordo, in conformità con le disposizioni relative all'accesso guidato di cui alla Parte X, Sezione C, del presente Annesso.

26. Sarà possibile avere accesso, se del caso, alla documentazione, per accertarsi che non abbiano avuto luogo deviazioni dei composti chimici dichiarati e che la produzione sia conforme alle dichiarazioni.

27. Saranno prelevati campioni ed effettuate analisi al fine di verificare l'assenza di composti chimici non dichiarati.

28. Le aree da ispezionare possono includere:

- (a) aree dove sono recapitati o immagazzinati reagenti chimici;
- (b) aree dove i reagenti chimici sono manipolati prima di essere introdotti nei reattori;
- (c) qualora opportuno, le condotte di alimentazione tra le zone di cui al capoverso (a) o al capoverso (b) ed i reattori nonché le valvole e flussometri associati, ecc.
- (d) l'aspetto esterno dei reattori e del materiale ausiliario;
- (e) le condotte tra i reattori ed un punto di stoccaggio a lungo o breve termine o le attrezzature per l'ulteriore lavorazione dei composti chimici dichiarati della Tabella 2;
- (f) la strumentazione di comando associata ad uno qualsiasi degli elementi di cui al capoverso (a) ed (c);
- (g) la strumentazione e le aree per la gestione dei detriti e degli effluenti;
- (h) la strumentazione e le aree per l'eliminazione dei composti tossici non conformi.

29. La durata dell'ispezione non è superiore a 96 ore; tuttavia la squadra d'ispezione e lo Stato Parte ispezionato possono decidere di comune accordo di prolungarla.

Notifica delle ispezioni

30. Il Segretariato Tecnico notifica l'ispezione allo Stato Parte almeno 48 ore prima dell'arrivo della squadra d'ispezione sul sito d'impianto da ispezionare.

C. TRASFERIMENTI A STATI CHE NON SONO PARTE ALLA PRESENTE CONVENZIONE

31. I composti chimici della Tabella 2 possono essere trasferiti solo a Stati Parte o essere ricevuti solo da tali Stati. Questo obbligo diviene effettivo tre anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

32. Durante tale periodo interinale di tre anni, ciascuno Stato Parte è tenuto ad esigere un certificato di uso finale, come specificato di seguito, per il trasferimento dei composti tossici della Tabella 2 a Stati che non sono Parte alla presente Convenzione. Per tali trasferimenti, ciascun Stato Parte adotterà i necessari provvedimenti per garantire che i composti chimici trasferiti vengano utilizzati solo a scopi non proibiti dalla Convenzione. Tra l'altro lo Stato Parte chiede in particolare allo Stato recipiente di fornirgli un certificato che indichi, per quanto riguarda i composti chimici trasferiti:

- (a) che essi saranno utilizzati solo a scopi non proibiti dalla Convenzione;
- (b) che essi non saranno nuovamente ritrasferiti;
- (c) il loro tipo e quantità;
- (d) la(e) loro utilizzatore(i) finale(i);
- (e) nome(i) e indirizzo(i) dell'utilizzatore(i) finale(i).

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte VII - Attività non proibite dalla convenzione svolta in conformità con l'articolo VI

REGIME APPLICABILE AI COMPOSTI CHIMICI DELLA TABELLA 3 ED AGLI IMPIANTI CONNESSI A TALI PRODOTTI

A. DICHIARAZIONI

Dichiarazione di dati nazionali globali

1. Le dichiarazioni iniziali e le dichiarazioni annuali che devono essere presentate da uno Stato Parte in conformità all'articolo VI, paragrafi 7 ed 8, contengono i dati nazionali globali per l'anno civile precedente riguardo ai quantitativi prodotti, importati ed esportati di ciascun composto chimico della Tabella 3, nonché una specificazione quantitativa delle importazioni ed esportazioni per ciascuno dei paesi interessati:

2. Ciascuno Stato Parte dovrà presentare:

(a) le dichiarazioni iniziali di cui al paragrafo 1, non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti;

(b) le dichiarazioni annuali non oltre 90 giorni dopo la fine dell'anno civile precedente.

Dichiarazione di siti d'impianto che producono composti tossici della Tabella 3

3. Sono richieste dichiarazioni iniziali e dichiarazioni annuali per tutti i siti d'impianto comprendenti uno o più impianti che hanno prodotto più di 30 tonnellate di un composto chimico della Tabella 3 durante l'anno civile trascorso o che, secondo le previsioni, ne produrranno più di 30 tonnellate nel corso dell'anno successivo.

4. Ciascun Stato Parte dovrà presentare:

(a) le dichiarazioni iniziali in conformità con il paragrafo 3 non oltre 30 giorni dopo che la presente Convenzione sarà entrata in vigore nei suoi confronti;

(b) le dichiarazioni annuali sulle attività produttive, non oltre 90 giorni dopo la fine del precedente anno civile;

(c) dichiarazioni annuali sulle attività previste, non oltre 60 giorni prima dell'inizio dell'anno civile successivo. Ogni attività supplementare di questo tipo, prevista dopo la presentazione della dichiarazione annuale sarà dichiarata almeno cinque giorni prima del suo inizio.

5. In linea generale non sono richieste dichiarazioni ai sensi del paragrafo 3 per le miscele che contengono solo una debole concentrazione del composto tossico della Tabella 3. Tali dichiarazioni sono richieste, in conformità con le linee guida, solo nei casi in cui si ritenga che la facilità di recupero del composto chimico della Tabella 3 dalla miscela ed il suo peso totale costituiscono un rischio per l'oggetto e per il fine della presente Convenzione. Queste linee-guida saranno considerate ed approvate dalla Conferenza secondo l'articolo VIII, paragrafo 21(u).

6. Le dichiarazioni relative ad un sito d'impianto, presentate ai sensi del paragrafo 3, devono contenere le seguenti informazioni:

(a) nome del sito d'impianto e nome del proprietario, della società o dell'impresa che lo gestisce;

(b) sua precisa ubicazione, compreso l'indirizzo;

(c) numero degli impianti all'interno del sito che sono dichiarati in conformità alla Parte VII del presente Annesso.

7. Le dichiarazioni di un sito d'impianto in conformità al paragrafo 3 includeranno anche, per ciascun impianto ubicato all'interno del sito d'impianto e che ricorre nelle specifiche stabilite al paragrafo 3, le seguenti informazioni:

(a) nome dell'impianto e nome del proprietario, della società, o dell'impresa che lo gestisce;

(b) sua precisa ubicazione all'interno del sito, compreso il numero dello specifico edificio o struttura, se del caso;

(c) le sue principali attività.

8. Le dichiarazioni di un sito d'impianto in conformità al paragrafo 3 dovranno altresì includere le seguenti informazioni su ciascun composto chimico della Tabella 3 prodotto in quantità superiori alla soglia stabilita nella dichiarazione:

(a) denominazione chimica, denominazione comune o commerciale utilizzata nell'impianto, formula di struttura e numero di registro del Chemical Abstracts Service, se attribuito;

(b) quantitativo approssimativo di produzione del composto chimico nel precedente anno civile oppure, trattandosi della dichiarazione di attività, previsto per l'anno successivo ed espresso secondo l'appartenenza alle seguenti fasce: da 30 a 200 tonnellate, da 200 a 1 000 tonnellate, da 1 000 a 10 000 tonnellate, da 10 000 a 100 000 tonnellate ed in quantitativi superiori a 100 000 tonnellate;

(c) fini per i quali il composto chimico è stato o sarà prodotto.

Dichiarazione di produzione progressiva di composti chimici della Tabella 3 per armi chimiche

9. Non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti, ciascun Stato Parte dichiara tutti i siti d'impianto comprendenti impianti che hanno in qualsiasi momento a decorrere dal 1 gennaio 1946, prodotto composti chimici della Tabella 3 per armi chimiche.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

10. Le dichiarazioni relative ad un sito d'impianto presentate secondo il paragrafo 9 dovranno contenere le seguenti informazioni:

- (a) denominazione del sito d'impianto e del proprietario, della società o dell'impresa di gestione;
- (b) sua precisa ubicazione, compreso l'indirizzo;
- (c) per ciascun impianto ubicato all'interno del sito, ed al quale si applicano le specifiche stabilite al paragrafo 9, devono essere fornite le stesse informazioni di quelle richieste secondo i capoversi (a) a (c) del paragrafo 7;
- (d) per ciascun composto chimico della tabella 3 prodotto per armi chimiche:
 - (i) (a) denominazione chimica, denominazione comune o commerciale utilizzata nell'impianto, formula di struttura e numero di registro del Chemical Abstracts Service, se attribuito;
 - (ii) date di produzione del composto chimico e quantitativo prodotto;
 - (iii) luogo dove il composto chimico è stato consegnato ed il composto finale IV prodotto, se è noto.

Informazioni da trasmettere agli Stati Parte

11. Un elenco dei siti d'impianto dichiarati in virtù della presente sezione, nonché le informazioni fornite in conformità con i paragrafi 6, 7(a), 7(c), 8(a) e 10 dovrà essere trasmesso dal Segretariato Tecnico agli Stati Parte che ne fanno richiesta.

B. VERIFICA

Disposizioni generali

12. Le verifiche previste al paragrafo 5 dell'Articolo VI saranno effettuate mediante ispezioni in loco nei siti d'impianto dichiarati che hanno prodotto globalmente, nel corso dell'anno civile precedente, o che si prevede producano nel successivo anno civile oltre 200 tonnellate di composti chimici della Tabella 3, oltrepassando il limite di 30 tonnellate stabilito nella dichiarazione.

13. Il programma ed il bilancio dell'Organizzazione che sarà adottato dalla Conferenza in conformità all'Articolo VIII, paragrafo 21 (a), comprende, sotto voce distinta, un programma ed un bilancio preventivo per le verifiche in base alla presente sezione ed ai sensi della Parte VII, paragrafo 13 del presente Annesso.

14. In virtù della presente sezione, il Segretariato Tecnico sceglierà a caso i siti d'impianto da ispezionare utilizzando meccanismi appropriati, in particolare programmi informatici specialmente progettati sulla base dei seguenti fattori ponderali:

- (a) equa ripartizione geografica delle ispezioni;
- (b) informazioni di cui dispone il Segretariato Tecnico riguardo ai siti d'impianto - in particolare per quanto riguarda il composto chimico considerato -, alle caratteristiche del sito d'impianto ed alla natura delle attività che vi sono svolte.

15. Nessun sito d'impianto può essere oggetto di più di due ispezioni per anno ai sensi della presente sezione. Tuttavia questa disposizione non limita il numero delle ispezioni in base all'Articolo IX.

16. Nel selezionare i siti d'impianto da ispezionare in conformità alla presente sezione, il Segretariato Tecnico tiene conto del seguente limite per stabilire il numero combinato di ispezioni cui ciascun Stato Parte è tenuto a sottoporsi per ogni anno civile in conformità alla presente Parte ed alla Parte IX del presente Annesso: il numero combinato di ispezioni non dovrà essere superiore a tre, più il 5% del numero totale dei siti d'impianto dichiarati da uno Stato Parte in conformità sia alla presente Parte sia alla Parte IX del presente Annesso, oppure a 20 ispezioni, a seconda di quale è inferiore.

Finalità dell'ispezione

17. Nei siti d'impianto dichiarati in conformità alla Sezione A, lo scopo generale delle ispezioni sarà di verificare che le attività concordano con le informazioni fornite nelle dichiarazioni. In particolare le ispezioni dovranno accertare l'assenza di qualsiasi composto chimico della Tabella 1, in particolare della produzione di tale prodotto, salvo se ciò è conforme alle disposizioni della VI Parte del presente Annesso.

Procedure d'ispezione

18. Le ispezioni saranno effettuate in conformità con le direttive convenute, con le altre disposizioni pertinenti del presente Annesso e dell'Annesso sulla Riservatezza, nonché con i paragrafi da 9 a 25.

19. Non è previsto un accordo d'impianto a meno che lo Stato Parte ispezionato non ne faccia richiesta.

20. L'ispezione verterà sull'impianto (i) della Tabella 3, all'interno del sito d'impianto dichiarato. Se la squadra d'ispezione, in conformità con la Parte II, paragrafo 51 del presente Annesso, chiede di avere accesso ad altre parti del sito d'impianto, al fine di chiarire eventuali ambiguità, la portata dell'accesso a tali parti sarà determinata di comune accordo tra la squadra e lo Stato Parte ispezionato.

21. La squadra d'ispezione può avere accesso alla documentazione qualora ritenga, di comune accordo con lo Stato Parte ispezionato, che tale accesso agevolerebbe il conseguimento delle finalità dell'ispezione.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

22. Saranno prelevati campioni ed effettuate analisi in loco al fine di verificare che non compaiano sostanze non dichiarate. Qualora le ambiguità perdurassero, i campioni potranno essere analizzati in un laboratorio esterno al sito, subordinatamente all'accordo dello Stato Parte ispezionato.

23. Le aree da ispezionare possono includere:

- (a) aree dove sono recapitate o immagazzinate reagenti chimici;
- (b) aree dove i reagenti chimici sono manipolati prima di essere introdotti nei reattori;
- (c) qualora opportuno, le condotte di alimentazione tra le zone di cui al capoverso (a) o al capoverso (b) ed i reattori nonché le valvole e flussometri associati, ecc.
- (d) l'aspetto esterno dei reattori e dell'equipaggiamento ausiliario;
- (e) le condotte tra i reattori ed un punto di stoccaggio a lungo o breve termine o le attrezzature per l'ulteriore lavorazione dei composti chimici dichiarati della Tabella 2;
- (f) la strumentazione di comando associata ad uno qualsiasi degli elementi di cui al capoverso (a) ed (b);
- (g) la strumentazione e le aree per la gestione dei detriti e degli effluenti;
- (h) la strumentazione e le aree per l'eliminazione dei composti tossici non conformi.

24. Il periodo d'ispezione non sarà superiore a 24 ore; tuttavia la squadra d'ispezione e lo Stato Parte ispezionato possono decidere di comune accordo di prolungarlo.

Notifica delle ispezioni

25. Il Segretariato Tecnico notifica l'ispezione allo Stato Parte almeno 120 ore prima dell'arrivo della squadra d'ispezione sul sito di impianti da ispezionare.

C. TRASFERIMENTI A STATI CHE NON SONO PARTE ALLA PRESENTE CONVENZIONE

26. Nel trasferire i composti chimici della Tabella 3 a Stati che non sono Parte alla presente Convenzione, ciascun Stato Parte adotterà i necessari provvedimenti per garantire che i composti chimici trasferiti siano utilizzati solo per scopi non proibiti dalla presente Convenzione. Inter alla lo Stato Parte chiederà allo Stato ricevente un certificato che attesti, per quanto riguarda i composti chimici trasferiti:

- (a) che essi saranno utilizzati solo per scopi non proibiti dalla Convenzione;
- (b) che essi non saranno nuovamente ritrasferiti;
- (c) il loro tipo e quantità;
- (d) la(e) loro utilizzazio(ni) finale(i);
- (e) nome(i) e indirizzo(i) dell'utilizzatore(i) finale(i).

27. Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, la Conferenza prenderà in considerazione la necessità di stabilire altre misure regolanti i trasferimenti dei composti chimici della Tabella 3 a Stati non Parte alla presente Convenzione.

Parte IX - Attività non interdette dalla Convenzione svolte in conformità con l'articolo VI

REGIME APPLICABILE AGLI ALTRI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI COMPOSTI CHIMICI

A DICHIARAZIONI

Lista di altri impianti di produzione di composti chimici

1. La dichiarazione iniziale che deve presentare ciascuno Stato Parte in conformità all'articolo VI paragrafo 7 comprende una lista di tutti i siti di impianti che:

- (a) nel corso dell'anno civile precedente, hanno prodotto tramite sintesi chimica oltre 200 tonnellate di stagoli composti chimici organici non iscritti in una Tabella;
- (b) comprendono uno o più impianti i quali, nel corso dell'anno civile precedente, hanno prodotto tramite sintesi chimica oltre 30 tonnellate di un singolo composto chimico organico non iscritto ad una tabella, contenente gli elementi fosforo, zolfo o fluoro (in appresso denominati "impianti PSP" e "composti chimici PSP").

2. La lista degli altri impianti di produzione di composti chimici da presentare in conformità con le disposizioni del paragrafo 1, non comprende i siti di impianti che producono esclusivamente esplosivi o idrocarburi.

3. Ciascuno Stato Parte dovrà presentare la lista degli altri impianti di produzione di composti chimici di cui al paragrafo 1, come parte della sua dichiarazione iniziale, non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti. Ciascun Stato Parte, non oltre 90 giorni dopo l'inizio di ciascun anno civile successivo, dovrà fornire annualmente le informazioni necessarie per aggiornare la lista.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. La lista degli altri impianti di produzione di composti chimici da presentare in conformità con il paragrafo 1 contiene le seguenti informazioni per ciascuno sito d'impianto:

- (a) Nome del sito d'impianto e del proprietario, della società o dell'impresa che lo gestisce;
- (b) precisa ubicazione del sito d'impianto, compreso l'indirizzo;
- (c) le sue principali attività;
- (d) numero approssimativo di impianti nel sito che producono i composti chimici così come specificati al paragrafo 1.

5. Per quanto concerne i siti d'impianto enumerati in conformità al paragrafo 1 (a), la lista contiene anche informazioni sul quantitativo globale approssimativo di singoli composti chimici organici non iscritti che sono stati prodotti nel corso dell'anno civile precedente. Tali quantitativi sono indicati secondo le seguenti fasce: meno di 1 000 tonnellate, da 1 000 a 10 000 tonnellate, e oltre 10 000 tonnellate.

6. Per quanto riguarda i siti d'impianto enumerati in conformità con il paragrafo 1 (b), la lista dovrà altresì specificare il numero di impianti PSF all'interno del sito, ed includere informazioni sull'ammontare globale approssimativo di produzione di composti chimici PSF prodotti da ciascun impianto PSF nell'anno di calendario precedente espresso secondo le seguenti fasce: meno di 200 tonnellate, da 200 a 1 000 tonnellate, da 1 000 a 10 000 tonnellate e oltre 10 000 tonnellate.

Assistenza da parte del Segretariato Tecnico

7. Se uno Stato Parte, per motivi amministrativi, ritiene opportuno di chiedere assistenza per compilare la sua lista di impianti di produzione di composti chimici in conformità con il paragrafo 1, il Segretariato Tecnico potrà essere richiesto di fornire tale assistenza. Eventuali dubbi relativi alla completezza della lista saranno risolti per mezzo di consultazioni tra lo Stato Parte ed il Segretariato Tecnico.

Informazioni agli Stati Parte

8. Le liste di altri impianti di produzione chimica presentate in conformità con il paragrafo 1, comprese le informazioni fornite al paragrafo 4, saranno trasmesse dal Segretariato Tecnico agli Stati Parte dietro richiesta.

B. VERIFICA

Disposizioni generali

9. Fatte salve le disposizioni della Sezione C, la verifica prevista al paragrafo 6 dell'articolo VI è effettuata per mezzo di una ispezione in loco presso:

- (a) i siti d'impianto elencati secondo il paragrafo 1(a);
- (b) i siti d'impianto elencati secondo il paragrafo 1(b) che comprendono uno o più impianti PSF che hanno prodotto durante il precedente anno civile oltre 200 tonnellate di composti chimici PSF.

10. Il programma ed il bilancio dell'Organizzazione che sarà adottato dalla Conferenza in conformità all'articolo VIII, paragrafo 21 (a), comprende, sotto voce distinta, un programma ed un bilancio preventivo per le verifiche in base alla presente Sezione dopo che ha avuto inizio la sua applicazione.

11. Ai sensi della presente sezione, il Segretariato Tecnico sceglierà a caso i siti d'impianto da ispezionare utilizzando meccanismi appropriati, in particolare programmi informatici specialmente progettati a tal fine, sulla base dei seguenti fattori ponderati:

- (a) equa ripartizione geografica delle ispezioni;
- (b) informazioni di cui dispone il Segretariato Tecnico riguardo ai siti d'impianto elencati, relative alle caratteristiche del sito d'impianto ed alla natura delle attività che vi sono svolte;
- (c) proposte degli Stati Parte su una base da convenire, in conformità con il paragrafo 25.

12. Nessun sito d'impianto può essere oggetto di più di due ispezioni l'anno ai sensi delle disposizioni della presente Sezione. Tuttavia questa disposizione non include il numero delle ispezioni in base all'articolo IX.

13. Nel selezionare i siti d'impianto da ispezionare in conformità alla presente sezione, il Segretariato Tecnico tiene conto del seguente limite per stabilire il numero combinato di ispezioni cui ciascun Stato Parte è tenuto a sottoporre per ogni anno civile in conformità alla presente Parte ed alla Parte VIII del presente Annesso: il numero combinato di ispezioni non dovrà essere superiore a tre, più il 5% del numero totale dei siti d'impianto dichiarati da uno Stato Parte in conformità sia alla presente Parte sia alla Parte VIII del presente Annesso, oppure a 20 ispezioni, a seconda di quale è inferiore.

Finalità dell'ispezione

14. Nei siti d'impianto enumerati alla Sezione A, lo scopo generale delle ispezioni sarà di verificare che le attività concordino con le informazioni fornite nelle dichiarazioni. In particolare le ispezioni dovranno accertare l'assenza di qualsiasi composto chimico della Tabella 1, in particolare l'assenza di produzione di tale prodotto, salvo se ciò è conforme alle disposizioni della VI Parte del presente Annesso.

Procedure d'ispezione

15. Oltre alle direttive convenute, saranno applicate altre disposizioni pertinenti del presente Annesso e dell'Annesso sulla riservatezza di cui ai paragrafi 16 a 20 in appresso.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

16. Non è previsto un accordo d'impianto a meno che lo Stato Parte ispezionato non ne faccia richiesta.

17. L'oggetto principale dell'ispezione in un sito d'impianto selezionato per l'ispezione dovrà essere l'impianto o gli impianti che producono i composti chimici specificati al paragrafo 1, in particolare gli impianti PSF enumerati in conformità con il paragrafo 1(b). Lo Stato Parte ispezionato avrà diritto di gestire l'accesso a tali impianti in conformità con le regole dell'accesso guidato come specificato nella Parte X, sezione C, del presente Annesso. Se la squadra d'ispezione, in conformità con la Parte II, paragrafo 51 del presente Annesso, chiede di avere accesso ad altre parti del sito d'impianto, al fine di chiarire eventuali ambiguità, la portata di tale accesso sarà determinata di comune accordo tra la squadra d'ispezione e lo Stato Parte ispezionato.

18. La squadra d'ispezione può avere accesso ai documenti d'ufficio, qualora ritenga, di comune accordo con lo Stato Parte ispezionato, che ciò agevolerebbe il conseguimento delle finalità dell'ispezione.

19. Saranno previsti campioni ed effettuate analisi in loco al fine di verificare che non compaiano composti chimici non dichiarati. Qualora le ambiguità perdurassero, i campioni potranno essere analizzati in un laboratorio designato esterno al sito, subordinatamente all'accordo dello Stato Parte ispezionato.

20. Il periodo d'ispezione non sarà superiore a 24 ore; tuttavia la squadra d'ispezione e lo Stato Parte ispezionato possono decidere di comune accordo di prolungarlo.

Notifica delle ispezioni

21. Il Segretariato Tecnico notifica l'ispezione allo Stato Parte almeno 120 ore prima dell'arrivo della squadra d'ispezione sul sito di impianti da ispezionare.

C. APLICAZIONE E CONTROLLO DELLA SEZIONE B

Applicazione

22. L'attuazione della sezione B avrà inizio all'inizio del quarto anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione a meno che la Conferenza, nella sua sessione regolare del terzo anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, non decida diversamente.

23. Il Direttore Generale sottoporrà alla sessione regolare della Conferenza, il terzo anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, un rapporto che evidenzia l'esperienza acquisita dal Segretariato Tecnico nell'applicare le disposizioni delle Parte VII e VIII del presente Annesso nonché della sezione A di questa Parte.

24. Nella sua sessione regolare nel terzo anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, la Conferenza, in base al rapporto del Direttore Generale, potrà altresì decidere riguardo alla ripartizione delle risorse disponibili per la verifica in base alla Sezione B, tra "impianti PSF" ed altri impianti di produzione di composti chimici. Diversamente, la ripartizione sarà affidata alla competenza del Segretariato Tecnico e sarà aggiunta ai fattori ponderali di cui al paragrafo 11.

25. Nella sessione ordinaria che svolgerà nel terzo anno successivo all'entrata in vigore della Convenzione, la Conferenza, dietro parere del Consiglio Esecutivo, deciderà su quale base - regionale ad esempio - le proposte degli Stati Parte relative alle ispezioni debbono essere presentate per essere considerate come fattore di valutazione nel processo di selezione di cui al paragrafo 11.

Risame

26. Nella prima sessione straordinaria della Conferenza convocata secondo il paragrafo 22 dell'articolo VIII, le disposizioni della presente Parte dell'Annesso sulle Verifiche saranno rivedute nel quadro di un riesame approfondito dell'insieme del regime di verifica applicabile all'industria chimica (Art. VI, Parte VII e IX del presente Annesso) ed alla luce dell'esperienza acquisita. La Conferenza formulerà successivamente delle raccomandazioni al fine di migliorare l'efficienza del regime di verifica.

Parte X - Ispezioni su sfida effettuate in conformità con l'articolo IX

A. DESIGNAZIONE E SELEZIONE DEGLI ISPETTORI E DEGLI ASSISTENTI D'ISPEZIONE

1. Le ispezioni su sfida di cui all'articolo IX saranno effettuate unicamente dagli ispettori e dagli assistenti d'ispezione designati esplicitamente a tale funzione. Per designare gli ispettori e gli assistenti d'ispezione per le ispezioni su sfida secondo l'articolo IX, il Direttore Generale stabilirà, selezionando gli ispettori e gli assistenti d'ispezione tra gli ispettori e gli assistenti d'ispezione per attività ispettive di "routine", una lista degli ispettori ed assistenti d'ispezione proposti. Tale lista includerà un numero sufficientemente alto di ispettori e di assistenti d'ispezione aventi le qualifiche, l'esperienza, la competenza e la formazione necessarie per consentire flessibilità nella selezione degli ispettori, in considerazione della loro disponibilità e della necessità di avvicendamento. Si terrà debitamente conto dell'importanza di selezionare ispettori ed assistenti d'ispezione in base ad una rappresentazione geografica la più ampia possibile. La designazione degli ispettori e degli assistenti d'ispezione avrà luogo in conformità con le procedure previste nella sezione A della Parte II del presente Annesso.

2. Il Direttore Generale determinerà il numero di persone che compongono la squadra d'ispezione e ne selezionerà i membri in considerazione delle circostanze di una determinata richiesta. Il numero di membri della squadra d'ispezione è limitato al minimo necessario ad una corretta esecuzione del mandato d'ispezione. Nessun cittadino dello Stato Parte richiedente o dello Stato Parte ispezionato può essere membro della squadra d'ispezione.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B. ATTIVITÀ PRECEDENTI L'ISPEZIONE

3. Prima di presentare una richiesta d'ispezione su sfida, lo Stato Parte deve avere dal Direttore Generale la conferma che il Segretariato Tecnico sta in grado di dare un seguito immediato a questa richiesta. Se il Direttore Generale non può fornire immediatamente tale conferma, lo farà il prima possibile, secondo l'ordine delle richieste da confermare. Inoltre egli informerà lo Stato Parte di quando sia presumibilmente possibile dare un seguito immediato alla richiesta d'ispezione. qualora il Direttore Generale concluda che non è più possibile dar seguito in tempo debito alle richieste, egli potrà chiedere al Consiglio Esecutivo di adottare appropriati provvedimenti per evitare che tali difficoltà si ripropongano in avvenire.

Notifica

4. La richiesta d'ispezione su sfida da presentare al Consiglio Esecutivo ed al Direttore Generale deve contenere almeno le seguenti informazioni:

(a) Lo Stato Parte da ispezionare e, se del caso, lo Stato ospite.

(b) Il punto di entrata da utilizzare.

(c) La dimensione e la tipologia del sito d'ispezione.

(d) Il motivo di preoccupazione per una eventuale inosservanza della presente Convenzione, inclusi chiarimenti sulle disposizioni pertinenti della presente Convenzione sui quali si fonda la preoccupazione, e sulla natura e le circostanze dell'eventuale inosservanza della Convenzione, nonché ogni informazione pertinente sull'origine della preoccupazione.

(e) Il nome dell'osservatore dello Stato Parte richiedente.

Lo Stato Parte richiedente può sottoporre ogni informazione supplementare che ritenga necessaria.

5. Il Direttore Generale, entro un ora dal ricevimento della richiesta, ne accuserà ricevuta allo Stato Parte.

6. Lo Stato Parte richiedente notificherà in tempo debito al Direttore Generale l'ubicazione del sito d'ispezione affinché il Direttore Generale possa trasmettere questa informazione allo Stato Parte ispezionato almeno 12 ore prima dell'arrivo previsto della squadra d'ispezione al punto d'entrata.

7. Il sito d'impianto sarà designato dallo Stato Parte richiedente nella maniera più dettagliata possibile fornendo un diagramma del sito riferito ad un punto di riferimento con le coordinate geografiche definite, se possibile, con l'approssimazione di un secondo. Lo Stato Parte richiedente fornirà altresì, se possibile, una mappa con l'indicazione generale del sito d'ispezione ed uno schema che delimiti con la massima precisione possibile il perimetro richiesto del sito da ispezionare.

8. Il perimetro richiesto:

(a) Passerà ad una distanza di almeno 10 metri all'esterno di tutti gli edifici o altre strutture;

(b) Non attraverserà nessuna recinzione di sicurezza esistente;

(c) Passerà ad una distanza di almeno 10 metri all'esterno di tutte le recinzioni di sicurezza esistenti che lo Stato Parte richiedente intende includere nel perimetro richiesto.

9. Se il perimetro richiesto non è conforme alle specifiche del paragrafo 8, la squadra d'ispezione lo traccerà muovamente in maniera tale che sia conforme.

10. Il Direttore Generale informerà il Consiglio Esecutivo dell'ubicazione del sito d'ispezione così come specificato in conformità al paragrafo 7, almeno 12 ore prima dell'arrivo previsto della squadra d'ispezione al punto d'entrata.

11. Nell'informare il Consiglio Esecutivo, in conformità con il paragrafo 10, il Direttore Generale trasmetterà contestualmente allo Stato Parte ispezionato la richiesta d'ispezione, con indicata l'ubicazione del sito d'ispezione, così come specificato nel paragrafo 7. Tale notifica conterrà altresì i dati richiesti al paragrafo 32 della parte II del presente Annesso.

12. Al suo arrivo al punto di entrata, la squadra ispettiva informerà lo Stato Parte ispezionato riguardo al suo mandato d'ispezione.

Entrata sul territorio dello Stato Parte ispezionato o dello Stato ospite

13. In attuazione dei paragrafi da 13 a 18 dell'articolo IX, il Direttore Generale, dopo aver ricevuto una richiesta d'ispezione, invia quanto prima una squadra ispettiva.

La squadra ispettiva arriverà nel punto d'entrata specificato nella richiesta nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le disposizioni dei paragrafi 10 e 11.

14. Se il perimetro richiesto è accettabile per lo Stato Parte ispezionato, esso sarà designato come perimetro finale il prima possibile, ma in ogni caso non oltre 24 ore dopo l'arrivo della squadra d'ispezione nel punto d'entrata. Lo Stato Parte ispezionato provvederà al trasporto della squadra d'ispezione nel perimetro finale del sito d'ispezione. Se lo Stato Parte ispezionato lo ritiene necessario, il trasporto della squadra d'ispezione può avere inizio già 12 ore prima dello scadere del termine fissato nel presente paragrafo per la designazione del perimetro finale. In ogni caso il trasporto della squadra d'ispezione, dovrà essere completato al massimo 36 ore dopo l'arrivo della squadra nel punto d'entrata.

15. Le procedure previste ai capoversi a) e b) si applicano a tutti gli impianti dichiarati. Ai fini della presente Parte, per "impianto dichiarato" si intende ogni impianto dichiarato in conformità con gli Articoli III, IV e V. Per quanto riguarda l'Articolo VI del presente Annesso, con "impianto dichiarato" si fa riferimento unicamente agli impianti dichiarati in conformità con la Parte VI del presente Annesso, nonché gli impianti dichiarati specificati nelle dichiarazioni, conformemente alla Parte VII, paragrafi 7 e 10 (c) e la Parte VIII, paragrafi 7 e 10 (c) del presente Annesso.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(a) Se il perimetro richiesto è compreso nel perimetro dichiarato o corrisponde a quest'ultimo, il perimetro dichiarato sarà considerato come essendo il perimetro finale. Questo può tuttavia, con l'accordo dello Stato Parte ispezionato, essere ridotto al fine di corrispondere al perimetro richiesto dallo Stato Parte richiedente.

(b) Lo Stato Parte ispezionato provvederà al trasporto della squadra d'ispezione sul perimetro finale non appena ciò sarà praticamente possibile, accertandosi in ogni caso che la squadra raggiunga il perimetro non oltre 24 ore dopo il suo arrivo al punto di entrata.

Determinazione alternativa del perimetro finale

16. Presso il punto di entrata, se lo Stato Parte ispezionato non può accettare il perimetro richiesto, esso proporrà un perimetro alternativo quanto prima possibile, ma in ogni caso non oltre 24 ore dopo l'arrivo della squadra d'ispezione al punto di entrata. In caso di divergenze di opinioni, lo Stato Parte ispezionato e la squadra d'ispezione saranno tenuti a trattare in vista del raggiungimento di un accordo sul perimetro finale.

17. Il perimetro alternativo dovrà essere tracciato nella maniera più dettagliata possibile in conformità con il paragrafo 8. Esso dovrà includere tutto il perimetro richiesto e non discostarsi da quest'ultimo, tenendo conto delle caratteristiche naturali del terreno e dei limiti tracciati dall'uomo. Esso dovrà di regola passare vicino alla recinzione di sicurezza che circonda il sito, qualora ne esista una.

Lo Stato Parte ispezionato dovrà cercare di stabilire un rapporto tra i perimetri, garantendo almeno due delle seguenti condizioni:

(a) Il perimetro alternativo delimita un'area che non è significativamente più estesa di quella delimitata dal perimetro richiesto;

(b) Il perimetro alternativo è posto ad una distanza breve ed uniforme dal perimetro richiesto;

(c) Almeno una parte del perimetro richiesto è visibile dal perimetro alternativo.

18. Se il perimetro alternativo è accettabile per la squadra d'ispezione, esso diverrà il perimetro finale e la squadra d'ispezione sarà trasportata dal punto di entrata a tale perimetro. Se lo Stato Parte ispezionato lo ritiene necessario, tale trasporto potrà cominciare non prima di 12 ore prima dello scadere del termine fissato al paragrafo 16 per proporre un perimetro alternativo. In ogni caso, il trasporto della squadra d'ispezione dovrà essere completato non oltre 36 ore dopo l'arrivo della squadra d'ispezione al punto di entrata.

19. Qualora non si sia convenuto un perimetro finale, le trattative sul perimetro dovranno concludersi quanto prima possibile, ma in ogni caso non potranno proseguire oltre 24 ore dopo l'arrivo della squadra d'ispezione al punto di entrata. Qualora nessun accordo sia stato raggiunto, lo Stato Parte ispezionato trasporterà la squadra d'ispezione in un luogo presso il perimetro alternativo. Se lo Stato Parte ispezionato lo riterrà necessario, tale trasporto potrà cominciare fino a 12 ore prima dello scadere del termine specificato al paragrafo 16 per proporre un perimetro alternativo. In ogni caso, il trasporto dovrà essere terminato non oltre 36 ore dopo l'arrivo della squadra d'ispezione al punto di entrata.

20. Una volta arrivati sul posto, lo Stato Parte ispezionato dovrà senza indugio permettere alla squadra d'ispezione l'accesso al perimetro alternativo in vista di agevolare le trattative e l'accordo sul perimetro finale, nonché l'accesso all'interno del perimetro finale.

21. In mancanza di un accordo nelle 72 ore successive all'arrivo della squadra d'ispezione sul luogo, il perimetro alternativo viene designato come perimetro finale.

Verifica del luogo

22. Al fine di stabilire che il sito d'ispezione in cui la squadra d'ispezione è stata trasportata corrisponde al sito d'ispezione specificato dallo Stato Parte richiedente, la squadra d'ispezione avrà diritto di avvalersi di strumentazione approvata per determinare la localizzazione e di fare installare tale strumentazione secondo le proprie istruzioni. La squadra d'ispezione potrà verificare la propria posizione con riferimento a punti di riferimento locali identificati in base alle mappe. Lo Stato Parte ispezionato aiuterà la squadra d'ispezione in questo compito.

Chiusura del sito, sorveglianza delle uscite

23. Non oltre 12 ore dall'arrivo della squadra d'ispezione al punto di entrata, lo Stato Parte ispezionato provvederà a raccogliere informazioni verificate su ogni uscita di veicoli da tutti i punti del perimetro richiesto, attraverso i quali i mezzi di trasporto terrestre, aereo fluviale o marittimo possono uscire dal sito. Lo Stato Parte fornisce questi dati alla squadra d'ispezione all'arrivo di quest'ultima nel perimetro alternativo o nel perimetro finale, a seconda di quale sia il primo raggiunto.

24. Lo Stato Parte ispezionato può adempiere a tale obbligo fornendo informazioni verificate, come registri del traffico, fotografie, video registrazioni o dati raccolti con la strumentazione chimica fornita dalla squadra d'ispezione per sorvegliare il movimento delle uscite. Alternativamente lo Stato Parte ispezionato può anche adempiere a tale obbligo autorizzando uno o più membri della squadra d'ispezione a compilare per conto proprio registri di traffico, a scattare fotografie, effettuare video registrazioni del traffico d'uscita o utilizzare strumentazioni per la raccolta di prove chimiche, nonché esercitare ogni altra attività convenuta tra lo Stato Parte ispezionato e la squadra d'ispezione.

25. All'arrivo della squadra d'ispezione nel perimetro alternativo o nel perimetro finale, a seconda di quale sia il primo raggiunto, avrà inizio la chiusura del sito, attraverso le procedure di sorveglianza delle uscite da parte della squadra d'ispezione.

26. Tali procedure comprendono: l'identificazione dei veicoli che escono dal sito, la compilazione di registri del traffico, le riprese fotografiche e le video registrazioni effettuate dalla squadra d'ispezione delle uscite e del traffico di uscita. La squadra d'ispezione ha diritto di recarsi, sotto scorta, in ogni altro luogo del perimetro per controllare che non vi siano altre attività di uscita.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

27. Procedure addizionali per la sorveglianza delle attività d'urto stabilite di comune accordo tra la squadra d'ispezione e lo Stato Parte ispezionato possono comprendere, tra l'altro:

(a) Uso di sensori.

(b) Selezione a caso degli accessi:

(c) Analisi di campioni.

28. Tutte le attività di chiusura del sito e di sorveglianza delle uscite dovranno svolgersi all'interno di una striscia che circonda il perimetro dall'esterno, la cui larghezza misurata verso l'esterno, a partire dal perimetro non deve superare 50 metri.

29. La squadra d'ispezione ha diritto d'ispezionare, attenendosi alle disposizioni relative all'accesso regolamentato, i veicoli che escono dal sito; lo Stato Parte ispezionato farà ogni ragionevole sforzo per dimostrare alla squadra d'ispezione che ogni veicolo sottoposto ad ispezione e a cui la squadra d'ispezione non è autorizzata ad avere accesso, non è utilizzato per scopi connessi ai dubbi espressi nella richiesta ispettiva di una presunta inosservanza della Convenzione.

30. Il personale ed i veicoli che entrano nel sito non sono sottoposti ad ispezione, né lo sono il personale ed i veicoli privati che trasportano passeggeri che escono dal sito.

31. L'attuazione delle summenzionate procedure potrà continuare per tutta la durata dell'ispezione, ma non dovrà intralciare o ritardare in maniera irragionevole il normale funzionamento degli impianti.

Colloquio informativo pre-ispezione e piano d'ispezione

32. Al fine di agevolare lo sviluppo di un piano d'ispezione, lo Stato Parte ispezionato organizzerà, prima dell'accesso, un colloquio informativo per la squadra d'ispezione, sulle questioni di sicurezza e di logistica.

33. Il colloquio informativo pre-ispezione si svolgerà in conformità con la Parte II, paragrafo 37 del presente Annesso. Durante il colloquio informativo pre-ispezione, lo Stato Parte ispezionato potrà indicare alla squadra d'ispezione la strumentazione, la documentazione o le zone che considera come più delicate e non connesse allo scopo dell'ispezione su sfida. Inoltre, il personale responsabile del sito, informerà la squadra d'ispezione sul tracciato fisico e su altre caratteristiche rilevanti del sito. La squadra d'ispezione sarà munita di una mappa o di schizzi su scala indicanti tutte le strutture e le caratteristiche geografiche significative del sito. La squadra d'ispezione sarà anche informata riguardo alla disponibilità del personale dell'impianto e dei documenti d'ufficio.

34. Dopo il colloquio informativo pre-ispezione, la squadra d'ispezione predisporrà, sulla base di informazioni disponibili ed appropriate, un piano d'ispezione iniziale che specifichi le attività che devono essere svolte dalla squadra d'ispezione, comprese le specifiche aree del sito alle quali si desidera avere accesso. Il piano d'ispezione specificherà altresì se la squadra d'ispezione sarà divisa in sotto-gruppi. Il piano d'ispezione sarà messo a disposizione dei rappresentanti dello Stato Parte ispezionato e del sito d'ispezione. La sua attuazione sarà conforme alle disposizioni della Sezione C, comprese quelle relative all'accesso ed alle attività.

Attività nel perimetro

35. Al suo arrivo nel perimetro finale o nel perimetro alternativo, a seconda di quale sia il primo raggiunto, la squadra d'ispezione ha diritto di iniziare immediatamente attività perimetrali in conformità con le procedure esposte nella presente Sezione e di proseguire queste attività fino al completamento dell'ispezione su sfida.

36. Nel quadro delle attività da svolgere nel perimetro, la squadra d'ispezione ha diritto:

(a) di utilizzare strumenti di monitoraggio in conformità con i paragrafi da 27 a 30 della parte II del presente Annesso;

(b) di effettuare prelievi mediante aspirazione e prelevare campioni di aria, di suolo o di effluenti;

(c) di svolgere ogni attività supplementare eventualmente decisa con lo Stato Parte ispezionato.

37. La squadra d'ispezione può svolgere attività nel perimetro all'interno di una striscia costeggiante l'esterno del perimetro e la cui larghezza, misurata a partire dal perimetro, non supera 50 metri. Con l'accordo dello Stato parte ispezionato, la squadra d'ispezione può altresì avere accesso ad ogni edificio o struttura situati all'interno della striscia che circonda il perimetro. Tutto il monitoraggio direzionale sarà orientato verso l'esterno. Per gli impianti dichiarati, questa striscia può essere situata, a discrezione dello Stato Parte ispezionato, all'interno, all'esterno o sui due lati del perimetro dichiarato.

C. SVOLGIMENTO DELLE ISPEZIONI

Regole generali

38. Lo Stato Parte ispezionato garantirà l'accesso all'interno del perimetro richiesto, nonché del perimetro finale se quest'ultimo è diverso dal primo. Esso negozia con la squadra ispettiva la portata e la natura dell'accesso in uno o più luoghi situati all'interno di tali perimetri, in conformità con le disposizioni relative all'accesso regolamentato.

39. Lo Stato Parte ispezionato garantirà l'accesso all'interno del perimetro richiesto il prima possibile, ma in nessun caso oltre 108 ore dopo l'arrivo della squadra d'ispezione al punto di entrata, al fine di chiarire ogni dubbio espresso nella richiesta ispettiva riguardo ad una eventuale inosservanza della presente Convenzione.

40. A richiesta della squadra d'ispezione, lo Stato Parte ispezionato può autorizzare l'accesso per via aerea al sito d'ispezione.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

41. Nel soddisfare l'obbligo di dare accesso come specificato al paragrafo 38, lo Stato Parte ispezionato è tenuto a concedere l'accesso più ampio possibile, pur tenendo conto di tutti gli obblighi costituzionali cui potrebbe essere tenuto riguardo ad eventuali diritti di proprietà o in materia di perquisizione e di sequestro. Lo Stato Parte ispezionato ha diritto di adottare, in conformità con l'accesso guidato, i provvedimenti necessari per proteggere la sicurezza nazionale. Le disposizioni del presente paragrafo non possono essere invocate dallo Stato Parte ispezionato per dissimulare un inadempimento del suo obbligo di non intraprendere attività interdette dalla presente Convenzione.

42. Se l'accesso fornito dallo Stato Parte ispezionato a luoghi, attività o informazioni non è completo, caso avrà l'obbligo di fare ogni ragionevole sforzo per fornire mezzi alternativi in vista di chiarire i dubbi riguardo all'eventuale inosservanza della Convenzione che ha originato l'ispezione su sfida.

43. All'arrivo nel perimetro finale degli impianti dichiarati, in conformità con gli Articoli IV, V e VI, l'accesso sarà garantito dopo il colloquio informativo che precede l'ispezione ed il dibattito del piano d'ispezione che sarà limitato al minimo necessario e in ogni caso non oltre le tre ore. Per gli impianti dichiarati in conformità con il paragrafo 1, capoverso di dell'articolo III, le trattative verranno concluse ed in ogni caso l'accesso guidato avrà inizio non oltre le 12 ore dall'arrivo nel perimetro finale.

44. Nell'effettuare l'ispezione su sfida in conformità con la richiesta d'ispezione, la squadra d'ispezione utilizzerà solo i metodi necessari all'ottenimento di fatti pertinenti sufficienti a chiarire i dubbi per quanto riguarda l'eventuale inosservanza delle disposizioni della Convenzione, e si asterrà da attività estranee a tali finalità. La squadra d'ispezione raccoglierà e documenterà gli elementi di fatto connessi con l'eventuale inosservanza della Convenzione commessa dallo Stato Parte ispezionato, ma non tenterà di procurarsi, né di documentare elementi d'informazione manifestamente estranei a questo scopo, a meno che lo Stato Parte ispezionato non glielo chieda espressamente. Qualsiasi eventuale elemento raccolto e giudicato in seguito non pertinente non potrà essere conservato.

45. La squadra d'ispezione sarà guidata dal principio di svolgere l'ispezione su sfida con la minore invasività possibile, con parallelismo con il compimento effettivo e tempestivo della sua missione. Ogni volta che ciò sia possibile essa ricorrerà con equità le procedure meno invadenti che ritiene accettabili, riservando di passare a procedure più invadenti qualora lo ritenga necessario.

Accesso guidato

46. La squadra d'ispezione prenderà in considerazione suggerimenti di modifiche da apportare al piano d'ispezione e proposte eventualmente formulate dallo Stato Parte ispezionato, in qualsiasi fase dell'ispezione, compreso il colloquio informativo pre-informativo, per garantire la protezione di strumentazioni, informazioni o zone sensibili non connesse alle armi chimiche.

47. Lo Stato Parte ispezionato indicherà i punti di entrata e di uscita del perimetro da utilizzare per l'accesso. La squadra d'ispezione e lo Stato Parte ispezionato negozieranno la portata dell'accesso in ogni determinato luogo o luoghi all'interno del perimetro richiesto e del perimetro finale, come previsto al paragrafo 48; le attività d'ispezione (tra cui il prelievo di campioni) che dovranno essere effettuate dalla squadra d'ispezione; le attività che incomberanno allo Stato Parte ispezionato, e le informazioni da fornire da parte dello Stato Parte ispezionato.

48. In conformità con le disposizioni pertinenti dell'Annexo sulla Riservatezza, lo Stato Parte ispezionato avrà diritto di adottare misure in vista di proteggere impianti sensibili e di impedire la divulgazione di informazioni e di dati riservati estranei alle armi chimiche.

Tali misure possono includere, tra l'altro:

- (a) Il ritiro dagli uffici di documenti sensibili;
- (b) La copertura di pannelli di esposizione, stock e attrezzature sensibili;
- (c) La copertura di parti di attrezzature sensibili, come calcolatori o sistemi elettronici;
- (d) La limitazione dell'analisi di campioni alla determinazione della presenza o dell'assenza dei composti chimici indicati nelle Tabelle 1, 2 e 3 o di prodotti di degradazione pertinenti;
- (e) L'uso di tecniche di accesso selettive casuali, qualora gli ispettori fossero richiesti di selezionare una determinata percentuale o numero di edifici di loro scelta per ispezionarli; lo stesso principio può essere applicato all'interno ed al contenuto degli edifici sensibili;
- (g) In casi eccezionali, consentire solo ad alcuni ispettori di accedere a determinate parti del sito d'ispezione.

49. Lo Stato Parte ispezionato farà ogni sforzo per dimostrare alla squadra d'ispezione che ogni oggetto, edificio, struttura, contenitore o veicolo cui la squadra d'ispezione non abbia avuto pienamente accesso o che sia stato protetto in conformità con le disposizioni del paragrafo 48, non venga utilizzato per finalità connesse con dubbi espressi nella richiesta ispettiva riguardo ad una eventuale inosservanza della Convenzione.

50. Ciò potrà essere compiuto, tra l'altro, previa rimozione parziale di una copertura o di un rivestimento di protezione dall'ambiente esterno, secondo la convenienza dello Stato Parte ispezionato, per mezzo di un'ispezione visiva dall'ingresso dell'interno di uno spazio chiuso, o con altri metodi.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

51. Le seguenti disposizioni si applicano agli impianti dichiarati in conformità con gli articoli IV, V e VI:

(a) Per gli impianti che sono oggetto di accordi d'impianto, l'accesso e le attività all'interno del perimetro finale sono consentite senza impedimenti entro i limiti fissati dagli accordi;

(b) per gli impianti che non hanno accordi d'impianto, l'accesso e le attività saranno negoziati in conformità ai principi direttivi generali per le ispezioni stabiliti in attuazione della presente Convenzione.

(c) Ogni accesso più ampio di quello concesso per le ispezioni intraprese in conformità con gli articoli IV, V e VI è regolamentato dalle procedure enunciate nella presente sezione.

52. Le seguenti disposizioni si applicano agli impianti dichiarati in conformità con l'Art. III, paragrafo 1 (d): se lo Stato Parte ispezionato, in base alle procedure enunciate ai paragrafi 47 e 48, non ha concesso un accesso completo ad aree e strutture non connesse con le armi chimiche, esso dovrà fare ogni ragionevole sforzo per dimostrare alla squadra d'ispezione che tali aree o strutture non sono utilizzate per scopi connessi ad eventuali dubbi sulla inosservanza, espressi nella richiesta ispettiva.

Osservatori

53. In conformità con le disposizioni dell'Articolo IX, paragrafo 12, sulla partecipazione di un osservatore all'ispezione su sfida, lo Stato Parte richiedente si metterà in collegamento con il Segretariato Tecnico per coordinare l'arrivo dell'osservatore nello stesso punto d'entrata della squadra d'ispezione, entro un periodo di tempo ragionevole dall'arrivo della squadra d'ispezione.

54. L'osservatore avrà diritto, per tutto il periodo d'ispezione, di mettersi in comunicazione con l'ambasciata dello Stato Parte richiedente ubicata nello Stato Parte ispezionato o nel Paese ospite, oppure in assenza di ambasciata, con lo stesso Stato Parte richiedente. Lo Stato Parte ispezionato fornirà mezzi di comunicazione all'osservatore.

55. L'osservatore avrà diritto di giungere sul perimetro alternativo o finale del sito d'ispezione, a seconda di quale sia il primo raggiunto dalla squadra d'ispezione, e di avere accesso al sito d'ispezione nella misura consentita dallo Stato Parte ispezionato. L'osservatore ha diritto di formulare raccomandazioni alla squadra d'ispezione, di cui quest'ultima dovrà tenere conto nella misura in cui lo ritiene appropriato. Durante tutto il periodo dell'ispezione, la squadra d'ispezione informa l'osservatore dello svolgimento dell'ispezione e dei suoi accertamenti.

56. Durante tutto il periodo trascorso nel Paese, lo Stato Parte ispezionato dispone o adotta i provvedimenti richiesti per fornire all'osservatore i servizi necessari, come mezzi di comunicazione, servizi d'interpretazione, mezzi di trasporto, uffici, alloggio, vitto e cure mediche. Tutte le spese di soggiorno dell'osservatore sul territorio dello Stato Parte ispezionato o dello Stato ospite, sono a carico dello Stato Parte richiedente.

Durata dell'ispezione

57. Il periodo d'ispezione non supera 64 ore, salvo se è prolungato mediante accordo con lo Stato Parte ispezionato.

D. ATTIVITÀ POST-ISPEZIONI

Partenza

58. Dopo che siano state completate le procedure post-ispettive nel sito d'ispezione, la squadra d'ispezione e l'osservatore dello Stato Parte richiedente dovranno raggiungere senza indugio uno dei punti di entrata e lasciare il territorio dello Stato Parte ispezionato il prima possibile.

Rapporti

59. Il rapporto d'ispezione sintetizza in maniera generale le attività svolte ed i fatti accertati dalla squadra d'ispezione, in particolare per quanto riguarda i dubbi sull'eventuale inosservanza della Convenzione espressi nella richiesta d'ispezione su sfida, limitandosi alle informazioni direttamente connesse con la Convenzione. Esso contiene anche una valutazione della squadra d'ispezione riguardo al grado ed alla natura dell'accesso e della cooperazione concessi agli ispettori, e della misura in cui ciò ha consentito loro di adempiere al proprio mandato.

60. Gli ispettori, non oltre 72 ore dopo il loro rientro nel loro luogo di lavoro principale, dovranno presentare un rapporto d'ispezione preliminare al Direttore Generale tenendo conto in particolare delle disposizioni del paragrafo 17 dell'Annesso sulla Riservatezza. Il Direttore Generale trasmetterà senza indugio il rapporto preliminare allo Stato Parte richiedente, allo Stato Parte ispezionato ed al Consiglio esecutivo.

61. Un progetto di rapporto finale sarà messo a disposizione dello Stato Parte ispezionato entro 20 giorni a decorrere dalla fine dell'ispezione su sfida. Lo Stato Parte ispezionato ha diritto di individuare tutte le informazioni e dati non aventi attinenza con le armi chimiche che, a causa della loro natura riservata non dovrebbero, a suo avviso, essere divulgate al di fuori del Segretariato Tecnico. Il Segretariato Tecnico esamina le modifiche che lo Stato Parte ispezionato propone di apportare al progetto di rapporto finale e le adotta a sua discrezione, nella misura del possibile. Il rapporto finale è quindi consegnato al Direttore Generale non oltre 30 giorni dopo che l'ispezione è stata ultimata in vista di una sua ulteriore duramazione e considerazione in conformità con l'Articolo IX, paragrafi 21 a 25.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte XI - *Inchieste su casi di uso asserito di armi chimiche*

A. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le inchieste su casi di uso asserito di armi chimiche o di agenti chimici di ordine pubblico come mezzi di guerra, avviate in attuazione degli articoli IX o X saranno condotte in conformità con il presente Annesso e con le procedure dettagliate stabilite dal Direttore Generale.

2. Le seguenti disposizioni addizionali vertono sulle specifiche procedure da seguire in caso di uso asserito di armi chimiche.

B. ATTIVITA' PRECEDENTI L'ISPEZIONE

DOMANDA D'INCHIESTA

3. La domanda d'inchiesta per uso asserito di armi chimiche, presentata al Direttore Generale dovrebbe contenere, in tutta la misura possibile, le seguenti informazioni:

(a) lo Stato Parte sul di cui territorio si allega che le armi chimiche sono state presumibilmente utilizzate;

(b) il luogo d'ingresso o altre vie d'accesso sicure che si suggerisce di utilizzare;

(c) luogo e caratteristiche delle zone dove si presume che le armi chimiche siano state utilizzate;

(d) periodo in cui le armi chimiche sarebbero state utilizzate;

(e) tipi di armi chimiche presumibilmente utilizzate;

(f) portata dell'uso asserito;

(g) caratteristiche degli eventuali composti chimici tossici;

(h) effetti sugli esseri umani, sugli animali e sulla vegetazione;

(i) richiesta di assistenza specifica, se applicabile.

4. Lo Stato Parte che ha richiesto un'inchiesta può in qualsiasi momento fornire gli altri dati supplementari che ritiene opportuni.

Notifica

5. Il Direttore Generale accuserà immediatamente ricevuta allo Stato Parte richiedente della sua richiesta ed informerà il Consiglio Esecutivo e tutti gli Stati Parte.

6. Se del caso, il Direttore Generale informa lo Stato Parte in questione che un'inchiesta è stata richiesta sul suo territorio. Il Direttore Generale informa anche altri Stati Parte, qualora fosse necessario avere accesso al loro territorio durante l'inchiesta.

Assegnazione di una squadra d'ispezione

7. Il Direttore generale predispose una lista di esperti qualificati la cui particolare competenza tecnica potrebbe essere necessaria nel quadro di un'inchiesta di uso asserito di armi chimiche ed aggiorna costantemente questo elenco. La lista in questione è comunicata per iscritto a ciascuno Stato Parte non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione ed ogni qualvolta è modificata. Ogni esperto qualificato il cui nominativo compare sulla lista è considerato come designato a meno che uno Stato Parte, non oltre 30 giorni dopo aver ricevuto la lista, non dichiarerà per iscritto la sua opposizione.

8. Il Direttore Generale seleziona il capo ed i membri della squadra d'ispezione tra gli ispettori e gli assistenti d'ispezione già designati per le ispezioni su sabbia, in considerazione delle circostanze e della particolare natura di una determinata richiesta. In aggiunta, i membri della squadra d'ispezione possono essere selezionati tra i nominativi dell'elenco di esperti qualificati se il Direttore generale ritiene che, per la corretta conduzione di una determinata inchiesta, siano necessarie particolari competenze specializzate non previste tra quelle degli ispettori già designati.

9. Nel fornire istruzioni alla squadra d'ispezione, il Direttore generale comunicherà loro tutte le informazioni addizionali fornite dallo Stato Parte richiedente, o provenienti da ogni altra fonte, al fine di garantire che l'ispezione venga svolta nella maniera più efficiente e sollecita.

Invio sul posto della squadra d'ispezione

10. Non appena riceve una richiesta d'inchiesta su un uso asserito di armi chimiche, il Direttore Generale, per mezzo di contatti con gli Stati Parte direttamente interessati, chiede che siano adottati provvedimenti per garantire che la squadra d'ispezione sia adeguatamente ricevuta e chiede conferma di tali provvedimenti.

11. Il Direttore Generale invia la squadra sul posto il prima possibile, tenendo conto della loro sicurezza.

12. Se la squadra d'ispezione non è stata inviata sul posto entro le 24 ore successive al ricevimento della domanda, il Direttore Generale informa il Consiglio Esecutivo e gli Stati Parte dei motivi di questo ritardo.

Colloqui informativi

13. La squadra d'ispezione ha diritto di avere un colloquio informativo da parte dei rappresentanti dello Stato Parte ispezionato al suo arrivo ed in ogni momento durante l'ispezione.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

14. Prima dell'inizio dell'ispezione, la squadra d'ispezione stabilisce un piano d'ispezione che servirà, tra l'altro, come base per le misure logistiche e di sicurezza. Il piano d'ispezione sarà aggiornato come necessario.

C. CONDUZIONE DELLE ISPEZIONI**Accesso**

15. La squadra d'ispezione ha diritto di accedere senza eccezione a tutte le zone suscettibili di essere state interessate dall'uso asserito di armi chimiche. Essa avrà altresì diritto di accedere agli ospedali, ai campi di rifugiati e ad altri luoghi che ritiene pertinenti ai fini dell'efficacia dell'inchiesta sull'uso asserito di armi chimiche. Per ottenere tale accesso, la squadra d'ispezione si consulta con lo Stato Parte ispezionato.

Prelievo di campioni

16. La squadra d'ispezione ha diritto di prelevare campioni, del tipo e nelle quantità che ritiene necessarie. Se la squadra d'ispezione lo ritiene necessario, e se ne fa domanda allo Stato Parte ispezionato, quest'ultimo faciliterà a prelevare campioni sotto la supervisione di ispettori e di assistenti d'ispezione. Lo Stato Parte ispezionato autorizza inoltre il prelievo di appropriati campioni-prova nelle zone limitrofe al luogo dove si presume che le armi chimiche siano state utilizzate ed in altre zone, come richiesto dalla squadra d'ispezione, e fornisce la sua cooperazione a queste operazioni.

17. I campioni rilevanti in una inchiesta sul presunto impiego di armi chimiche comprendono i campioni di composti chimici tossici, di munizioni e di dispositivi, di residui di munizioni e di dispositivi, i campioni prelevati nell'ambiente (aria, suolo, vegetazione, acqua, neve ecc.) nonché i campioni bio-medici prelevati su esseri umani o su animali (sangue, urine, escrementi, tessuti ecc.).

18. Qualora non sia possibile prelevare campioni in duplicato, e se l'analisi è effettuata in laboratori esterni al sito, ogni campione rimanente dovrà essere restituito allo Stato Parte ispezionato, se quest'ultimo lo richiede, dopo che le analisi sono state effettuate.

Estensione del sito d'ispezione

19. Se, durante un'ispezione, la squadra d'ispezione giudica opportuno estendere la sua richiesta ad uno Stato Parte limitrofo, il Direttore Generale notifica tale Stato riguardo alla necessità di avere accesso al suo territorio, gli chiede di adottare misure per garantire un adeguato e sicuro ricevimento della squadra e di confermare tali misure.

Prolungamento dell'ispezione

20. Se la squadra d'ispezione ritiene che non è possibile accedere in condizioni di sicurezza ad una zona specifica che interessa l'inchiesta, lo Stato Parte richiedente ne sarà informato immediatamente. Se del caso, il periodo di ispezione potrà essere prolungato fino a quando sia possibile fornire un accesso sicuro e fino a che la squadra d'ispezione non abbia portato a termine la sua missione.

Interviste

21. La squadra d'ispezione ha diritto di interrogare e di esaminare persone suscettibili di essere state affette dall'uso asserito di armi chimiche. Essa ha altresì diritto di interrogare testimoni oculari dell'uso asserito di armi chimiche, personale medico ed altre persone che hanno curato o hanno avuto contatti con persone suscettibili di avere subito danni da tale uso asserito. La squadra d'ispezione avrà accesso ai fascicoli medici, se sono disponibili, ed è autorizzata a partecipare se del caso, all'autopsia del corpo di persone suscettibili di essere state lese dall'uso asserito di armi chimiche.

D. RAPPORTI**Procedura**

22. Non oltre 24 ore dopo il suo arrivo sul territorio dello Stato Parte ispezionato, la squadra d'ispezione inoltra un resoconto della situazione al Direttore Generale. In seguito, essa gli farà pervenire, come opportuno, rapporti di attività durante tutta l'inchiesta.

23. Non oltre 72 ore dopo il rientro nel suo luogo di lavoro principale, la squadra d'ispezione presenta un rapporto preliminare al Direttore Generale. Il rapporto finale sarà consegnato al Direttore Generale non oltre 30 giorni dal ritorno della squadra d'ispezione nel suo luogo di lavoro principale. Il Direttore Generale trasmette senza indugio il rapporto preliminare ed il rapporto finale al Consiglio Esecutivo ed a tutti gli Stati Parte.

Contenuto

24. Il rapporto-resoconto della situazione dovrà indicare ogni urgente esigenza di assistenza e fornire ogni altra informazione pertinente. I rapporti preliminari dovranno indicare ogni ulteriore necessità di assistenza eventualmente individuata durante l'inchiesta.

25. Il rapporto finale riassume i fatti accertati durante l'ispezione, in particolare per quanto riguarda il presunto impiego citato nella richiesta. Inoltre, ogni rapporto d'inchiesta su un uso asserito dovrà includere una descrizione del processo d'inchiesta, indicandone le varie fasi, in particolare per quanto riguarda:

- (a) i luoghi e le date di prelievo dei campioni e dell'esecuzione di analisi in loco;
- (b) gli elementi di prova, come registrazioni di interviste, risultati di esami medici, e di analisi scientifiche ed i documenti esaminati dalla squadra d'ispezione.

26. Se la squadra d'ispezione raccoglie nel corso dell'inchiesta, in particolare mediante l'individuazione di impurità o di ogni altra sostanza durante l'analisi di laboratorio dei campioni prelevati, informazioni che potrebbero aiutare ad identificare l'origine di qualunque arma chimica utilizzata, essa includerà queste informazioni nel rapporto.

E. STATI CHE NON SONO PARTE ALLA PRESENTE CONVENZIONE

27. Se un caso di uso asserito di armi chimiche coinvolge uno Stato che non è parte alla Convenzione o riguarda luoghi che non sono posti sotto il controllo di uno Stato Parte, l'Organizzazione coopererà strettamente con il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Se riceve una richiesta in tal senso, l'Organizzazione porrà le proprie risorse a disposizione del Segretario Generale delle Nazioni Unite.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Annesso sulla protezione delle informazioni riservate

("Annesso sulla riservatezza")

A. Principi generali per il trattamento delle informazioni riservate

1. L'obbligo di proteggere le informazioni riservate si applica alla verifica delle attività e degli impianti sia civili che militari, in conformità con gli obblighi generali di cui all'articolo VII, l'Organizzazione:

(a) esige solo il minimo di informazioni e di dati necessario per adempiere entro i termini e con l'efficacia necessaria alle responsabilità che le sono conferite dalla presente Convenzione;

(b) adotta le misure necessarie affinché gli ispettori e gli altri membri del personale assunti dal Segretariato Tecnico siano in possesso, al massimo livello, di qualità di efficacia, di competenza e d'integrità;

(c) elabora accordi e regolamenti di attuazione delle disposizioni della presente Convenzione e specifica nella maniera più dettagliata possibile a quali informazioni lo Stato Parte deve consentire l'accesso.

2. Il Direttore Generale è responsabile a titolo primario della protezione delle informazioni riservate. Esso stabilisce un rigoroso regime per la gestione delle informazioni riservate da parte del Segretariato Tecnico e a tal fine si conforma alle seguenti direttive:

(a) l'informazione sarà considerata di carattere riservato se:

(i) è in tal modo debita dallo Stato Parte da cui proviene ed al quale l'informazione si riferisce;

(ii) d'avviso del Direttore Generale, si può ragionevolmente prevedere che la sua divulgazione non autorizzata arrecerebbe un pregiudizio allo Stato Parte al quale si riferisce o ai meccanismi di attuazione della presente Convenzione;

(b) Tutti i dati e tutti i documenti ottenuti dal Segretariato Tecnico sono valutati dal suo servizio competente al fine di stabilire se contengono informazioni riservate. Gli Stati Parte riceveranno regolarmente comunicazione dei dati necessari per accertare la costante osservanza della Convenzione da parte degli altri Stati Parte.

Tali dati comprendono in particolare:

(i) le dichiarazioni ed i rapporti iniziali ed annuali presentati dagli Stati Parte in attuazione degli Articoli III, IV, V e VI ed in conformità con le disposizioni dell'Annesso sulle Verifiche;

(ii) i rapporti di ordine generale sui risultati e l'efficacia delle attività di verifica;

(iii) le informazioni da fornire a tutti gli Stati Parte secondo le disposizioni della presente Convenzione;

(c) Nessuna informazione ottenuta dall'Organizzazione nel quadro dell'applicazione della presente Convenzione potrà essere pubblicata o divulgata, salvo quanto segue:

(i) informazioni generali sull'attuazione della presente Convenzione potranno essere compilate e divulgate in conformità con le decisioni della Conferenza o del Consiglio Esecutivo;

(ii) potranno essere divulgate informazioni con il consenso espresso dello Stato Parte cui tali informazioni si riferiscono;

(iii) Le informazioni classificate come riservate saranno divulgate dall'Organizzazione solo per mezzo di procedure che garantiscono che la divulgazione dell'informazione avviene solo in rigorosa osservanza delle necessità della Convenzione. Tali procedure saranno considerate ed approvate dalla Conferenza in conformità con l'articolo VIII, paragrafo 21(i);

(d) Il livello di sensibilità dei dati o dei documenti riservati sarà stabilito in base a criteri da applicare uniformemente al fine di garantire il loro appropriato trattamento e protezione. Dovrà essere adottato a tal fine un sistema di classificazione il quale in considerazione dei lavori pertinenti intrapresi per la preparazione della presente Convenzione, fornirà criteri precisi che assicurino l'inclusione delle informazioni in adeguate categorie di "riservatezza" nonché la determinazione di una durata giustificata dello status di informazione riservata. Tale sistema di classificazione, sufficientemente flessibile nella sua attuazione, proteggerà i diritti degli Stati Parte che forniscono informazioni riservate. Una sistema di classificazione sarà considerato ed approvato dalla Conferenza secondo l'articolo VIII, paragrafo 21(i);

(e) Le informazioni riservate saranno conservate in sicurezza nei locali dell'Organizzazione. Alcuni dati o documenti possono altresì essere immagazzinati presso l'Autorità Nazionale di uno Stato Parte. Le informazioni sensibili, comprese se del caso fotografie, piani e gli altri documenti unicamente necessari ai fini dell'ispezione di un determinato impianto, potranno essere conservate sotto chiave in tale impianto;

(f) Nella misura del possibile, compatibilmente con l'efficace attuazione delle disposizioni di verifica della presente Convenzione, le informazioni saranno trattate e conservate dal Segretariato Tecnico, in maniera tale da impedire una diretta individuazione dell'impianto cui le informazioni si riferiscono;

(g) la quantità di informazioni riservate acquisite da un impianto dovrà essere ridotta al minimo necessario per l'attuazione tempestiva ed efficace delle disposizioni della presente Convenzione sulle verifiche;

(h) l'accesso alle informazioni riservate dovrà essere regolamentato in conformità con il loro livello di classificazione. La diffusione delle informazioni riservate nell'ambito dell'Organizzazione dovrà avvenire rigorosamente secondo il principio della sua necessaria conoscenza.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Il Direttore Generale farà annualmente rapporto alla Conferenza sull'attuazione della gestione da parte del Segretariato Tecnico, che disciplina la gestione delle informazioni riservate.

4. Ciascuno Stato Parte tratterà le informazioni che riceve dall'Organizzazione secondo il livello di riservatezza stabilito per tali informazioni. Lo Stato Parte può fornire, dietro richiesta, dettagli per quanto riguarda il trattamento delle informazioni che gli sono fornite dall'Organizzazione.

B. Reclutamento e condotta del personale del Segretariato Tecnico.

5. Le condizioni d'impiego del personale saranno tali da garantire che l'accesso alle informazioni riservate ed al loro trattamento siano conformi con le procedure stabilite dal Direttore Generale in conformità con la Sezione A.

6. Ciascun incarico nel Segretariato sarà regolamentato mediante una descrizione formale dell'incarico specificante la portata dell'accesso alle informazioni riservate richieste, se del caso, in quell'incarico.

7. Il Direttore Generale, gli ispettori e gli altri membri del personale non divulgheranno, neppure dopo la cessazione delle loro funzioni, a nessuna persona non autorizzata, qualunque informazione riservata che sia giunta a loro conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. Essi non comunicheranno ad alcun Stato, organizzazione o persona esterna al Segretariato Tecnico informazioni alle quali abbiano avuto accesso in connessione con le loro attività in relazione a qualunque Stato Parte.

8. Nell'adempimento delle loro funzioni, gli ispettori richiederanno unicamente le informazioni ed i dati che sono necessari per adempiere al loro mandato. Essi non registreranno nessuna informazione casualmente ottenuta e che non sia connessa con la verifica dell'osservanza della presente Convenzione.

9. I membri del personale saranno vincolati da un impegno personale di segretezza con il Segretariato Tecnico per tutto il periodo del loro impiego e per un periodo di cinque anni dalla cessazione dall'impiego.

10. Al fine di evitare inopportune divulgazioni, gli ispettori ed i membri del personale saranno opportunamente consigliati ed ammoniti per quanto riguarda le considerazioni di sicurezza e le eventuali penalizzazioni in cui incorrerebbero in caso di inopportune divulgazioni.

11. Almeno 30 giorni prima che un impiegato sia autorizzato ad avere accesso alle informazioni riservate che si riferiscono ad attività sul territorio o in ogni altro luogo sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato Parte, lo Stato Parte interessato sarà notificato dell'autorizzazione proposta. Per gli ispettori la notifica della designazione ad un incarico soddisfa il requisito.

12. Nel valutare le prestazioni degli ispettori e di ogni altro dipendente del Segretariato Tecnico, sarà specificamente esaminata l'attività di servizio del dipendente sotto il profilo della protezione delle informazioni riservate.

C. Provvedimenti per proteggere gli impianti sensibili ed impedire la divulgazione di informazioni classificate durante le attività di verifica in loco.

13. Gli Stati Parte possono adottare le misure che ritengono necessarie per proteggere la riservatezza, a condizione che essi adempiano al loro obbligo di dimostrare, in conformità con gli Articoli pertinenti e con l'Annesso sulle Verifiche, la loro osservanza della Convenzione. Nel ricevere un'ispezione, lo Stato Parte può indicare alla squadra ispettiva l'equipaggiamento, la documentazione o le zone che considera sensibili e non rilevanti per lo scopo dell'ispezione.

14. Le squadre ispettive saranno guidate dal principio di condurre ispezioni in loco con la minore invadenza possibile, compatibilmente con l'adempimento efficace e tempestivo della loro missione. Esse prenderanno in considerazione le proposte eventualmente formulate dallo Stato Parte che riceve l'ispezione, in qualsiasi fase dell'ispezione, al fine di assicurare che il materiale o le informazioni sensibili e che non sono conosciute con le armi chimiche, siano protette.

15. Le squadre ispettive si dovranno rigorosamente attenere alle disposizioni stabilite negli Articoli e negli Annessi pertinenti che regolamentano la conduzione delle ispezioni. Esse rispetteranno appieno le procedure volte a proteggere gli impianti sensibili ed a impedire la divulgazione di dati riservati.

16. Nell'elaborare le intese e gli accordi d'impianto, sarà debitamente tenuto conto della necessità di tutelare le informazioni riservate. Gli accordi relativi alle procedure d'ispezione per gli impianti individuali includeranno altresì accordi specifici e dettagliati per quanto riguarda la determinazione delle zone dell'impianto alle quali gli ispettori sono autorizzati ad accedere, la conservazione delle informazioni riservate in loco, la portata dell'ispezione nelle zone convenute, il prelievo e l'analisi di campioni, l'accesso alla documentazione d'ufficio, e l'utilizzazione di strumenti e del materiale di monitoraggio continuo.

17. Il rapporto che è predisposto dopo ciascuna ispezione conterrà unicamente i fatti pertinenti ai fini dell'osservanza della presente Convenzione. Il rapporto riceverà un trattamento conforme alle regole stabilite dall'Organizzazione relative al trattamento dell'informazione riservata. Se del caso, le informazioni che figurano nel rapporto saranno elaborate in una forma meno sensibile prima di essere comunicate all'esterno del Segretariato Tecnico e dello Stato Parte ispezionato.

D. PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI TRASGRESSIONI O DI ASSERTITE TRASGRESSIONI DELLA RISERVATEZZA.

18. Il Direttore Generale determina le procedure che dovranno essere seguite in caso di trasgressione o di asserita trasgressione della riservatezza, in considerazione delle raccomandazioni considerate ed approvate dalla Conferenza secondo l'Articolo VIII, paragrafo 2.III.

19. Il Direttore Generale vigila sull'attuazione degli impegni personali di segretezza. Il Direttore Generale apre senza indugio un'inchiesta qualora, a suo avviso, vi siano sufficienti indicazioni che gli obblighi relativi alla protezione delle informazioni riservate sono stati trasgrediti. Il Direttore Generale apre anche un'inchiesta in caso di asserzione, da parte di uno Stato Parte, che è stata commessa una trasgressione della riservatezza.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

20. Il Direttore Generale imporrà adeguate sanzioni e misure disciplinari nei confronti del personale dell'Organizzazione che ha violato l'obbligo di proteggere le informazioni classificate. In caso di gravi trasgressioni, l'immunità dalla giurisdizione può essere abrogata dal Direttore Generale.

21. Gli Stati Parte coopereranno con il Direttore Generale e lo appoggeranno nella misura del possibile nell'investigare qualunque violazione o presunta violazione della riservatezza e nell'adottare appropriate misure in caso sia accertata una trasgressione.

22. L'Organizzazione non sarà considerata responsabile per qualunque trasgressione della riservatezza commessa dal personale del Segretariato Tecnico.

23. Per le trasgressioni che coinvolgono sia uno Stato Parte che l'Organizzazione, case saranno esaminate da una "Commissione per la soluzione delle controversie relative alla riservatezza", istituita come organo sussidiario della Conferenza. Tale Commissione sarà nominata dalla Conferenza. Le Regole che disciplinano la composizione e le procedure operative saranno adottate dalla Conferenza nella sua prima sessione.